

**Manuale pratico per le autorità competenti:  
convenzione dell'Aia del 2007 sulle prestazioni  
alimentari nei confronti dei figli, protocollo dell'Aia  
del 2007 sulla legge applicabile (obbligazioni alimentari)  
e regolamento dell'Unione europea del 2009 relativo alle  
obbligazioni alimentari**

**ottobre 2013**

**Clausola di esclusione della responsabilità:** il presente manuale pratico è stato redatto nel quadro di un progetto per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale in materia di obbligazioni alimentari (convenzione di sovvenzione numero JUST/2010/JCIV/AG/0026) diretto dal ministero della Giustizia della Romania e realizzato con il sostegno finanziario dell'Unione europea nell'ambito del programma "Giustizia civile". Il ministero della Giustizia della Romania è l'unico ed esclusivo responsabile del contenuto della presente pubblicazione, che non può essere in alcun modo considerato come espressione del punto di vista della Commissione europea.

**Autori**

**Philippe Lortie, segretario generale, Ufficio permanente della Conferenza dell'Aia**

**Maja Groff, consigliere giuridico principale, Ufficio permanente della Conferenza dell'Aia**

**Esperti consultati**

**Ian Curry-Sumner, consulente, *Voorts Juridische Diensten*, Paesi Bassi**

**Michael Grabow, giudice presso il Tribunale della famiglia di Berlino (Germania)**

**Hannah Roots, direttrice generale del programma di esecuzione delle obbligazioni alimentari della Columbia britannica (Canada)**

**Note a piè di pagina e testo relativo al diritto rumeno:**

**Viviana Onaca, direttrice, ministero della Giustizia, Romania**

**Ioana Burduf, consigliere, ministero della Giustizia, Romania**

## Sommario

	<b>Pagina</b>
<b>INTRODUZIONE: CONVENZIONE DELL’AIA DEL 2007 SULLE PRESTAZIONI ALIMENTARI NEI CONFRONTI DEI FIGLI E REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA DEL 2009 RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI</b>	<b>XI</b>
A. Ambito di applicazione del presente manuale	xi
B. Struttura del manuale	xii
C. Come usare il manuale	xiii
D. Altre fonti d’informazioni	xiii
E. Alcune raccomandazioni conclusive	xv
<b>CAPITOLO 1 - CATEGORIE DI DOMANDE E RICHIESTE PROPONIBILI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009: DOMANDE PRESENTATE TRAMITE LE AUTORITÀ CENTRALI E RICHIESTE DIRETTE</b>	<b>16</b>
<b>I. IL REGIME DI COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ CENTRALI</b>	<b>16</b>
A. Presentazione del regime di cooperazione tra le autorità centrali	16
B. Funzioni specifiche dell’autorità centrale	16
<b>II. CAPITOLO 1 - PANORAMICA</b>	<b>17</b>
<b>III. DESCRIZIONE DELLE DOMANDE E RICHIESTE PROPONIBILI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>18</b>
A. Panoramica delle domande presentate ai sensi della convenzione e del regolamento	18
1. Domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività di una decisione adottata .....	19
2. Domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto .....	20
3. Domanda di emanazione di una decisione .....	21
4. Domanda di modifica di una decisione emessa .....	22
B. Richiesta di misure specifiche	23
C. Panoramica delle richieste presentate direttamente alle autorità centrali ai sensi della convenzione e del regolamento	24
<b>CAPITOLO 2 - SPIEGAZIONE DEI TERMINI: CONVENZIONE DEL 2007</b>	<b>26</b>
A. Scopo di questo capitolo	26
B. Termini utilizzati nel presente manuale	26
<b>CAPITOLO 3 - CONSIDERAZIONI GENERALI: CONVENZIONE DEL 2007 E REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>39</b>
<b>I. SCOPO DI QUESTO CAPITOLO</b>	<b>39</b>
<b>PRIMA PARTE – L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>40</b>
<b>I. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE COMUNI ALLA CONVENZIONE DEL 2007 E AL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>40</b>
A. Convenzione del 2007 e regolamento del 2009: nessun effetto sui rapporti familiari	40
B. Altri strumenti o accordi internazionali riguardanti le obbligazioni alimentari	40
<b>II. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 2007</b>	<b>41</b>
A. Panoramica: ambito di applicazione <i>ratione materiae</i> della convenzione	41
B. Applicabilità <i>ratione materiae</i> fondamentale – obbligazioni alimentari	42

1.	Prestazioni alimentari nei confronti dei figli .....	42
2.	Obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.....	42
3.	Riserve e dichiarazioni.....	43
4.	Effetto delle riserve che limitano l'applicazione della convenzione .....	43
5.	Effetto delle riserve che estendono l'applicazione della convenzione .....	44
6.	Esempi di casi .....	44
C.	Dichiarazioni e riserve dell'Unione europea riguardo all'ambito di applicazione razione materiae della convenzione	47
1.	Alimenti destinati ai figli – età del figlio .....	47
2.	Obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.....	47
3.	Alimenti destinati ad altri membri della famiglia .....	47
4.	Accordi sugli alimenti .....	47
D.	Ambito di applicazione geografico e temporale della convenzione	48
1.	Disposizioni generali e transitorie .....	48
2.	Disposizioni transitorie e coordinamento con altri strumenti .....	48
<b>III.</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>49</b>
A.	Ambito di applicazione razione materiae del regolamento	49
B.	Ambito di applicazione geografico del regolamento	49
C.	Ambito di applicazione temporale del regolamento	50
1.	Disposizioni generali e transitorie .....	50
2.	Coordinamento con altri strumenti .....	50
<b>IV.</b>	<b>ALTRI FATTORI CHE DISCIPLINANO L'APPLICABILITÀ DELLA CONVENZIONE E DEL REGOLAMENTO</b>	<b>51</b>
1.	Le parti risiedono in uno Stato contraente o in uno Stato membro?.....	51
2.	L'istante è un debitore o un creditore?.....	52
3.	L'istante è in possesso di una decisione in materia di alimenti?.....	53
4.	Dove è stata emessa la decisione in materia di alimenti? .....	54
5.	Dove risiede abitualmente il creditore? .....	54
<b>SECONDA PARTE – CONSIDERAZIONI COMUNI ALLE DOMANDE E ALLE RICHIESTE PROPONIBILI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>		<b>54</b>
<b>I.</b>	<b>LINGUA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007</b>	<b>55</b>
A.	Lingua delle domande e dei documenti	55
B.	Eccezioni all'obbligo di traduzione	55
<b>II.</b>	<b>LINGUA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>56</b>
A.	Disposizioni generali del regolamento relative alla lingua delle domande e dei documenti (articoli 59 e 66)	56
B.	Obblighi di traduzione ai sensi del regolamento riguardo a talune richieste e domande	56
<b>III.</b>	<b>LEGALIZZAZIONE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>57</b>
<b>IV.</b>	<b>PROCURA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>57</b>
<b>V.</b>	<b>FIRME E COPIE AUTENTICHE DI DOCUMENTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>57</b>
A.	La convenzione	57
B.	Il regolamento	57
<b>VI.</b>	<b>PROTEZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI E RISERVATE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>58</b>
A.	La convenzione (articoli 38-40)	58

B.	Il regolamento (articoli 61-63 e articolo 57, paragrafo 3)	59
<b>VII. ACCESSO EFFETTIVO ALLE PROCEDURE E ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>		<b>60</b>
A.	Panoramica	60
1.	Accesso effettivo alle procedure/accesso alla giustizia ai sensi della convenzione e del regolamento .....	60
2.	Assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato .....	61
B.	Obbligo di assistenza legale/patrocinio gratuiti	63
1.	Domande presentate da un creditore .....	63
2.	Domande presentate da un debitore .....	66
3.	Test di paternità o genetico.....	67
C.	Accesso effettivo alle procedure e assistenza legale in [nome dello Stato]	68
<b>VIII. PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>		<b>68</b>
A.	Assistenza delle autorità centrali riguardo ai provvedimenti provvisori ai sensi della convenzione e del regolamento	68
B.	Provvedimenti provvisori e cautelari previsti esclusivamente dal regolamento	69
1.	Provvedimenti provvisori adottati nello Stato d'origine .....	69
2.	Provvedimenti provvisori o cautelari in Stati diversi dallo Stato d'origine di una decisione .....	69
3.	Provvedimenti provvisori nell'attesa del riconoscimento, del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività/esecuzione di una decisione in un altro Stato membro ai sensi delle sezioni 1 e 2 del capo IV .....	70
<b>IX. ALTRE CONVENZIONI E REGOLAMENTI SULLA NOTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI E L'ASSUNZIONE DELLE PROVE ALL'ESTERO</b>		<b>70</b>
A.	Panoramica	70
B.	Convenzione del 1965 sulla notificazione e la comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari	71
C.	Convenzione del 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale	72
D.	Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale	72
E.	Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti)	73
<b>X. VALUTAZIONE DELLA PARITÀ DEL POTERE D'ACQUISTO: ADEGUAMENTO TRANSFRONTALIERO DEGLI IMPORTI DEGLI ALIMENTI</b>		<b>73</b>
<b>CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO DEL 2009: NORME DI COMPETENZA DIRETTA</b>		<b>75</b>
A.	Introduzione	75
B.	Articolo 3 del regolamento: disposizioni generali	76
C.	Articolo 4 del regolamento: elezione del foro	76
D.	Articolo 5 del regolamento: competenza fondata sulla comparizione del convenuto	77
E.	Articolo 6 del regolamento: competenza sussidiaria	77
F.	Articolo 7 del regolamento: forum necessitatis	78
G.	Articolo 8 del regolamento: limitazione dell'azione	78
H.	Articolo 9 del regolamento: adizione dell'autorità giurisdizionale	79
I.	Articolo 10 del regolamento: verifica della competenza	79

J.	Articolo 11 del regolamento: verifica dell'ammissibilità	79
K.	Articolo 12 del regolamento: litispendenza e articolo 13: connessione	80
L.	Articolo 14 del regolamento: provvedimenti provvisori e cautelari	80

**CAPITOLO 5 - LEGGE APPLICABILE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009 81**

A.	La convenzione del 2007 e il protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile	81
B.	Il regolamento del 2009 e il protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile	82
C.	Applicazione del protocollo e descrizione generale delle disposizioni	82
1.	Carattere universale.....	82
2.	Ambito di applicazione del protocollo.....	83
3.	Ambito della legge applicabile.....	83
4.	Norma generale sulla legge applicabile.....	83
5.	Norme speciali a favore di taluni creditori.....	84
6.	Norma speciale relativa ai coniugi e agli ex coniugi.....	84
7.	Scelta della legge applicabile.....	84
8.	Enti pubblici.....	85
9.	Determinazione dell'importo della prestazione alimentare.....	85

**CAPITOLO 6 - RICERCARE E VERIFICARE IL CONTENUTO DEL DIRITTO STRANIERO 86**

A.	Introduzione	86
B.	Ricerca il diritto straniero a livello internazionale e nell'Unione europea	86
1.	Il profilo del paese ai sensi della convenzione del 2007.....	86
2.	Informazioni riguardanti l'ordinamento giuridico e le procedure nazionali ai sensi del regolamento 2009.....	86
3.	Altre risorse on line a livello mondiale ed europeo che consentono di ricercare e di verificare il contenuto del diritto straniero.....	87
4.	Accedere al contenuto del diritto straniero e verificarlo attraverso i trattati o i meccanismi di cooperazione giuridica.....	88

**CAPITOLO 7 - CONVENZIONE DEL 2007: TRATTAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE TRAMITE LE AUTORITÀ CENTRALI E DELLE RICHIESTE DIRETTE DI RICONOSCIMENTO O DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE RICEVUTE 90**

**PRIMA PARTE – DOMANDE DI RICONOSCIMENTO O DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE PRESENTATE TRAMITE LE AUTORITÀ CENTRALI 91**

**I. PANORAMICA E PRINCIPI GENERALI 91**

A.	Principi generali	91
B.	Panoramica delle procedure	91
C.	Quando si presenta questa domanda	93
D.	Esempio di un caso	93
E.	Chi può presentare la domanda	94

**II. SINTESI DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE 94**

**III. PROCEDURE 96**

A.	Verifica preliminare dei documenti e altre fasi iniziali	96
1.	Esame iniziale dei documenti.....	96
2.	La domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione è quella più appropriata da presentare?.....	96
3.	È "manifesta" l'inosservanza delle disposizioni della convenzione?.....	96
4.	Verificare che i documenti siano completi.....	97
5.	È necessario effettuare ricerche per localizzare il convenuto?.....	99
6.	Se la documentazione è incompleta.....	99
7.	Provvedimenti provvisori o cautelari adeguati.....	100

B.	Dichiarazione di esecutività o iscrizione nel registro da parte dell'autorità competente	100
1.	Dichiarazione di esecutività della domanda o sua iscrizione nel registro ai fini dell'esecuzione	101
2.	Rifiuto di dichiarare la decisione esecutiva o di riconoscerla ai fini dell'esecuzione	101
3.	Esecuzione della decisione	102
4.	Notifica all'istante e al convenuto	102
5.	Obiezione al riconoscimento e all'esecuzione da parte del convenuto o dell'istante	102
C.	Riconoscimento ed esecuzione – risultati della domanda	104
1.	Riconoscimento ed esecuzione	104
2.	Altri risultati	105
D.	Comunicazioni con lo Stato richiedente	106
<b>IV. ALTRI ASPETTI: DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE</b>		<b>106</b>
A.	Domande di riconoscimento presentate da un debitore	106
1.	Informazioni generali	106
2.	Quando questa domanda può essere presentata da un debitore	106
3.	Procedure	107
4.	Limitazioni del riconoscimento di decisioni modificate	107
B.	Accordi sugli alimenti	108
1.	Principali differenze	108
2.	Procedure	108
3.	Conclusione della procedura di riconoscimento e di esecuzione	108
<b>V. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE – ALTRE CONSIDERAZIONI</b>		<b>109</b>
A.	Assistenza legale	109
B.	Problemi di esecuzione	109
Conversione valutaria		109
C.	Eccezioni e riserve applicabili	109
<b>VI. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>		<b>110</b>
A.	Consigli pratici	110
B.	Moduli corrispondenti	110
C.	Articoli applicabili della convenzione	111
D.	Capitoli corrispondenti del manuale	111
<b>VII. ELENCO RIEPILOGATIVO – DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE</b>		<b>111</b>
<b>VIII. DOMANDE FREQUENTI</b>		<b>112</b>
<b>SECONDA PARTE – RICHIESTE DIRETTE DI RICONOSCIMENTO O DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE</b>		<b>114</b>
<b>I. PANORAMICA</b>		<b>114</b>
Documenti da allegare alle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione		114
A.	Categorie di richieste dirette di riconoscimento e di esecuzione ricevute	115
<b>II. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>		<b>117</b>
A.	Consigli pratici	117
B.	Moduli corrispondenti	117
C.	Articoli applicabili	118
<b>III. DOMANDE FREQUENTI</b>		<b>118</b>

<b>CAPITOLO 8 - REGOLAMENTO DEL 2009: TRATTAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE TRAMITE LE AUTORITÀ CENTRALI E DELLE RICHIESTE DIRETTE DI RICONOSCIMENTO O DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ RICEVUTE</b>	<b>120</b>
<b>PRIMA PARTE – DOMANDE DI RICONOSCIMENTO O DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ</b>	<b>120</b>
<b>I. PANORAMICA E PRINCIPI GENERALI</b>	<b>120</b>
A. Principi generali	120
B. Panoramica delle procedure	121
C. Quando si presenta questa domanda	123
D. Esempio di un caso	123
E. Chi può presentare la domanda	124
<b>II. PROCEDURE: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI COMUNI ALLE DOMANDE DI CUI ALLA SEZIONE 1 E ALLA SEZIONE 2, DEL CAPO IV, DEL REGOLAMENTO</b>	<b>124</b>
A. Verifica preliminare dei documenti ricevuti	124
1. Esame iniziale dei documenti .....	124
2. La domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività è quella più appropriata da presentare? .....	125
3. È "manifesta" l'inosservanza delle disposizioni del regolamento? .....	125
4. Verificare che i documenti siano completi .....	125
5. Informazioni e documenti giustificativi necessari.....	125
6. Richiedere gli altri documenti necessari .....	128
7. Localizzazione del convenuto.....	128
<b>III. PROCEDURE: RICONOSCIMENTO O RICONOSCIMENTO E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DELLA DECISIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE</b>	<b>128</b>
A. Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2 del capo IV del regolamento (decisioni emesse negli Stati membri vincolati e non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007)	129
1. Esecutività provvisoria (articolo 39) .....	129
2. Invocazione di una decisione riconosciuta (articolo 40) .....	129
3. Procedimento e condizioni d'esecuzione (articolo 41) .....	129
4. Divieto di riesame del merito (articolo 42) .....	129
5. Recupero non prioritario dei costi (articolo 43) .....	129
B. Procedure ai sensi della sezione 1, del capo IV, del regolamento: Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007	129
1. Riconoscimento della decisione.....	129
2. Adozione dei provvedimenti cautelari necessari .....	129
3. Esecuzione della decisione .....	130
4. Notificazione al convenuto e all'istante .....	130
5. Diritto degli istanti di chiedere un riesame nello Stato membro d'origine (articolo 19).....	130
6. Domande di diniego o di sospensione dell'esecuzione .....	130
7. Assenza di effetti sull'esistenza di rapporti di famiglia.....	131
C. Procedure ai sensi della sezione 2, del capo IV, del regolamento: Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007	131
1. Panoramica delle procedure di cui alla sezione 2.....	131
2. Riconoscimento (articolo 23).....	132
3. Dichiarazione di esecutività (articoli 26-30).....	132
4. Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione (articolo 31) .....	133
5. Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione (articoli 32-34) .....	133

6.	Motivi di rifiuto del riconoscimento (articolo 24).....	133
7.	Sospensione del procedimento di riconoscimento (articolo 25) .....	134
8.	Sospensione del procedimento (articolo 35) .....	134
9.	Provvedimenti provvisori e cautelari (articolo 36) .....	134
10.	Esecutività parziale (articolo 37).....	134
11.	Assenza di imposte, diritti o tasse (articolo 38) .....	134
12.	Esecuzione.....	135
D.	Comunicazioni con lo Stato richiedente	135
<b>IV. ALTRI ASPETTI: DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ</b>		<b>135</b>
A.	Domande di riconoscimento presentate da un debitore	135
1.	Informazioni generali .....	135
2.	Quando questa domanda può essere presentata da un debitore .....	135
3.	Procedure .....	136
4.	Limitazioni del riconoscimento di decisioni modificate .....	136
B.	Transazioni giudiziarie e atti pubblici	137
<b>V. RICONOSCIMENTO E RICONOSCIMENTO E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ – ALTRI ASPETTI</b>		<b>137</b>
A.	Patrocinio a spese dello Stato	137
B.	Problemi di esecuzione	137
	Conversione valutaria .....	137
<b>VI. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>		<b>138</b>
A.	Consigli pratici	138
B.	Moduli corrispondenti	138
C.	Articoli del regolamento	138
D.	Capitoli corrispondenti del manuale	138
<b>VII. ELENCO RIEPILOGATIVO – DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE</b>		<b>139</b>
<b>VIII. DOMANDE FREQUENTI</b>		<b>139</b>
<b>IX. RICHIESTE DIRETTE: PANORAMICA</b>		<b>140</b>
<b>CAPITOLO 9 - TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI ESECUZIONE DI DECISIONI EMESSE O RICONOSCIUTE NELLO STATO RICHIESTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 O DEL REGOLAMENTO DEL 2009 RICEVUTE</b>		
<b>I. PANORAMICA – DOMANDE DI ESECUZIONE DI UNA DECISIONE EMESA O RICONOSCIUTA IN [NOME DELLO STATO] AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 O DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>		<b>141</b>
A.	Quando si presenta questa domanda	141
B.	Esempio di un caso	142
C.	Differenza importante – domande di esecuzione della propria decisione rivolte a uno Stato	142
<b>II. TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI ESECUZIONE</b>		<b>143</b>
1.	Verificare che i documenti siano completi .....	143
2.	È “manifesta” l’inosservanza delle prescrizioni della convenzione?.....	147
3.	Localizzazione del convenuto.....	147
4.	Provvedimenti provvisori o cautelari adeguati.....	148
5.	Avvio della procedura di esecuzione .....	148
<b>III. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>		<b>148</b>
A.	Consigli pratici	148
B.	Moduli corrispondenti	148

C.	Articoli applicabili	148
D.	Capitoli corrispondenti del manuale	149
<b>IV.</b>	<b>ELENCO RIEPILOGATIVO – DOMANDE DI ESECUZIONE RICEVUTE</b>	<b>149</b>
<b>V.</b>	<b>DOMANDE FREQUENTI</b>	<b>149</b>
<b>VI.</b>	<b>RICHIESTE DIRETTE DI ESECUZIONE DI UNA DECISIONE EMESSA O RICONOSCIUTA IN [NOME DELLO STATO]</b>	<b>149</b>
<b>CAPITOLO 10 - TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI EMANAZIONE DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI ALIMENTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009 RICEVUTE</b>		<b>151</b>
<b>I.</b>	<b>PANORAMICA</b>	<b>151</b>
A.	Quando si presenta questa domanda	151
B.	Esempio di un caso	151
C.	Chi può richiedere l’emanazione di una decisione in materia di alimenti?	152
D.	Emanazione di una decisione nei casi in cui non sia possibile il riconoscimento di una decisione emessa	152
1.	Ai sensi della convenzione .....	152
2.	Ai sensi del regolamento.....	153
<b>II.</b>	<b>TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI EMANAZIONE DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI ALIMENTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009 RICEVUTE</b>	<b>153</b>
A.	Informazioni generali	153
B.	Diagramma	155
C.	Fasi della procedura	156
1.	Verifica iniziale effettuata dall’autorità centrale di [nome dello Stato] .....	156
2.	Emanazione della decisione in materia di alimenti – autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente .....	157
<b>III.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	<b>160</b>
A.	Consigli pratici	160
B.	Moduli corrispondenti	160
C.	Articoli applicabili	161
D.	Capitoli corrispondenti del manuale	161
<b>IV.</b>	<b>ELENCO RIEPILOGATIVO – DOMANDE DI EMANAZIONE RICEVUTE</b>	<b>161</b>
<b>V.</b>	<b>DOMANDE FREQUENTI</b>	<b>162</b>
<b>VI.</b>	<b>RICHIESTE DIRETTE DI EMANAZIONE DELLE DECISIONI</b>	<b>163</b>
<b>CAPITOLO 11 - DOMANDE DI MODIFICA DI UNA DECISIONE ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, LETTERE E) E F) E PARAGRAFO 2, LETTERE B) E C), DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERE E) E F) E PARAGRAFO 2, LETTERE B) E C), DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>		<b>164</b>
<b>PRIMA PARTE – INTRODUZIONE</b>		<b>164</b>
<b>I.</b>	<b>PANORAMICA – MODIFICA DELLE DECISIONI IN MATERIA DI ALIMENTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>165</b>
A.	Informazioni generali	165
B.	Dove può essere presentata una domanda o una richiesta diretta di modifica ed è possibile presentare una domanda ai sensi della convenzione o del regolamento?	166

<b>SECONDA PARTE – TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI MODIFICA RICEVUTE</b>	<b>167</b>
<b>I. PROCEDURE – AUTORITÀ [GIUDIZIARIA] [AMMINISTRATIVA] COMPETENTE</b>	<b>168</b>
1. È “manifesta” l’inosservanza delle prescrizioni della convenzione o del regolamento?.....	168
2. I documenti e le informazioni sono completi? .....	168
3. Documenti incompleti.....	169
4. Vi sono considerazioni preliminari?.....	169
5. Provvedimenti provvisori o cautelari adeguati.....	169
6. Trattamento della domanda di modifica .....	170
7. Fase successiva all’adozione della decisione .....	171
<b>II. ELENCO RIEPILOGATIVO – DOMANDE DI MODIFICA RICEVUTE</b>	<b>172</b>
<b>III. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	<b>172</b>
A. Consigli pratici per tutte le domande o richieste di modifica	172
B. Moduli corrispondenti	172
C. Articoli applicabili	173
D. Capitoli corrispondenti del manuale	173
<b>IV. DOMANDE FREQUENTI</b>	<b>173</b>
<b>V. RICHIESTE DIRETTE DI EMANAZIONE E DI MODIFICA DELLE DECISIONI</b>	<b>175</b>
<b>CAPITOLO 12 - ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI ALIMENTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>176</b>
<b>I. PANORAMICA</b>	<b>176</b>
A. Introduzione all’esecuzione di una decisione ai sensi della convenzione o del regolamento	176
<b>II. LINGUA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007</b>	<b>177</b>
A. Procedure di esecuzione generali	177
B. Esecuzione rapida	178
C. Misure di esecuzione	178
<b>III. ESECUZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 2009 (ARTICOLO 41)</b>	<b>181</b>
<b>IV. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE IN [NOME DELLO STATO]</b>	<b>181</b>
<b>V. PAGAMENTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 2007 E DEL REGOLAMENTO DEL 2009</b>	<b>181</b>
<b>VI. ALTRI ASPETTI DELL’ESECUZIONE</b>	<b>182</b>
1. Impugnazione dell’esecuzione .....	182
2. Convenzione (e regolamento): termine di prescrizione applicabile alla riscossione degli arretrati.....	182
3. Convenzione del 2007: durata dell’obbligazione alimentare.....	183
4. Controversie sugli arretrati ai sensi della convenzione e del regolamento.....	184
5. Riconciliazione dei conti ai sensi della convenzione e del regolamento – problemi di conversione valutaria .....	185
<b>VII. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	<b>186</b>
A. Consigli pratici	186
B. Articoli applicabili	187
C. Capitoli corrispondenti del manuale	187
<b>VIII. DOMANDE FREQUENTI</b>	<b>187</b>

## **Introduzione: convenzione dell'Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nei confronti dei figli e regolamento dell'Unione europea del 2009 relativo alle obbligazioni alimentari**

1. *La Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia* (in appresso "la convenzione del 2007") costituisce un importante passo avanti nella creazione di un sistema economico, accessibile e semplificato per l'esazione internazionale di prestazioni alimentari.

2. *Il regolamento (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari* (in appresso "il regolamento del 2009") è stato concluso dopo la convenzione e molte delle sue disposizioni rispecchiano quelle di tale strumento, pur presentando tuttavia differenze rilevanti<sup>1</sup>. Il regolamento si applica tra gli Stati membri dell'Unione europea dal 18 giugno 2011<sup>2</sup>.

3. Inoltre, contemporaneamente alla convenzione è stato concluso il *Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari* (in appresso "il protocollo del 2007"), che dal 18 giugno 2011 è applicabile in tutta l'Unione europea (tranne che in Danimarca e nel Regno Unito). Si rimanda al capitolo 5 per maggiori informazioni sul protocollo del 2007.

4. I responsabili delle decisioni, siano essi giudici che operano nei tribunali o le autorità amministrative e altre autorità competenti<sup>3</sup>, che gestiscono i casi, ricevono le domande e si adoperano nel proprio Stato per garantire l'effettiva esecuzione delle decisioni in materia di alimenti, svolgono un ruolo centrale nel quadro dei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione a livello internazionale. L'impegno e la determinazione con cui aiutano i figli e le famiglie garantiscono l'efficace funzionamento della convenzione e del regolamento.

5. Il presente manuale è inteso come una guida pratica per aiutare le autorità giudiziarie, le autorità amministrative e le altre autorità competenti a gestire i casi nell'ambito degli strumenti summenzionati. È stato redatto per fornire loro assistenza in tutti i tipi di sistemi giuridici, negli Stati grandi dotati di complessi sistemi informatici, che gestiscono centinaia di casi, o negli Stati con un minor numero di casi da trattare. Il manuale illustra le questioni e le procedure che possono essere implicate quando si tratta una serie di casi internazionali in materia di alimenti.

### **A. Ambito di applicazione del presente manuale**

6. Il presente manuale è inteso ad aiutare le autorità giudiziarie, le autorità amministrative e le altre autorità competenti nella gestione pratica dei casi nel quadro della convenzione e del regolamento. È importante sottolineare che **non si tratta di una**

---

<sup>1</sup> Le principali differenze sono l'inclusione di norme di competenza diretta nel regolamento (si veda il capitolo 4), l'applicabilità del *Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari* (il "protocollo") nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea in cui il regolamento è applicabile (si veda il capitolo 5) e i due percorsi procedurali per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni ai sensi del regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati o non vincolati dal protocollo (si veda il capitolo 8). In tutto il manuale sono poste in evidenza queste differenze e altre di minore entità esistenti tra i due strumenti.

<sup>2</sup> Il regolamento non è tuttavia interamente applicabile in Danimarca. Si applica in tale Stato membro solo la parte del regolamento che modifica il regolamento Bruxelles I (si veda la nota 8 *infra*). L'articolo 76 del regolamento stabilisce che l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 si applicano dal 18 settembre 2010. Il capitolo 3, prima parte, sezione III, del presente manuale contiene un approfondimento delle disposizioni provvisorie e dell'ambito di applicazione del regolamento,

<sup>3</sup> Le autorità competenti coinvolte nel funzionamento del regolamento e della convenzione comprendono le competenti autorità incaricate dell'esecuzione di un determinato Stato, nel caso in cui si richieda l'esecuzione di una decisione in base alla convenzione o al regolamento. L'articolo 20 del regolamento fa specifico riferimento alle competenti autorità incaricate dell'esecuzione.

**guida giuridica sulla convenzione o sul regolamento e non contiene consigli legali.** Poiché è una guida che presenta principalmente gli elementi internazionali dei casi rientranti nell'ambito della convenzione e del regolamento, non esamina tutti gli aspetti della gestione dei casi internazionali, i quali sono comunque soggetti a procedure nazionali, quali le procedure di esecuzione. Nel manuale sono incluse alcune informazioni sulla legislazione nazionale pertinente (spesso nelle note a piè di pagina), che tuttavia non devono essere considerate esaustive.

7. La convenzione è il risultato di quattro anni di negoziati nei quali sono stati coinvolti oltre 70 Stati e il regolamento è il risultato di ulteriori negoziati svoltisi nell'Unione europea. Nel corso dei negoziati sono stati affrontati molti argomenti, che hanno ispirato e influenzato il testo della convenzione e quello del regolamento in definitiva concordati. La relazione esplicativa della convenzione contiene una descrizione molto dettagliata delle disposizioni della convenzione e la storia dei negoziati<sup>4</sup>. Tale relazione fornisce la base giuridica e la corretta interpretazione di ciascuna disposizione della convenzione. È disponibile una relazione esplicativa altrettanto dettagliata e autorevole anche per quanto riguarda il protocollo<sup>5</sup>. Al momento della redazione del presente manuale, non era disponibile tale documento esplicativo per il regolamento.

8. Il presente manuale, contrariamente alla relazione esplicativa, fornisce una spiegazione pratica e funzionale dei meccanismi della convenzione e del regolamento e analizza le modalità pratiche di trattamento dei casi rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento. Per un'interpretazione giuridica della convenzione, del regolamento o del protocollo, è necessario consultare la relazione esplicativa o documenti altrettanto autorevoli e la giurisprudenza che si costituirà nel corso del tempo riguardo all'interpretazione dei tre strumenti.

9. Pertanto, il manuale non fornisce risposte o indicazioni per tutte le questioni che possono sorgere nei casi internazionali. Le pratiche e le leggi nazionali di ogni Stato stabiliscono, ad esempio, i documenti da utilizzare per notificare alle parti le domande presentate ai sensi della convenzione o del regolamento o la forma che una decisione in materia di alimenti deve assumere. Pertanto, pur costituendo una fonte d'informazioni per le autorità giudiziarie, le autorità amministrative e le altre autorità competenti per quanto riguarda il funzionamento pratico della convenzione e del regolamento, il manuale dovrà essere sempre integrato tenendo pieno conto delle pratiche e delle leggi nazionali di ciascuno Stato.

## **B. Struttura del manuale**

10. Il presente manuale non è inteso per essere letto dall'inizio alla fine o dalla prima all'ultima riga.

11. È suddiviso in varie parti, riguardanti principalmente i vari tipi di domanda o richiesta che possono essere presentati ai sensi della convenzione o del regolamento (capitoli da 7 a 12). Ogni domanda o richiesta coinvolge due Stati, ossia uno Stato di invio denominato Stato richiedente e uno Stato destinatario denominato Stato richiesto.

12. Ogni capitolo contiene un'analisi della domanda e una descrizione delle situazioni in cui può essere presentata, nonché esempi di casi, alcuni diagrammi e procedure dettagliate per la gestione della domanda o richiesta, e spesso si conclude con riferimenti ad altri documenti e una serie di domande frequenti (FAQ).

13. Tutte le domande e le richieste hanno in comune vari elementi, che in quanto tali, anziché essere ripresi in ogni capitolo, sono illustrati nella prima parte del manuale, nei

---

<sup>4</sup> A. Borrás e J. Degeling, Explanatory Report – *Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance*, (relazione esplicativa – Convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia) disponibile sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

<sup>5</sup> A. Bonomi, Relazione esplicativa — *Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari*, disponibile sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

capitoli 1 e 3. Tali capitoli contengono una breve spiegazione di ciascuna delle varie categorie di domande o richieste che possono essere presentate e quindi rimandano il lettore al capitolo appropriato del manuale per maggiori dettagli.

14. Il capitolo 3 comprende inoltre un esame dell'ambito di applicazione *ratione materiae* della convenzione e del regolamento, ossia delle obbligazioni alimentari che vi rientrano e di quelle che ne sono escluse, e spiegazioni sulle possibili estensioni o limitazioni dell'ambito di applicazione della convenzione (non sono consentite riserve in base al regolamento). Il capitolo 3 contiene inoltre una descrizione dell'ambito di applicazione geografica e temporale della convenzione e del regolamento. Infine, si prendono in considerazione questioni generali, quali i requisiti linguistici, l'importanza della protezione delle informazioni di carattere personale e l'accesso effettivo alle procedure, all'assistenza giuridica e al patrocinio gratuito in relazione alle domande rientranti nell'ambito della convenzione e del regolamento.

15. Il capitolo 2 spiega i termini più comunemente utilizzati nel manuale in relazione alla convenzione<sup>6</sup>. Non si tratta di definizioni giuridiche. La convenzione e il regolamento stessi definiscono vari termini utilizzati. La convenzione dispone che per la sua interpretazione "si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l'applicazione uniforme"<sup>7</sup>.

16. Le spiegazioni fornite nel capitolo 2 sono intese a favorire la comprensione della lettera e dello spirito della convenzione, in particolare nei settori in cui i concetti o i termini impiegati sono molto diversi da quelli che potrebbero essere utilizzati nelle leggi o nelle pratiche nazionali.

17. Il capitolo 4 fornisce informazioni sulle norme di competenza unificata in materia di obbligazioni alimentari applicabili negli Stati membri dell'Unione europea.

18. Il capitolo 5 fornisce una sintesi del protocollo del 2007, che determina le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea in cui il regolamento è applicabile nonché nei paesi non europei che sono Stati contraenti del protocollo. Il capitolo 6 fornisce informazioni e risorse che consentono di ricercare e di verificare il contenuto delle leggi straniere, qualora sia necessario nel corso del trattamento dei casi internazionali relativi alle obbligazioni alimentari.

### **C. Come usare il manuale**

19. Se non si ha una conoscenza sufficiente dei casi rientranti nell'ambito della convenzione o del regolamento, si dovrebbe consultare innanzitutto il capitolo 1 che presenta le categorie di domande e di richieste proponibili ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009. Oltre a illustrare le diverse domande o richieste proponibili ai sensi della convenzione o del regolamento, tale capitolo fornisce un'indicazione della parte del manuale alla quale fare riferimento.

20. Passare quindi al capitolo 3, prima parte e assicurarsi che il caso relativo alle obbligazioni alimentari in esame rientri nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento. In caso contrario, il presente manuale e i meccanismi della convenzione o del regolamento non sono applicabili. Se il caso rientra nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento, passare al capitolo dedicato alla specifica domanda trattata e seguire le procedure.

### **D. Altre fonti d'informazioni**

21. Oltre ai testi dei due strumenti, le relazioni esplicative menzionate in precedenza rappresentano l'ulteriore fonte d'informazioni più completa e autorevole riguardo al testo

---

<sup>6</sup> Al momento della redazione del presente manuale, non era disponibile alcun glossario per il regolamento. Tuttavia, i due strumenti potrebbero utilizzare un vocabolario simile o identico.

<sup>7</sup> Articolo 53 della convenzione.

della convenzione del 2007 e del protocollo del 2007. Le relazioni esplicative forniscono una risposta a molte questioni tecniche non affrontate nel presente manuale. Oltre alle relazioni esplicative, sono disponibili numerosi documenti preliminari e relazioni contenenti informazioni contestuali e tecniche che sono serviti come riferimento e base durante i negoziati che hanno portato alla conclusione della convenzione e del protocollo. Le relazioni sono tutte accessibili sul sito Internet della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

22. Il regolamento del 2009 ha portato avanti un processo di unificazione delle norme relative al diritto internazionale privato in Europa. Molte delle disposizioni del regolamento sono infatti basate su altri strumenti europei già in vigore. In tutto il presente manuale si fa riferimento alle disposizioni equivalenti pertinenti di altri strumenti (ad esempio il "regolamento Bruxelles I"<sup>8</sup>, il "regolamento Bruxelles II bis"<sup>9</sup> e il "regolamento sul titolo esecutivo europeo"<sup>10</sup>). Tali disposizioni, e la relativa giurisprudenza, possono essere utili ai fini dell'interpretazione delle disposizioni del nuovo regolamento relativo alle obbligazioni alimentari.

23. In termini generali, le disposizioni del regolamento relativo alla competenza sono basate sulle disposizioni equivalenti relative alla competenza del regolamento Bruxelles I. Le disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione contenute nel capo IV, sezione 1 sono basate in linea di principio sul regolamento relativo al titolo esecutivo europeo, mentre le disposizioni contenute nel capo IV, sezione 2 sono basate sul regime di riconoscimento previsto dal regolamento Bruxelles I.

24. Per i dubbi riguardanti il diritto e le prassi interne di uno Stato in materia di alimenti in relazione alla convenzione, spesso è possibile trovare una risposta nei profili depositati dagli Stati contraenti presso l'Ufficio permanente della Conferenza dell'Aia. I profili contengono informazioni sulle misure d'esecuzione, sulla base utilizzata per le decisioni inerenti alle obbligazioni alimentari e sulle limitazioni alle modifiche, indicano se alle domande si applicano generalmente procedure amministrative o giudiziarie, forniscono i dati di contatto, precisano eventuali requisiti particolari previsti da uno Stato per le domande presentate ai sensi della convenzione. Nel profilo del paese sono riportati anche collegamenti ai siti Internet degli Stati o a fonti d'informazioni simili. Il profilo del paese può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato<sup>11</sup>.

25. Gli Stati membri dell'Unione europea devono fornire alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale informazioni simili riguardo al regolamento, che devono essere costantemente aggiornate<sup>12</sup>. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha un'apposita sezione relativa alle obbligazioni alimentari sul suo sito Internet con collegamenti a informazioni specifiche sui vari paesi<sup>13</sup>. Nell'ambito di tale rete, le autorità giudiziarie, le autorità amministrative e le altre autorità competenti possono disporre anche di magistrati di collegamento nazionali e di punti di contatto nazionali in altri paesi europei che possono contribuire a garantire "un'applicazione

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

<sup>11</sup> Alcuni Stati possono scegliere di non utilizzare il modulo del profilo raccomandato, tuttavia l'articolo 57 impone agli Stati contraenti di fornire lo stesso tipo di informazioni all'Ufficio permanente. Tali informazioni sono rese disponibili anche sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

<sup>12</sup> Decisione n. 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. L'obbligo di condividere le informazioni è stabilito dagli articoli 70 e 71 del regolamento. Si veda: < [http://ec.europa.eu/justice\\_home/judicialatlascivil/html/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm) >.

<sup>13</sup> Si veda: < [http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance\\_claim/maintenance\\_claim\\_gen\\_en.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_gen_en.htm) >. Si tenga presente che tali informazioni dovrebbero essere riportate sul portale europeo della giustizia elettronica, reperibile al seguente indirizzo: < <https://e-justice.europa.eu/home.do> >.

effettiva e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri”<sup>14</sup>.

26. Infine, com'è ovvio, le autorità giudiziarie, le autorità amministrative e le altre autorità competenti devono far riferimento alle proprie prassi e procedure nazionali e ai manuali giuridici, se necessario. Molti Stati, avendo già acquisito una considerevole esperienza riguardo alla gestione di casi internazionali relativi alle obbligazioni alimentari, dispongono di un'ampia serie di competenze con cui offrire assistenza alle autorità competenti nel trattamento dei casi internazionali.

### ***E. Alcune raccomandazioni conclusive***

27. Nel gestire le domande e le richieste dirette presentate ai sensi della convenzione o del regolamento, si potrà notare che le procedure attribuiscono molta importanza alla massima semplificazione possibile, alla rapidità di trattamento delle domande e delle richieste, all'applicazione di misure d'esecuzione efficaci e al mantenimento di comunicazioni regolari con le autorità centrali, ove necessario. Si tratta in effetti degli obiettivi più importanti della convenzione e del regolamento, enunciati nell'articolo 1 della convenzione e nei considerando 9 e 10 del regolamento. Se sarà possibile realizzare tali obiettivi attraverso l'attuazione di detti strumenti, si trarranno benefici chiari e duraturi per figli e famiglie in tutto il mondo, grazie anche al lavoro e all'impegno di tutti coloro che gestiscono e trattano i casi, compresi i giudici e le altre autorità competenti. Si auspica che il presente manuale possa rivelarsi un utile strumento a tale scopo.

---

<sup>14</sup> Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della *decisione 2001/470/CE del Consiglio*, già menzionata in precedenza alla nota 12.

## Capitolo 1 - Categorie di domande e richieste proponibili ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009: domande presentate tramite le autorità centrali e richieste dirette

### I. Il regime di cooperazione tra le autorità centrali

#### A. Presentazione del regime di cooperazione tra le autorità centrali

28. Un elemento cruciale della convenzione e del regolamento è costituito dai regimi di cooperazione amministrativa da essi previsti allo scopo di favorire in modo più adeguato l'effettivo recupero transfrontaliero degli alimenti. Tali regimi, stabiliti per il tramite delle "autorità centrali" designate a livello nazionale, non erano disponibili nel quadro delle precedenti convenzioni dell'Aia relative alle obbligazioni alimentari o degli strumenti europei esistenti in materia. Spesso le autorità giudiziarie, le autorità amministrative e le altre autorità competenti collaborano strettamente con la rispettiva autorità centrale nazionale. Le funzioni delle autorità competenti devono essere integrate e rafforzate dal ruolo fondamentale svolto dalla rete internazionale delle autorità centrali e dagli obblighi ad essa conferiti in base alla convenzione e al regolamento.

#### B. Funzioni specifiche dell'autorità centrale

29. Il capo II della convenzione disciplina le funzioni generali e specifiche delle autorità centrali e il capo III disciplina le disposizioni applicabili alle domande presentate tramite le autorità centrali. Il capo VII del regolamento stabilisce disposizioni parallele, con alcune piccole differenze.

30. L'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione e l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento stabiliscono che le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande presentate tramite le autorità centrali di cui al capo III (articolo 10) della convenzione o del capo VII (articolo 56) del regolamento. In particolare:

- trasmettono e ricevono tali domande;
- avviano o agevolano l'avvio di un'azione in relazione a tali domande.

**L'autorità centrale** è l'autorità pubblica designata da uno Stato contraente per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa e di assistenza ai sensi della convenzione o del regolamento. In [nome dello Stato] l'autorità centrale [per entrambi gli strumenti] è [...].

Un'**autorità competente** è l'ente pubblico o la persona di un determinato Stato che, in base alla legge di tale Stato, ha il mandato, o l'autorizzazione, a svolgere funzioni specifiche ai sensi della convenzione o del regolamento. Un'autorità competente può essere un tribunale, un organismo amministrativo, un ente per l'esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti di figli o qualsiasi altro ente pubblico che esegue alcuni dei compiti associati alla convenzione o al regolamento. In [nome dello Stato] le autorità competenti sono [...].

31. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione e dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento, con riferimento a dette domande, le autorità centrali adottano anche tutte le misure appropriate per:

- concedere o agevolare la concessione dell'assistenza legale (convenzione) o del patrocinio gratuito (regolamento), ove le circostanze lo esigano (a);

- contribuire a localizzare il creditore o il debitore (b)<sup>15</sup>;
- aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, la situazione finanziaria del debitore o del creditore, compresa l'ubicazione dei beni (c)<sup>16</sup>;
- incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi (d);
- agevolare l'esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati (e);
- agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti (f);
- agevolare l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo (g)<sup>17</sup>;
- fornire assistenza nell'accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti (h);
- avviare o agevolare l'avvio di un'azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda pendente di alimenti (i);
- agevolare la notificazione e la comunicazione degli atti (j)<sup>18</sup>.

32. Ogni Stato contraente della convenzione, e ogni Stato membro dell'Unione europea in cui sono applicabili le disposizioni del regolamento relative alla cooperazione tra le autorità centrali<sup>19</sup>, designa un'autorità centrale (gli Stati con più unità territoriali possono designarne diverse), specificando inoltre quali tipi di assistenza tra quelli descritti in precedenza sono assicurati dall'autorità centrale o da un'autorità competente, un ente pubblico o altri organi dello Stato contraente o dello Stato membro sotto il controllo dell'autorità centrale<sup>20</sup>.

## II. Capitolo 1 - Panoramica

33. Questo capitolo descrive i tipi di domande e di richieste che possono essere presentate tramite un'autorità centrale o senza l'assistenza di un'autorità centrale ai sensi della convenzione o del regolamento. Si prevede che la maggior parte dei casi rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione e del regolamento che saranno trattati dalle autorità giudiziarie, dalle autorità amministrative e dalle altre autorità competenti sarà costituita da domande presentate tramite le autorità centrali e quindi è importante che i giudici e le altre autorità competenti sappiano quali sono le domande che possono essere presentate in questo modo e le funzioni delle autorità centrali. Le autorità giudiziarie, le autorità amministrative e le altre autorità competenti gestiranno anche casi rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione e del regolamento in seguito alla presentazione di richieste dirette per le quali non si utilizzano i sistemi delle autorità centrali (si veda la successiva sezione III., punto C). Il presente capitolo va letto unitamente al capitolo 3, prima parte, che fornisce informazioni essenziali riguardo all'ambito della convenzione e del regolamento e all'applicazione di tali strumenti ai vari casi.

<sup>15</sup> Il regolamento specifica che tali azioni devono essere eseguite "in applicazione degli articoli 61, 62 e 63" del regolamento che riguardano l'accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali, la trasmissione e l'uso delle informazioni e l'avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Il regolamento aggiunge dopo agevolare l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo "fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001" (*regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale*). Per maggiori informazioni su tale regolamento si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione IX.

<sup>18</sup> Il regolamento aggiunge dopo agevolare la notificazione e la comunicazione degli atti "fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007" (*regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione degli atti giudiziari e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*). Per maggiori informazioni su tale regolamento si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione IX.

<sup>19</sup> Segnatamente, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea tranne la Danimarca. Per maggiori informazioni sull'ambito geografico di applicazione del regolamento si rimanda al successivo capitolo 3, prima parte.

<sup>20</sup> In [nome dello Stato] [...].

34. Occorre tenere presente che questo capitolo ha il solo scopo di fornire una panoramica dei vari tipi di domande e di richieste; informazioni più precise su ciascun tipo di domanda o di richiesta sono contenute nei singoli capitoli. Pertanto, gli esempi riportati nel presente capitolo sono necessariamente limitati agli utilizzi più comuni delle domande o delle richieste e non hanno il livello di dettaglio dei singoli capitoli del manuale.

35. Dopo aver stabilito se la domanda o la richiesta rientra nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento (si veda il capitolo 3, prima parte) e aver individuato il tipo di domanda o di richiesta presentata utilizzando le sezioni immediatamente successive, si può consultare il capitolo del manuale specificamente dedicato a tale categoria di domanda o di richiesta. Il capitolo 2 spiega i termini chiave utilizzati nel manuale (orientato principalmente alla convenzione).

### III. Descrizione delle domande e richieste proponibili ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

36. Questa parte fornisce una panoramica generale delle diverse categorie di **domande** (riconoscimento, riconoscimento ed esecuzione/dichiarazione di esecutività, esecuzione, accertamento e modifica) e di **richieste** presentate tramite le autorità centrali (**richieste di misure specifiche**) proponibili in base alla convenzione o al regolamento, indicando quando è possibile utilizzare ciascuna di esse. Descrive i tipi di fattori che determinano se una domanda o una richiesta può essere presentata.

37. Sebbene entrambi gli strumenti prevedano le categorie più comuni di domande, i giudici e le altre autorità competenti dovranno applicare nel caso specifico la convenzione o il regolamento. Il capitolo 3, prima parte contiene una descrizione dettagliata delle questioni rientranti nell'ambito di applicazione dei due strumenti e un'analisi approfondita di casi in cui si devono applicare la convenzione o il regolamento. Gli esempi contenuti in questa sezione illustrano le varie domande in termini generali, senza fornire informazioni dettagliate sulle questioni relative all'ambito o all'applicazione dei due strumenti.

**Suggerimento:** in tutto il manuale si opera una distinzione tra **richieste dirette** e **domande**. Una domanda è un'azione promossa ai sensi della convenzione o del regolamento per il tramite di un'autorità centrale, come una domanda di riconoscimento e di esecuzione. Una richiesta diretta è una domanda presentata direttamente a un'autorità competente, come una domanda diretta di emanazione di una decisione riguardante obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi ai sensi della convenzione, qualora lo Stato richiesto non abbia esteso l'applicazione della convenzione a tali tipi di domande.

Si tenga presente però che una **richiesta di misure specifiche** ai sensi dell'articolo 7 della convenzione e dell'articolo 53 del regolamento costituisce un'eccezione a questa regola. Tali richieste sono trattate tramite un'autorità centrale. Si veda la successiva sezione B.

#### A. Panoramica delle domande presentate ai sensi della convenzione e del regolamento

38. I tipi di domande che possono essere introdotte in base alla convenzione o al regolamento per il tramite delle autorità centrali sono indicati all'articolo 10 della convenzione e all'articolo 56 del regolamento. Tali domande possono essere presentate da persone fisiche (o da un organismo pubblico in alcuni casi) nelle seguenti situazioni:

<b>Situazione</b>	<b>Tipo di domanda proponibile ai sensi della convenzione o del regolamento</b>
Un istante ottiene una decisione in materia di obbligazioni alimentari dallo Stato richiesto e vuole che sia eseguita in tale Stato	Domanda di esecuzione

Un istante ottiene una decisione da uno Stato in cui è in vigore o applicabile la convenzione o il regolamento e vuole che sia riconosciuta o eseguita in un altro Stato	Domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività
Un istante non ha ancora ottenuto una decisione in materia di obbligazioni alimentari e il convenuto risiede in un altro Stato contraente in cui è in vigore o applicabile la convenzione o il regolamento	Domanda di emanazione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari
Un istante ottiene una decisione in materia di obbligazioni alimentari, tuttavia necessita di una nuova decisione in seguito a difficoltà sorte riguardo al riconoscimento o all'esecuzione della decisione già emessa in un altro Stato in cui è in vigore o applicabile la convenzione o il regolamento	Domanda di emanazione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari
Un istante ottiene una decisione in materia di obbligazioni alimentari da un altro Stato in cui è in vigore o applicabile la convenzione o il regolamento, ma vuole modificarla e il convenuto (l'altra parte) risiede in un altro Stato in cui è in vigore o applicabile la convenzione o il regolamento	Domanda di modifica

**Figura 1: tabella delle domande**

39. Come evidenziato nella Figura 1 sopra riportata, esistono quattro tipi generali di domande che si possono presentare ai sensi della convenzione o del regolamento. Nell'ambito di tali categorie generali, possono essere perseguiti vari obiettivi. Le quattro categorie generali sono:

- domanda di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa o riconosciuta nello Stato richiesto;
- domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in materia di obbligazioni alimentari;
- domanda di emanazione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, compreso, se necessario, l'accertamento della filiazione;
- domanda di modifica di una decisione emessa in materia di obbligazioni alimentari.

40. Tutte queste domande possono essere presentate da un creditore e talune anche da un debitore, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione e all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.

## **1. Domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività di una decisione adottata**

41. Questa domanda si utilizza quando l'istante è già in possesso di una **decisione in materia di obbligazioni alimentari** e desidera che sia riconosciuta o riconosciuta ed eseguita in uno Stato diverso da quello in cui vive. La procedura di riconoscimento e di esecuzione evita all'istante la necessità di richiedere una nuova decisione nello Stato richiesto per ottenere gli alimenti; consente di eseguire la decisione emessa nell'altro Stato come se fosse stata originariamente emessa in tale Stato. Entrambi gli Stati devono essere Stati contraenti della convenzione, o Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento, e la decisione deve essere stata emessa in uno Stato contraente o in uno Stato membro.

Una **decisione in materia di alimenti** stabilisce l'obbligo del debitore di pagare alimenti e può anche prevedere un'indicizzazione automatica e il pagamento di arretrati, alimenti retroattivi o interessi, nonché la determinazione delle spese giudiziali.

### a) Quando si presenta questa domanda

42. Nella maggior parte dei casi, un istante vuole che una decisione sia riconosciuta ed eseguita ai fini del recupero di alimenti e, se necessario, che sia avviato un procedimento di esecuzione. In alcuni casi un istante può richiedere soltanto il riconoscimento. Ad esempio, un debitore può richiedere il riconoscimento solo di una decisione straniera allo scopo di limitare o sospendere l'esecuzione di pagamenti in virtù di un'altra decisione o un creditore può richiedere soltanto il riconoscimento qualora non richieda l'assistenza dell'altro Stato per eseguire la decisione.

Un'**autorità competente** è l'autorità di un determinato Stato che, in base alla legge di tale Stato, ha il mandato, o l'autorizzazione, a svolgere funzioni specifiche ai sensi della convenzione o del regolamento. Un'autorità competente può essere un tribunale, un organismo amministrativo, un programma di esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti di figli o qualsiasi altro ente pubblico che esegue alcuni dei compiti associati alla convenzione o al regolamento.

### b) Esempio

43. D risiede nello Stato A ed è in possesso di una decisione dello Stato A che impone al suo ex marito di pagare gli alimenti per i suoi tre figli. L'ex coniuge vive nello Stato B. D vorrebbe ottenere l'esecuzione della decisione. Lo Stato A e lo Stato B sono entrambi Stati tra i quali è in vigore la convenzione o è applicabile il regolamento.

44. L'autorità centrale dello Stato A trasmette una domanda di **riconoscimento e di esecuzione** (in base alla convenzione)/**riconoscimento e dichiarazione di esecutività** (in base al regolamento) della decisione allo Stato B. L'autorità centrale dello Stato B trasmette la decisione a un'**autorità competente** in modo che possa essere iscritta nel registro ai fini dell'esecuzione o essere dichiarata esecutiva. L'ex coniuge viene informato del riconoscimento o dell'esecuzione della decisione e potrebbe avere la possibilità di impugnare la decisione, secondo le procedure specificate dalla convenzione o dal regolamento. Se l'ex coniuge non paga volontariamente gli alimenti, un'autorità competente dello Stato B adotta i provvedimenti necessari per eseguire la decisione e trasmettere i pagamenti allo Stato A<sup>21</sup>.

*Articolo applicabile della convenzione – articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a)*

*Articolo applicabile del regolamento – articolo 56, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a)*

*Si veda il capitolo 7 – Convenzione del 2007: trattamento delle domande presentate tramite le autorità centrali e delle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione ricevute*

*Si veda il capitolo 8 – Regolamento del 2009: trattamento delle domande presentate tramite le autorità centrali e delle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ricevute*

## 2. Domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto

45. Si tratta della più semplice delle domande proponibili ai sensi della convenzione o del regolamento. Viene presentata per chiedere allo Stato richiesto di eseguire una decisione da esso emessa o una decisione che ha già riconosciuto e di agevolare il trasferimento dei pagamenti a un creditore.

46. La differenza tra questa domanda e la domanda di riconoscimento e di esecuzione descritta in precedenza è che la decisione da eseguire è stata emessa o già riconosciuta

<sup>21</sup> Ai sensi della convenzione e del regolamento, l'autorità centrale o l'autorità competente è tenuta ad "agevolare" l'esecuzione nonché il recupero e il trasferimento dei pagamenti. I provvedimenti adottati in ciascuno Stato sono diversi. Si veda il capitolo 12 sull'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.

nello Stato che eseguirà la decisione (lo Stato richiesto). Pertanto, la decisione non deve essere riconosciuta prima di poter essere eseguita<sup>22</sup>.

### a) Quando si presenta questa domanda

47. Questa domanda si presenta qualora l'istante sia in possesso di una decisione in materia di alimenti emessa o riconosciuta nello Stato in cui il convenuto risiede o possiede beni o redditi. L'istante può richiedere a tale Stato di eseguire la decisione che ha emanato o riconosciuto e non deve recarsi nello Stato di emanazione della decisione per effettuare la richiesta. L'autorità centrale dello Stato di residenza dell'istante trasmette la domanda di esecuzione della decisione allo Stato richiesto.

Lo **Stato richiedente** è lo Stato in cui risiede l'istante e in cui viene presentata una domanda o una richiesta ai sensi della convenzione o del regolamento.

Lo **Stato richiesto** è lo Stato che riceve la domanda o la richiesta e al quale è richiesto di trattarla. Si tratta solitamente dello Stato in cui risiede il convenuto.

Entrambi gli Stati devono essere Stati contraenti della convenzione o Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento.

### b) Esempio

48. F risiede nello Stato A ed è in possesso di una decisione in materia di alimenti dello Stato B in cui risiede il padre dei suoi figli. Vorrebbe che lo Stato B eseguisse la decisione in materia di alimenti. Lo Stato A e lo Stato B sono entrambi Stati tra i quali è in vigore o applicabile la convenzione o il regolamento.

49. In base alla convenzione o al regolamento, F può chiedere all'autorità centrale dello Stato A di trasmettere una domanda di esecuzione per suo conto allo Stato B. F non deve richiedere il riconoscimento della decisione, in quanto quest'ultima è stata emessa nello Stato B. L'autorità centrale dello Stato B tratta la domanda e la trasmette all'autorità competente dello Stato B per l'esecuzione. Se il debitore non paga gli alimenti volontariamente, l'autorità competente applica le misure di cui dispone in base al diritto nazionale per eseguire la decisione.

*Articolo applicabile della convenzione – articolo 10, paragrafo 1, lettera b)*

*Articolo applicabile del regolamento – articolo 56, paragrafo 1, lettera b)*

*Si veda il capitolo 9 – Trattamento delle domande di esecuzione di decisioni emesse o riconosciute nello Stato richiesto ai sensi della convenzione del 2007 o del regolamento del 2009 ricevute*

## 3. Domanda di emanazione di una decisione

50. Questa domanda si utilizza per ottenere una decisione di concessione di alimenti a favore dell'istante, dei figli o di altre persone<sup>23</sup>. L'istante chiede all'autorità centrale dello Stato in cui risiede di trasmettere per suo conto all'autorità centrale dello Stato in cui risiede il debitore una domanda di emanazione di una decisione, compreso, se necessario, l'accertamento della filiazione<sup>24</sup>. Entrambi gli Stati devono essere Stati

<sup>22</sup> Come indicato nei capitoli 7 e 8, per essere riconosciuta ed eseguita nello Stato richiesto, una decisione deve essere stata emessa in uno Stato contraente della convenzione (si veda il paragrafo 240 della relazione esplicativa della convenzione) o in uno Stato membro dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento. Se la decisione proviene da uno Stato in cui non sono in vigore o applicabili la convenzione o il regolamento, può essere presentata una domanda di esecuzione se lo Stato richiesto ha già riconosciuto la decisione, attraverso un altro trattato o il diritto nazionale. In caso contrario, deve essere presentata una domanda di emanazione di una nuova decisione.

<sup>23</sup> È possibile presentare una domanda di emanazione ai sensi della convenzione per "altre persone" soltanto se l'ambito di applicazione della convenzione è stato esteso a tali altre persone. Per l'ambito di applicazione, si veda il capitolo 3, prima parte.

<sup>24</sup> L'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione e l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento stabiliscono che le domande sono trattate conformemente alla legge dello Stato richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso applicabili (si veda il paragrafo 248 della relazione esplicativa della convenzione). Negli Stati membri dell'Unione europea si applicheranno le norme di competenza stabilite dal regolamento per

contraenti della convenzione o Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento.

#### a) Quando si presenta questa domanda

51. Questa domanda si utilizza qualora non esista alcuna decisione in materia di alimenti o l'istante sia in possesso di una decisione in materia di alimenti, che tuttavia per qualche motivo non può essere riconosciuta o eseguita nello Stato in cui risiede il debitore o in cui deve essere eseguita.

#### b) Esempio

52. G risiede nello Stato A e ha un figlio di quattro anni. Non è mai stata sposata con il padre del bambino e non è stata accertata la filiazione. Il padre del bambino si è trasferito nello Stato B. G vorrebbe che il padre iniziasse a corrispondere gli alimenti per il figlio. Lo Stato A e lo Stato B sono entrambi Stati contraenti della convenzione o Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento.

53. In base alla convenzione o al regolamento, l'autorità centrale dello Stato A trasmette una domanda di **emanazione di una decisione in materia di alimenti** nei confronti del figlio all'autorità centrale dello Stato B. L'autorità centrale dello Stato B adotta le misure necessarie per introdurre la domanda di emanazione di una decisione, di norma trasmettendo la domanda a un'autorità competente. L'autorità competente dello Stato B facilita l'accertamento della filiazione, che può avvenire, ad esempio, tramite un test di paternità, e contatta la madre direttamente o attraverso le autorità centrali in modo che essa e il figlio si sottopongano al test. In alternativa, in alcuni Stati la filiazione può essere accertata tramite decisione giudiziaria o il genitore può riconoscere la maternità/la paternità. Dopo l'emanazione della decisione in materia di alimenti nello Stato B, l'autorità competente di tale Stato ne garantisce l'esecuzione, se necessario, e i pagamenti sono trasmessi alla madre nello Stato A senza che essa debba presentare un'altra domanda<sup>25</sup>.

*Articolo applicabile della convenzione – articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)*

*Articolo applicabile del regolamento – articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d)*

*Si veda il capitolo 10 – Trattamento delle domande di emanazione di una decisione ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009 ricevute*

## 4. Domanda di modifica di una decisione emessa

54. Questa domanda si utilizza qualora esista una decisione in materia di alimenti, ma una delle parti desideri modificarla.

#### a) Quando si presenta questa domanda

55. Può essere presentata una domanda di modifica in quanto sono cambiate le esigenze del creditore o dei figli o è cambiata la capacità del debitore di pagare gli alimenti. L'istante (sia esso creditore o debitore) richiede all'autorità centrale dello Stato in cui risiede di trasmettere una domanda di modifica allo Stato in cui risiede l'altra parte (o allo Stato in cui deve essere presentata la modifica). Se la legge dello Stato richiesto lo consente, viene modificata la decisione o viene emessa una nuova decisione<sup>26</sup>. In seguito, potrebbe essere necessario riconoscere la decisione modificata se lo Stato di emanazione è diverso da quello in cui deve essere eseguita.

---

trattare le domande di emanazione, nonché le norme sulla legge applicabile previste dal regolamento, applicabili in vari Stati membri (si vedano i capitoli 4 e 5 del presente manuale).

<sup>25</sup> Si veda il paragrafo 108 della relazione esplicativa della convenzione riguardante l'uso del termine "facilitare".

<sup>26</sup> Si vedano l'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione e l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento. La domanda viene trattata conformemente alle leggi dello Stato richiesto, ivi comprese le norme di competenza in esso applicabili. Negli Stati membri dell'Unione europea si applicheranno le norme di competenza stabilite dal regolamento per trattare le domande di emanazione, nonché le norme sulla legge applicabile previste dal regolamento, applicabili in vari Stati membri (si vedano i capitoli 4 e 5 del presente manuale).

56. La convenzione e il regolamento non comprendono tutti i casi di alimenti internazionali nei quali una persona desidera modificare una decisione emessa. In molte situazioni non viene presentata alcuna domanda ai sensi dell'articolo 10 della convenzione o dell'articolo 56 del regolamento e l'istante presenta direttamente una richiesta di modifica a un'autorità competente nel proprio Stato di residenza o nello Stato in cui è stata emessa la decisione. La convenzione e il regolamento prevedono tuttavia meccanismi per la trasmissione delle domande qualora una persona decida di presentare una domanda in uno Stato, o sia tenuta a farlo, e di portare a termine la procedura in un altro Stato<sup>27</sup>.

## **b) Esempio**

57. H è in possesso di una decisione in materia di alimenti dello Stato A che richiede all'ex coniuge di pagare gli alimenti per i suoi due figli. L'ex coniuge si è trasferito nello Stato B. La decisione è in fase di esecuzione nello Stato B. H richiede un aumento degli alimenti in quanto il reddito dell'ex coniuge è aumentato da quando la decisione è stata emessa.

58. Se H decide di presentare una domanda di modifica ai sensi della convenzione o del regolamento, l'autorità centrale dello Stato A trasmette una domanda di **modifica di una decisione emessa** per conto di H all'autorità centrale dello Stato B. Ne sarà data notifica all'ex coniuge e il caso viene esaminato nello Stato B. Dopo essere stata emessa, la decisione modificata può essere eseguita nello Stato B.

*Articolo applicabile della convenzione – articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f) e paragrafo 2, lettere b) e c)*

*Articolo applicabile del regolamento – articolo 56, paragrafo 1, lettere e) e f) e paragrafo 2, lettere b) e c)*

*Si veda il capitolo 11 – Domande di modifica di una decisione articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f) e paragrafo 2, lettere b) e c) della convenzione del 2007 e articolo 56, paragrafo 1, lettere e) e f) e paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento del 2009*

## **B. Richiesta di misure specifiche**

59. Oltre ai quattro tipi di domande proponibili ai sensi dei due strumenti, la convenzione e il regolamento prevedono anche la possibilità di presentare talune altre richieste all'autorità centrale qualora un istante non abbia ancora presentato alcuna domanda. Si tratta delle cosiddette "richieste di misure specifiche". L'assistenza da fornire in seguito a tali richieste è discrezionale e lo Stato richiesto determina le misure da adottare.

60. L'articolo 7 della convenzione e l'articolo 53 del regolamento indicano sei richieste che possono essere presentate attraverso un'autorità centrale a un'altra autorità centrale. A seconda del tipo di misura e del sistema giuridico nazionale, l'autorità centrale nazionale può chiedere alle autorità giudiziarie, alle autorità amministrative e alle altre autorità competenti di fornire assistenza nell'attuazione di tali misure specifiche. Le richieste di misure specifiche possono essere presentate per i seguenti scopi:

- 1 contribuire a localizzare un debitore o un creditore;
- 2 aiutare a ottenere informazioni riguardanti il reddito e la situazione finanziaria del debitore o del creditore, ivi comprese informazioni sui beni;
- 3 agevolare l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo;
- 4 fornire assistenza nell'accertamento della filiazione;
- 5 avviare o agevolare l'avvio di un'azione per ottenere provvedimenti provvisori in attesa dell'esito di una domanda di alimenti;
- 6 agevolare la notificazione e la comunicazione degli atti.

<sup>27</sup> Si vedano i capitoli 4 e 11. La convenzione e il regolamento prevedono limitazioni che possono influire sulla possibilità per un debitore di modificare una decisione emessa, in particolare qualora il creditore risieda nello Stato in cui è stata emessa la decisione.

### a) Quando si presenta una richiesta di misure specifiche

61. Si presenta una richiesta di misure specifiche quando un istante necessita di un tipo limitato di assistenza in relazione a una domanda di riconoscimento, di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività, di esecuzione, di ottenimento o di modifica di una decisione ai sensi della convenzione o del regolamento. Può essere richiesta assistenza anche per determinare se una domanda debba essere introdotta o nel corso di un'azione promossa a livello nazionale per ottenere gli alimenti qualora il caso di obbligazione alimentare abbia un elemento di estraneità.

62. In alcuni Stati possono essere applicabili anche altre convenzioni o regolamenti internazionali per quanto riguarda la notificazione o la comunicazione degli atti o l'ottenimento di prove (si veda l'articolo 50 della convenzione e l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento). Si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione IX, del presente manuale.

### b) Esempio

63. J vive nello Stato A e ha due figli. È divorziata dal padre dei figli ed è in possesso di una decisione che impone al padre di versare gli alimenti. J ritiene che il padre viva nello Stato B o nello Stato C in quanto sono presenti suoi familiari in entrambi gli Stati. J vuole che la sua decisione sia eseguita, tuttavia non sa a quale Stato inviare la domanda.

64. Ai sensi della convenzione o del regolamento, l'autorità centrale dello Stato A può presentare una richiesta all'autorità centrale dello Stato B o a quella dello Stato C per aiutarla a localizzare il padre. Viene effettuata una richiesta di misure specifiche, indicando che J desidera presentare una domanda di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività della decisione dopo che il padre/il convenuto sia stato localizzato. L'autorità centrale dello Stato B o dello Stato C conferma se è possibile localizzare il convenuto sul proprio territorio in modo che lo Stato A possa quindi trasmettere il fascicolo all'autorità centrale appropriata.

*Articolo applicabile della convenzione – articolo 7*

*Articolo applicabile del regolamento – articolo 53*

*Si veda anche il capitolo 3, seconda parte, sezione VIII – Provvedimenti provvisori e cautelari ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009*

## C. Panoramica delle richieste presentate direttamente alle autorità centrali ai sensi della convenzione e del regolamento

65. Le autorità giudiziarie, le autorità amministrative e le altre autorità competenti possono ricevere anche "richieste dirette", ossia richieste presentate dagli istanti direttamente alle autorità competenti senza il tramite delle autorità centrali ai sensi della convenzione o del regolamento.

66. Le richieste dirette sono espressamente previste dalla convenzione (articolo 37) e sono in gran parte disciplinate dal diritto interno dello Stato richiesto. Il diritto interno/le leggi applicabili a livello nazionale stabiliscono se la richiesta può essere presentata e i moduli o le procedure da utilizzare. Occorre tenere presente tuttavia che l'articolo 37 della convenzione stabilisce alcune disposizioni che si applicano alle richieste dirette in alcuni casi (in particolare, alcune disposizioni riguardanti l'accesso effettivo alle procedure/all'assistenza legale, i limiti dell'azione (articolo 18), il riconoscimento e l'esecuzione, l'esecuzione e gli enti pubblici in qualità di istanti).

67. Il regolamento prevede che le sue disposizioni si applichino alle richieste dirette rientranti nel suo ambito di applicazione, ad eccezione delle disposizioni più favorevoli relative al patrocinio a spese dello Stato di cui al capo V (accesso alla giustizia)<sup>28</sup> e di

<sup>28</sup> Dall'articolo 55, dall'articolo 56, paragrafo 1, dall'articolo 46, paragrafo 1 e dal considerando 36 del regolamento si può desumere che le disposizioni più favorevoli relative al patrocinio a spese dello Stato di cui al

molte delle disposizioni di cui al capo VII (cooperazione tra autorità centrali). Si vedano anche i capitoli relativi alle categorie di domande proponibili ai sensi della convenzione e del regolamento che forniscono brevi informazioni sulle varie categorie di richieste dirette ai sensi dei due strumenti (per le richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della convenzione, si veda il capitolo 7, per le richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ai sensi del regolamento, si veda il capitolo 8, per le richieste dirette di esecuzione di decisioni emesse o riconosciute nello Stato richiesto, si veda il capitolo 9, e per le richieste dirette di emanazione o di modifica, si vedano i capitoli 10 e 11, rispettivamente).

---

capo V del regolamento sancite dall'articolo 46 non si applicano alle richieste dirette da parte di creditori di alimenti di età inferiore a 21 anni (ma si applicano solo alle domande presentate tramite le autorità centrali). Tuttavia, l'articolo 47 del regolamento, contenuto nel capo V, fa riferimento a disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato più limitate applicabili anche alle richieste dirette.

## Capitolo 2 - Spiegazione dei termini: convenzione del 2007

### A. Scopo di questo capitolo

68. I termini specifici utilizzati nella convenzione sono il risultato di quattro anni di negoziati e di discussioni, e alcuni di tali termini sono stati impiegati anche nel regolamento, in quanto i negoziati relativi a quest'ultimo strumento si sono svolti dopo quelli riguardanti la convenzione. Al momento della redazione del presente manuale non esisteva un glossario ufficiale per il regolamento e pertanto questo capitolo comprende unicamente le definizioni dei termini contenuti nella convenzione. Tuttavia, una descrizione dei termini utilizzati nella convenzione può essere utile per comprendere anche parte della terminologia impiegata nel regolamento.

69. Alcuni dei termini sono definiti nella convenzione stessa, ma molti altri non lo sono e il significato di un termine può dipendere dalla legislazione interna dello Stato in cui si svolge l'azione promossa per ottenere gli alimenti. Ad esempio, il termine "esecuzione" non è definito. Pur essendo utilizzato in tutta la convenzione, non è stato ritenuto necessario darne una definizione nella convenzione in quanto tra gli Stati che trattano le obbligazioni alimentari esiste un consenso generale sul suo significato e uno dei principi fondamentali alla base della convenzione è che essa dovrebbe essere interpretata in modo ampio e liberale<sup>29</sup>.

70. In pratica, l'autorità competente incaricata dell'esecuzione della decisione determina se una particolare azione costituisce una misura di esecuzione. Si osservi tuttavia che la convenzione in effetti suggerisce che per eseguire una decisione possono essere adottate talune misure, fornendo quindi indicazioni riguardo alle azioni che in generale sono considerate misure di esecuzione. Allo stesso modo, per stabilire se si tratta di obbligazioni alimentari tra coniugi, il significato del termine "coniuge" è deciso dall'autorità competente che emana la decisione (in caso di emanazione di una decisione) o che tratta la domanda di riconoscimento (se si richiedono il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione).

71. Questo capitolo non è inteso a fornire definizioni giuridiche o definitive dei termini utilizzati nella convenzione. Il suo scopo è fornire un glossario dei termini utilizzati nel manuale, con una spiegazione del loro significato **nel contesto delle procedure operative** applicate nei casi rientranti nell'ambito della convenzione, per consentire a coloro che non hanno una conoscenza sufficiente dei casi internazionali relativi alle obbligazioni alimentari di seguire le procedure in maniera più adeguata. Per eventuali dubbi sul corretto significato giuridico di una parola o di un termine utilizzati nella convenzione, devono essere comunque consultate la relazione esplicativa e le fonti del diritto nazionale o internazionale.

### B. Termini utilizzati nel presente manuale

#### Adesione

72. L'adesione è una delle procedure attraverso le quali uno Stato può diventare uno Stato contraente della convenzione<sup>30</sup>. L'articolo 60 indica i tempi di entrata in vigore della convenzione (tre mesi dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione o approvazione) e di decorrenza in uno specifico Stato contraente. Il sito Internet della Conferenza dell'Aia riporta gli Stati contraenti della convenzione.

<sup>29</sup> Si rimanda all'analisi contenuta nei paragrafi 60-65 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>30</sup> Si veda il paragrafo 690 della relazione esplicativa della convenzione.

*Si vedano gli articoli 58 e 60 della convenzione*

### **Autorità amministrativa**

73. In alcuni Stati, la competenza a decidere in materia di alimenti è affidata a un'autorità amministrativa (talvolta denominata ente per le obbligazioni alimentari) istituita espressamente dal governo per fornire assistenza in relazione all'ottenimento, all'esecuzione e alla modifica delle decisioni in materia di alimenti<sup>31</sup>.

74. L'articolo 19, paragrafo 3 definisce un'autorità amministrativa come un ente pubblico le cui decisioni soddisfano i due criteri indicati in tale articolo, ossia devono poter formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria nello Stato interessato e devono aver forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

*Si veda l'articolo 19, paragrafi 1 e 3, della convenzione*

### **Comparizione**

75. Con questo termine s'intende la partecipazione o la presenza di una persona a un'audizione. A seconda delle leggi e delle procedure di uno Stato, una persona o una parte può comparire in udienza assistendovi personalmente o partecipandovi tramite telefono o altri mezzi elettronici. Una persona può anche "comparire in un procedimento" tramite un avvocato o un altro rappresentante che vi assiste o esprime osservazioni a suo nome. Nel quadro della convenzione, il fatto che una parte sia comparsa in un procedimento per l'ottenimento di una decisione è importante per determinare se sia necessario accludere un'attestazione di avvenuta notifica a una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione della decisione.

*Si vedano gli articoli 25 e 29 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 7*

### **Istante**

76. Nel manuale l'istante è la persona o l'autorità pubblica ("organo pubblico") che effettua la richiesta all'autorità centrale per una delle domande di cui all'articolo 10 (riconoscimento, riconoscimento ed esecuzione, esecuzione, emanazione o modifica).

77. In alcune parti della convenzione, un istante può essere anche la persona o la parte implicata in un procedimento giudiziario che ha presentato un ricorso. Ad esempio, secondo l'articolo 23, paragrafo 6, l'istante è la persona che impugna la decisione di iscrivere nel registro una decisione ai fini dell'esecuzione o di dichiarare una decisione esecutiva.

78. Un istante può essere un creditore, un debitore o il legale rappresentante di un figlio. Ai fini di alcune domande, un creditore include gli organi pubblici.

*Si vedano gli articoli 7, 10, 36 e 37 della convenzione*

### **Domande e richieste**

79. In tutto il presente manuale e nella convenzione si opera una distinzione tra "domande" e "richieste". Con il termine "domanda" s'intendono le domande presentate a un'autorità centrale ai sensi dell'articolo 10, in base al quale possono essere introdotte domande di riconoscimento, di riconoscimento e di esecuzione, di esecuzione, di emanazione o di modifica.

80. Le richieste dirette non sono presentate tramite un'autorità centrale. Una richiesta diretta è una domanda ricevuta da un'autorità competente, come un tribunale o un'autorità amministrativa, direttamente da una persona fisica. Non viene presentata ai sensi dell'articolo 10. Ad esempio, può essere presentata direttamente a un'autorità

---

<sup>31</sup> Si veda il paragrafo 432 della relazione esplicativa della convenzione.

competente una domanda di riconoscimento di una decisione riguardante esclusivamente le obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.

81. Le richieste di misure specifiche di cui all'articolo 7 fanno eccezione a questa distinzione generale. Sebbene le misure specifiche esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 10, tali richieste sono comunque presentate da un'autorità centrale a un'altra autorità centrale.

*Si vedano gli articoli 7, 10 e 37 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 1*

### **Atto pubblico**

*Si veda "accordo sugli alimenti"*

### **Autorità centrale**

82. L'autorità centrale è l'autorità pubblica designata da uno Stato contraente per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa e di assistenza ai sensi della convenzione. Tali obblighi sono indicati nei capi II e III della convenzione<sup>32</sup>.

83. Gli Stati federali o gli Stati con unità territoriali autonome possono designare varie autorità centrali<sup>33</sup>. L'autorità centrale trasmette le domande ad altri Stati e in genere gestisce il flusso e il trattamento delle domande. Molti dei compiti dell'autorità centrale possono essere svolti, entro i limiti autorizzati dalla legge dello Stato di tale autorità, da organi pubblici di uno Stato, come ad esempio un ente per le obbligazioni alimentari, sotto il controllo dell'autorità centrale.

*Si vedano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della convenzione*

### **Autorità competente**

84. Un'autorità competente è l'ente pubblico, o la persona che in determinato Stato per legge ha il mandato, o l'autorizzazione, a svolgere funzioni specifiche ai sensi della convenzione. Un'autorità competente può essere un tribunale, un organismo amministrativo, un ente per l'esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti di figli o qualsiasi altro ente pubblico che esegue alcuni dei compiti associati alla convenzione. In alcuni Stati, l'autorità centrale può anche essere l'autorità competente per tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione o per taluni di essi.

*Si veda l'articolo 6 della convenzione*

### **Stato contraente**

85. Uno Stato contraente è uno Stato vincolato dalla convenzione in quanto ha completato la procedura di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 58.

86. Il termine "Stato" è usato frequentemente nel presente manuale e con esso s'intende in generale uno Stato sovrano, o un paese, ma non una sottounità dello Stato, o un'unità territoriale come una provincia, o uno Stato degli Stati Uniti d'America. In alcune situazioni, il termine "Stato" include tuttavia anche l'unità territoriale, come previsto dall'articolo 46. Ad esempio, un riferimento all'autorità competente di uno Stato in cui è stata emessa una decisione s'intende fatto a un'autorità giudiziaria o amministrativa dell'unità territoriale in questione<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Si veda il paragrafo 85 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>33</sup> Si veda il paragrafo 89 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>34</sup> Si veda il paragrafo 637 della relazione esplicativa della convenzione.

*Si vedano gli articoli 46 e 58 della convenzione*

### **Convenzione**

87. Con il termine "convenzione" utilizzato nel manuale s'intende la *Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia*.

### **Profilo del paese**

88. In base all'articolo 57 della convenzione, ogni Stato contraente deve fornire all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia talune informazioni riguardanti l'ordinamento giuridico e le procedure nazionali e le misure che adotterà per attuare la convenzione, compresa una descrizione delle modalità di trattamento delle domande di emanazione, riconoscimento ed esecuzione di decisioni sugli alimenti<sup>35</sup>.

89. Uno Stato contraente può utilizzare il profilo del paese raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell'Aia come mezzo per fornire tali informazioni. Il profilo indica i documenti o i requisiti specifici di uno Stato previsti per le domande.

90. Il profilo non è obbligatorio, tuttavia gli Stati che non lo utilizzano devono comunque fornire le informazioni di cui all'articolo 57 all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia.

91. Il profilo e le informazioni fornite da uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 57 sono disponibili sul sito Internet della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

*Si veda l'articolo 57 della convenzione*

### **Creditore**

92. Ai sensi dell'articolo 3 della convenzione, s'intende per creditore qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti. Possono essere creditori un genitore o un coniuge o un ex coniuge, un figlio, genitori adottivi o un familiare o altre persone che si occupano di un figlio. In alcuni Stati tale persona può essere definita "beneficiario degli alimenti", "obbligatario" o "genitore o soggetto affidatario". Un creditore può essere la persona che richiede gli alimenti per la prima volta (ad esempio in una domanda di emanazione) o la persona che beneficerà degli alimenti in base a una decisione emessa<sup>36</sup>.

93. Se uno Stato contraente estende l'ambito di applicazione della convenzione alle prestazioni alimentari nei confronti di altri membri della famiglia, comprese le persone vulnerabili, un creditore può essere qualsiasi altra persona che ha diritto a questo tipo di alimenti.

94. L'articolo 36 prevede che, per alcune sezioni della convenzione, il termine "creditore" comprenda un ente pubblico, che può essere tale solo ai fini di una domanda di riconoscimento, di riconoscimento e di esecuzione, di esecuzione o di emanazione di una nuova decisione in materia di alimenti qualora il riconoscimento di una decisione emessa sia rifiutato per i motivi di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

*Si vedano gli articoli 3, 10 e 36 della convenzione*

### **Debitore**

95. Ai sensi dell'articolo 3 della convenzione, s'intende per debitore qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti. Il debitore può essere un genitore, un coniuge o un ex coniuge o qualsiasi altra persona tenuta a pagare gli alimenti in base alla legge dello Stato in cui è stata emessa la decisione. In alcuni Stati tale persona può essere definita "persona che paga gli alimenti", "obbligato" o

<sup>35</sup> Si veda il paragrafo 683 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>36</sup> Si veda il paragrafo 66 della relazione esplicativa della convenzione.

“genitore non affidatario o non residente”. Un ente pubblico, come un’agenzia per i servizi sociali, non può essere un debitore.

96. Se uno Stato contraente estende l’ambito di applicazione della convenzione alle prestazioni alimentari nei confronti di altri membri della famiglia, un debitore può essere qualsiasi altra persona che deve corrispondere o alla quale è richiesto questo tipo di alimenti.

*Si vedano gli articoli 3 e 10 della convenzione*

### **Decisione**

97. Il termine “decisione” è definito nella convenzione ai fini delle domande di riconoscimento e di esecuzione, di esecuzione e di alcuni tipi di domande presentate alle autorità competenti.

98. Una decisione stabilisce l’obbligo del debitore di pagare alimenti e può anche prevedere un’indicizzazione automatica, l’obbligo di pagare arretrati, alimenti retroattivi o interessi, nonché la determinazione delle spese giudiziali<sup>37</sup>.

99. Ad esempio, il termine include il tipo di decisione comunemente emessa da un’autorità giudiziaria e contenuta in una sentenza o in un’ordinanza di un tribunale. Sono incluse specificamente anche le decisioni di un’autorità amministrativa, a condizione che soddisfino i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3. Pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione anche le valutazioni di un ente per le obbligazioni alimentari in un sistema amministrativo, a condizione che soddisfino tali criteri.

*Si vedano gli articoli 3 e 19 della convenzione*

### **Dichiarazione**

100. Una dichiarazione è una comunicazione formale effettuata da uno Stato contraente riguardo ad alcuni articoli o requisiti della convenzione. Le dichiarazioni sono previste dall’articolo 63. Ad esempio, uno Stato può dichiarare che l’intera convenzione si applica alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3. Le dichiarazioni possono essere effettuate alla data in cui uno Stato aderisce alla convenzione o in qualsiasi momento successivamente. Le dichiarazioni possono anche essere modificate. Le dichiarazioni fatte da uno Stato sono indicate nel relativo profilo e sul sito della Conferenza dell’Aia all’indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

*Si veda l’articolo 63 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 3*

### **Dichiarazione di esecutività**

101. La dichiarazione di esecutività è un meccanismo che può essere utilizzato in alcuni Stati per equiparare ai fini dell’efficacia (entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale) una decisione straniera a una decisione emessa in tali Stati. Una dichiarazione di esecutività è diversa da un’attestazione di esecutività, che è un documento attestante che una decisione è esecutiva nello Stato d’origine e che deve essere acclusa al fascicolo di una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione.

---

<sup>37</sup> Si vedano i paragrafi 434–437 della relazione esplicativa della convenzione.

*Si vedano l'articolo 23, paragrafo 2 e l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitoli 7 e 8*

### **Emanazione di una decisione**

102. Con questa espressione s'intende la procedura di emanazione di una decisione in materia di alimenti, qualora non esista una decisione in materia di alimenti o quella emessa non possa essere riconosciuta o eseguita per qualche motivo. In tale procedura può essere compreso l'accertamento della filiazione, se necessario per ottenere la decisione.

*Si veda l'articolo 10 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 10*

### **Accertamento della filiazione**

103. L'accertamento della filiazione consiste nel determinare la filiazione biologica o legale di un figlio ai fini degli alimenti. In base alla convenzione, spesso l'accertamento della filiazione viene richiesto in relazione a una domanda di emanazione di una decisione in materia di alimenti, ma può essere anche oggetto di una richiesta di misure specifiche di cui all'articolo 7<sup>38</sup>. Sebbene possa essere accertata attraverso test genetici, è possibile determinare la filiazione anche da un punto di vista giuridico sulla base di presunzioni come il matrimonio o la coabitazione delle parti prima della nascita del figlio o tramite l'ammissione o il riconoscimento di paternità da parte del genitore.

*Si vedano gli articoli 7 e 10 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitoli 1 e 10*

### **Verifica d'ufficio**

104. Si tratta di una forma di verifica, prevista dall'articolo 23, paragrafo 4 e dall'articolo 24, paragrafo 4, che un'autorità competente può effettuare di propria iniziativa in una procedura di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione<sup>39</sup>. Nessuna delle parti è autorizzata a presentare obiezioni riguardo alla verifica.

105. Salvo che lo Stato richiesto abbia dichiarato di applicare la procedura di cui all'articolo 24, la verifica d'ufficio di cui all'articolo 23 può determinare se sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dichiarare esecutiva la decisione o iscriverla nel registro ai fini dell'esecuzione.

106. Se si utilizza la procedura alternativa prevista dall'articolo 24, la verifica d'ufficio è leggermente diversa in quanto l'autorità competente può prendere in considerazione ulteriori motivi.

*Si rimanda al capitolo 5 per una descrizione completa della procedura*

*Si vedano l'articolo 12, paragrafo 8, l'articolo 23, paragrafo 4 e l'articolo 24, paragrafo 4, della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 7*

### **Sequestro**

107. Per sequestro s'intende il blocco da parte dell'autorità incaricata dell'esecuzione di fondi che altrimenti sarebbero versati al debitore. Un avviso o un ordine di sequestro impone alla persona o all'organizzazione che avrebbe versato tali fondi al debitore di pagarli all'autorità incaricata dell'esecuzione a favore del creditore degli alimenti. In alcuni Stati il sequestro può essere noto come blocco o pignoramento di fondi.

<sup>38</sup> Si veda il paragrafo 174 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>39</sup> Si veda il paragrafo 500 della relazione esplicativa della convenzione.

*Si veda l'articolo 34 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 12*

### **Residenza abituale**

108. La convenzione non fornisce una definizione di residenza abituale<sup>40</sup>. Tale espressione è utilizzata in vari articoli della convenzione in relazione alla possibilità di riconoscere o eseguire una decisione. Lo Stato di residenza abituale di una persona è determinato dalle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, come ad esempio il luogo in cui la persona risiede, ha la residenza primaria (o principale), lavora o va a scuola. La sola presenza in uno Stato non è sufficiente per stabilire la residenza abituale.

*Si veda l'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della convenzione*

### **Competenza**

109. Qualora impugnata la decisione di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di una decisione o proponga un ricorso, un convenuto può sostenere che mancano le basi del riconoscimento e dell'esecuzione di cui all'articolo 20. Tali basi, e il riferimento alla competenza in questo contesto, riguardano i collegamenti necessari tra le parti e lo Stato in cui ha sede l'autorità che emana la decisione. Ad esempio, un tribunale può essere competente per emettere una decisione in materia di alimenti se entrambi i genitori risiedono nello Stato di tale tribunale. Una decisione emessa su tale base può quindi essere riconosciuta ed eseguita.

*Si vedano gli articoli 20 e 21 della convenzione*

### **Legalizzazione**

110. Termine utilizzato per descrivere talune formalità giuridiche. La legalizzazione ha l'effetto di certificare l'autenticità della firma, la veste in cui agisce la persona che firma il documento e, se del caso, l'identità del sigillo o del timbro apposto sul documento. La legalizzazione non riguarda il contenuto del documento sottostante (ossia il documento legalizzato). Ai sensi dell'articolo 41, non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga, compreso l'uso di un'apostilla, per le procedure rientranti nel quadro della convenzione<sup>41</sup>.

*Si veda l'articolo 41 della convenzione*

### **Pegno**

111. Il pegno è la ritenzione a fini giuridici o l'esercizio di un diritto che possono essere richiesti riguardo ai beni di una persona. In alcuni Stati, può essere costituito un pegno sui beni, compresi immobili e veicoli, di un debitore che deve corrispondere degli alimenti. In caso di vendita di un bene, gli alimenti arretrati possono essere recuperati dai proventi della vendita.

*Si veda l'articolo 34 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 12*

### **Alimenti**

112. Gli alimenti comprendono gli alimenti destinati ai figli, a un coniuge, un ex coniuge o un partner e le spese legate al mantenimento dei figli o del coniuge o ex coniuge/partner. In base alla convenzione, uno Stato può anche estendere gli alimenti alle obbligazioni alimentari derivanti da altre forme di rapporti familiari.

---

<sup>40</sup> Si vedano i paragrafi 63 e 444 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>41</sup> Si veda il paragrafo 614 della relazione esplicativa della convenzione.

113. Gli alimenti sono pagati dal debitore al creditore. A seconda della legge dello Stato in cui è emessa la decisione, gli alimenti possono includere i pagamenti periodici e il pagamento di importi forfettari o i trasferimenti di proprietà<sup>42</sup>.

*Si veda l'articolo 2 della convenzione*

### **Accordo sugli alimenti**

114. A norma dell'articolo 30, un accordo sugli alimenti può essere riconosciuto ed eseguito se ha la stessa esecutività di una decisione nello Stato in cui è stato concluso; inoltre, ai fini delle domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di cui all'articolo 10, il termine "decisione" comprende un accordo sugli alimenti<sup>43</sup>.

115. Secondo l'articolo 3, un accordo sugli alimenti è un accordo scritto relativo al pagamento degli alimenti che può formare oggetto di riesame e di modifica da parte di un'autorità competente ed è

- formalmente redatto o registrato come atto pubblico da un'autorità competente, oppure
- autenticato o registrato da un'autorità competente, ovvero concluso o depositato presso la medesima.

116. Tale definizione comprende quindi sia gli atti pubblici utilizzati in alcuni Stati sia gli accordi privati utilizzati in altri Stati. Ad esempio, un accordo sugli alimenti concluso da genitori nel quadro di una procedura di divorzio o una decisione derivante da una procedura di mediazione tra i genitori possono essere considerati un accordo sugli alimenti che può essere eseguito ai sensi della convenzione se soddisfa i criteri summenzionati.

117. Uno Stato può formulare una riserva indicando che non riconosce gli accordi sugli alimenti.

*Si vedano gli articoli 3 e 30 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 7*

### **Decisione in materia di alimenti**

*Si veda "decisione"*

### **Valutazione delle risorse**

118. In alcune situazioni, la convenzione consente a uno Stato di effettuare una valutazione delle risorse per determinare se un istante ha diritto all'assistenza legale nel quadro di una procedura rientrante nell'ambito della convenzione e se l'assistenza sarà concessa gratuitamente a un istante o una parte. In genere, una valutazione delle risorse riguarda il reddito e i beni dell'istante o altri elementi della situazione finanziaria che incidono sulla capacità dell'istante di pagare l'assistenza legale.

119. L'articolo 16 consente di effettuare per talune domande una valutazione limitata alle risorse del figlio prendendo in considerazione le risorse o la situazione finanziaria del figlio anziché quelle del genitore; tale valutazione può essere utilizzata da alcuni Stati per determinare se è necessario fornire assistenza legale gratuita.

*Si vedano gli articoli 16 e 17 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 3*

### **Valutazione della fondatezza di una domanda**

120. In alcune situazioni, la convenzione consente a uno Stato di effettuare una valutazione della fondatezza di una domanda per stabilire se concedere assistenza legale

<sup>42</sup> Si veda il paragrafo 65 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>43</sup> Si veda il paragrafo 554 della relazione esplicativa della convenzione.

gratuita a un istante nel quadro di una procedura rientrante nell'ambito della convenzione. In genere, una valutazione della fondatezza della domanda esamina la fondatezza o la probabilità di una domanda di essere accolta, tenendo conto di aspetti come la base giuridica della domanda e se le circostanze specifiche del caso di specie possono favorire un esito positivo. Il tipo di aspetti considerati in una valutazione della fondatezza di una domanda dipende dallo Stato che la effettua.

*Si vedano l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 17, lettera a), della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 3*

### **Modifica di una decisione**

121. Per modifica s'intende una modifica di una decisione in materia di alimenti dopo la sua emanazione. In alcuni Stati, una modifica è definita variazione o riesame. La modifica può riguardare l'importo degli alimenti, la frequenza o un'altra condizione della decisione in materia di alimenti. In base alla convenzione, il termine "modifica" comprende anche l'emanazione di una nuova decisione qualora le leggi interne dello Stato richiesto non prevedano la modifica e consentano soltanto l'emanazione di una nuova decisione<sup>44</sup>. Una domanda di modifica può essere presentata da un creditore conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e) o f), o da un debitore conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) o c).

*Si vedano gli articoli 10 e 18 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 11*

### **Ufficio permanente/Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato**

122. La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (la "Conferenza dell'Aia") è un'organizzazione intergovernativa internazionale che elabora strumenti giuridici multilaterali e ne garantisce l'attuazione, promuovendo la cooperazione amministrativa e giudiziaria internazionale nel settore del diritto privato, in particolare in materia di protezione della famiglia e dei figli, di procedura civile e di diritto commerciale.

123. L'Ufficio permanente è il segretariato della Conferenza dell'Aia responsabile dello svolgimento delle attività quotidiane dell'organizzazione.

124. In base alla convenzione, gli Stati contraenti sono tenuti a fornire all'Ufficio permanente le informazioni di cui all'articolo 57, indicando le modalità di adempimento a livello nazionale degli obblighi derivanti dalla convenzione. L'Ufficio permanente raccoglie inoltre informazioni, comprese statistiche e giurisprudenza, concernenti il funzionamento pratico della convenzione.

*Si vedano gli articoli 54 e 57 della convenzione*

### **Dati personali/informazioni personali**

125. I dati personali sono informazioni su una persona raccolte, utilizzate o comunicate nel corso dei procedimenti rientranti nell'ambito della convenzione. Vi sono compresi dati identificativi come la data di nascita, l'indirizzo, il reddito, informazioni sull'occupazione e identificatori nazionali o infranazionali come il numero di assicurazione sociale, il numero di sicurezza sociale, il numero della carta sanitaria e numeri simili che sono univoci per ogni persona<sup>45</sup>.

126. In base alla convenzione, i dati personali non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi e deve esserne assicurata la riservatezza conformemente alla legge dello Stato che tratta tali dati. La divulgazione di

---

<sup>44</sup> Si veda il paragrafo 264 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>45</sup> Si veda il paragrafo 605 della relazione esplicativa della convenzione.

dati personali o informazioni personali non è consentita se si ritiene che la salute, l'incolumità o la libertà di una persona possa risulterne compromessa<sup>46</sup>.

*Si vedano gli articoli 38, 39 e 40 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 3*

### **Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari**

127. Il *Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari* è uno strumento internazionale che contiene norme generali sulla legge applicabile intese a integrare la *Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia*. Alcuni Stati che sono parti contraenti della convenzione possono anche essere firmatari del protocollo e lo applicheranno in materia di alimenti.

*Riferimento del manuale – Capitoli 5, 10 e 11*

### **Provvedimenti provvisori**

128. I provvedimenti provvisori sono previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera i) e dall'articolo 7 della convenzione. Si tratta di procedure avviate in uno Stato per assicurare il buon esito di una domanda di alimenti. Ad esempio, possono essere richiesti provvedimenti provvisori al fine di impedire la cessione di beni o l'espatrio del debitore volto a evitare un procedimento in materia di alimenti<sup>47</sup>.

*Si vedano gli articoli 6 e 7 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitoli 1 e 3*

### **Ente pubblico**

129. L'espressione "ente pubblico" si utilizza in due diversi contesti nella convenzione.

130. Ai sensi dell'articolo 36, un ente pubblico è un'autorità pubblica che in alcune circostanze può presentare una domanda di alimenti in qualità di creditore. Un ente pubblico può presentare una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione o di esecuzione di una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b). Può anche presentare una domanda di emanazione di una decisione qualora una decisione emessa non possa essere riconosciuta per i motivi di cui all'articolo 20, paragrafo 4<sup>48</sup>.

131. Per poter presentare una domanda, l'ente pubblico deve agire per conto di un creditore o chiedere il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.

132. Gli enti pubblici sono menzionati anche all'articolo 6, paragrafo 3, della convenzione e in questo contesto si tratta di enti autorizzati dalle leggi di uno Stato a esercitare le funzioni attribuite a un'autorità centrale. Un ente pubblico incaricato di tali funzioni deve essere soggetto al controllo delle autorità competenti dello Stato interessato e la portata del suo coinvolgimento in casi rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione deve essere comunicata all'Ufficio permanente della Conferenza dell'Aia.

*Si vedano l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 36 della convenzione*

### **Ratifica**

133. La ratifica è uno dei mezzi che uno Stato può utilizzare per diventare parte contraente della convenzione. L'articolo 60 indica i tempi di entrata in vigore della convenzione (tre mesi dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione o approvazione) e di decorrenza in uno specifico Stato contraente. Il sito Internet della

---

<sup>46</sup> Si veda il paragrafo 608 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>47</sup> Si veda il paragrafo 176 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>48</sup> Si veda il paragrafo 590 della relazione esplicativa della convenzione.

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato riporta gli Stati contraenti della convenzione.

*Si vedano gli articoli 58 e 60 della convenzione*

### **Riconoscimento**

134. Il **riconoscimento di una decisione in materia di alimenti è la procedura utilizzata dall'autorità competente di uno Stato** per accettare la determinazione di diritti e obblighi relativi agli alimenti da parte dell'autorità dello Stato d'origine, in cui la decisione è stata emessa, e conferisce valore di legge a tale decisione<sup>49</sup>. Nella maggior parte dei casi, un istante richiede anche l'esecuzione della decisione in modo che la domanda presentata valga sia per il riconoscimento sia per l'esecuzione. Un istante può tuttavia richiedere soltanto il riconoscimento della decisione. Conformemente all'articolo 26, una domanda di riconoscimento è soggetta agli stessi requisiti previsti per le domande di riconoscimento e di esecuzione, salvo il fatto che non si richiede che la decisione sia esecutiva nello Stato d'origine, ma solo che abbia "efficacia" in tale Stato.

*Si vedano gli articoli 19 e 28 della convenzione*

### **Riconoscimento ed esecuzione**

135. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in materia di alimenti è una delle procedure fondamentali previste dalla convenzione. Il suo scopo è garantire che una decisione emessa in uno Stato sia efficace o possa essere eseguita in un altro Stato contraente<sup>50</sup>. La procedura di riconoscimento e di esecuzione elimina la necessità per il creditore di ottenere una nuova decisione nello Stato in cui la decisione deve essere eseguita e consente allo Stato richiesto di eseguire la decisione emessa.

*Si vedano gli articoli 19 e 28 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 7*

### **Autorità centrale richiedente e autorità centrale richiesta**

136. L'autorità centrale richiedente è l'autorità centrale dello Stato in cui viene presentata la domanda o la richiesta. Tale autorità centrale trasmette la domanda all'autorità centrale richiesta che la tratta e la invia a un'autorità competente per il completamento della procedura. Le funzioni di un'autorità centrale sono quelle di cui all'articolo 7 della convenzione.

*Si veda l'articolo 7 della convenzione*

### **Stato richiedente e Stato richiesto**

137. Lo **Stato richiedente** è lo Stato in cui risiede l'istante e in cui viene presentata una domanda o una richiesta ai sensi della convenzione. Lo **Stato richiesto** è lo Stato al quale è richiesto di trattare la domanda o la richiesta. Si tratta solitamente dello Stato in cui risiede il convenuto.<sup>51</sup>

*Si vedano gli articoli 10 e 12 della convenzione*

### **Riserva**

138. Una riserva è una dichiarazione formale, consentita in talune circostanze in base alla convenzione, con la quale uno Stato contraente specifica che l'applicabilità della convenzione sul suo territorio è limitata in un modo o nell'altro. Ad esempio, uno Stato può formulare una riserva indicando che non riconosce né esegue gli accordi sugli alimenti. La procedura per le riserve è indicata all'articolo 62. Le riserve formulate da uno

<sup>49</sup> Si veda il paragrafo 429 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>50</sup> Si veda il paragrafo 490 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>51</sup> Le espressioni "Stato richiesto" e "Stato richiedente" non sono definite nella convenzione o nella relazione esplicativa. Si veda il paragrafo 64 della relazione esplicativa. L'articolo 9 della convenzione contiene una definizione di residenza ai soli fini di tale articolo. Si veda il paragrafo 228 della relazione esplicativa.

Stato sono riportate nel relativo profilo. Il testo integrale di tutte le riserve formulate da uno Stato sono consultabili anche sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

*Si veda l'articolo 62 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 3*

### **Convenuto**

139. Il convenuto è la persona contro la quale viene presentata una domanda o viene proposto un ricorso ai sensi della convenzione. Un convenuto può essere un creditore o un debitore.

*Si vedano gli articoli 11, 23 e 24 della convenzione*

### **Misure specifiche**

140. Le misure specifiche sono taluni compiti di cooperazione amministrativa indicati all'articolo 7 e possono essere richieste da un'autorità centrale a un'altra autorità centrale. La richiesta viene effettuata separatamente da una domanda di riconoscimento, di riconoscimento e di esecuzione, di emanazione, di esecuzione o di modifica. Tra le misure specifiche che possono essere richieste è compresa la concessione di assistenza per i seguenti scopi:

- localizzazione di un debitore o un creditore;
- ottenimento di informazioni riguardanti il reddito e la situazione finanziaria di un debitore o un creditore, compresa l'ubicazione dei beni;
- accertamento della filiazione;
- ottenimento di documenti o prove;
- notificazione e comunicazione degli atti;
- ottenimento di provvedimenti provvisori.

*Si veda l'articolo 7 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitoli 1 e 3*

### **Stato**

*Si veda "Stato contraente"*

### **Stato d'origine**

141. Lo Stato d'origine è quello in cui è stata emessa la decisione in materia di alimenti. Lo Stato d'origine può essere quello di residenza attuale dell'istante o del convenuto o un altro Stato. È importante sapere qual è lo Stato d'origine per determinare, ad esempio, l'autorità competente che deve redigere l'attestazione di esecutività nel quadro di una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione. Lo Stato d'origine può essere definito anche "Stato di emissione".

142. In caso di accordo sugli alimenti, lo Stato d'origine è con ogni probabilità lo Stato in cui l'accordo è stato concluso o formalizzato.

*Si vedano gli articoli 11, 20, 25 e 30 della convenzione*

### **Attestazione di esecutività**

143. Questo documento è necessario per le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della convenzione per stabilire che la decisione è esecutiva nello Stato in cui è stata emessa (lo Stato d'origine). In alcuni Stati, l'attestazione di esecutività è un documento rilasciato dall'autorità competente da cui risulta che la decisione ha "valore di legge", ossia che può essere eseguita nello Stato interessato. Un'attestazione di esecutività è diversa da una dichiarazione di esecutività,

che è uno dei meccanismi che può essere utilizzato in alcuni Stati per riconoscere o riconoscere ed eseguire una decisione<sup>52</sup>.

*Si vedano l'articolo 23, paragrafo 2 e l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 7*

### **Attestazione di avvenuta notifica**

144. Questo documento è necessario per una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della convenzione qualora il convenuto (spesso il debitore) non sia comparso e non sia stato rappresentato nel procedimento nello Stato d'origine. Conferma che il convenuto è stato informato del procedimento che ha comportato la decisione in materia di alimenti e ha avuto la possibilità di essere sentito o che il convenuto è stato informato della decisione e ha avuto la possibilità di impugnarla o di proporre ricorso sulla base degli elementi di fatto e di diritto ("in fatto e in diritto").

*Si veda l'articolo 25 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 7*

### **Persona vulnerabile**

145. L'articolo 3 della convenzione definisce una persona vulnerabile una persona che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di provvedere a se stessa. La convenzione si applica alle persone vulnerabili soltanto se lo Stato richiesto e lo Stato richiedente hanno dichiarato di estenderne l'ambito di applicazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.

*Si veda l'articolo 2 della convenzione*

*Riferimento del manuale – Capitolo 3*

---

<sup>52</sup> In alcuni Stati può essere utilizzata una "attestation de la force de chose jugée" per indicare che la decisione ha valore di legge in tale Stato.

## Capitolo 3 - Considerazioni generali: convenzione del 2007 e regolamento del 2009

### I. Scopo di questo capitolo

146. Alcune considerazioni e compiti ricorrenti da svolgere sono comuni a tutte le domande e le richieste dirette ricevute ai sensi della convenzione e del regolamento e a tutte le richieste di misure specifiche. La prima e più importante considerazione è se la domanda o la richiesta è contemplata dalla convenzione o dal regolamento, e quindi devono essere esaminati gli aspetti relativi all'ambito di applicazione *ratione materiae*, geografico e temporale di ciascuno dei due strumenti. Sebbene siano molto simili, la convenzione e il regolamento sono regimi legislativi distinti e autonomi e si applicano separatamente ai casi in esame, conformemente alle rispettive disposizioni relative all'ambito di applicazione, descritte nella prima parte del presente capitolo.

147. In linea generale, il regolamento si applica ai casi transfrontalieri relativi alle obbligazioni alimentari tra gli Stati membri dell'Unione europea, mentre la convenzione si applica ai casi internazionali in cui sono coinvolti uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato al di fuori dell'Unione europea che è uno Stato contraente della convenzione. Tuttavia, la convenzione si applicherà tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi che sono Stati contraenti della convenzione solo dopo l'adesione alla convenzione da parte dell'Unione europea e l'entrata in vigore della convenzione nell'Unione europea<sup>53</sup>. Si prevede che l'Unione europea diventerà una parte contraente della convenzione nel corso del 2014 (si veda anche la precedente sezione II., punto C). Al di fuori dell'Unione europea, la convenzione si applica tra gli Stati contraenti della convenzione.

148. Si tenga presente che negli Stati membri dell'Unione europea le norme di competenza e le norme sulle leggi applicabili del regolamento (negli Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007) si applicano universalmente a tutti i casi rientranti nell'ambito di applicazione *ratione materiae* e temporale del regolamento, ossia compresi i casi in cui sono coinvolti Stati non europei. Per maggiori informazioni sulle norme di competenza del regolamento e sul protocollo dell'Aia del 2007 (integrato mediante riferimento nell'articolo 15 del regolamento), si rimanda rispettivamente al capitolo 4 e al capitolo 5.

149. Se la domanda o la richiesta esula dall'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento, non si applicano le procedure indicate nel presente manuale. Tuttavia, possono essere comunque applicabili altri strumenti internazionali riguardanti l'esazione internazionale di prestazioni alimentari (si veda la successiva prima parte, sezione I., punto B) La prima parte del capitolo 3 illustra i fattori utilizzati per stabilire se una domanda o una richiesta diretta rientra nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento.

150. La seconda parte del capitolo 3 riguarda gli aspetti comuni a tutte le procedure ai sensi della convenzione e del regolamento, come ad esempio le regole relative alla lingua di comunicazione, la necessità di tradurre documenti e decisioni, la protezione delle informazioni personali, il requisito dell'accesso effettivo alle procedure, i provvedimenti provvisori e cautelari e la notificazione e la comunicazione e l'assunzione delle prove all'estero.

---

<sup>53</sup> La Danimarca non partecipa alla conclusione della convenzione da parte dell'Unione europea (si veda la precedente nota 59).

## **Prima parte – L’ambito di applicazione della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009**

### **I. Considerazioni di carattere generale comuni alla convenzione del 2007 e al regolamento del 2009**

#### **A. Convenzione del 2007 e regolamento del 2009: nessun effetto sui rapporti familiari**

151. È importante tenere presente che la convenzione, il regolamento e il protocollo (si veda il capitolo 5 per maggiori informazioni sul protocollo dell’Aia del 2007) non regolamentano o influenzano il rapporto di famiglia, di parentela o di altro tipo che può essere alla base di obbligazioni alimentari. L’esistenza e la natura di rapporti che possono dare luogo a obbligazioni alimentari sono stabilite dalle leggi applicabili in base al diritto nazionale (comprese, ove pertinente, le norme nazionali di diritto internazionale privato) nei procedimenti intesi ad accertare tali rapporti o dalla legislazione applicabile qualora i rapporti siano accertati secondo la normativa vigente<sup>54</sup>.

152. L’articolo 22 del regolamento stabilisce quanto segue:

“Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione”.

153. Sebbene non contenga un articolo parallelo all’articolo 22 del regolamento, la convenzione non indica in alcun modo un orientamento contrario. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione stabilisce che le disposizioni della convenzione si applicano ai figli “a prescindere dalla situazione coniugale dei genitori”.

154. Sia la convenzione sia il regolamento prevedono tuttavia la possibilità di presentare domande di emanazione di una decisione in materia di alimenti, compreso eventualmente l’accertamento della filiazione (articolo 10, lettera c), della convenzione e articolo 56, lettera c), del regolamento) e impongono alle autorità centrali l’obbligo di fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario (articolo 6, lettera h), della convenzione e articolo 51, lettera h), del regolamento). Si veda il precedente capitolo 1, sezione I., punto B e sezione III., punto B.

#### **B. Altri strumenti o accordi internazionali riguardanti le obbligazioni alimentari**

155. Le autorità competenti devono sapere che se né il regolamento né la convenzione sono applicabili, possono essere applicabili altri strumenti o accordi internazionali riguardanti l’esazione transfrontaliera di alimenti. Ad esempio, sono stati conclusi in precedenza i seguenti strumenti internazionali in materia di esazione transfrontaliera di prestazioni alimentari:

- la *Convenzione delle Nazioni Unite sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero conclusa a New York il 20 giugno 1956* (in appresso la “convenzione delle Nazioni Unite del 1956”)<sup>55</sup>;

<sup>54</sup> Si veda tuttavia la relazione esplicativa del protocollo, menzionata nella precedente nota 5, a pagina 10, riguardo alle situazioni in cui taluni Stati possono decidere di applicare il protocollo alla questione dell’esistenza di rapporti di famiglia sollevata in via pregiudiziale nel corso dei procedimenti aventi lo scopo principale di determinare un credito alimentare.

<sup>55</sup> [nome dello Stato] [è] [non è] una parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite del 1956.

- la *Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari* (in appresso la "convenzione del 1973")<sup>56</sup>;
- la *Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i figli* (in appresso la "convenzione del 1958")<sup>57</sup>.

156. Le autorità competenti possono consultare la banca dati relativa ai trattati delle Nazioni Unite (disponibile all'indirizzo < <http://treaties.un.org> >) per maggiori informazioni sugli Stati contraenti della convenzione delle Nazioni Unite del 1956 e il sito Internet della Conferenza dell'Aia per maggiori informazioni sulle convenzioni del 1973 e del 1958 (< [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, selezionando la convenzione n. 23 e la convenzione n. 9 rispettivamente nella sezione relativa alle convenzioni). Attualmente l'elenco degli organi mittenti e riceventi designati dagli Stati contraenti della convenzione delle Nazioni Unite del 1956 viene aggiornato unicamente sul sito Internet della Conferenza dell'Aia < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, sul quale è consultabile selezionando la convenzione n. 38 e quindi la convenzione di New York del 1956 nella sezione relativa alle convenzioni.

157. Gli Stati possono aver concluso anche altri trattati internazionali, regionali o bilaterali riguardo all'esazione internazionale di prestazioni alimentari e per accertare l'esistenza di tali accordi occorre rivolgersi alle autorità nazionali competenti per le obbligazioni alimentari.

## II. Ambito di applicazione della convenzione del 2007

### A. *Panoramica: ambito di applicazione ratione materiae della convenzione*

158. È molto importante comprendere l'ambito di applicazione *ratione materiae* della convenzione per stabilire in quale misura la convenzione si applica nel quadro di una domanda o richiesta di alimenti (domanda o richiesta di riconoscimento, di riconoscimento e di esecuzione, di esecuzione, di emanazione o di modifica di una decisione). La convenzione non è intesa a includere tutti i tipi di domande o richieste di alimenti riguardanti parti che risiedono in Stati diversi, né tutte le sue disposizioni si applicano automaticamente a qualsiasi domanda o richiesta presentata ai sensi della convenzione.

159. A differenza del regolamento, la convenzione consente agli Stati contraenti della stessa, mediante dichiarazione o riserva (articolo 2, paragrafi 2 e 3, della convenzione), di estendere o limitare l'ambito di applicazione delle sue disposizioni fondamentali.

160. È importante quindi considerare in primo luogo se i capi della convenzione relativi agli obblighi di cooperazione amministrativa e alle funzioni dell'autorità centrale, compresa l'assistenza legale, e le disposizioni riguardanti il contenuto e la trasmissione delle domande, si applicano a una determinata situazione. Tali obblighi sono indicati nei capi II e III della convenzione.

161. L'articolo 2 è il punto di partenza per stabilire l'ambito di applicazione *ratione materiae* della convenzione e se i capi II e III si applicano a una determinata domanda. L'articolo 2 indica i tipi di obbligazioni alimentari compresi nella convenzione e in quale misura l'ambito di applicazione può essere esteso o limitato da una dichiarazione o una riserva di uno Stato contraente.

162. Le dichiarazioni e le riserve di cui l'Unione europea dovrebbe avvalersi quando diventerà una parte contraente della convenzione sono descritte nella successiva sezione II., punto C.

<sup>56</sup> [nome dello Stato] [è] [non è] una parte contraente della convenzione del 1973.

<sup>57</sup> [nome dello Stato] [è] [non è] una parte contraente della convenzione del 1958.

## **B. Applicabilità *ratione materiae* fondamentale – obbligazioni alimentari**

163. La convenzione riguarda fundamentalmente le obbligazioni alimentari nei confronti di figli e coniugi o ex coniugi come di seguito descritto.

### **1. Prestazioni alimentari nei confronti dei figli**

164. Le prestazioni alimentari nei confronti dei figli costituiscono la parte più ampia dell'ambito di applicazione della convenzione. Per iniziare, tutti i capi della convenzione si applicano a tutte le **obbligazioni alimentari** nei confronti dei figli, a condizione che:

- si tratti di obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione;
- il figlio abbia un'età inferiore a 21 anni.

Gli **alimenti** comprendono gli alimenti destinati ai figli, a un coniuge, un ex coniuge o un partner e le spese legate al mantenimento dei figli o del coniuge o ex coniuge/partner. In base alla convenzione, uno Stato può anche estendere gli alimenti alle prestazioni alimentari derivanti da altre forme di rapporti familiari.

165. Come indicato di seguito nella sezione 3, gli Stati contraenti possono estendere o limitare l'ambito di applicazione iniziale attraverso dichiarazioni o riserve.

### **2. Obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi**

166. L'applicazione della convenzione agli alimenti tra coniugi ed ex coniugi non è di portata così ampia come quella degli alimenti destinati ai figli.

167. L'intera convenzione, comprese le disposizioni dei capi II e III, si applica sempre nel quadro di una domanda di riconoscimento, di riconoscimento e di esecuzione o di esecuzione se la richiesta di alimenti tra coniugi ed ex coniugi viene presentata congiuntamente a una richiesta di alimenti destinati ai figli o nell'ambito della stessa nel contesto descritto in precedenza<sup>58</sup>. Tali domande sono pertanto trattate tramite le autorità centrali di entrambi gli Stati e si applicano tutte le disposizioni della convenzione relative alle autorità centrali, come gli obblighi di fornire aggiornamenti e di trasmettere le decisioni all'autorità competente dello Stato interessato.

168. Tuttavia, se la domanda riguarda unicamente gli alimenti tra coniugi ed ex coniugi, non si applicano le disposizioni dei capi II e III, salvo che lo Stato abbia esteso l'applicazione dell'intera convenzione agli alimenti tra coniugi ed ex coniugi tramite una dichiarazione. Ne consegue che la domanda o la richiesta non viene trasmessa tramite l'autorità centrale, ma viene inviata direttamente all'autorità competente dell'altro Stato; si tratta in questo caso delle richieste presentate direttamente alle autorità competenti (si veda il precedente capitolo 1, sezione III., punto C). Poiché le autorità centrali non sono coinvolte, a tali richieste non si applicano le disposizioni della convenzione relative alle attività delle autorità centrali, tuttavia sono applicabili altre disposizioni. Tutti gli articoli della convenzione, tranne quelle dei capi II e III, si applicano sempre alle decisioni riguardanti esclusivamente gli alimenti tra coniugi ed ex coniugi.

169. Come indicato nella sezione successiva, uno Stato contraente può estendere il coinvolgimento della propria autorità centrale a tutte le questioni relative agli alimenti tra coniugi ed ex coniugi.

<sup>58</sup> La convenzione utilizza l'espressione "presentata congiuntamente a una richiesta" di alimenti destinati ai figli. Ciò non significa necessariamente che la richiesta di alimenti tra coniugi ed ex coniugi debba essere compresa nella stessa decisione, ma che deve essere collegata o correlata alla richiesta di alimenti destinati ai figli. Si veda il paragrafo 47 della relazione esplicativa della convenzione.

### 3. Riserve e dichiarazioni

170. L'articolo 2 consente agli Stati contraenti di limitare o estendere l'applicazione della convenzione.

#### a) Alimenti destinati ai figli – età del figlio

171. Uno Stato contraente può avvalersi di una **riserva** ai sensi della convenzione per limitare l'applicazione della convenzione ai figli di età inferiore a 18 anni. Uno Stato contraente può anche estendere l'applicazione della convenzione (o sue parti) ai figli di età superiore a 21 anni.

Una **riserva** è una dichiarazione formale, consentita in talune circostanze in base alla convenzione, con la quale uno Stato contraente specifica che l'applicabilità della convenzione sul suo territorio è **limitata** in un modo o nell'altro. Le riserve sono previste dall'articolo 62 della convenzione.

#### b) Obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi

172. Uno Stato contraente può effettuare una dichiarazione per estendere i capi II e III della convenzione alla totalità o a una parte delle domande riguardanti obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi. In pratica, ciò significa che gli obblighi dell'autorità centrale, compreso quello di rispondere alle richieste di misure specifiche o di presentarne, e le disposizioni relative alla totalità o a una parte delle domande si applicano a tutte le obbligazioni alimentari e le domande di alimenti tra coniugi ed ex coniugi.

#### c) Alimenti destinati ad altri membri della famiglia

173. La convenzione consente agli Stati membri di effettuare una **dichiarazione** che estende l'applicazione della convenzione (o di una parte di essa) ad altri tipi di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia. Uno Stato contraente potrebbe quindi estendere l'applicazione della convenzione alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di affinità o da altri rapporti di famiglia nonché alle obbligazioni alimentari nei confronti di

una **dichiarazione** è una comunicazione formale effettuata da uno Stato contraente riguardo ad alcuni articoli o requisiti della convenzione. Le dichiarazioni sono previste dall'articolo 63 della convenzione.

persone vulnerabili, come definite nella convenzione.

#### d) Accordi sugli alimenti

174. Uno Stato contraente può formulare una riserva ai sensi della convenzione indicando che non riconosce né esegue gli **accordi sugli alimenti**. Se viene formulata una riserva, in tale Stato possono essere riconosciute ed eseguite soltanto le decisioni in materia di alimenti definite dalla convenzione. Uno Stato può anche effettuare una dichiarazione indicando che le domande di riconoscimento e di esecuzione di accordi sugli alimenti possono essere presentate unicamente attraverso la propria autorità centrale. Si vedano l'articolo 19, paragrafo 4 e l'articolo 30, paragrafo 7, della convenzione.

In base all'articolo 3 della convenzione, un **accordo sugli alimenti** è un accordo scritto relativo al pagamento degli alimenti formalmente redatto o registrato come atto pubblico da un'autorità competente oppure autenticato o registrato da un'autorità competente, ovvero concluso o depositato presso la medesima e che può formare oggetto di riesame e di modifica da parte di un'autorità competente.

### 4. Effetto delle riserve che limitano l'applicazione della convenzione

175. Come indicato in precedenza, uno Stato contraente può formulare una riserva ai sensi della convenzione per limitare l'applicazione della stessa. In base all'articolo 2,

paragrafo 2, uno Stato contraente può limitare l'ambito di applicazione della convenzione agli alimenti destinati ai figli di età inferiore a 18 anni. Ciò significa che, in tale Stato, la convenzione non comprende le domande relative agli alimenti destinati ai figli di età pari o superiore a 18 anni.

176. Se uno Stato contraente si è riservato di limitare l'applicabilità della convenzione sul proprio territorio alle persone di età inferiore a 18 anni, non può chiedere ad altri Stati di trattare domande relative a figli di età pari o superiore a 18 anni (articolo 2, paragrafo 2 e articolo 62, paragrafo 4).

177. Sul sito della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari, sono disponibili informazioni sulle riserve eventualmente formulate da uno Stato contraente per limitare l'applicazione della convenzione.

## 5. Effetto delle riserve che estendono l'applicazione della convenzione

178. È importante sottolineare che le estensioni dell'applicazione della convenzione devono "coincidere" nello Stato richiesto e nello Stato richiedente per poter applicare la convenzione in entrambi gli Stati nel suo ambito esteso. Ciò non significa che l'intera estensione debba essere identica in entrambi gli Stati; è sufficiente che sia identica una parte dell'estensione.

179. Ad esempio, il fatto che lo Stato contraente A (lo Stato richiedente) abbia esteso l'applicazione di tutti gli articoli della convenzione, compresi i capi II e III, agli alimenti destinati alle persone vulnerabili non impone allo Stato contraente B (lo Stato richiesto) l'obbligo di accettare una domanda di ottenimento di alimenti per una persona vulnerabile, salvo che la **dichiarazione** dello Stato B estenda l'ambito di applicazione della convenzione a tali alimenti e abbia esteso i capi II e III alle domande di alimenti destinati a persone vulnerabili. In questo esempio, le dichiarazioni dello Stato A e quelle dello Stato B possono non essere identiche, tuttavia "coincidono" riguardo alle domande di alimenti destinati alle persone vulnerabili in quanto entrambi gli Stati hanno esteso l'applicazione della convenzione a tali domande.

Una **dichiarazione** è una comunicazione formale effettuata da uno Stato contraente riguardo ad alcuni articoli o requisiti della convenzione.

180. Sul sito della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari, sono disponibili informazioni sulle dichiarazioni eventualmente effettuate da uno Stato contraente per estendere l'applicazione della convenzione.

## 6. Esempi di casi

### Esempio 1

181. K risiede nello Stato A. È in possesso di una decisione in materia di alimenti emessa nello Stato A che richiede a L di pagare gli alimenti per due figli di 10 e 12 anni di età e gli alimenti per se stessa. L è il padre dei figli e vive nello Stato B. K desidera che la decisione sia riconosciuta ed eseguita nello Stato B. Gli Stati A e B sono entrambi Stati contraenti della convenzione.

### La convenzione è applicabile?

182. La convenzione è applicabile a questo caso. I figli hanno meno di 21 anni e si tratta di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli derivanti da un rapporto di filiazione. Poiché la richiesta di riconoscimento e di esecuzione degli alimenti tra coniugi ed ex coniugi è inclusa nella domanda di alimenti destinati ai figli, tutte le disposizioni della convenzione si applicano anche a tale richiesta.

**Esempio 2**

183. M risiede nello Stato A. È in possesso di una decisione in materia di alimenti emessa nello Stato A che prevede il versamento di alimenti a un figlio, che attualmente ha 20 anni. M desidera che la decisione sia eseguita contro il padre del figlio, attualmente residente nello Stato B. Gli Stati A e B sono entrambi Stati contraenti della convenzione.

**La convenzione è applicabile?**

184. Poiché il caso riguarda un'obbligazione alimentare derivante da un rapporto di filiazione, la convenzione è applicabile salvo che lo Stato A o lo Stato B si sia riservato di limitare l'applicazione della convenzione ai casi in cui il figlio ha un'età inferiore a 18 anni. Se tale riserva è stata effettuata da uno dei due Stati, la convenzione non si applica al caso di specie.


**Esempio 3**

185. N risiede nello Stato A e chiede l'emanazione di una decisione in materia di alimenti per suo figlio, che ha 6 mesi, e per se stessa. Il padre del figlio, che è il suo ex marito, vive nello Stato B. Lo Stato A e lo Stato B sono Stati contraenti della convenzione.

**La convenzione è applicabile?**

186. La convenzione è applicabile alla domanda di emanazione di una decisione in materia di alimenti destinati al figlio. Tuttavia, N non può usufruire dei servizi dell'autorità centrale né invocare le disposizioni relative alle domande proponibili ai sensi della convenzione per ottenere l'*emanazione* di una decisione in materia di alimenti tra coniugi ed ex coniugi, salvo che lo Stato A e lo Stato B abbiano esteso l'applicazione dei capi II e III alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi o, più specificamente, all'accertamento di obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.

187. Il diagramma riportato nella pagina successiva (figura 2) illustra le modalità di applicazione delle disposizioni della convenzione relative all'ambito di applicazione per stabilire se la convenzione, o una sua parte, è applicabile a una determinata obbligazione alimentare.



**Figura 2: come stabilire se una domanda rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della convenzione**

## **C. Dichiarazioni e riserve dell'Unione europea riguardo all'ambito di applicazione *ratione materiae* della convenzione**

188. In base all'articolo 59 della convenzione, le organizzazioni regionali di integrazione economica, come l'Unione europea, possono aderire alla convenzione. Si prevede che l'Unione europea diventerà una parte contraente della convenzione nel 2014 (l'Unione europea ha firmato la convenzione il 6 aprile 2011).

189. Informazioni sullo stato dell'Unione europea e la convenzione sono disponibili sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari, selezionando la convenzione n. 38 e quindi la tabella dello stato nella parte relativa alle convenzioni. Di seguito si forniscono informazioni sulle dichiarazioni e le riserve dell'Unione europea riguardo alla convenzione che si applicheranno dopo che la convenzione sarà applicabile nell'Unione europea<sup>59</sup>.

### **1. Alimenti destinati ai figli – età del figlio**

190. L'Unione europea non si avvarrà di una riserva ai sensi della convenzione per limitare l'applicazione della convenzione ai figli di età inferiore a 18 anni né per estendere l'applicazione della convenzione ai figli di età superiore a 21 anni (articolo 2, paragrafo 2). Per quanto riguarda gli alimenti destinati ai figli fino a 21 anni di età si applicherà quindi l'ambito di applicazione obbligatorio della convenzione.

### **2. Obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi**

191. L'Unione europea effettuerà una dichiarazione per estendere i capi II e III della convenzione alle domande riguardanti obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi (conformemente all'articolo 2, paragrafo 3). In pratica, ciò significa che gli obblighi dell'autorità centrale, compreso quello di rispondere alle richieste di misure specifiche o di presentarle, e le disposizioni relative alle domande si applicheranno a tutte le obbligazioni alimentari e le domande di alimenti tra coniugi ed ex coniugi.

### **3. Alimenti destinati ad altri membri della famiglia**

192. L'Unione europea dichiarerà unilateralmente la sua intenzione di estendere, entro alcuni anni, l'applicazione della convenzione ad altri tipi di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia (articolo 2, paragrafo 3). In futuro, l'Unione europea potrebbe quindi estendere l'applicazione della convenzione alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di affinità o da altri rapporti di famiglia, tuttavia non effettuerà questa dichiarazione al momento dell'approvazione della convenzione.

### **4. Accordi sugli alimenti**

193. L'Unione europea non si riserverà ai sensi della convenzione di non riconoscere ed eseguire gli accordi sugli alimenti (articolo 30, paragrafo 8). L'Unione europea non dichiarerà neppure ai sensi della convenzione che le domande di riconoscimento e di esecuzione degli accordi sugli alimenti potranno essere presentate solo tramite le autorità centrali (articolo 30, paragrafo 7).

---

<sup>59</sup> Si veda la *decisione n. 2011/432/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia* (pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 192 del 22.7.2011, pagg. 39-50).

## **D. Ambito di applicazione geografico e temporale della convenzione**

### **1. Disposizioni generali e transitorie**

194. La convenzione si applicherà unicamente tra gli Stati contraenti della convenzione, dal primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di ciascuno Stato (articolo 60, paragrafo 2, lettera a)). Informazioni sullo stato della convenzione in riferimento a tutti gli Stati contraenti, con le date di entrata in vigore della convenzione in tali Stati, sono disponibili sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella parte riguardante la convenzione n. 38 della sezione relativa alle convenzioni o nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

### **2. Disposizioni transitorie e coordinamento con altri strumenti**

195. È importante sottolineare che, in base all'articolo 56, paragrafo 3, della convenzione, una decisione o un accordo sugli alimenti in relazione a pagamenti di alimenti destinati ai figli scaduti prima dell'entrata in vigore della convenzione tra due Stati contraenti, devono essere eseguiti se riguardano le obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni. Gli Stati contraenti non hanno tuttavia l'obbligo di eseguire altri tipi di obbligazioni alimentari per le quali i pagamenti scadono prima dell'entrata in vigore della convenzione (ma possono comunque farlo<sup>60</sup>, ad esempio, in virtù del diritto interno o di altri strumenti o accordi).

196. L'articolo 56, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che la convenzione si applica alle domande pervenute alle autorità centrali (ivi comprese le richieste di misure specifiche di cui all'articolo 7) e alle richieste dirette di riconoscimento e di esecuzione pervenute alle autorità competenti dello Stato richiesto dopo l'entrata in vigore della convenzione tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto.

197. Gli articoli 48 e 49 della convenzione riguardano il coordinamento tra precedenti strumenti internazionali in materia di recupero transfrontaliero di alimenti. La convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la convenzione delle Nazioni Unite del 1958, la convenzione del 1973 e la convenzione del 1958, nella misura in cui il loro ambito di applicazione nei rapporti tra tali Stati coincide con quello della convenzione. Tuttavia, l'articolo 56, paragrafo 2, della convenzione prevede un'eccezione a questa regola principale. In particolare, se una decisione resa nello Stato d'origine prima dell'entrata in vigore della convenzione non può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della convenzione, ma sarebbe stata riconosciuta o eseguita ai sensi della convenzione del 1973 o della convenzione del 1958, a tale caso si applica una di queste ultime convenzioni (a condizione che entrambi gli Stati siano Stati contraenti della convenzione pertinente e che la convenzione fosse in vigore all'epoca della pronuncia della decisione).

198. La convenzione non pregiudica gli altri strumenti internazionali conclusi in precedenza contenenti disposizioni sulle materie disciplinate dalla convenzione (articolo 51, paragrafo 1), non pregiudica l'applicazione degli strumenti di un'organizzazione regionale di integrazione economica come l'Unione europea (articolo 51, paragrafo 4), consente agli Stati contraenti di concludere accordi sulle materie disciplinate dalla convenzione al fine di migliorare l'applicazione della convenzione tra loro (articolo 51, paragrafo 2) e non osta all'applicazione di accordi, intese, strumenti internazionali o intese di reciprocità vigenti che prevedono disposizioni

---

<sup>60</sup> In alcuni casi, il riconoscimento di una decisione che va al di là dell'ambito in senso stretto dell'obbligo previsto dalla convenzione può essere una soluzione efficace, come ad esempio qualora una decisione straniera in materia di alimenti, se non riconosciuta, debba essere deferita a un tribunale nazionale per ottenere l'emanazione di una nuova decisione.

più efficaci, più ampie o più favorevoli di quelle della convenzione (conformemente all'articolo 52).

### **III. Ambito di applicazione del regolamento del 2009**

#### **A. Ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento**

199. Il regolamento si applica a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (articolo 1). Nel considerando 11 del regolamento si sottolinea che, ai fini del regolamento, la nozione di "obbligazione alimentare" dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma<sup>61</sup>. Poiché il regolamento non contiene una definizione delle espressioni "obbligazione alimentare" e "rapporto di famiglia", spetta in ultima analisi alla Corte di giustizia dell'Unione europea decidere in merito alla loro interpretazione.

200. Nel considerando 21 del regolamento si precisa inoltre che le disposizioni del regolamento non determinano la legge applicabile all'accertamento del rapporto di famiglia sul quale si basano le obbligazioni alimentari. L'accertamento del rapporto di famiglia continua a essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri, comprese, se del caso, le loro norme di diritto internazionale privato<sup>62</sup> (si veda anche in precedenza la prima parte, sezione I., punto A.).

201. Va sottolineato che il regolamento comprende nel suo ambito di applicazione "le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici" che devono essere trattati alla stessa stregua delle decisioni ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione (si veda l'articolo 48).

202. Gli Stati membri non hanno la possibilità di avvalersi di riserve o dichiarazioni riguardo all'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento.

#### **B. Ambito di applicazione geografico del regolamento**

203. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea partecipano all'adozione del regolamento<sup>63</sup>. Tuttavia, la Danimarca partecipa all'adozione del regolamento solo nella misura in cui le sue disposizioni modificano il regolamento Bruxelles I. Pertanto, le disposizioni del regolamento si applicheranno ai rapporti tra gli altri Stati membri e la Danimarca ad eccezione delle disposizioni di cui al capo III (legge applicabile) e al capo VII (cooperazione tra autorità centrali)<sup>64</sup>.

204. Va sottolineato che per quanto riguarda il regime della legge applicabile ai sensi del regolamento (capo III), anche il Regno Unito, insieme alla Danimarca, non sarà vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 (per maggior informazioni sul protocollo si rimanda al capitolo 5). Pertanto, le decisioni emesse in questi due paesi saranno trattate in maniera diversa ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione (si veda il capitolo 8).

205. Si tenga presente inoltre che le norme di competenza di cui al capo II (applicabili in tutti gli Stati membri) e le norme sulla legge applicabile del protocollo di cui al capo III

<sup>61</sup> Tuttavia, poiché il regolamento modificherà il regolamento Bruxelles I sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari, si dovrebbe tenere conto della giurisprudenza riguardante ciò che in sostanza potrebbe essere considerato "un'obbligazione alimentare" ai sensi del regolamento Bruxelles I. Si veda, ad esempio, CGE, *Van den Boogaard/Laumen*, 27 febbraio 1997, causa C-220/95, Racc. I-01147.

<sup>62</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>63</sup> Il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del regolamento, tuttavia in seguito ha espresso l'intenzione di accettare il regolamento con lettera del 15 gennaio 2009 inviata al Consiglio e alla Commissione. La Commissione ha accettato la partecipazione del Regno Unito all'adozione del regolamento l'8 giugno 2009 (si veda GU L 149 del 12.6.2009, pag. 73). Con lettera del 14 gennaio 2009, la Danimarca ha notificato alla Commissione la decisione di applicare il regolamento, in modo limitato (si veda GU L 149/80 del 12.6.2009).

<sup>64</sup> *Ibidem*. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 2 e del capo IX del regolamento saranno applicabili in Danimarca solo nella misura in cui riguardano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e l'accesso alla giustizia.

(applicabili in tutti gli Stati membri tranne il Regno Unito e la Danimarca) hanno un carattere *erga omnes* e pertanto le autorità competenti le applicheranno universalmente a tutti i casi internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, non solo ai casi connessi ad altri Stati membri dell'Unione europea.

## **C. Ambito di applicazione temporale del regolamento**

### **1. Disposizioni generali e transitorie**

206. Il regolamento è applicabile nell'Unione europea dal 18 giugno 2011<sup>65</sup>.

207. L'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento specifica che il regolamento si applica "solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti" successivamente alla data di applicazione del regolamento.

208. Tuttavia, le sezioni 2 e 3, del capo IV, del regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni si applicheranno alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data e "alle decisioni emesse successivamente alla data di applicazione del regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data". Tali decisioni devono rientrare, "ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I" (articolo 75, paragrafo 2)<sup>66</sup>. Il regolamento prevede inoltre che il regolamento Bruxelles I continuerà ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del regolamento. Queste disposizioni transitorie relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni si applicano, *mutatis mutandis*, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri.

209. Riguardo alle decisioni emesse in altri Stati membri in cui è applicabile il regolamento Bruxelles I, le autorità competenti devono tenere presente la data di entrata in vigore di detto regolamento (1° marzo 2002) per gli Stati membri dell'Unione europea che a tale data hanno partecipato alla sua adozione (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito). Per vari altri Stati membri il regolamento Bruxelles I sarebbe stato applicabile dal 1° maggio 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) e dal 1° gennaio 2007 (Romania e Bulgaria).

210. Il regolamento prevede che il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applicherà alle richieste e domande pervenute all'autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (articolo 75, paragrafo 3).

### **2. Coordinamento con altri strumenti**

211. Gli articoli 68 (relazioni con altri strumenti comunitari) e 69 (relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore) del regolamento riguardano il coordinamento del regolamento con altri strumenti internazionali in vigore.

212. L'articolo 68, paragrafo 1 prevede che, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (descritte immediatamente sopra, nella sezione III., punto C., paragrafo 1), il regolamento modifica il regolamento Bruxelles I sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

---

<sup>65</sup> Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3 e gli articoli 71, 72 e 73, che riguardano principalmente gli obblighi in materia di informazioni che gli Stati membri devono fornire ai sensi del regolamento, si applicano dal 18 settembre 2010 (articolo 76).

<sup>66</sup> Si veda la *rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari* (GU L 131 del 18.5.2011, pag. 26) e la *rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari* (GU L 8 del 12.1.2013, pag. 19).

213. L'articolo 68, paragrafi da 2 a 4, stabilisce rispettivamente che il regolamento: 1) sostituisce, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento (CE) n. 805/2004 (*regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*), tranne per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 (si veda anche il capitolo 8); 2) lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2003/8/CE (*direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie*), fatto salvo il capo V del regolamento relativo all'accesso alla giustizia (si veda la precedente seconda parte del presente capitolo, sezione VII); 3) lascia impregiudicata l'applicazione della *direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* (si veda la precedente seconda parte del presente capitolo, sezione VI).

214. L'articolo 69, paragrafo 1 stabilisce che il regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento (fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 307 del trattato CE, riguardante la priorità di trattati preesistenti degli Stati membri della CE con i paesi terzi). L'articolo 69, paragrafo 2 prevede che il regolamento prevale, nei rapporti tra gli Stati membri, sugli strumenti che riguardano materie disciplinate dal regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

215. Infine, l'articolo 69, paragrafo 3 prevede una deroga all'articolo 69, paragrafo 2, e specifica che il regolamento non osta all'applicazione della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parte, considerato che detta convenzione prevede alcune condizioni più favorevoli per quanto riguarda il recupero transfrontaliero di crediti alimentari. Nell'applicazione di tale convenzione devono tuttavia essere rispettati i diritti dei convenuti sanciti dal regolamento (articoli 19 e 21).

## **IV. Altri fattori che disciplinano l'applicabilità della convenzione e del regolamento**

216. Potrebbero essere presi in considerazione altri fattori che influiscono sulle modalità di applicazione della convenzione o del regolamento a una determinata situazione. In particolare:

- Le parti risiedono in uno Stato contraente o in uno Stato membro?
- L'istante è un debitore o un creditore?
- L'istante è in possesso di una decisione in materia di alimenti?
- Dove è stata emessa la decisione?
- Dove risiede abitualmente il creditore?

### **1. Le parti risiedono in uno Stato contraente o in uno Stato membro?**

217. Perché si applichino la convenzione o il regolamento, l'istante (la persona che presenta la domanda o che richiede assistenza ai sensi della convenzione o del regolamento) deve risiedere in uno Stato contraente della convenzione o in uno Stato membro dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento<sup>67</sup>.

218. Un istante che risiede in uno Stato contraente o in uno Stato membro non può far ricorso alla convenzione o al regolamento per riconoscere, eseguire, ottenere o

<sup>67</sup> Fatta salva l'applicazione limitata del regolamento in Danimarca. Si veda il precedente paragrafo 203.

modificare una decisione in materia di alimenti se il convenuto (persona contro la quale viene presentata una domanda) non vive in uno Stato contraente o in uno Stato membro o, qualora il convenuto sia un debitore, se non dispone di beni o redditi in uno Stato contraente o in uno Stato membro.

219. Se l'istante risiede in uno Stato non contraente o in uno Stato non membro, ma il convenuto/debitore risiede o possiede beni in uno Stato contraente o in uno Stato membro, l'autorità centrale dello Stato dell'istante non viene coinvolta, tuttavia l'istante può presentare una richiesta diretta di assistenza a un'autorità competente dello Stato del convenuto<sup>68</sup>.

220. Per sapere se uno Stato è uno Stato contraente della convenzione, consultare il sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

## 2. L'istante è un debitore o un creditore?

221. Chi presenta un ricorso ai sensi della convenzione o del regolamento può essere un creditore, un debitore o un ente pubblico. Un **creditore** è qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti. Un **debitore** è qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti. Un **ente pubblico** è un organo pubblico che ha erogato prestazioni in luogo degli alimenti al creditore o che agisce per conto di un creditore.

### Perché l'istante è importante?

222. È importante individuare l'istante in quanto l'articolo 10 della convenzione e l'articolo 56 del regolamento specificano chi ha diritto di presentare ciascun tipo di domanda.

223. Un **creditore** può presentare le seguenti domande:

- domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività di una decisione;
- domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto;
- domanda di emanazione di una decisione nel caso in cui non vi sia una decisione precedente, compreso, se necessario, l'accertamento della filiazione;
- domanda di emanazione di una decisione qualora sia stata emanata una decisione che non può essere riconosciuta o eseguita;
- domanda di modifica di una decisione emessa nello Stato richiesto o in uno Stato diverso dallo Stato richiesto.

Il **creditore** è qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti. Possono essere creditori un genitore o un coniuge o un ex coniuge, un figlio, genitori adottivi o un familiare o altre persone che si occupano di un figlio. In alcuni Stati tale persona può essere definita "beneficiario degli alimenti", "obbligatario" o "genitore o soggetto affidatario".

224. Un **debitore** può presentare soltanto le seguenti domande ai sensi della convenzione:

- domanda di riconoscimento di una decisione per limitare o sospendere l'esecuzione di una decisione precedente; oppure

Il **debitore** è qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti. Il debitore può essere un genitore, un coniuge o un ex coniuge o qualsiasi altra persona tenuta a pagare gli alimenti in base alla legge dello Stato in cui è stata emessa la decisione. In alcuni Stati tale persona può essere definita "persona che paga gli alimenti", "obbligato" o "genitore non affidatario o non residente".

<sup>68</sup> Si tenga presente che le norme e le procedure applicabili ai casi che un'autorità competente accetta direttamente sono in generale determinate dalle leggi in vigore a livello nazionale. In questa situazione, l'istante dovrebbe quindi rivolgersi all'autorità competente per sapere come procedere per presentare la richiesta diretta.

- domanda di modifica di una decisione emessa nello Stato richiesto o in uno Stato diverso dallo Stato richiesto.

225. Un **ente pubblico** può presentare soltanto le seguenti domande:

- domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto;
- domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività di una decisione emessa altrove; oppure
- unicamente ai sensi della convenzione, domanda di emanazione di una decisione solo se una decisione emessa non può essere riconosciuta in seguito a una riserva formulata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 (il regolamento non prevede tale riserva).

Un **ente pubblico** è un'autorità pubblica che in alcune circostanze può presentare una domanda di alimenti in qualità di creditore.

226. Pertanto, un ente pubblico non può, ad esempio, utilizzare la convenzione o il regolamento per presentare una domanda di modifica di una decisione emessa né un debitore può avvalersi delle procedure previste dalla convenzione o del regolamento per ottenere una decisione in materia di alimenti.

227. Inoltre, la convenzione e il regolamento stabiliscono limiti alla portata dell'assistenza legale o del patrocinio a spese dello Stato che devono essere concessi a un creditore o a un debitore per qualsiasi domanda. Si veda la seconda parte, sezione VII, del presente capitolo che descrive l'obbligo di fornire assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato.

### 3. L'istante è in possesso di una decisione in materia di alimenti?

228. Una **decisione in materia di alimenti** è una disposizione di una decisione emessa da un'autorità amministrativa o giudiziaria che impone il pagamento di alimenti nei confronti di un istante, un figlio o un'altra persona che richiede l'erogazione di prestazioni alimentari. Tale decisione può essere un'ordinanza emessa da un'autorità giudiziaria, o un'ordinanza o una decisione di un'autorità amministrativa, di un tribunale o di un ministero, se soddisfa i criteri di cui all'articolo 19 della convenzione e l'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento. Un "accordo sugli alimenti" e un "atto pubblico", come definiti rispettivamente dalla convenzione (articolo 3, lettera e)) e dal regolamento (articolo 2, paragrafo 1, punto 3)), possono essere riconosciuti ed eseguiti in uno Stato se sono esecutivi nello Stato in cui sono stati conclusi. Il regolamento contiene anche una definizione di "transazione giudiziaria" (articolo 2, paragrafo 1, punto 2)).

229. In base alla convenzione, un accordo sugli alimenti non è una decisione ai sensi della convenzione e il suo riconoscimento è disciplinato da norme diverse (si veda l'articolo 30 della convenzione).

230. Per contro, il regolamento stabilisce che le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici sono riconosciuti ed esecutivi in altri Stati membri (se sono esecutivi nello Stato membro d'origine) alla stessa stregua delle decisioni ai sensi del regolamento e che le disposizioni del regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici (articolo 48).

231. Se l'istante non è in possesso di una decisione in materia di alimenti, la domanda appropriata da presentare è una domanda di emanazione. L'applicabilità della convenzione a questa categoria di domanda può dipendere dal tipo di alimenti richiesti, come indicato nella precedente sezione relativa all'ambito di applicazione *ratione materiae* della convenzione.

#### **4. Dove è stata emessa la decisione in materia di alimenti?**

232. Il luogo in cui è stata emessa la decisione in materia di alimenti è importante per stabilire se la decisione deve essere riconosciuta o dichiarata esecutiva prima che possa essere eseguita (si vedano i capitoli 7 e 8 per informazioni sulle procedure di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della convenzione e del regolamento). Se la decisione è stata emessa nello Stato richiesto, non deve essere presentata alcuna domanda di riconoscimento e l'istante può semplicemente richiederne l'esecuzione.

233. Per quanto riguarda le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività, la decisione in materia di alimenti deve essere stata emessa in uno Stato contraente della convenzione<sup>69</sup> o in uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento.

#### **5. Dove risiede abitualmente il creditore?**

234. Oltre a considerare nel quadro di qualsiasi domanda se l'istante e il convenuto risiedano in Stati contraenti o Stati membri, nel caso delle domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione/dichiarazione di esecutività e delle domande di modifica presentate da debitori è importante determinare la residenza abituale del creditore. Il motivo è che si applicano disposizioni particolari riguardo alla competenza e al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione modificata a seconda del soggetto che ha presentato la domanda e se il creditore risiede abitualmente in uno Stato in cui è stata emessa la decisione in materia di alimenti originaria.

235. L'espressione "residenza abituale" non è definita nella convenzione o nel regolamento, quindi le circostanze particolari di ciascun caso determinano lo Stato di residenza abituale del creditore, in generale tenendo conto di fattori come il luogo in cui la persona risiede, vive abitualmente, lavora o va a scuola<sup>70</sup>.

236. Se il creditore risiede abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione, la competenza per la modifica in un altro Stato membro può non essere accettata ai sensi dell'articolo 8 del regolamento o dell'articolo 18 della convenzione e in tale caso il riconoscimento di una decisione di modifica emessa su richiesta di un debitore può essere rifiutato, salvo che siano applicabili le eccezioni previste dall'articolo 18 della convenzione o dall'articolo 8 del regolamento. Questo aspetto è analizzato in maniera più dettagliata nei capitoli 4 e 11 del presente manuale.

### **Seconda parte – Considerazioni comuni alle domande e alle richieste proponibili ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009**

237. Questa parte esamina vari aspetti comuni alle domande alle richieste dirette e alle richieste di misure specifiche proponibili ai sensi della convenzione o del regolamento. Le autorità competenti devono verificare in primo luogo quale strumento si applica a un determinato caso prima di esaminare le informazioni relative alle domande, alle richieste dirette o alle richieste di misure specifiche presentate ai sensi di uno degli strumenti descritti nel presente capitolo (si veda in precedenza la prima parte per un'analisi dettagliata di aspetti relativi all'ambito e all'applicazione della convenzione e del regolamento).

238. Tenuto conto del carattere internazionale del funzionamento della convenzione e del regolamento, è importante che le domande e le comunicazioni rispettino le disposizioni della convenzione o del regolamento relative alla lingua delle comunicazioni e i requisiti di traduzione dei documenti. Si tratta delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della convenzione e principalmente di cui agli articoli 59 e 66 del regolamento, nonché di cui agli articoli 20, 28, 29 e 40.

<sup>69</sup> Si veda il paragrafo 240 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>70</sup> Si vedano i paragrafi 63 e 444 della relazione esplicativa della convenzione.

## **I. Lingua ai sensi della convenzione del 2007**

### **A. Lingua delle domande e dei documenti**

239. Le domande presentate ai sensi della convenzione e i documenti di accompagnamento (compresa la decisione) devono essere nella lingua originale. Deve essere inclusa anche una traduzione della domanda (e dei documenti connessi) in una delle lingue ufficiali<sup>71</sup> dello Stato richiesto, salvo che l'autorità competente di tale Stato (l'autorità amministrativa o giudiziaria che tratta la domanda) abbia indicato che non richiede una traduzione.

240. Lo Stato richiesto può anche effettuare una dichiarazione ai sensi della convenzione per specificare che per le domande e i relativi documenti deve essere utilizzata una lingua diversa da quelle ufficiali di tale Stato<sup>72</sup>. Qualora uno Stato comprenda unità territoriali, come ad esempio province o Stati, e abbia più lingue ufficiali, o qualora uno Stato abbia varie lingue ufficiali che possono essere utilizzate in parti diverse del suo territorio, lo Stato contraente può anche effettuare una dichiarazione per specificare la lingua da utilizzare per ciascuna unità territoriale.

241. Si noti che uno dei grandi vantaggi dei moduli raccomandati per una domanda ai sensi della convenzione è che la loro struttura consente di compilarli in qualsiasi lingua e di comprenderli facilmente in un'altra lingua, riducendo la necessità di una traduzione (i moduli raccomandati per le domande ai sensi della convenzione sono disponibili sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.)

### **B. Eccezioni all'obbligo di traduzione**

242. In alcune situazioni, può non risultare pratico o fattibile per lo Stato richiedente tradurre i documenti nella lingua utilizzata o specificata dallo Stato richiesto. Ad esempio, i servizi di traduzione disponibili nello Stato richiedente potrebbero non fornire la traduzione nella lingua dello Stato richiesto. In questo caso, se la domanda è presentata ai sensi del capo III (in generale, qualsiasi domanda riguardante gli alimenti destinati ai figli o il riconoscimento e l'esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli o dei coniugi ed ex coniugi), lo Stato richiesto può accettare di effettuare esso stesso la traduzione, per il caso in esame o in generale<sup>73</sup>.

243. Se lo Stato richiesto si rifiuta di fornire assistenza per la traduzione, lo Stato richiedente ha la possibilità di tradurre semplicemente i documenti in inglese o in francese. Lo Stato richiesto può quindi tradurre i documenti nella propria lingua, se necessario.

244. Ad esempio, se l'istante nello Stato richiedente (Norvegia) non è in grado di tradurre i documenti nella lingua dello Stato richiesto (spagnolo in Messico) e l'autorità messicana non può tradurre la decisione dal norvegese allo spagnolo, i documenti potrebbero essere tradotti dall'istante in Norvegia in inglese o in francese. La traduzione in inglese o in francese può quindi essere inviata in Messico.

245. In generale, le eccezioni summenzionate alle principali disposizioni della convenzione riguardo all'obbligo di traduzione sono gestite dall'autorità centrale dello Stato richiesto e quindi, di norma, i giudici o le altre autorità competenti non sono coinvolti in questa fase.

---

<sup>71</sup> Qualora uno Stato abbia più lingue ufficiali e non tutte le parti del suo territorio utilizzino tutte le lingue ufficiali, è importante confermare la lingua richiesta nel territorio nel quale la domanda sarà inviata (articolo 44, paragrafo 2).

<sup>72</sup> [nome dello Stato] [effettuerà] [non effettuerà] [tale dichiarazione specificando che ...].

<sup>73</sup> Si noti che se lo Stato richiesto effettua la traduzione come descritto in precedenza, i costi della traduzione devono essere sostenuti dallo Stato richiedente (salvo che le autorità centrali di entrambi gli Stati abbiano concordato altrimenti).

## II. Lingua ai sensi del regolamento del 2009

### A. Disposizioni generali del regolamento relative alla lingua delle domande e dei documenti (articoli 59 e 66)

246. Il regolamento (articolo 59, paragrafo 1) stabilisce che le richieste o le domande devono essere compilate dall'autorità richiedente nella lingua ufficiale dello Stato richiesto o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di una sottounità pertinente di tale Stato in cui ha sede l'autorità centrale richiesta, ovvero in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di poter accettare, salvo che quest'ultimo decida di fornire una traduzione<sup>74</sup>.

247. L'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento specifica che i documenti a corredo delle richieste o delle domande sono tradotti solo se una traduzione è necessaria per fornire l'assistenza richiesta. La stessa disposizione stabilisce inoltre che sono fatti salvi gli obblighi di traduzione o di traslitterazione più dettagliati (si veda sopra per un approfondimento al riguardo) di cui all'articolo 20 (documenti ai fini dell'esecuzione), all'articolo 28 (procedura, in relazione alle domande di dichiarazione di esecutività) e all'articolo 40 (invocazione di una decisione riconosciuta) del regolamento.

248. L'articolo 66 del regolamento stabilisce un ulteriore obbligo generale di traduzione, specificando che l'autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se "ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa"<sup>75</sup>.

### B. Obblighi di traduzione ai sensi del regolamento riguardo a talune richieste e domande

249. Il regolamento contiene varie disposizioni specifiche sulla traslitterazione o la traduzione dei documenti riguardo a talune richieste e domande, in particolare in relazione ai documenti ai fini dell'esecuzione (articolo 20), alle domande di dichiarazione di esecutività (articolo 28), alla mancata produzione dell'estratto (articolo 29) e all'invocazione di una decisione riconosciuta (articolo 40). L'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 28, paragrafo 2 e l'articolo 40, paragrafo 3, prevedono che "se del caso", si fornisce all'autorità competente "[...] la traslitterazione o la traduzione del contenuto" del modulo pertinente allegato al regolamento nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto/dei procedimenti giudiziari del luogo (o in altre lingue che siano state dichiarate accettabili). L'articolo 20, paragrafo 2 e l'articolo 28, paragrafo 2 stabiliscono inoltre che le autorità competenti dello Stato richiesto "non possono" esigere una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta se la domanda o la richiesta è contestata o viene proposto un ricorso. L'articolo 29, paragrafo 2, consente a un'autorità competente di ottenere una traduzione dei documenti pertinenti, se lo richiede. Infine, si stabilisce che qualsiasi traduzione ai sensi degli articoli 20, 28, 29 e 40 deve essere effettuata da "una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri".

---

<sup>74</sup> [nome dello Stato] [ha] [non ha] indicato che accetta lingue diverse dalla o dalle [inserire la lingua o le lingue nazionali].

<sup>75</sup> Tale articolo si applica "fatti salvi" gli articoli 20, 28 e 40 relativi ai requisiti per domande e richieste specifiche.

### III. Legalizzazione ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

250. In linea con altre convenzioni dell'Aia, l'articolo 41 della convenzione del 2007 dispone che non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro della convenzione. Questo articolo è ripreso esattamente dall'articolo 65 del regolamento. Non è quindi necessaria alcuna autenticazione formale della firma del funzionario pubblico che compila i documenti né un'apostilla, se si tratta della prassi abituale di uno Stato contraente o di uno Stato membro dell'Unione europea.

**Legalizzazione** è il termine utilizzato per descrivere talune formalità giuridiche, come l'apposizione di un'apostilla o l'attestazione notarile, per l'autenticazione dei documenti.

### IV. Procura ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

251. L'articolo 42 della convenzione e l'articolo 52 del regolamento dispongono che un istante possa richiedere una procura solo in casi molto circoscritti. Può essere richiesta una procura in una situazione in cui l'autorità centrale o un'altra autorità dello Stato richiesto rappresenta l'istante, ad esempio in un procedimento giudiziario, o qualora la procura sia necessaria allo scopo di designare un rappresentante in determinate circostanze<sup>76</sup>. In base alla convenzione, il profilo dello Stato richiesto indica se quest'ultimo richiede una procura<sup>77</sup>.

### V. Firme e copie autentiche di documenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

#### A. La convenzione

252. La convenzione non impone che una domanda sia firmata per essere valida. Inoltre, per quanto riguarda le domande di riconoscimento, o di riconoscimento e di esecuzione, gli articoli applicabili (articolo 12, paragrafo 2, e articoli 13, 25 e 30) prevedono una procedura che consente di inviare insieme alla domanda di riconoscimento copie semplici dei documenti, compresa la decisione. Nel corso della procedura di riconoscimento e di esecuzione, l'autorità competente o l'istante possono richiedere una copia autentica di qualsiasi documento, se ciò è necessario per trattare la domanda o per fornire una risposta. Tuttavia, se tale richiesta non viene effettuata, sono sufficienti copie semplici. Uno Stato può anche accettare documenti trasmessi elettronicamente, in quanto il linguaggio della convenzione è deliberatamente "neutrale riguardo al supporto".

253. In base alla convenzione, uno Stato può anche specificare che richiede in tutti i casi una copia autentica di qualsiasi documento. Il profilo indica se uno Stato ha effettuato tale specificazione per tutti i casi (i profili degli Stati contraenti sono disponibili sul sito Internet della Conferenza dell'aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari).

#### B. Il regolamento

254. In base al regolamento, un modulo di domanda deve essere firmato dalla persona o dall'autorità autorizzata nello Stato richiedente a compilare tale modulo a nome del ricorrente. L'uso obbligatorio dei moduli di domanda allegati al regolamento è sancito dagli articoli pertinenti del regolamento (ossia, gli articoli 20, 28, 40, 48 e 57). In base al regolamento, le domande per le quali sono necessari un estratto di una decisione emessa nello Stato richiedente e una copia della decisione, l'estratto (riportato sul modulo

<sup>76</sup> Si veda il paragrafo 617 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>77</sup> In [nome dello Stato] [...].

allegato pertinente) deve essere rilasciato e firmato dall'autorità giurisdizionale d'origine e la copia della decisione acclusa deve soddisfare "le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità".

## **VI. Protezione di informazioni personali e riservate ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009**

### **A. La convenzione (articoli 38-40)**

255. La convenzione stabilisce alcune importanti garanzie per la protezione delle informazioni personali e riservate trasmesse ai sensi della convenzione (tali informazioni sono definite "dati" personali in base alla convenzione in quanto questo è il termine utilizzato in altre convenzioni dell'Aia). Tali disposizioni sono quelle degli articoli 38, 39 e 40. Le informazioni personali comprendono, tra gli altri, il nome, la data di nascita, l'indirizzo o altri dati di contatto e identificativi personali, come il numero d'identità nazionale<sup>78</sup>.

256. La convenzione riconosce che, tenuto conto del carattere sensibile del tipo di informazioni condivise tra gli Stati riguardo a persone fisiche, è essenziale proteggere tali informazioni per evitare alle parti le ripercussioni negative che possono derivare dalla loro divulgazione.

257. La convenzione prevede limiti specifici riguardo alla divulgazione e alla conferma di informazioni raccolte o trasmesse ai sensi della convenzione in talune circostanze. La divulgazione o la conferma di informazioni non sono consentite nel caso in cui possano compromettere la salute, l'incolumità o la libertà di una persona (articolo 40, paragrafo 1). Tale persona può essere un figlio, l'istante, il convenuto o qualsiasi altra persona. La convenzione non pone limiti al riguardo.

258. Qualora un'autorità centrale decida che la divulgazione o la conferma delle informazioni potrebbe creare tale rischio, lo comunica all'altra autorità centrale coinvolta, che ne tiene conto nel momento in cui deve trattare una domanda ai sensi della convenzione. L'autorità centrale richiedente non è vincolata dalla decisione dell'autorità centrale richiedente relativa all'esistenza di un rischio. L'autorità centrale richiedente deve tuttavia decidere se la divulgazione potrebbe compromettere la salute, l'integrità o la libertà di una persona e, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, la decisione presa in tal senso dallo Stato richiedente deve essere tenuta in considerazione dall'autorità centrale richiedente. Il modo in cui l'autorità centrale richiedente procede in questa situazione dipende da ciò che è necessario per trattare la domanda e per adempiere agli obblighi dello Stato derivanti dalla convenzione (articolo 40). Se l'autorità centrale richiedente è preoccupata in merito alla comunicazione di informazioni riservate relative all'istante, al creditore o a un'altra persona, si raccomanda di utilizzare l'indirizzo dell'autorità centrale o dell'autorità competente dello Stato richiedente, in modo che il creditore o l'istante risulti domiciliato "presso" tale indirizzo<sup>79</sup>.

259. I moduli obbligatori e raccomandati pubblicati dall'Ufficio permanente della Conferenza dell'Aia sono stati concepiti in modo tale da garantire anche la protezione delle informazioni personali. I moduli consentono a un'autorità centrale di segnalare su di essi la preoccupazione che la divulgazione o la conferma delle informazioni possa compromettere la salute, l'integrità o la libertà di una persona (nei moduli è contenuta una casella di selezione a questo scopo).

---

<sup>78</sup> Si veda il paragrafo 605 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>79</sup> Si veda il paragrafo 612 della relazione esplicativa della convenzione. Uno Stato che decide di utilizzare un indirizzo "presso" il quale domiciliare un creditore, deve sapere che, per motivi di diritto interno, lo Stato richiesto può chiedere l'indirizzo personale del creditore, ad esempio per la notificazione o la comunicazione degli atti.

260. In caso di segnalazione di tale preoccupazione, i moduli consentono di riportare le informazioni personali sensibili (come i dati di contatto o le informazioni che potrebbero essere utilizzate per individuare o localizzare la persona) in una parte separata del modulo. In questo modo, la domanda, che contiene solo le informazioni di cui il convenuto necessita per rispondere, può essere comunicata a quest'ultimo o all'autorità competente, senza creare un rischio per l'istante, il creditore o un'altra persona.

261. Inoltre, qualsiasi autorità, comprese le autorità competenti o giudiziarie dello Stato richiesto che tratta le informazioni in base alle procedure previste dalla convenzione, deve rispettare le leggi interne del proprio Stato riguardanti la riservatezza delle informazioni (articolo 39). Pertanto, qualsiasi trasmissione di informazioni deve rispettare anche i requisiti stabiliti dal diritto vigente a livello nazionale, come l'ottenimento del consenso alla comunicazione di informazioni, o eventuali limitazioni alla divulgazione<sup>80</sup>.

## **B. Il regolamento (articoli 61-63 e articolo 57, paragrafo 3)**

262. L'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento stabilisce che l'applicazione del regolamento "lascia impregiudicata" la *direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*. Si fa riferimento alla protezione generale dei dati ai sensi del regolamento anche nei considerando 34 e 35 del regolamento stesso. Il considerando 34 ribadisce che occorre rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE, quale recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri.

263. Le disposizioni del regolamento di cui agli articoli da 61 a 63 relative alla riservatezza dei dati e delle informazioni a carattere personale specificano i limiti e le procedure riguardo alla condivisione e al trasferimento delle informazioni personali di creditori e debitori negli Stati membri (ossia tra le autorità centrali e le autorità pubbliche, le amministrazioni, altre persone giuridiche che possono essere in possesso di dati personali, le autorità giurisdizionali competenti e altre autorità incaricate di notificare o comunicare atti o di eseguire una decisione) e tra le autorità centrali richiedenti e richieste ai sensi del regolamento.

264. L'articolo 61 riguarda l'accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali e il modo appropriato in cui le autorità centrali possono accedere alle informazioni relative all'indirizzo di un debitore o un creditore, al reddito del debitore, agli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore e ai beni del debitore e trasmettere dette informazioni. Si precisa che le informazioni richieste devono essere "adeguate, pertinenti e non eccessive" e le informazioni che l'autorità centrale può richiedere variano a seconda del tipo di domanda (articolo 61, paragrafo 2). Per ottenere o modificare una decisione, può essere richiesto solo l'indirizzo del debitore o del creditore. Per far riconoscere, dichiarare esecutiva o eseguire una decisione, le informazioni sui beni del debitore possono essere richieste solo se le informazioni ottenute riguardo ai redditi, agli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore sono insufficienti.

265. L'articolo 62 del regolamento prevede che le autorità centrali trasmettono le informazioni di cui all'articolo 61 alle autorità nazionali competenti appropriate e che l'autorità, anche giurisdizionale, a cui sono state trasmesse informazioni può utilizzarle "all'unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari". L'articolo 62, paragrafo 3 stabilisce un limite generale al periodo di tempo in cui un'autorità può conservare tali informazioni, ossia solo per il periodo necessario ai fini per i quali sono state trasmesse. Qualsiasi autorità che tratti le informazioni ne deve assicurare la riservatezza conformemente alla legislazione nazionale (articolo 62, paragrafo 4)<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>81</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

266. L'avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni (articolo 63) deve essere conforme alla legislazione nazionale<sup>82</sup>. L'articolo 63, paragrafo 2 prevede una deroga all'avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni, che, se rischia di pregiudicare il recupero del credito alimentare, può essere differito per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite all'autorità centrale richiesta.

267. Infine, l'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento prevede la sostituzione dell'indirizzo personale dell'istante con un altro indirizzo in caso di violenze familiari, ma solo "se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l'istante fornisca il suo indirizzo personale"<sup>83</sup>.

## **VII. Accesso effettivo alle procedure e assistenza legale ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009**

### **A. Panoramica**

#### **1. Accesso effettivo alle procedure/accesso alla giustizia ai sensi della convenzione e del regolamento**

268. Uno dei principi più importanti alla base della convenzione e del regolamento è che gli istanti devono avere accesso effettivo alle procedure necessarie per presentare una domanda nello Stato richiesto. L'accesso effettivo alle procedure significa che l'istante, se necessario con l'assistenza delle autorità dello Stato richiesto, può sottoporre effettivamente il proprio caso alle autorità appropriate dello Stato richiesto<sup>84</sup>. Si tenga presente che il regolamento utilizza una terminologia leggermente diversa rispetto alla convenzione per far riferimento al concetto di "accesso effettivo alle procedure", che nel regolamento viene espresso con i termini "accesso effettivo alla giustizia", tuttavia i principi sanciti dai due strumenti sono essenzialmente identici (le espressioni sono utilizzate in modo intercambiabile in questa sezione).

269. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 43 della convenzione e gli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 67 del regolamento riguardano l'obbligo dello Stato richiesto di assicurare un accesso effettivo alle procedure, compresa la concessione di assistenza legale/patrocinio gratuiti in talune circostanze e la possibilità di recuperare i costi da una parte soccombente (articolo 43 della convenzione e articoli 43 e 67 del regolamento). La presente sezione del manuale riassume tali disposizioni.

270. L'obbligo generale di assicurare agli istanti l'accesso effettivo alle procedure, comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, è sancito dall'articolo 14, paragrafo 1, della convenzione e dall'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento. In base alla convenzione, gli istanti sono i creditori, i debitori e gli enti pubblici (quando agiscono per conto di un creditore ai fini delle domande di riconoscimento e di riconoscimento e di esecuzione), che presentano una domanda tramite un'autorità centrale. Il regolamento dispone che tutte "le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento" hanno un accesso effettivo alla giustizia. A differenza della convenzione, il regolamento specifica inoltre che l'accesso effettivo è assicurato ad "ogni istante che abbia la residenza" nello Stato richiedente.

271. Le richieste presentate direttamente alle autorità competenti sono oggetto principalmente dell'articolo 17, lettera b), della convenzione e dell'articolo 47 del regolamento. Gli Stati possono subordinare la concessione di assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato a una valutazione delle risorse e una valutazione della fondatezza ed è previsto un obbligo generale di assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato nei

<sup>82</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>83</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>84</sup> Si veda il paragrafo 357 della relazione esplicativa della convenzione.

procedimenti di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e di esecuzione, in particolare nel caso in cui l'istante abbia usufruito di assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato o di un procedimento gratuito nello Stato d'origine. Alle richieste dirette si applicano anche l'articolo 14, paragrafo 5, della convenzione e l'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento.

## 2. Assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato

272. Il tipo di accesso effettivo che deve essere assicurato comprende "l'assistenza legale" (secondo la terminologia utilizzata in base al regolamento) o "il patrocínio a spese dello Stato" (secondo la terminologia utilizzata in base alla convenzione) se le circostanze lo richiedono. Le risorse o la capacità di pagamento dell'istante non devono ostare a tale accesso. Pertanto, l'articolo 15 della convenzione e l'articolo 46 del regolamento prevedono che debbano essere concessi **assistenza legale/patrocinio gratuiti ai creditori di alimenti destinati ai figli (in caso di obbligazioni alimentari nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni) che presentano una domanda tramite le autorità centrali** nella maggior parte delle situazioni<sup>85</sup>.

273. L'obbligo che ne deriva è attenuato dal riconoscimento che l'assistenza legale/il patrocínio gratuiti non devono essere forniti se le procedure utilizzate nello Stato richiesto sono sufficientemente semplici da consentire all'istante di esporre il proprio caso in modo efficace senza l'assistenza legale/il patrocínio a spese dello Stato e se l'autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.

L'articolo 3 della **convenzione** definisce l'**assistenza legale** come "assistenza necessaria per consentire agli istanti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande siano trattate in modo completo ed efficace nello Stato richiesto. Tale assistenza può comprendere, ove necessario, la consulenza legale, l'assistenza per adire un'autorità, la rappresentanza in giudizio e l'esonero dalle spese processuali".

L'articolo 45 del **regolamento** definisce il **patrocínio a spese dello Stato** "l'assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace". Esso copre quanto segue, ove necessario:

- a) la consulenza nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;
- b) l'assistenza legale per adire un'autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio;
- c) l'esonero o l'assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento;
- d) nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in cui il beneficiario del patrocínio a spese dello Stato risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocínio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita;
- e) le spese di interpretazione;
- f) le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocínio a spese dello Stato;
- g) le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocínio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l'autorità giurisdizionale decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

274. Questa disposizione è importante in quanto molti Stati hanno stabilito procedure efficaci per il riconoscimento, il riconoscimento e l'esecuzione, l'esecuzione, l'emanazione e la modifica di decisioni in materia di alimenti che possono essere utilizzate da tutti gli istanti in tali Stati senza la necessità di **assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato** e queste procedure sono disponibili anche per gli istanti ai sensi della convenzione o del regolamento. A seconda degli Stati, può trattarsi dell'uso di moduli semplificati, di procedure amministrative e di informazioni e consulenza fornite a tutti gli istanti dall'autorità centrale o dall'autorità competente. A condizione che le procedure semplificate consentano all'istante di esporre efficacemente il proprio caso e siano fornite

<sup>85</sup> Si veda anche il considerando 36 del regolamento.

gratuitamente all'istante dallo Stato richiesto, quest'ultimo non ha l'obbligo di concedere all'istante assistenza legale/patrocinio gratuiti<sup>86</sup>.

275. Se non esistono procedure semplificate e vengono richiesti assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato, varie disposizioni della convenzione e del regolamento definiscono le circostanze nelle quali essa deve essere concessa gratuitamente agli istanti. Le condizioni di accesso all'assistenza legale/al patrocínio gratuiti non devono essere più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti (articolo 14, paragrafo 4, della convenzione e articolo 44, paragrafo 4, del regolamento).

276. Nei riquadri sopra riportati vengono fornite la definizione di "assistenza legale" (ai sensi della convenzione) e quella di "patrocínio a spese dello Stato" (ai sensi del regolamento). Si tratta di definizioni simili, tra le quali esistono però importanti differenze, in quanto, in particolare, la definizione del regolamento contiene disposizioni che specificano il trattamento delle spese che devono essere sostenute per l'interpretazione, la traduzione, il viaggio necessario per recarsi nel luogo del procedimento e per i rimborsi cui è tenuta la parte soccombente che abbia beneficiato del patrocínio a spese dello Stato.

277. Qualora l'istante necessiti di assistenza legale/patrocinio a spese dello Stato, in generale come punto di partenza la convenzione e il regolamento prevedono che tutti gli Stati contraenti o gli Stati membri forniscano tale assistenza gratuitamente ai creditori in quasi tutte le situazioni riguardanti gli **alimenti destinati ai figli**. Esistono alcune eccezioni a questo principio per gli Stati che hanno effettuato dichiarazioni ai sensi della convenzione (il regolamento non prevede la possibilità di effettuare tale dichiarazione)<sup>87</sup>.

NOTA: se la decisione da riconoscere ed eseguire comprende alimenti destinati a coniugi ed ex coniugi e alimenti destinati ai figli, si applica lo stesso diritto all'assistenza legale gratuita.

278. Tuttavia, il diritto degli istanti a un'assistenza legale/un patrocínio gratuiti ai sensi della convenzione e del regolamento per le domande che **non riguardano gli alimenti destinati ai figli** è più limitato, e lo stesso vale per i debitori che presentano una domanda di riconoscimento e di modifica. Per questi tipi di domande, lo Stato richiesto può subordinare la concessione dell'assistenza legale/del patrocínio a spese dello Stato a una valutazione delle risorse o a una valutazione della fondatezza di una domanda.

La **valutazione delle risorse** riguarda il reddito e i beni dell'istante o altri elementi della situazione patrimoniale che incidono sulla capacità dell'istante di pagare l'assistenza legale.

La **valutazione della fondatezza di una domanda** esamina la fondatezza o la probabilità della domanda di essere accolta, tenendo conto di aspetti come la base giuridica per la domanda e se le circostanze specifiche del caso di specie possono favorire un esito positivo.

279. È importante tuttavia sottolineare che, in tutti i casi di riconoscimento ed esecuzione, l'assistenza legale o il patrocínio concessi da uno Stato a tutti gli istanti (creditori, debitori o un ente pubblico<sup>88</sup>) non possono essere inferiori a quelli che sarebbero forniti a un istante in un caso nazionale equivalente (articolo 17, lettera b), della convenzione e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento). In questo modo, si assicura lo stesso livello di servizio fornito a tutti gli istanti, a prescindere dalla loro residenza. Inoltre, sebbene l'assistenza giuridica/il patrocínio gratuiti non siano sempre disponibili, lo Stato richiesto non può imporre la costituzione di cauzioni o depositi per garantire il pagamento di spese legali di qualunque tipo (articolo 14, paragrafo 5 e articolo 37, paragrafo 2, della convenzione e articolo 44, paragrafo 5, del regolamento).

<sup>86</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>87</sup> In base alla convenzione, uno Stato può dichiarare che utilizzerà la valutazione delle risorse del figlio per taluni casi (articolo 16, paragrafo 1). L'Unione europea non effettuerà tale dichiarazione e quindi in questo contesto negli Stati membri dell'Unione europea non si applicherà la valutazione delle risorse del figlio ai sensi della convenzione (si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio* alla precedente nota 59).

<sup>88</sup> Si veda il paragrafo 383 della relazione esplicativa della convenzione.

La concessione dell'assistenza legale/del patrocinio gratuiti a un istante dipende quindi dai seguenti fattori:

- l'esistenza di procedure semplificate gratuite per l'istante nello Stato richiesto;
- il tipo di alimenti interessato (alimenti destinati ai figli, a coniugi ed ex coniugi o ad altri membri della famiglia);
- se l'istante è un creditore o un debitore;
- il tipo di domanda presentata (riconoscimento, esecuzione, emanazione, modifica, richiesta di misure specifiche o richiesta diretta);
- l'esistenza nello Stato richiesto di una valutazione delle risorse o di una valutazione della fondatezza per la domanda considerata (valutazione delle risorse del figlio o valutazione basata sulla situazione dell'istante).

280. Le sezioni e i diagrammi che seguono forniscono una spiegazione dettagliata del diritto all'assistenza legale gratuita in varie situazioni.

## **B. Obbligo di assistenza legale/patrocinio gratuiti**

281. La sezione che segue spiega il diritto all'assistenza legale/al patrocinio gratuiti per le domande presentate ai sensi della convenzione e del regolamento in tutti gli Stati, tranne gli Stati contraenti della convenzione che hanno dichiarato di usare la valutazione delle risorse del figlio<sup>89</sup> (tale dichiarazione non è possibile in base al regolamento).

282. Si tenga presente che i diagrammi contenuti in questa sezione si riferiscono principalmente alle disposizioni e ai casi previsti dalla convenzione, talvolta rispecchiando gli effetti delle possibili riserve e dichiarazioni relative alla convenzione di cui gli Stati contraenti possono avvalersi.

### **1. Domande presentate da un creditore**


#### **a) Domande riguardanti gli alimenti destinati ai figli di età inferiore a 21 anni (o a 18 anni se è stata formulata una riserva ai sensi della convenzione)**

283. Come indicato di seguito, se si tratta di una domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione relativa ad alimenti destinati ai figli presentata tramite un'autorità centrale, "l'assistenza legale" ai sensi della convenzione o "il patrocinio a spese dello Stato" ai sensi del regolamento devono essere forniti gratuitamente. Non esistono eccezioni a tale regola. Se la domanda riguarda gli alimenti destinati ai figli, ma viene presentata per ottenere l'emanazione di una decisione, l'assistenza legale/il patrocinio gratuiti possono essere rifiutati se si ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati<sup>90</sup>.

NOTA: se la decisione da riconoscere ed eseguire comprende anche alimenti destinati a coniugi ed ex coniugi, si applica lo stesso diritto all'assistenza legale gratuita.

<sup>89</sup> In base alla convenzione, uno Stato può dichiarare che utilizzerà la valutazione delle risorse del figlio per taluni casi (articolo 16, paragrafo 1). L'Unione europea non effettuerà tale dichiarazione e quindi in questo contesto negli Stati membri dell'Unione europea non si applicherà la valutazione delle risorse del figlio ai sensi della convenzione (si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio* alla precedente nota 59).

<sup>90</sup> Si vedano anche l'articolo 43, paragrafo 2, della convenzione e l'articolo 67 del regolamento riguardo al recupero dei costi.



**Figura 3: assistenza legale ai sensi della convenzione: domande di alimenti destinati ai figli presentate da un creditore**

**b) Domande riguardanti obbligazioni alimentari diverse da quelle nei confronti dei figli per un figlio di età inferiore a 21 anni (o a 18 anni se è stata formulata una riserva ai sensi della convenzione)**


284. Qualora la domanda riguardi alimenti destinati a un figlio di età pari o superiore a 21 anni, a coniugi o ex coniugi o ad altri membri della famiglia (e qualora, in base alla convenzione, uno Stato abbia esteso l'ambito di applicazione della convenzione a questi tipi di casi), l'assistenza legale/il patrocinio gratuiti non devono essere forniti sistematicamente. Uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato contraente della convenzione possono rifiutare di fornire assistenza legale gratuita se la domanda potrebbe non avere esito positivo (valutazione della fondatezza della domanda) e può subordinare la ricezione di tali servizi a una valutazione delle risorse<sup>91</sup>.

285. Tuttavia, in tutti i casi riguardanti il riconoscimento, il riconoscimento e l'esecuzione o l'esecuzione di una decisione emessa per i tipi di alimenti descritti nel paragrafo precedente, qualora abbia ricevuto assistenza legale/il patrocinio gratuiti nello Stato d'origine per l'emanazione della decisione, l'istante ha anche diritto allo stesso livello di assistenza nello Stato richiesto, se tale assistenza è in esso disponibile. La figura 4: assistenza legale ai sensi della convenzione: domande presentate da un creditore – alimenti non destinati ai figli di seguito riportata illustra quanto descritto<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>92</sup> *Ibidem*.



**Figura 4: assistenza legale ai sensi della convenzione: domande presentate da un creditore – alimenti non destinati ai figli**


### c) Domande presentate da un ente pubblico

286. Se l'istante è un ente pubblico ai sensi dell'articolo 36 della convenzione o dell'articolo 64 del regolamento, rientra nella definizione di creditore ai fini delle domande di riconoscimento, di riconoscimento e di esecuzione o di esecuzione di una decisione. Pertanto, gli enti pubblici hanno diritto all'assistenza legale/al patrocinio gratuiti per le domande riguardanti le decisioni in materia di alimenti destinati ai figli di età inferiore a 21 anni (o a 18 anni se è stata formulata una riserva ai sensi della convenzione)<sup>93</sup>.

## 2. Domande presentate da un debitore

287. Per quanto riguarda le domande presentate da un debitore, lo Stato richiesto può utilizzare una valutazione della fondatezza delle domande e una valutazione delle risorse per stabilire se fornire assistenza legale/patrocinio gratuiti (articolo 17 della convenzione e articolo 47 del regolamento). La figura 5 di seguito riportata illustra quanto descritto, utilizzando la convenzione come esempio.

<sup>93</sup> Si veda il paragrafo 383 della relazione esplicativa della convenzione.



**Figura 5: assistenza legale ai sensi della convenzione: domande presentate da un debitore**

### 3. Test di paternità o genetico

288. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera h), della convenzione e l'articolo 51, paragrafo 2, lettera h), del regolamento stabiliscono che un'autorità centrale adotti tutte le misure appropriate per fornire assistenza nell'accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti (si vedano il precedente paragrafo 154 e il capitolo 1, sezione I., punto B e sezione III., punto B). I costi dei test genetici intesi ad accertare la filiazione possono essere considerevoli. Al fine di garantire che tali costi non impediscano di ottenere una decisione in materia di alimenti destinati ai figli<sup>94</sup>, se è necessario un test di paternità nel quadro di una domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della convenzione o dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, lo Stato richiesto non può chiedere all'istante di pagare il test e il relativo costo rientra nell'ambito della disposizione generale relativa alla concessione di un'assistenza legale/un patrocinio gratuiti<sup>95</sup>.

289. Il funzionamento pratico di tali disposizioni dipende dalle procedure nazionali previste dagli Stati contraenti per i test genetici. In alcuni Stati, la persona che richiede il test può essere tenuta, come condizione per la richiesta del test, a pagarne in anticipo tutti i costi, compreso il costo per la madre e il figlio o i figli. In altri Stati, il debitore può essere tenuto a pagare in anticipo unicamente la sua parte dei costi del test. In questo caso, lo Stato richiesto copre i costi per il test della madre e del figlio o dei figli; tali costi dovrebbero altrimenti essere pagati dall'istante, tuttavia possono essere recuperati dal debitore se risulta che sia il padre del figlio. Ogni Stato decide, in base alle leggi o alle

<sup>94</sup> Si veda il paragrafo 390 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>95</sup> Si veda il paragrafo 392 della relazione esplicativa della convenzione.

procedure nazionali, in quale misura il debitore deve sostenere i costi del test e in quale fase della procedura deve farlo, se del caso<sup>96</sup>.

290. Qualora la domanda riguardi gli alimenti destinati a un figlio di età inferiore a 21 anni, la regola generale è che il creditore non deve pagare in anticipo i costi del test di paternità, salvo che la domanda sia manifestamente infondata<sup>97</sup>.

291. Unicamente in base alla convenzione, negli Stati che hanno dichiarato di utilizzare una valutazione delle risorse del figlio, i costi del test di paternità sono coperti nel quadro dell'assistenza legale disponibile, salvo che il figlio non superi la valutazione delle risorse<sup>98</sup>.

### ***C. Accesso effettivo alle procedure e assistenza legale in [nome dello Stato]***

[Inserire le informazioni nazionali]

## **VIII. Provvedimenti provvisori e cautelari ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009**

### ***A. Assistenza delle autorità centrali riguardo ai provvedimenti provvisori ai sensi della convenzione e del regolamento***

292. La convenzione e il regolamento contengono disposizioni in base alle quali le autorità centrali sono tenute a fornire assistenza, in talune circostanze e a determinate condizioni, riguardo all'avvio di un'azione volta a ottenere "provvedimenti provvisori" nello Stato richiesto.

293. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera i), della convenzione e l'articolo 51, paragrafo 2, lettera i), del regolamento precisano che una funzione specifica delle autorità centrali prevista da entrambi gli strumenti è "adottare tutte le misure appropriate" in relazione a una domanda ai sensi dell'articolo 10 della convenzione o dell'articolo 56 del regolamento allo scopo di:

"avviare o agevolare l'avvio di un'azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda pendente di alimenti"<sup>99</sup>.

294. L'articolo 7 della convenzione e l'articolo 53 del regolamento prevedono inoltre che un'autorità centrale può rivolgere ad un'altra autorità centrale la richiesta motivata di svolgere la funzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera i), della convenzione e all'articolo 51, paragrafo 2, lettera i), del regolamento, ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell'articolo 10 della convenzione o dell'articolo 56 del regolamento (si veda anche il capitolo 1, sezione III., punto B, del presente manuale). L'articolo 7 della convenzione e l'articolo 53 del regolamento stabiliscono che "l'autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri necessarie per assistere un potenziale istante nel presentare una domanda [ai sensi dell'articolo 10 della convenzione o dell'articolo 56 del regolamento] o nel determinare se una tale domanda debba essere introdotta".

<sup>96</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>97</sup> Si veda il paragrafo 390 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>98</sup> L'Unione europea non effettuerà tale dichiarazione e quindi in questo contesto negli Stati membri dell'Unione europea non si applicherà la valutazione delle risorse del figlio ai sensi della convenzione (si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio* alla precedente nota 59).

<sup>99</sup> Si veda il paragrafo 176 e seguenti della relazione esplicativa della convenzione per una descrizione completa del significato di "provvedimenti provvisori" in questo contesto.

295. La frase "tutte le misure appropriate," utilizzata in relazione alle funzioni delle autorità centrali riguardo ai provvedimenti provvisori deve essere interpretata nel senso di qualsiasi misura che un'autorità centrale potrebbe adottare per conseguire il risultato richiesto, a seconda dei poteri e delle risorse di cui dispone e a condizione che tali misure siano consentite dalla legislazione nazionale dello Stato [richiesto]"<sup>100</sup>.

296. Pertanto, le autorità competenti degli Stati in cui è in vigore la convenzione e in cui è applicabile il regolamento devono sapere che possono ricevere richieste dalle autorità centrali o collaborare con tali autorità al fine di avviare un'azione per ottenere misure provvisorie nei casi summenzionati.

## ***B. Provvedimenti provvisori e cautelari previsti esclusivamente dal regolamento***

297. Il regolamento contiene varie disposizioni supplementari relative ai provvedimenti provvisori e cautelari che possono essere richiesti in forza del regolamento.

### **1. Provvedimenti provvisori adottati nello Stato d'origine**

298. L'articolo 39 del regolamento prevede che l'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto.

299. In caso di una decisione o di una parte di una decisione relativa a provvedimenti provvisori esecutiva in un altro Stato membro, tale decisione è esecutiva ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (in base alla sezione 1 riguardante le procedure per le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007) o dell'articolo 26 del regolamento (in base alla sezione 2 riguardante le procedure per le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007) (si veda il capitolo 8 for per ulteriori informazioni sul riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione di decisioni ai sensi del capo IV del regolamento). L'articolo 17, paragrafo 2 e l'articolo 26 del regolamento specificano che le decisioni emesse solo in un altro Stato membro devono essere "esecutive" in tale Stato e non richiedono che la decisione sia una decisione finale per essere esecutiva o essere dichiarata esecutiva in un altro Stato membro.

### **2. Provvedimenti provvisori o cautelari in Stati diversi dallo Stato d'origine di una decisione**

300. L'articolo 14 del regolamento stabilisce la competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del regolamento per quanto riguarda i provvedimenti provvisori e cautelari:

"I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro".

301. Nell'esercizio di tale competenza relativa ai provvedimenti provvisori, le autorità competenti devono sapere che è necessario determinare la legge applicabile a detti provvedimenti<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Si veda il paragrafo 121 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>101</sup> Per gli Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 (si veda il capitolo 5), non è chiaro se i provvedimenti provvisori siano inclusi nell'ambito della legge applicabile del protocollo (si veda l'articolo 11 del protocollo relativo all'ambito della legge applicabile).

### **3. Provvedimenti provvisori nell'attesa del riconoscimento, del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività/esecuzione di una decisione in un altro Stato membro ai sensi delle sezioni 1 e 2 del capo IV<sup>102</sup>**

302. Nella sezione 1 del capo IV relativa alle procedure di riconoscimento, di esecutività e di esecuzione delle decisioni ai sensi del regolamento, per le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, l'articolo 18 precisa che:

“Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione”.

303. Inoltre, nella sezione 2 del capo IV del regolamento relativo alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, l'articolo 36<sup>103</sup> precisa che nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività di una decisione di un altro Stato membro. L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento specifica inoltre che la dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari. L'articolo 36, paragrafo 3 stabilisce che, in pendenza del termine di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento per proporre un ricorso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione (si veda il capitolo 8 per maggiori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari nel contesto delle procedure di esecuzione ai sensi del regolamento).

## **IX. Altre convenzioni e regolamenti sulla notificazione e la comunicazione degli atti e l'assunzione delle prove all'estero**

### **A. Panoramica**

304. Alcuni Stati sono parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1965 sulla notificazione e la comunicazione<sup>104</sup> e/o della convenzione dell'Aia del 1970 sull'assunzione delle prove<sup>105</sup>, che possono essere entrambe pertinenti nei casi di domande di alimenti a livello internazionale<sup>106</sup>. Se si verifica una situazione in cui è applicabile una di tali convenzioni, è importante chiedere una consulenza legale per garantire il rispetto dei requisiti delle convenzioni.

305. Nell'Unione europea, il *regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale* è applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea tranne la Danimarca e il *regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale* (“notificazione o comunicazione degli atti”) è applicabile in tutti gli Stati membri. Tra la Danimarca e gli altri Stati membri dell'Unione europea si applica la convenzione dell'Aia del 1970 sull'assunzione delle prove anziché il regolamento (CE) n. 1206/2001. Se si verifica una situazione in cui è applicabile uno di tali regolamenti, è importante chiedere una consulenza legale per garantire il rispetto dei requisiti dei regolamenti.

<sup>102</sup> Si veda il capitolo 8 per ulteriori informazioni sul riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni ai sensi del capo IV del regolamento.

<sup>103</sup> L'articolo 36 del regolamento corrisponde all'articolo 47 del regolamento Bruxelles I.

<sup>104</sup> La *Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*.

<sup>105</sup> La *Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale*.

<sup>106</sup> Si vedano l'articolo 50 della convenzione e i paragrafi 648-651 della relazione esplicativa della convenzione.

306. Per accertare se altri Stati non europei sono parti contraenti delle convenzioni dell'Aia sulla notificazione e la comunicazione e sull'assunzione delle prove, le autorità competenti possono consultare le tabelle relative a entrambe le convenzioni disponibili sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, selezionando la convenzione n. 14 e la convenzione n. 20 rispettivamente nella sezione relativa alle convenzioni.

307. Le convenzioni dell'Aia sulla notificazione e la comunicazione e sull'assunzione delle prove si applicano soltanto se è necessario effettuare la notificazione e la comunicazione oppure assumere prove *all'estero*. A questo proposito, è importante sottolineare che il termine "**all'estero**" non è utilizzato nell'articolo 6, paragrafo 2, lettera g) della convenzione del 2007, che riguarda anche le richieste di misure specifiche ("agevolare l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo") e lettera j) ("agevolare la notificazione e la comunicazione degli atti"). Il motivo è che nella maggior parte dei casi si chiede a un'autorità centrale di agevolare l'assunzione delle prove o la notificazione e la comunicazione di atti *nel proprio territorio* per i procedimenti in materia di alimenti che si svolgono *nel proprio territorio*. Le richieste di agevolare l'assunzione delle prove o la notificazione e la comunicazione **all'estero** saranno meno frequenti. Molte situazioni rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione del 2007 non richiedono la trasmissione di atti da notificare o comunicare all'estero né l'assunzione delle prove all'estero<sup>107</sup>. Gli articoli paralleli del regolamento relativi alle funzioni delle autorità centrali in relazione all'assunzione delle prove e alla notificazione e alla comunicazione degli atti (articolo 51, paragrafo 2, lettere g) e j)) menzionano il regolamento (CE) n. 1206/2001 e il regolamento (CE) n. 1393/2007, tuttavia, come previsto dalla convenzione, è più probabile che siano principalmente le autorità centrali a gestire le richieste presentate a livello nazionale riguardo all'assunzione delle prove e alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

308. L'analisi delle altre convenzioni applicabili in questo settore esula dall'ambito di applicazione del presente manuale. Per sapere se uno Stato è una parte contraente della convenzione dell'Aia del 1954 relativa alla procedura civile<sup>108</sup> o della convenzione del 1965 sulla notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari all'estero e della convenzione del 1970 sull'assunzione delle prove all'estero, consultare il sito Internet della Conferenza dell'Aia (< [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >).

## **B. Convenzione del 1965 sulla notificazione e la comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari**<sup>109</sup>

309. La convenzione del 1965 sulla notificazione e la comunicazione prevede i canali da utilizzare quando un atto giudiziario o extragiudiziario deve essere trasmesso da uno Stato contraente della convenzione a un altro Stato contraente della convenzione per essere notificato e comunicato a quest'ultimo.

310. La convenzione del 1965 è applicabile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1 la legge dello Stato nel quale si svolge il procedimento (lo Stato del foro) richiede che un atto (ad esempio, la notifica di un'azione) sia trasmesso da tale Stato a un altro Stato per essere notificato o comunicato a quest'ultimo;
- 2 entrambi gli Stati sono parti contraenti della convenzione sulla notificazione e la comunicazione;
- 3 l'indirizzo della persona alla quale inviare la notificazione o la comunicazione è noto;

<sup>107</sup> Si vedano i paragrafi 164-167 e 182-185 della relazione esplicativa della convenzione. Per un'analisi dei tipi di assistenza che potrebbero essere forniti dallo Stato richiesto con modalità che esulano dall'ambito di applicazione della convenzione del 1970, si veda il paragrafo 174 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>108</sup> *Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.*

<sup>109</sup> Per maggiori informazioni sulla convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero, consultare la sezione del sito Internet della conferenza dell'Aia riguardante la notificazione e la comunicazione.

- 4 l'atto da notificare o comunicare è un atto giudiziario o extragiudiziario;
- 5 l'atto da notificare o comunicare riguarda una materia civile o commerciale.

311. In caso di dubbi sull'applicabilità della convenzione del 1965 sulla notificazione e la comunicazione o su come procedere per rispettare tali disposizioni, è opportuno richiedere una consulenza legale.

### **C. Convenzione del 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale<sup>110</sup>**

312. La convenzione dell'Aia del 1970 sull'assunzione delle prove stabilisce metodi di cooperazione ai fini dell'assunzione delle prove all'estero (ossia in un altro Stato) in materia civile e commerciale. La convenzione, che si applica unicamente tra gli Stati che ne sono parti contraenti, prevede l'assunzione delle prove (i) tramite lettere di richiesta e (ii) tramite agenti diplomatici o consolari e commissari. La convenzione consente di superare in modo efficace le differenze tra i sistemi di diritto civile e di *common law* in materia di assunzione delle prove.

313. Se è necessario ottenere prove all'estero, si dovrebbe richiedere una consulenza legale, se del caso, per garantire il rispetto dei requisiti della convenzione del 1970.

### **D. Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale<sup>111</sup>**

314. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è inteso a migliorare, semplificare e accelerare la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove tra gli Stati membri dell'Unione europea<sup>112</sup>.

315. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 prevede due modi per assumere prove tra gli Stati membri: trasmissione diretta delle richieste fra le autorità giudiziarie e assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. L'autorità giudiziaria richiedente è l'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto. L'autorità giudiziaria richiesta è l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro competente per l'esecuzione dell'assunzione delle prove. Un organo centrale è incaricato di fornire informazioni e di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta. Il regolamento prevede dieci moduli che facilitano la redazione delle richieste. Le richieste sono eseguite conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto. Le richieste devono essere eseguite entro novanta giorni dalla loro ricezione.

316. Dalle discussioni sul regolamento (CE) n. 1206/2001 è emerso che si dovrebbero utilizzare le nuove tecnologie, in modo specifico le videoconferenze, per garantire un'applicazione più adeguata del regolamento<sup>113</sup>, e le autorità competenti che devono

<sup>110</sup> Per maggiori informazioni sulla convenzione relativa all'assunzione delle prove, consultare la sezione del sito Internet della conferenza dell'Aia riguardante l'assunzione delle prove.

<sup>111</sup> Per maggiori informazioni sul regolamento (CE) n. 1206/2001, si rimanda al sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile: < [http://ec.europa.eu/justice\\_home/judicialatlascivil/html/te\\_information\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_en.htm) >. Si prevede che tali informazioni saranno riportate sul portale europeo della giustizia elettronica, reperibile al seguente indirizzo: < <https://e-justice.europa.eu/home.do> >.

<sup>112</sup> Come menzionato in precedenza, il regolamento si applica tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca. Tra la Danimarca e gli altri Stati membri si applica la *Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale*.

<sup>113</sup> *Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 5 dicembre 2007 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale* [COM(2007) 769 definitivo - non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

eventualmente applicare il regolamento potrebbero avere interesse a valutare se esistono sistemi per videoconferenze.

### ***E. Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti)***<sup>114</sup>

317. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 (che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio) è inteso a migliorare ed accelerare la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale fra gli Stati membri. Il regolamento si applica fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea<sup>115</sup>.

318. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 prevede varie modalità di trasmissione e di notificazione e comunicazione degli atti: trasmissione tramite gli organi mittenti e riceventi, trasmissione per via consolare o diplomatica, notificazione o comunicazione tramite i servizi postali e notificazione o comunicazione diretta.

319. Gli organi mittenti sono competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro. Gli organi riceventi sono competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro. L'autorità centrale è incaricata di fornire informazioni agli organi mittenti e di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione. Il regolamento prevede sette moduli per agevolare le procedure ai sensi di tale strumento.

### **X. Valutazione della parità del potere d'acquisto: adeguamento transfrontaliero degli importi degli alimenti**

320. Nel corso dell'applicazione della convenzione o del regolamento, le autorità competenti possono dover far fronte a problemi di conversione valutaria (in particolare in relazione all'esecuzione di una decisione; si veda anche il capitolo 12, sezione VI., punto 5, del presente manuale) e di adeguamento di importi di alimenti in valuta straniera, che possono rendere necessario un confronto del costo della vita tra vari Stati, che è noto come comparazione della parità del potere d'acquisto (PPA) tra i paesi. Tale valutazione può essere effettuata nel corso dell'emanazione, della modifica o dell'esecuzione di una decisione in materia di alimenti. Le autorità competenti devono verificare quali sono le pratiche nazionali applicate al riguardo<sup>116</sup>.

321. Varie organizzazioni pubblicano e tengono aggiornate tabelle che riportano parità del potere d'acquisto comparative.

- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): < [http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA\\_TABLE4](http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE4) >. Nel menu "Transaction", scegliere "PPPPC: Purchasing Power Parity for Private Consumption".

<sup>114</sup> Per maggiori informazioni sul regolamento (CE) n. 1393/2007, si rimanda al sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile: < [http://ec.europa.eu/justice\\_home/judicialatlascivil/html/ds\\_information\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_en.htm) >. Si prevede che tali informazioni saranno riportate sul portale europeo della giustizia elettronica, reperibile al seguente indirizzo: < <https://e-justice.europa.eu/home.do> >.

<sup>115</sup> Vi è inclusa la Danimarca, che ha ribadito la sua intenzione di attuare il contenuto del regolamento mediante una dichiarazione (GU L 331 del 10.12.2008, pag. 21) sulla base di un accordo parallelo concluso con la Comunità europea.

<sup>116</sup> In [nome dello Stato] [...].

- Eurostat della Commissione europea:  
< [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/purchasing\\_power\\_parities/data/database](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/purchasing_power_parities/data/database) >. (La tabella deve essere adeguata alle esigenze degli utenti).
- Banca mondiale: < <http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP> >.

## Capitolo 4 - Regolamento del 2009: norme di competenza diretta

### A. Introduzione

322. Il regolamento contiene disposizioni relative alla competenza diretta che unificano le norme di competenza in materia di alimenti vigenti negli Stati membri dell'Unione europea. Quando esercitano la loro competenza giurisdizionale in materia di alimenti, le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea devono farlo conformemente ai motivi di competenza giurisdizionale di cui al capo II del regolamento, segnatamente quando esse trattano le domande o le richieste dirette di emanazione o di modifica di decisioni in materia di alimenti ai sensi del regolamento o della convenzione (si vedano i capitoli 10 e 11 del presente manuale)<sup>117</sup>. In seguito a tali norme di competenza unificate, al momento del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione ai sensi del regolamento non è necessario verificare la competenza giurisdizionale dell'autorità competente dello Stato membro d'origine della decisione (si veda il capitolo 8 relativo al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione ai sensi del regolamento).

323. Prima di applicare le norme di competenza del regolamento, le autorità competenti devono in primo luogo verificare se il caso relativo alle obbligazioni alimentari in esame rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae*, geografico e temporale del regolamento (si veda il capitolo 3, prima parte, del presente manuale). Si osservi che le norme di competenza del regolamento hanno un'applicazione geografica universale dal punto di vista delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Ciò significa che le norme di competenza del regolamento si applicano anche qualora il caso relativo alle obbligazioni alimentari sia connesso con uno Stato straniero (ivi compreso uno Stato straniero che sia una parte contraente della convenzione del 2007) che non è uno Stato membro dell'Unione europea.

324. A differenza del regolamento, che prevede norme di competenza diretta, la convenzione stabilisce solo norme di competenza "indiretta", ossia, in base al suo articolo 18 ("limiti dell'azione", di seguito esaminato in relazione all'articolo 8 del regolamento) e all'articolo 20 ("basi del riconoscimento e dell'esecuzione"). Ciò significa che la competenza giurisdizionale dell'autorità competente dello Stato d'origine della decisione viene verificata al momento del riconoscimento e dell'esecuzione ai sensi della convenzione. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione sono subordinati al fatto che la competenza giurisdizionale dell'autorità competente dello Stato d'origine della decisione sia conforme a una delle basi della competenza di cui all'articolo 20 della convenzione. D'altro canto, le norme di competenza ai fini dell'emanazione o della modifica di una decisione ai sensi della convenzione da parte delle autorità competenti di Stati che non sono Stati membri dell'Unione europea sono disciplinate dalla legislazione nazionale vigente.

325. Questo capitolo del manuale sintetizza le norme di competenza stabilite dal regolamento e richiama l'attenzione sulle parti di tali norme che possono rispecchiare le norme di competenza indiretta della convenzione<sup>118</sup>. Inoltre, questo capitolo pone in

---

<sup>117</sup> Va sottolineato che in generale le norme di competenza del regolamento non risolvono i problemi di competenza territoriale *in* uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento. Tali problemi sono affrontati in base alle norme nazionali. Si tenga presente inoltre che le domande o le richieste dirette presentate ai sensi della convenzione o del regolamento per il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni, descritte nei capitoli 7, 8 e 9, non comportano un'analisi della competenza giurisdizionale da parte delle autorità competenti, in quanto si tratta di domande o di richieste dirette che riguardano unicamente il riconoscimento e/o l'esecuzione di una decisione straniera già emessa.

<sup>118</sup> Sebbene le disposizioni della convenzione non siano norme di competenza diretta, nella pratica le autorità competenti possono tenerle presenti nel momento in cui emanano o modificano una decisione in materia di alimenti che deve essere riconosciuta e/o eseguita all'estero in uno Stato contraente della convenzione (e se lo Stato contraente in cui dovrebbero avvenire il riconoscimento/l'esecuzione è noto, le autorità competenti possono cercare di sapere se tale Stato ha formulato una riserva ai sensi dell'articolo 20 della convenzione). Si veda anche il capitolo 7 relativo alle domande e alle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione presentate ai sensi della convenzione del 2007 ricevute.

evidenza, nelle note a piè di pagina, i casi in cui le disposizioni del regolamento sono simili a quelle contenute in altri strumenti di diritto privato europei.

### **B. Articolo 3 del regolamento<sup>119</sup>: disposizioni generali**

326. L'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o del luogo in cui il creditore risiede abitualmente rispettivamente. Tali disposizioni corrispondono alla norma di competenza indiretta di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), della convenzione, relativo alle basi del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione ai sensi della convenzione<sup>120</sup>.

327. L'articolo 3, lettere c) e d), del regolamento dispone che un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro può assumere la competenza se è competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale<sup>121</sup>, qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. Le norme di competenza diretta del regolamento corrispondono nella convenzione alle norme di competenza indiretta di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera f)<sup>122</sup>.

328. Si osservi che le basi della competenza di cui all'articolo 3 del regolamento non hanno carattere gerarchico e quindi i ricorrenti hanno la possibilità di sceglierle liberamente.

### **C. Articolo 4 del regolamento<sup>123</sup>: elezione del foro**

329. L'articolo 4 del regolamento consente alle parti di concludere accordi relativi all'elezione del foro per designare l'autorità giurisdizionale o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro<sup>124</sup>. Tuttavia, il regolamento limita tale autonomia. In primo luogo, sono escluse le controversie concernenti un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni (articolo 4, paragrafo 3). In secondo luogo, il regolamento esige che esista un legame rilevante con l'autorità giurisdizionale o le autorità giurisdizionali designate (articolo 4, paragrafo 1). L'autorità giurisdizionale o le autorità giurisdizionali devono essere in uno Stato membro che sia il luogo in cui una delle parti risiede abitualmente (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)) o il luogo di cittadinanza di una delle parti (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)), oppure, per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi, l'autorità giurisdizionale o le autorità giurisdizionali devono essere quelle competenti in materia matrimoniale (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i)) o quelle del luogo in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii)).

<sup>119</sup> L'articolo 3, lettera a), del regolamento è all'incirca corrispondente all'articolo 2 del regolamento Bruxelles I. L'articolo 3, lettere b) e c), del regolamento corrisponde all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. L'articolo 3, lettera d), del regolamento è una nuova disposizione che non ha precedenti. Va sottolineato che, a differenza del regolamento Bruxelles I, l'articolo 3 del regolamento utilizza unicamente l'espressione "residenza abituale", che comporta un nuovo significato autonomo (senza esser definita dal regolamento) e non riprende la nozione di "domicilio" contenuta nel regolamento Bruxelles I.

<sup>120</sup> La convenzione specifica inoltre che il convenuto e il creditore devono risiedere abitualmente "alla data dell'avvio del procedimento". Si tenga presente che l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della convenzione può essere oggetto di una riserva formulata da uno Stato contraente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

<sup>121</sup> Riguardo all'articolo 3, lettera d), del regolamento, va sottolineato che le autorità competenti alle quali è riconosciuta la competenza in base al regolamento Bruxelles II *bis* possono assumere la competenza anche riguardo alle domande relative a un'obbligazione alimentare che sono accessorie a un'azione relativa alla responsabilità genitoriale.

<sup>122</sup> Si tenga presente che l'articolo 20, paragrafo 1, lettera f) può essere oggetto di una riserva formulata da uno Stato contraente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione.

<sup>123</sup> L'articolo 4 del regolamento corrisponde all'articolo 23 del regolamento Bruxelles I, tuttavia sono state introdotte alcune modifiche rispetto alle norme precedenti. Il nuovo regolamento stabilisce nuovi limiti agli accordi relativi all'elezione del foro tra le parti in materia di obbligazioni alimentari, rispetto al precedente regime senza limiti previsto dal regolamento Bruxelles I.

<sup>124</sup> Va sottolineato che il regolamento, a differenza del regolamento Bruxelles I (articolo 23, paragrafo 1), non esige più che una delle parti sia "domiciliata" in uno Stato membro per concludere un accordo relativo all'elezione del foro.

Le condizioni summenzionate devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell'accordo relativo all'elezione del foro o nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale

330. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento convalida gli accordi relativi all'elezione del foro che attribuiscono competenza esclusiva a uno Stato non membro (a condizione che tali accordi non riguardino obbligazioni alimentari nei confronti di un minore di diciotto anni) conclusi ai sensi della convenzione di Lugano (*Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 a Lugano*).

331. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che gli accordi devono essere conclusi "per iscritto" e che si considera forma scritta "qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo"<sup>125</sup>.

332. Sia l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a) sia l'articolo 20, paragrafo 1, lettera e)<sup>126</sup>, della convenzione fanno riferimento al rispetto degli accordi relativi all'elezione del foro conclusi tra le parti "per iscritto", "fatta eccezione per le controversie in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli".

#### **D. Articolo 5 del regolamento<sup>127</sup>: competenza fondata sulla comparizione del convenuto**

333. L'articolo 5 del regolamento prevede che è competente "l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto", salvo che la comparizione sia intesa a eccepire l'incompetenza. Queste disposizioni rispecchiano le norme di competenza indiretta di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della convenzione.

#### **E. Articolo 6 del regolamento<sup>128</sup>: competenza sussidiaria**

334. L'articolo 6 del regolamento stabilisce una base giurisdizionale secondo cui: "se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano del 2007 che non sia uno Stato membro dell'Unione europea è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza<sup>129</sup> comune delle parti".

335. Si tenga presente che un'autorità competente deve verificare d'ufficio, come previsto dall'articolo 6, se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento.

336. La norma di competenza indiretta di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della convenzione esclude specificamente la competenza (in materia di status personale o responsabilità genitoriale) basata esclusivamente sulla cittadinanza di una delle parti, ma non fornisce alcuna precisazione sulla competenza basata sulla cittadinanza comune di entrambe le parti<sup>130</sup>.

<sup>125</sup> L'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 23 del regolamento Bruxelles I utilizzano essenzialmente un linguaggio analogo in tali disposizioni riguardo a ciò che costituisce un accordo "per iscritto".

<sup>126</sup> Si tenga presente che l'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della convenzione può essere oggetto di una riserva formulata da uno Stato contraente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione.

<sup>127</sup> L'articolo 5 del regolamento corrisponde all'articolo 24 del regolamento Bruxelles I.

<sup>128</sup> All'articolo 6 non corrisponde alcuna disposizione del regolamento Bruxelles I.

<sup>129</sup> Si osservi che l'articolo 6 non stabilisce che si debba verificare o accertare la nazionalità della parte o delle parti (ad esempio, in alcune giurisdizioni, nei casi in cui una parte abbia una doppia nazionalità) prima dell'applicazione della norma in materia di competenza giurisdizionale.

<sup>130</sup> Poiché la nazionalità comune di entrambe le parti è enunciata all'articolo 20 della convenzione che specifica le basi del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione, la competenza più ampia attribuita dal regolamento potrebbe creare problemi per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni adottate in base a tale competenza giurisdizionale in altri Stati contraenti della convenzione. Le autorità competenti dovrebbero tenerlo presente se la decisione da esse emanata o modificata deve essere riconosciuta e/o eseguita in uno Stato contraente della convenzione in cui non è applicabile il regolamento.

## **F. Articolo 7 del regolamento: forum necessitatis**

337. L'articolo 7 del regolamento prevede un'ulteriore base eccezionale per la competenza giurisdizionale: "qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile<sup>131</sup> in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita". La convenzione non contiene una norma di competenza indiretta corrispondente<sup>132</sup>.

338. Nell'assumere la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, le autorità giurisdizionali devono effettuare una duplice valutazione in base a quanto disposto da detto articolo: in primo luogo, riguardo all'impossibilità di intentare un procedimento in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento e, in secondo luogo, riguardo al fatto che la controversia presenti un "collegamento sufficiente" con l'autorità giurisdizionale adita.

## **G. Articolo 8 del regolamento: limitazione dell'azione**

339. L'articolo 8 del regolamento, intitolato "Limitazione dell'azione", è essenzialmente identico, con qualche lieve differenza, all'articolo 8 della convenzione, che ha un titolo simile. Inoltre, l'articolo 8 del regolamento specifica nelle sue disposizioni che le norme di cui a detto articolo si applicano anche qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o in "uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007".

340. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento stabilisce la norma principale secondo cui fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente in uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento o in uno Stato contraente della convenzione in cui è stata emessa la decisione, non può essere promossa un'azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro. L'articolo 18, paragrafo 1 è la disposizione corrispondente della convenzione.

341. L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento, che corrisponde all'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, stabilisce quattro eccezioni alla norma principale.

342. In primo luogo, la limitazione dell'azione non si applica qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro in conformità dell'articolo 4 del regolamento che definisce le limitazioni agli accordi relativi all'elezione del foro tra le parti (si veda in precedenza per un approfondimento sull'argomento)<sup>133</sup>. In secondo luogo, è prevista un'eccezione qualora si ritenga che il creditore si sia sottoposto alla competenza dell'autorità giurisdizionale di un Stato membro di cui all'articolo 5 del regolamento (si veda in precedenza per un

<sup>131</sup> Ad esempio, nei Paesi Bassi l'articolo 9, lettera b), del codice di procedura civile consente alle autorità giurisdizionali olandesi di dichiararsi competenti se un procedimento giudiziario si rivela impossibile al di fuori dei Paesi Bassi. In base alla giurisprudenza, il termine "impossibilità" è stato interpretato nel senso di un'impossibilità di fatto (ad esempio, per una guerra civile o una calamità naturale) o di diritto (ad esempio, in termini di leggi discriminatorie nei confronti di taluni gruppi etnici).

<sup>132</sup> Pertanto, questa base della competenza potrebbe creare anche problemi di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni degli Stati membri dell'Unione europea basate su tale motivo di competenza giurisdizionale negli Stati contraenti della convenzione, se il "collegamento sufficiente" con le autorità giurisdizionali adite contemplato dalla disposizione non si sovrappone a uno dei motivi di competenza per il riconoscimento e l'esecuzione di cui all'articolo 20 della convenzione. Le autorità competenti dovrebbero tenerlo presente se la decisione da esse emanata o modificata deve essere riconosciuta e/o eseguita in uno Stato contraente della convenzione in cui non è applicabile il regolamento.

<sup>133</sup> L'articolo 18, paragrafo 2, lettera a) corrispondente della convenzione stabilisce l'eccezione prevista dalla convenzione nel seguente modo: "nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di persone diverse dai figli, qualora le parti si siano accordate per iscritto sulla competenza dell'altro Stato contraente".

approfondimento sull'argomento)<sup>134</sup>. In terzo luogo, qualora l'autorità competente dello Stato d'origine contraente della convenzione dell'Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova<sup>135</sup>. Infine, qualora la decisione emessa nello Stato d'origine contraente della convenzione del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nell'altro Stato membro in cui è prevista l'azione<sup>136</sup>.

## **H. Articolo 9 del regolamento:<sup>137</sup> adizione dell'autorità giurisdizionale**

343. L'articolo 9 del regolamento stabilisce quando un'autorità giurisdizionale è considerata "adita" ai sensi del regolamento, specificano che è tale alla data in cui gli atti appropriati sono depositati presso l'autorità giurisdizionale o mediante azioni in relazione alla notificazione o alla comunicazione degli atti<sup>138</sup>.

## **I. Articolo 10 del regolamento:<sup>139</sup> verifica della competenza**

344. L'articolo 10 del regolamento specifica che un'autorità giurisdizionale investita di una controversia per la quale non è competente "dichiara d'ufficio la propria incompetenza"<sup>140</sup>.

## **J. Articolo 11 del regolamento:<sup>141</sup> verifica dell'ammissibilità**

345. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento prevede la sospensione del procedimento in un determinato Stato membro (che abbia la competenza necessaria) qualora un convenuto abbia la residenza abituale in un altro Stato e non compaia, allo scopo di mettere il convenuto nelle condizioni di essere adeguatamente informato, di ricevere gli atti corretti in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o di garantire che siano effettuati tutti gli adempimenti in tal senso. L'articolo 11, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, contengono disposizioni alternative per i casi in cui sia necessario trasmettere gli atti ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 (*regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*) o della *convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*. (Si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione IX, per maggiori informazioni sulla notificazione e la comunicazione all'estero degli atti).

346. Sebbene la convenzione non contenga alcuna disposizione che consenta di sospendere un procedimento nelle circostanze summenzionate, l'articolo 22, lettera e), della convenzione prevede un motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione nel caso in cui il convenuto "non è comparso né è stato rappresentato" e i)

<sup>134</sup> L'articolo 18, paragrafo 2, lettera b) corrispondente della convenzione stabilisce l'eccezione prevista dalla convenzione nel seguente modo: "qualora il creditore accetti la competenza dell'altro Stato contraente, espressamente o difendendosi nel merito senza eccepirne l'incompetenza non appena ne abbia la possibilità".

<sup>135</sup> L'articolo 18, paragrafo 2, lettera c) corrispondente della convenzione stabilisce l'eccezione prevista dalla convenzione nel seguente modo: "qualora l'autorità competente dello Stato d'origine non possa esercitare o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova".

<sup>136</sup> L'articolo 18, paragrafo 2, lettera d) corrispondente della convenzione stabilisce l'eccezione prevista dalla convenzione nel seguente modo: "qualora la decisione emessa nello Stato d'origine non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato contraente in cui è prevista l'azione diretta a modificare la decisione o ottenerne una nuova".

<sup>137</sup> L'articolo 9 del regolamento corrisponde all'articolo 30 del regolamento Bruxelles I e all'articolo 16 del regolamento Bruxelles II bis.

<sup>138</sup> La convenzione non contiene una disposizione corrispondente.

<sup>139</sup> L'articolo 10 del regolamento corrisponde all'articolo 17 del regolamento Bruxelles II bis.

<sup>140</sup> La convenzione non contiene una disposizione corrispondente.

<sup>141</sup> L'articolo 11 del regolamento corrisponde all'articolo 18 del regolamento Bruxelles II bis.

non è stato debitamente informato del procedimento o ii) non è stato debitamente informato della decisione né ha avuto la possibilità di impugnarla o di proporre ricorso.

### **K. Articolo 12 del regolamento<sup>142</sup>: litispendenza e articolo 13<sup>143</sup>: connessione**

347. Il regolamento contiene due disposizioni sulla litispendenza (con cui s'intendono i casi in cui tra le stesse parti siano state proposte domande aventi lo stesso oggetto in altri Stati membri) e le "cause connesse" (ossia le cause "aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente") proposte in altri Stati membri, di cui agli articoli 12 e 13 rispettivamente. A entrambe le disposizioni si applica la regola "dell'autorità giurisdizionale adita per prima".

348. La convenzione contiene una disposizione all'articolo 22, lettera c) relativo ai motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione, che riguarda la questione della litispendenza. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere rifiutati se "un procedimento fra le stesse parti e avente lo stesso oggetto è pendente davanti a un'autorità dello Stato richiesto, adita per prima".

### **L. Articolo 14 del regolamento<sup>144</sup>: provvedimenti provvisori e cautelari**

349. L'articolo 14 del regolamento prevede specificamente che i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro<sup>145</sup>. (Si veda anche il capitolo 3, seconda parte, sezione VIII, del presente manuale per ulteriori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari).

350. La convenzione non contiene una disposizione corrispondente all'articolo 14 del regolamento, tuttavia prevede che le richieste al riguardo possano essere presentate tramite le autorità centrali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera i), della convenzione dispone che con riferimento alle domande presentate ai sensi della convenzione le autorità centrali "adottano tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l'avvio di un'azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda pendente di alimenti". Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione, relativo alle richieste di misure specifiche, conferisce alle autorità centrali il potere di rivolgere richieste ad un'altra autorità centrale, ivi comprese le richieste di provvedimenti provvisori di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera i), della convenzione, ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi della convenzione. L'articolo 7, paragrafo 2 prevede inoltre che le autorità centrali possono altresì adottare misure specifiche (ivi compreso l'ottenimento dei provvedimenti provvisori necessari), su richiesta di un'altra autorità centrale qualora una causa interna nota a quest'ultima autorità contenga un elemento di estraneità.

<sup>142</sup> L'articolo 12 del regolamento corrisponde all'articolo 27 del regolamento Bruxelles I e all'articolo 21 della *Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* (in appresso la "convenzione di Bruxelles").

<sup>143</sup> L'articolo 13 del regolamento corrisponde all'articolo 28 del regolamento Bruxelles I.

<sup>144</sup> L'articolo 14 del regolamento corrisponde all'articolo 31 del regolamento Bruxelles I e all'articolo 24 della convenzione di Bruxelles.

<sup>145</sup> Va sottolineato che il regolamento non fornisce alcuna precisazione sulla legge da applicare ai provvedimenti provvisori. Inoltre, non è chiaro se l'ambito di applicazione del protocollo dell'Aia del 2007 (si veda il capitolo 5) comprenda i provvedimenti provvisori nel suo articolo 11. Alcune autorità giurisdizionali nazionali lasciano alla discrezionalità giudiziaria la scelta della legge da applicare ai provvedimenti provvisori.

## **Capitolo 5 - Legge applicabile ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009**

### **A. La convenzione del 2007 e il protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile**

351. La convenzione dell'Aia non contiene disposizioni relative alla legge applicabile. Il *Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari* (il "protocollo") è uno strumento internazionale indipendente legato alla convenzione del 2007 e con essa compatibile, in quanto i due strumenti sono stati negoziati e adottati contemporaneamente. Gli Stati contraenti della convenzione in particolare sono invitati a diventare anche parti contraenti del protocollo, tuttavia qualsiasi Stato può farlo. La situazione attuale delle adesioni al protocollo da parte degli Stati può essere consultata sul sito Internet della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella parte riguardante la convenzione n. 39 della sezione relativa alle convenzioni o nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

352. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti che trattano i casi internazionali devono in primo luogo verificare se il proprio Stato è una parte contraente del protocollo<sup>146</sup>. In questo caso, il protocollo determina le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nel caso delle domande o delle richieste dirette presentate ai sensi della convenzione per ottenere l'emanazione di decisioni in materia di alimenti (si veda il capitolo 10) e la modifica di tali decisioni (si veda il capitolo 11). In generale, le domande o le richieste di riconoscimento e di esecuzione di decisioni ai sensi della convenzione non sono soggette alle disposizioni del protocollo, in quanto la questione della legge applicabile è già stata affrontata nello Stato d'origine della decisione<sup>147</sup>. Se il proprio Stato non è una parte contraente del protocollo, né uno Stato in cui è applicabile il protocollo (si veda la successiva sezione B), alle decisioni in materia di alimenti si applica la legge del foro (ossia quella dello Stato richiesto), ivi comprese le norme di diritto internazionale privato.

353. Si tenga anche presente che la convenzione contiene tuttavia varie norme specifiche sulla legge applicabile riguardanti a) il diritto di un ente pubblico di agire per conto di un creditore o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore (articolo 36, paragrafo 2), b) la durata dell'obbligazione alimentare e il termine di prescrizione per l'esecuzione degli arretrati (articolo 32, paragrafi 4 e 5) e c) il diritto di un figlio agli alimenti in talune circostanze limitate (articolo 20, paragrafo 5).

354. Nella successiva sezione C viene fornita una descrizione delle disposizioni del protocollo.

355. Le autorità competenti dovrebbero tenere presente inoltre che il protocollo potrebbe non essere in vigore nel proprio Stato, ma potrebbero esserlo una o più delle precedenti convenzioni dell'Aia in materia di legge applicabile alle obbligazioni alimentari<sup>148</sup>.

---

<sup>146</sup> Il protocollo [è] [non è] applicabile in [nome dello Stato]. Si veda anche la sezione B del presente capitolo.

<sup>147</sup> È ovvio tuttavia che il protocollo può essere stato applicato nello Stato d'origine. Si vedano anche i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 32 della convenzione che riguardano la legge applicabile in materia di esecuzione ai sensi della convenzione.

<sup>148</sup> La *Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli* e la *Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari* (in appresso la "convenzione del 1973"). La situazione della adesioni a tali strumenti da parte degli Stati è consultabile sul sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella tabella contenuta nella parte riguardante la convenzione 8 o la convenzione 24 della sezione relativa alle convenzioni.

## **B. Il regolamento del 2009 e il protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile**

356. Con la *decisione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2009/941/CE)*, il Consiglio della Comunità europea (nella sua formazione dell'epoca) ha approvato il protocollo in nome e per conto della Comunità europea, tranne la Danimarca e il Regno Unito<sup>149</sup>.

357. Il protocollo è applicabile negli Stati membri dell'Unione europea partecipanti, [compreso] [nome dello Stato], dal 18 giugno 2011<sup>150</sup>. Si tenga presente inoltre che il protocollo ha un effetto retroattivo e si applica agli alimenti richiesti negli Stati membri prima della sua data di applicazione<sup>151</sup>.

358. Il capo III, articolo 15, del regolamento è l'articolo principale del regolamento per quanto riguarda la legge applicabile e stabilisce che la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 2007 negli Stati membri vincolati da tale strumento<sup>152</sup>.

359. Come di seguito descritto in maniera approfondita (si veda il capitolo 8), in base al capo IV, sezione 1, del regolamento, le disposizioni relative all'abolizione dell'exequatur per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono applicabili tra gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal protocollo (tutti gli Stati membri tranne il Regno Unito e la Danimarca).

## **C. Applicazione del protocollo e descrizione generale delle disposizioni**

360. Di seguito sono sintetizzate le principali disposizioni del protocollo. Per maggiori informazioni dettagliate, le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti dovrebbero far riferimento al testo del protocollo e alla relazione esplicativa del protocollo. Quest'ultima è consultabile sul sito Internet della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) > tra le pubblicazioni della Conferenza dell'Aia disponibili nella parte riguardante la convenzione 39 della sezione relativa alle convenzioni.

### **1. Carattere universale**

361. A differenza della convenzione del 2007, che si applica unicamente nei rapporti tra gli Stati contraenti, il protocollo ha efficacia *erga omnes*<sup>153</sup>, ossia le autorità competenti ne applicano le disposizioni in uno Stato contraente del protocollo o negli Stati in cui è applicabile il protocollo anche se la legge applicabile è quella di uno Stato che non è una parte contraente del protocollo<sup>154</sup>. In pratica, il carattere *erga omnes* consente di

<sup>149</sup> Si vedano ii considerando 11 e 12 e l'articolo 3 della *decisione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2009/941/CE)*. Il considerando 5 della decisione del Consiglio dichiara che "la Comunità ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dal protocollo".

<sup>150</sup> *Ibidem*, articolo 4.

<sup>151</sup> *Ibidem*, articolo 5.

<sup>152</sup> Va sottolineato che con l'articolo 15 del regolamento, il protocollo è stato integrato nel diritto europeo e pertanto un'autorità competente che applica il protocollo ha la possibilità di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

<sup>153</sup> Articolo 2 del protocollo.

<sup>154</sup> Va sottolineato che per gli Stati contraenti della convenzione del 1973 e del protocollo, può sorgere un problema di concorrenza dei due strumenti nei rapporti con altri Stati contraenti della convenzione del 1973 che non sono parti contraenti del protocollo del 2007. Il Giappone, la Turchia e la Svizzera in particolare sono Stati contraenti della convenzione del 1973, ma non ancora parti contraenti del protocollo, e pertanto potrebbe essere necessario stabilire quali delle norme sulla legge applicabile di efficacia universale del nuovo protocollo o della convenzione del 2007 dovrebbero prevalere nei casi in cui sono coinvolti tali Stati. Le opinioni sono divergenti nella letteratura accademica. Si vedano i paragrafi 194-197 della relazione esplicativa del protocollo per un approfondimento sull'argomento. [Nome dello Stato] [è] [non è] una parte contraente della convenzione del 1973.

beneficiare del protocollo a molti creditori domiciliati in Stati che non ne sono parti contraenti. Ad esempio, un creditore residente in uno Stato al quale non è applicabile il protocollo che promuove un'azione in uno Stato in cui è applicabile il protocollo (ad esempio, nello Stato di domicilio del debitore) usufruisce dell'applicazione delle norme uniformi a favore del creditore previste dal protocollo.

## 2. Ambito di applicazione del protocollo

362. L'ambito delle obbligazioni alimentari incluse nel protocollo è più ampio di quello stabilito dalla convenzione del 2007 e determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da qualsiasi rapporto di famiglia, senza possibilità di riserve<sup>155</sup>. Tale ambito comprende le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità<sup>156</sup>, analogamente a quello del regolamento. Il protocollo non contiene una definizione di "rapporto di famiglia" o di altri termini. Nell'interpretare tali termini e il protocollo, le autorità competenti dovrebbero tenere conto del carattere internazionale del protocollo e della necessità di promuoverne l'applicazione uniforme<sup>157</sup>.

363. Nel protocollo è stata inclusa una norma speciale in materia di difesa allo scopo di limitare almeno in parte l'ambito molto ampio del protocollo<sup>158</sup>. Il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale del debitore e della legge dell'eventuale Stato di cittadinanza comune delle parti. Tale norma è applicabile alle obbligazioni alimentari diverse da quelle derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di un minore o quelle tra coniugi ed ex coniugi.

364. Infine, L'applicazione della legge stabilita a norma del protocollo può essere esclusa nella misura in cui "produca effetti manifestamente contrari all'ordine pubblico del foro"<sup>159</sup>.

## 3. Ambito della legge applicabile

365. Il protocollo fornisce un elenco non esaustivo delle questioni regolate dalla legge applicabile, che comprendono, tra l'altro, l'esistenza e la portata dei diritti del creditore, nonché i soggetti nei cui confronti può esercitarli; in qual misura il creditore può chiedere gli alimenti retroattivamente; la base di calcolo dell'importo degli alimenti e l'indicizzazione; il soggetto autorizzato a promuovere un'azione per ottenere gli alimenti, fatta eccezione per le questioni relative alla capacità processuale e alla rappresentanza nel procedimento; termini di prescrizione o decadenza; la portata dell'obbligazione del debitore di alimenti, qualora un ente pubblico chieda il rimborso delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti<sup>160</sup>.

## 4. Norma generale sulla legge applicabile

366. Secondo il protocollo, la legge applicabile in via principale è la legge dello Stato di residenza abituale del creditore<sup>161</sup>. Questa norma generale offre il vantaggio di permettere di determinare l'esistenza e l'importo della prestazione alimentare tenendo conto delle condizioni giuridiche e fattuali dell'ambiente sociale del paese in cui il creditore vive, di garantire la parità di trattamento tra i creditori che vivono nello stesso paese e di designare quale legge applicabile quella che spesso coincide con la legge del foro.

---

<sup>155</sup> Articolo 27 del protocollo.

<sup>156</sup> Articolo 1, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>157</sup> Articolo 20 del protocollo.

<sup>158</sup> Articolo 6 del protocollo.

<sup>159</sup> Articolo 13 del protocollo.

<sup>160</sup> Articolo 11 del protocollo.

<sup>161</sup> Articolo 3 del protocollo.

## 5. Norme speciali a favore di taluni creditori

367. Il protocollo prevede determinati collegamenti sussidiari "a cascata" alla legge applicabile a favore di taluni creditori di alimenti<sup>162</sup>. Tali norme speciali si ispirano al principio del *favor creditoris* e mirano a garantire al creditore la massima possibilità di ottenere gli alimenti.

368. I tipi di creditori che possono usufruire di tali norme supplementari comprendono a) i figli ai quali i genitori sono tenuti a versare gli alimenti (a prescindere dall'età dei figli), b) qualsiasi persona di età inferiore a 21 anni a cui persone diverse dai genitori sono tenute a versare gli alimenti (fatta eccezione per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato), c) i genitori ai quali i figli sono tenuti a versare gli alimenti<sup>163</sup>.

369. Il protocollo prevede che qualora, in forza della legge applicata in via principale, un creditore di una delle categorie summenzionate non possa ottenere gli alimenti, si applica la legge del foro<sup>164</sup>. Inoltre, qualora il creditore adisca l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge di detto foro, salvo che, in forza di tale legge, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, nel cui caso si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore<sup>165</sup>. Infine, si prevede che qualora, in forza della norma generale o delle norme supplementari, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dell'eventuale Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore<sup>166</sup>.

## 6. Norma speciale relativa ai coniugi e agli ex coniugi

370. Il protocollo prevede una norma speciale per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato<sup>167</sup>. In linea di principio, in rottura con il collegamento costante alla legge del divorzio ai sensi dell'articolo 8 della precedente convenzione del 1973<sup>168</sup>, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore, fatta salva tuttavia una clausola di salvaguardia.

371. Una delle parti può sollevare un'obiezione riguardo all'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, in seguito alla quale il tribunale o l'autorità aditi devono condurre un'indagine per verificare se il matrimonio presenta un collegamento più stretto con una legge diversa da quella della residenza abituale del creditore (ad esempio, tra gli altri, la residenza abituale o il domicilio dei coniugi durante il matrimonio, la cittadinanza comune dei coniugi, il luogo di celebrazione del matrimonio e della separazione personale o del divorzio). Il protocollo in particolare attribuisce un ruolo di rilievo all'ultima residenza abituale comune dei coniugi da considerare in tale indagine<sup>169</sup>.

## 7. Scelta della legge applicabile

372. Il protocollo presenta alcune novità, tra cui disposizioni che ammettono l'autonomia delle parti, con alcune limitazioni, nella scelta della legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

373. In primo luogo, alle parti è consentito di concludere "accordi processuali" per designare la legge del foro ai fini di un procedimento specifico<sup>170</sup>. Questa disposizione si applica unicamente nel caso in cui un creditore di alimenti abbia adito o intenda adire un tribunale o un'autorità specifici in merito alla sua domanda di alimenti.

<sup>162</sup> Articolo 4 del protocollo.

<sup>163</sup> Articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>164</sup> Articolo 4, paragrafo 2, del protocollo.

<sup>165</sup> Articolo 4, paragrafo 3, del protocollo.

<sup>166</sup> Articolo 4, paragrafo 4, del protocollo.

<sup>167</sup> Articolo 5 del protocollo.

<sup>168</sup> Si veda in precedenza la nota 148.

<sup>169</sup> Articolo 5 del protocollo.

<sup>170</sup> Articolo 7 del protocollo.

374. In secondo luogo, le parti possono concludere accordi processuali che designano la legge applicabile a un'obbligazione alimentare in qualsiasi momento, anche prima che sorga una controversia, fino a quando le parti decidono di revocare o modificare il loro accordo<sup>171</sup>. Le parti possono designare soltanto la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza, la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti o la legge designata in precedenza dalle parti come applicabile al loro regime patrimoniale o al loro divorzio o separazione personale o quella effettivamente applicata ai medesimi<sup>172</sup>.

375. Al fine di tutelare il creditore di alimenti, tali accordi generali sono subordinati a considerevoli limitazioni. Sono vietati gli accordi sulla scelta della legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti di una persona di età inferiore a 18 anni o di un adulto che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di curare i suoi interessi<sup>173</sup>.

376. La scelta della legge applicabile dalle parti è limitata anche quando influisce sulla possibilità del creditore di rinunciare al proprio diritto agli alimenti<sup>174</sup>. La legge dello Stato di residenza abituale del creditore al momento della designazione della legge applicabile disciplina la possibilità di rinuncia degli alimenti e le condizioni di tale rinuncia.

377. Il protocollo prevede inoltre che le parti di un accordo sulla legge applicabile devono essere "pienamente informate e consapevoli" delle conseguenze della loro designazione. In caso contrario, un tribunale o un'autorità aditi possono disattendere l'applicazione della legge designata qualora essa "determini conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti"<sup>175</sup>.

## **8. Enti pubblici**

378. Il protocollo dispone che il diritto di un ente pubblico di chiedere il rimborso della prestazione erogata al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legge cui è soggetto tale ente<sup>176</sup>.

## **9. Determinazione dell'importo della prestazione alimentare**

379. Infine, il protocollo contiene una norma sostanziale<sup>177</sup> che deve essere applicata dalle autorità di uno Stato contraente o di uno Stato in cui è applicabile il protocollo a prescindere dal fatto che la legge applicabile sia la legge straniera o la legge del foro. Secondo tale norma, anche se la legge applicabile dispone diversamente, occorre tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore, nonché di qualsiasi compensazione concessa al creditore in luogo di pagamenti periodici di crediti alimentari (ossia, il pagamento di "importi forfettari"), nel determinare l'importo della prestazione alimentare.

---

<sup>171</sup> Articolo 8 del protocollo.

<sup>172</sup> Articolo 8, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>173</sup> Articolo 8, paragrafo 3, del protocollo.

<sup>174</sup> Articolo 8, paragrafo 4, del protocollo.

<sup>175</sup> Articolo 8, paragrafo 5, del protocollo.

<sup>176</sup> Articolo 10 del protocollo.

<sup>177</sup> Articolo 14 del protocollo.

## **Capitolo 6 - Ricercare e verificare il contenuto del diritto straniero**

### **A. Introduzione**

380. Talvolta le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti che trattano casi internazionali in materia di alimenti ai sensi della convenzione o del regolamento devono verificare il contenuto del diritto straniero e/o applicare tale diritto. Si rimanda al capitolo 5 per un approfondimento sulle questioni inerenti alla legge applicabile e quindi sui casi in cui può essere necessario ricercare il contenuto del diritto straniero quando si applicano la convenzione e il regolamento.

### **B. Ricercare il diritto straniero a livello internazionale e nell'Unione europea**

#### **1. Il profilo del paese ai sensi della convenzione del 2007**

381. In base all'articolo 57 della convenzione, ogni Stato contraente deve fornire all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia talune informazioni riguardanti l'ordinamento giuridico e le procedure nazionali e le misure che adotterà per attuare la convenzione, compresa una descrizione delle modalità di trattamento delle domande di emanazione, riconoscimento ed esecuzione di decisioni sugli alimenti<sup>178</sup>.

382. Uno Stato contraente può utilizzare il profilo del paese raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell'Aia come mezzo per fornire tali informazioni. L'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della convenzione stabilisce specificamente che gli Stati contraenti forniscono "una descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari" (riportata nella sezione III del profilo del paese).

383. Il profilo e le informazioni fornite da uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 57 sono disponibili sul sito Internet della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) >, nella sezione relativa alle obbligazioni alimentari.

#### **2. Informazioni riguardanti l'ordinamento giuridico e le procedure nazionali ai sensi del regolamento 2009**

384. In base al regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea devono fornire alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale<sup>179</sup> informazioni simili a quelle previste dalla convenzione (ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento) e tali informazioni devono essere costantemente aggiornate. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha un'apposita sezione relativa alle obbligazioni alimentari sul suo sito Internet con collegamenti a informazioni specifiche per ciascun Stato riguardo alle obbligazioni alimentari, disponibile al seguente indirizzo<sup>180</sup>:

< [http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance\\_claim/maintenance\\_claim\\_gen\\_en.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_gen_en.htm) >

<sup>178</sup> Si veda il paragrafo 683 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>179</sup> *Decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale* (modificata dalla *decisione 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* del 18 giugno 2009).

<sup>180</sup> Si tenga presente che tali informazioni dovrebbero essere riportate sul portale europeo della giustizia elettronica, disponibile al seguente indirizzo: < <https://e-justice.europa.eu/home.do> >.

### 3. Altre risorse on line a livello mondiale ed europeo che consentono di ricercare e di verificare il contenuto del diritto straniero

385. I collegamenti a vari siti Internet riportati nella seguente sezione sono forniti unicamente a titolo informativo. I collegamenti erano corretti al momento della redazione del presente manuale e a loro volta potrebbero contenere collegamenti a informazioni giuridiche ufficiali e autorevoli delle autorità pubbliche. L'elenco di seguito riportato si propone tuttavia di includere una varietà di istituzioni governative, accademiche e senza scopo di lucro che consentono di accedere gratuitamente alle informazioni giuridiche e che spesso godono di una solida reputazione per la qualità di tali informazioni. L'elenco non è in alcun modo esaustivo. In generale, i collegamenti Internet di seguito forniti contengono informazioni giuridiche complete, senza essere specializzati in materia di alimenti.

#### INTRODUZIONE ALLE FONTI D'INFORMAZIONI GIURIDICHE NEL MONDO

##### ► Mappatura delle enciclopedie globali/dei sistemi giuridici

- JurisPedia  
< [http://en.jurispedia.org/index.php/Main\\_Page](http://en.jurispedia.org/index.php/Main_Page) >
- GlobalLex  
< <http://www.nyulawglobal.org/Globalex/> >
- JuriGlobe  
< <http://www.juriglobe.ca/index.php> >

#### COLLEGAMENTI A FONTI D'INFORMAZIONI GIURIDICHE

##### ► Banche dati internazionali

- World Legal Information Institute ((WorldLII - Istituto di informazioni giuridiche mondiali)  
< <http://www.worldlii.org/> >
- Global Legal Information Network (GLIN - Rete mondiale di informazioni giuridiche)  
< <http://www.glin.gov/search.action> >

##### ► Banche dati regionali

- Asian Legal Information Institute (AsianLII - Istituto asiatico di informazioni giuridiche)  
< <http://www.asianlii.org/> >
- Membri del Commonwealth (CommonLII)  
< <http://www.commonlii.org/> >
- Portale europeo della giustizia elettronica  
< <https://e-justice.europa.eu/home.do?action> >
- Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (EUR-Lex)  
< <http://eur-lex.europa.eu/> >
- Membri dell'Organizzazione internazionale della francofonia (*Droit francophone*)  
< <http://droit.francophonie.org/> >
- Isole del Pacifico (PacLII)  
< <http://www.paclii.org/> >
- Sudafrica (SAFLII)  
< <http://www.saflii.org/> >
- Territori e dipendenze del Regno Unito  
< <http://www.worldlii.org/catalog/3144.html> >

##### ► Banche dati nazionali

- Australia (AustLII)  
< <http://www.austlii.edu.au/> >
- Austria (RechtsInformationsSystem)  
< <http://www.ris.bka.gv.at/> >
- British and Irish Legal Information Institute (BailII -

	<p>Istituto britannico e irlandese di informazioni giuridiche) &lt; <a href="http://www.bailii.org/">http://www.bailii.org/</a> &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Burkina Faso (JuriBurkina) &lt; <a href="http://www.juriburkina.org/juriburkina/">http://www.juriburkina.org/juriburkina/</a> &gt;</li> <li>• Canadian Legal Information Institute (CanLII - Istituto canadese di informazioni giuridiche) &lt; <a href="http://www.canlii.org/">http://www.canlii.org/</a> &gt;</li> <li>• Cipro (CyLaw) &lt; <a href="http://www.cylaw.org/index-en.html">http://www.cylaw.org/index-en.html</a> &gt;</li> <li>• Nazioni dell'Unione europea (N-Lex) &lt; <a href="http://eur-lex.europa.eu/n-lex/">http://eur-lex.europa.eu/n-lex/</a> &gt;</li> <li>• Hong Kong (HKLII) &lt; <a href="http://www.hklii.org/">http://www.hklii.org/</a> &gt;</li> <li>• India (LII dell'India) &lt; <a href="http://liiofindia.org/">http://liiofindia.org/</a> &gt;</li> <li>• Irlanda (IRLII) &lt; <a href="http://www.ucc.ie/law/irlil/index.php">http://www.ucc.ie/law/irlil/index.php</a> &gt;</li> <li>• Kenya (KLR) &lt; <a href="http://www.kenyalaw.org/update/index.php">http://www.kenyalaw.org/update/index.php</a> &gt;</li> <li>• Messico (Istituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM) &lt; <a href="http://info.juridicas.unam.mx/infjur/leg/">http://info.juridicas.unam.mx/infjur/leg/</a> &gt;</li> <li>• Nuova Zelanda (NZLII) &lt; <a href="http://www.nzlii.org/">http://www.nzlii.org/</a> &gt;</li> <li>• Nigeria (JuriNiger) &lt; <a href="http://juriniger.lexum.umontreal.ca/juriniger/index.do">http://juriniger.lexum.umontreal.ca/juriniger/index.do</a> &gt;</li> <li>• Filippine (LawPhil) &lt; <a href="http://www.lawphil.net/">http://www.lawphil.net/</a> &gt;</li> <li>• Stati Uniti d'America (Legal Information Institute (LII) - Istituto di informazioni giuridiche) &lt; <a href="http://www.law.cornell.edu/">http://www.law.cornell.edu/</a> &gt;</li> </ul>
<p>► <b>Collezioni di biblioteche/istituti di ricerca</b></p> <p><i>Descrizione: istituti che possono disporre di importanti raccolte on line di informazioni giuridiche in tutto il mondo. Tali istituti possono anche fornire pareri sul diritto straniero o servizi di ricerca.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituto svizzero di diritto comparato &lt; <a href="http://www.isdc.ch/">http://www.isdc.ch/</a> &gt;</li> <li>• Istituto Max Planck per il diritto privato comparato e internazionale, Germania &lt; <a href="http://www.mpipriv.de/ww/en/pub/news.cfm">http://www.mpipriv.de/ww/en/pub/news.cfm</a> &gt;</li> <li>• Biblioteca giuridica del Congresso, Stati Uniti &lt; <a href="http://www.loc.gov/law">http://www.loc.gov/law</a> &gt;</li> <li>• Istituto di studi giuridici avanzati, Londra (Regno Unito) &lt; <a href="http://ials.sas.ac.uk/">http://ials.sas.ac.uk/</a> &gt;</li> <li>• Biblioteca giuridica dell'Università Cornell, Stati Uniti &lt; <a href="http://library.lawschool.cornell.edu/">http://library.lawschool.cornell.edu/</a> &gt;</li> <li>• Juristisches Internetprojekt Saarbrücken, Germania &lt; <a href="http://www.jura.uni-saarland.de/index.php?id=76&amp;tx_gooqlesuchen_pi1%5baction%5d=list">http://www.jura.uni-saarland.de/index.php?id=76&amp;tx_gooqlesuchen_pi1%5baction%5d=list</a> &gt;</li> </ul>

#### 4. Accedere al contenuto del diritto straniero e verificarlo attraverso i trattati o i meccanismi di cooperazione giuridica

386. Gli Stati membri dell'Unione europea possono accedere al contenuto del diritto straniero e verificarlo tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, ai sensi della decisione 2001/470/CE del Consiglio<sup>181</sup>.

<sup>181</sup> Si veda la precedente nota 179.

387. L'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della decisione 568/2009/CE (che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio) dispone che i punti di contatto della rete giudiziaria europea hanno il compito di:

“[...] fornire qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del **diritto di un altro Stato membro**, applicabile in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una richiesta di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità nel suo Stato membro di cui [...] per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non sono vincolanti né per il punto di contatto, né per le autorità consultate, né per l'autorità che ha inviato la richiesta [il grassetto è stato aggiunto]”.

388. Riguardo a questioni più complesse relative al diritto straniero e ad alcuni paesi terzi (ossia gli Stati che non sono membri dell'Unione europea), è possibile accedere al contenuto del diritto straniero tramite gli organi riceventi nazionali designati (in generale il ministero della Giustizia), in base alla *Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero conclusa a Londra il 7 giugno 1968* (in appresso la “convenzione di Londra”), o tramite altri trattati di assistenza giuridica multilaterali o bilaterali<sup>182</sup>. I punti di contatto della rete giudiziaria europea possono anche contribuire al funzionamento della convenzione di Londra nell'Unione europea, ad esempio in caso di ritardi nelle risposte alle richieste presentate ai sensi di tale convenzione. Qualora non esista un quadro giuridico convenzionale con uno Stato straniero, in [nome dello Stato] [...].

---

<sup>182</sup> In [nome dello Stato] [...].

## **Capitolo 7 - Convenzione del 2007: trattamento delle domande presentate tramite le autorità centrali e delle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione ricevute**

*Come utilizzare il presente capitolo*

*La prima parte del capitolo esamina principalmente le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di alimenti presentate ai sensi della convenzione alle autorità giudiziarie o ad altre autorità competenti tramite un'autorità centrale. La seconda parte riguarda aspetti specifici delle richieste presentate direttamente alle autorità giudiziarie o ad altre autorità competenti ai sensi della convenzione*

### **Prima parte: domande presentate tramite un'autorità centrale**

*La sezione I fornisce una descrizione generale della domanda e dei principi generali che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione, specificando quando la domanda viene utilizzata e chi può presentarla.*

*La sezione II contiene un diagramma che illustra le procedure iniziali applicabili alla domanda.*

*La sezione III fornisce una spiegazione dettagliata delle principali procedure per il riconoscimento.*

*La sezione IV esamina altri aspetti delle procedure generali, comprese le domande presentate dai debitori.*

*La sezione V riguarda altri aspetti come l'assistenza legale e l'esecuzione.*

*La sezione VI contiene ulteriori riferimenti, moduli e alcuni consigli pratici per le domande.*

*La sezione VII contiene un elenco riepilogativo delle procedure per il trattamento delle domande di riconoscimento e di esecuzione presentate tramite le autorità centrali.*

*La sezione VIII contiene le risposte ad alcune domande frequenti.*

### **Seconda parte: domande presentate direttamente alle autorità competenti**

*La sezione I fornisce una descrizione generale delle domande presentate direttamente alle autorità competenti, presentando alcuni aspetti generali ad esse correlati.*

*La sezione II contiene ulteriori riferimenti, moduli e alcuni consigli pratici per le domande.*

*La sezione III contiene le risposte ad alcune domande frequenti relative alle richieste dirette.*

## Prima parte – Domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione presentate tramite le autorità centrali

### I. Panoramica e principi generali

#### A. Principi generali

389. La procedura di riconoscimento rappresenta un elemento chiave delle attività di esazione internazionale di prestazioni alimentari e garantisce al creditore uno strumento economico efficace per ottenere il pagamento degli alimenti nei casi in cui il debitore risieda o possieda beni o redditi in un altro Stato contraente<sup>183</sup>.

Un'**autorità centrale** è l'autorità pubblica designata da uno Stato contraente per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa e di assistenza ai sensi della convenzione.

390. Il riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di un altro Stato contraente evitano al creditore di dover ottenere una nuova decisione nello Stato in cui il debitore risiede attualmente o in cui sono ubicati beni o redditi.

391. Le procedure per il riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione sono intese a consentire il riconoscimento del maggior numero possibile di domande emesse e a garantire un trattamento quanto più rapido possibile della decisione. Il riconoscimento e l'esecuzione costituiscono la parte più ampia dell'ambito di applicazione della convenzione e gli Stati sono tenuti a offrire agli istanti un accesso completo a procedure efficaci. La procedura di riconoscimento è semplice; la convenzione stabilisce che siano prese misure "senza indugio" o "immediatamente", mentre sono limitati i motivi che il convenuto può invocare per opporsi al riconoscimento e all'esecuzione e i termini di cui dispone a tale scopo. Tutto ciò illustra il principio alla base della convenzione secondo cui il riconoscimento e l'esecuzione devono essere semplici, economici e rapidi<sup>184</sup>.

#### B. Panoramica delle procedure

392. Le procedure di dichiarazione o di iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento o del riconoscimento e dell'esecuzione di seguito descritte e previste dall'articolo 23 della convenzione sono applicate nella maggior parte degli Stati contraenti. La convenzione prevede una procedura alternativa (articolo 24) applicabile da uno Stato mediante una dichiarazione<sup>185</sup>.

Un'**autorità competente** è l'autorità di un determinato Stato che, in base alla legge di tale Stato, ha il mandato, o l'autorizzazione, a svolgere funzioni specifiche ai sensi della convenzione. Può trattarsi di un tribunale, di un organismo amministrativo, di un programma di esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti di figli o di qualsiasi altro ente pubblico che esegue alcuni dei

393. Alla ricezione della domanda proveniente da un'altra autorità centrale, l'autorità centrale dello Stato richiesto<sup>186</sup> invia i documenti all'autorità competente ai fini del

<sup>183</sup> Il riconoscimento e l'esecuzione sono diversi. Per riconoscimento da parte di un altro Stato s'intende che tale Stato accetta i diritti e gli obblighi stabiliti dallo Stato d'origine. Per esecuzione s'intende che lo Stato richiesto accetta che le sue procedure possano essere utilizzate per eseguire la decisione. Si vedano i paragrafi 472-437 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>184</sup> Si veda il paragrafo 490 della relazione esplicativa della convenzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che le autorità nazionali hanno un obbligo positivo di agevolare con la massima diligenza l'esecuzione tempestiva di una decisione straniera in materia di alimenti a favore di un creditore (si veda il ricorso 7618/05 del 18 novembre 2010, *Romańczyk/Francia*, in cui la Corte ha rilevato una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*).

<sup>185</sup> L'Unione europea non dichiarerà che utilizzerà la "procedura alternativa applicabile alle domande di riconoscimento e di esecuzione" (articolo 24) di una decisione ai sensi della convenzione. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri applicheranno le procedure di cui all'articolo 23 per trattare le domande di riconoscimento e di esecuzione presentate ai sensi della convenzione (si veda la decisione 2011/432/UE del Consiglio alla precedente nota 59).

<sup>186</sup> In [nome dello Stato] l'autorità centrale è [...].

trattamento. In alcuni Stati contraenti, l'autorità centrale è l'autorità competente a tale scopo, mentre in altri Stati potrebbe essere un'autorità amministrativa o giudiziaria<sup>187</sup>.

394. L'autorità competente deve senza indugio dichiarare la decisione esecutiva o iscriverla nel registro ai fini dell'esecuzione. L'autorità competente deve adottare tale misura salvo che il riconoscimento e l'esecuzione siano "manifestamente incompatibili" con l'ordine pubblico. Né l'istante né il convenuto possono presentare obiezioni in questa fase, nota come verifica d'ufficio.

Lo **Stato richiedente** è lo Stato contraente in cui l'istante risiede e quello che richiede il riconoscimento e l'esecuzione della decisione.

Lo **Stato richiesto** è lo Stato contraente che ha ricevuto la domanda e che riconosce ed esegue la decisione.

395. Negli Stati contraenti che applicano una procedura di iscrizione nel registro, la decisione può essere iscritta nel registro presso un'autorità giudiziaria o un tribunale, un organo amministrativo o un funzionario<sup>188</sup>.

396. Dopo che la decisione è stata [dichiarata esecutiva] [o] è stata [iscritta nel registro ai fini dell'esecuzione], l'istante e il convenuto ne sono informati<sup>189</sup>. Il convenuto ha diritto di impugnare la dichiarazione o l'iscrizione nel registro o di proporre ricorso per determinati motivi limitati<sup>190</sup>. Ad esempio, il convenuto può avvalersi di tale possibilità se non è stato informato della domanda di alimenti iniziale o non ha avuto la possibilità di impugnare la decisione in materia di alimenti di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione. L'impugnazione o il ricorso devono essere proposti entro 60 giorni dall'[iscrizione nel registro ai fini dell'esecuzione] [o] dalla [dichiarazione di esecutività] all'autorità competente secondo quanto previsto dallo Stato interessato<sup>191</sup>.

**Suggerimento:** l'articolo 23 stabilisce le procedure di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione. Tale articolo menziona l'impugnazione o il ricorso (articolo 23, paragrafo 7) e un ricorso in grado superiore (articolo 23, paragrafo 10). L'impugnazione o il ricorso di cui all'articolo 23, paragrafo 7 sono limitati a tre ambiti specifici menzionati in detto articolo e nell'articolo 23, paragrafo 8 e devono essere proposti entro 30 o 60 giorni dalla notifica della dichiarazione o dell'iscrizione nel registro, a seconda della parte che impugna la decisione. Per contro, il ricorso in grado superiore di cui all'articolo 23, paragrafo 10 è interamente soggetto alla legge nazionale e può essere presentato solo tale legge lo consente.

397. Se il debitore non è disposto a iniziare a versare volontariamente gli alimenti previsti dalla decisione, l'esecuzione della decisione può avvenire secondo quanto consentito dalla legislazione dello Stato richiesto, nonostante siano in corso l'impugnazione o il ricorso (si veda anche il capitolo 12 del presente manuale relativo all'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti). Sebbene il pagamento volontario costituisca un mezzo importante per garantire la corresponsione quanto più rapida possibile degli alimenti al creditore, è importante anche adottare le misure di esecuzione appropriate per evitare ritardi nei pagamenti.

398. Anche se l'impugnazione o il ricorso riguardo al riconoscimento e all'esecuzione hanno un esito positivo e vengono escluse la [dichiarazione di esecutività] [o] l'[iscrizione nel registro], ciò non significa necessariamente che la domanda di alimenti sia conclusa. A seconda del motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione, se la decisione riguarda alimenti destinati a un figlio, può essere possibile emettere una nuova decisione nello

Un **creditore** è qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti. Possono essere creditori un genitore o un coniuge o un ex coniuge, un figlio, genitori adottivi o un familiare o altre persone che si occupano di un figlio. In alcuni Stati tale persona può essere definita "beneficiario degli alimenti", "obbligatario" o "genitore o soggetto affidatario".

<sup>187</sup> In [nome dello Stato] l'autorità competente è [...] e [è] [non è] l'autorità centrale.

<sup>188</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>189</sup> Qualora entrambi gli Stati siano parti contraenti della convenzione del 1965 sulla notificazione e la comunicazione, si veda in precedenza il capitolo 3, seconda parte, sezione IX, riguardante tale argomento.

<sup>190</sup> Si veda il paragrafo 504 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>191</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

Stato richiesto. Se la legislazione nazionale lo consente, l'autorità competente dello Stato richiesto può trattare la domanda di riconoscimento e di esecuzione come se fosse una domanda di emanazione di una nuova decisione nello Stato richiesto. Qualora il **creditore** necessiti degli alimenti per un figlio e la decisione emessa non possa essere riconosciuta o eseguita, questa disposizione garantisce la disponibilità di un mezzo per ottenere una nuova decisione in materia di alimenti senza iniziare nuovamente l'intera procedura nello Stato richiedente<sup>192</sup>.

399. Infine, in caso di esito negativo dell'impugnazione o del ricorso, la legislazione nazionale dello Stato richiesto può consentire un ricorso in grado superiore. Se un ricorso in grado superiore è consentito, la convenzione dispone specificamente che tale ricorso non sospende l'esecuzione della decisione, salvo circostanze eccezionali (articolo 23, paragrafo 10)<sup>193</sup>.

### C. Quando si presenta questa domanda

400. Una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di alimenti emessa è inviata da un altro Stato contraente qualora sia richiesta l'esecuzione della decisione per il motivo che il debitore risiede nello Stato richiesto o vi possiede beni o redditi.

Il **riconoscimento** di una decisione in materia di alimenti è la procedura utilizzata dall'autorità competente di uno Stato per accettare la determinazione di diritti e obblighi relativi agli alimenti da parte dell'autorità dello Stato d'origine, in cui la decisione è stata emessa, e conferisce valore di legge a tale decisione.

401. Sebbene la maggior parte delle domande riguardi il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione, in alcuni casi un creditore intende ottenere soltanto il riconoscimento della decisione, senza richiederne l'esecuzione.

402. Se la decisione è stata emessa nello Stato al quale si richiede di eseguirla, il riconoscimento non è necessario. La domanda può essere trattata semplicemente ai fini dell'esecuzione (si veda il capitolo 12).

### D. Esempio di un caso

403. Il creditore è in possesso di una decisione in materia di alimenti resa nello Stato A che impone al debitore di versare alimenti a un figlio. Il **debitore** vive in [nome dello Stato]. Anziché chiedere l'emanazione di una nuova decisione in [nome dello Stato], il creditore desidera che la decisione in materia di alimenti emessa sia eseguita in [nome dello Stato]. Lo Stato A e [nome dello Stato] sono entrambi Stati contraenti della convenzione.

Un **debitore** è qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti. Il debitore può essere un genitore, un coniuge o un ex coniuge o qualsiasi altra persona tenuta a pagare gli alimenti in base alla legge dello Stato in cui è stata emessa la decisione.

#### Funzionamento della convenzione

404. Il creditore<sup>194</sup> chiede all'autorità centrale dello Stato A di trasmettere una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione della decisione in materia di alimenti a [nome dello Stato]. L'autorità centrale di [nome dello Stato] verifica che la domanda sia completa e la tratta. Il debitore ne viene informato e ha la possibilità di impugnare il riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione invocando i motivi limitati previsti dalla convenzione. Dopo essere stata riconosciuta, la decisione può essere eseguita dall'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] alla stessa stregua di una decisione originariamente emessa in [nome dello Stato].

<sup>192</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>193</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>194</sup> Si noti che in alcune circostanze la domanda viene presentata da un ente pubblico (come un ente per le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli) per conto del creditore.

Si rimanda al capitolo 9 per informazioni sulle domande di **esecuzione** di una decisione emessa nello Stato **richiesto** (ossia [nome dello Stato]). Si rimanda al capitolo 12 per informazioni sull'**esecuzione** di qualsiasi decisione in materia di alimenti.

## **E. Chi può presentare la domanda**

405. Una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione può essere presentata da un creditore o un debitore (come di seguito indicato – la domanda del debitore riguarda esclusivamente il riconoscimento, mentre un creditore può richiedere il riconoscimento, l'esecuzione o entrambi). L'istante deve risiedere nello Stato che introduce la domanda e la sua presenza in [nome dello Stato] non è obbligatoria ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione in tale Stato (articolo 29). Nel quadro di tale domanda, il creditore può essere la persona a cui sono dovuti alimenti o un ente pubblico che agisce per conto del creditore o un ente pubblico che ha erogato prestazioni al creditore.


**Suggerimento:** si è alla ricerca di un semplice elenco di istruzioni da seguire? Si vuole arrivare all'essenziale? Consultare l'**elenco riepilogativo** alla fine di questo capitolo.

## **II. Sintesi della procedura di riconoscimento e di esecuzione**

406. La tabella riportata nella pagina successiva illustra la procedura completa applicabile alle domande di riconoscimento e di esecuzione presentate da un creditore riguardo alle decisioni in materia di alimenti, comprese le misure adottate dall'autorità centrale in [nome dello Stato]. Le prossime sezioni di questo capitolo descrivono le misure che possono essere adottate dalle autorità competenti.

407. Questa sezione si applica anche alle domande limitate al riconoscimento, che sono molto rare. L'articolo 26 stabilisce che le disposizioni del capo V (riconoscimento ed esecuzione) si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di riconoscimento di una decisione, sostituendo il requisito dell'esecutività con quello dell'efficacia della decisione nello Stato d'origine. Ciò significa che in pratica le disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione si applicano alle domande di riconoscimento, ad eccezione delle disposizioni che devono essere modificate in quanto non viene richiesta l'esecuzione della decisione<sup>195</sup>.

<sup>195</sup> Si veda il paragrafo 546 della relazione esplicativa della convenzione.



**Figura 6: diagramma delle domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione ricevute tramite l'autorità centrale in [nome dello Stato]**

### III. Procedure

#### A. Verifica preliminare dei documenti e altre fasi iniziali

408. Prima di inviare i documenti all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente in [nome dello Stato], l'autorità centrale di [nome dello Stato] deve effettuare una verifica per garantire che la domanda rientri nell'ambito di applicazione delle disposizioni della convenzione relative al riconoscimento o al riconoscimento e all'esecuzione e che il fascicolo sia completo. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] deve effettuare una verifica analoga.

##### 1. Esame iniziale dei documenti

- La domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione riguarda una decisione in materia di alimenti destinati ai figli? Deve rientrare nell'ambito di applicazione della convenzione, come spiegato nel capitolo 3, prima parte. Se la decisione riguarda unicamente obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi o nei confronti di altri membri della famiglia e l'ambito di applicazione della convenzione non è stato esteso a tali obbligazioni, deve essere presentata una richiesta diretta a un'autorità competente (si veda successivamente la seconda parte).
- Il convenuto o debitore risiede nello Stato richiesto o vi possiede beni o redditi? Se la risposta è negativa, il caso dovrebbe essere sottoposto allo Stato in cui il convenuto o debitore risiede o possiede beni o essere rinviato allo Stato richiedente.
- La domanda è stata emessa da uno Stato contraente? Se la risposta è negativa, la convenzione non è applicabile.

Le **richieste dirette** non sono presentate a un'autorità centrale. Una richiesta diretta è una domanda ricevuta da un'autorità competente, come un tribunale o un'autorità amministrativa, direttamente da una persona fisica. Non viene presentata ai sensi dell'articolo 10 della convenzione. Si veda successivamente la seconda parte.

##### 2. La domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione è quella più appropriata da presentare?

409. Verificare i documenti per assicurare che la domanda corretta sia quella di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione. Considerare quanto segue:

- se non esiste alcuna decisione in materia di alimenti, la domanda da presentare è quella di emanazione e non di riconoscimento e di esecuzione (si veda il capitolo 10);
- se esiste una decisione in materia di alimenti, ma è stata resa nel proprio Stato, non è necessario riconoscerla. È sufficiente trattarla ai fini dell'esecuzione nel proprio Stato, secondo le procedure di esecuzione ordinarie (si veda il capitolo 9);

##### 3. È "manifesta" l'inosservanza delle disposizioni della convenzione?

410. In base alla convenzione, un'autorità centrale può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di "manifesta inosservanza delle prescrizioni della convenzione" (si veda l'articolo 12, paragrafo 8). Le circostanze in cui ciò può verificarsi sono molto limitate<sup>196</sup>. Per essere "manifesto", il motivo del rifiuto deve essere evidente o chiaro in base ai documenti ricevuti<sup>197</sup>. Ad esempio, una domanda potrebbe essere rifiutata su tale base se dai documenti risulta chiaramente che non riguarda in alcun modo gli alimenti.

<sup>196</sup> Si veda il paragrafo 345 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>197</sup> Si veda il paragrafo 344 della relazione esplicativa della convenzione.

Analogamente, una domanda potrebbe essere rifiutata su tale base in caso di esito negativo di una domanda precedente presentata dalla stessa parte per gli stessi motivi.

411. Si tenga presente che se il riconoscimento e l'esecuzione della decisione sembrano essere contrari all'ordine pubblico, la domanda deve comunque essere trasmessa all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente, che quindi deve trattarla. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente può stabilire se il riconoscimento e l'esecuzione possano essere contrari all'ordine pubblico e rifiutare di riconoscere la decisione su tale base.

#### 4. Verificare che i documenti siano completi

412. Le autorità centrali hanno l'obbligo di effettuare un rapido controllo delle domande ricevute dallo Stato richiedente per assicurarsi che siano complete e di trasmettere immediatamente all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente le domande complete ai fini del riconoscimento o del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione. Eventuali documenti supplementari necessari devono essere stati immediatamente richiesti dall'autorità centrale. L'articolo 25 della convenzione fornisce un elenco completo di tutti i documenti necessari; nel quadro di una domanda di riconoscimento e di esecuzione non possono essere richiesti ulteriori documenti.

413. Gli articoli 11, 12, 25 e 44 della convenzione dispongono che il fascicolo ricevuto deve contenere quanto segue:

√	Modulo di domanda
√	Testo integrale o riassunto della decisione
√	Attestazione di esecutività
√	Attestazione di avvenuta notifica (se il convenuto non è comparso, non è stato rappresentato o non ha impugnato la decisione)
<b>Se necessario</b>	Copie tradotte dei documenti
<b>Se necessario</b>	Modulo relativo alla situazione finanziaria (unicamente per le domande presentate dai creditori)
<b>Se necessario</b>	Documento di calcolo degli arretrati
<b>Se necessario</b>	Documento che spiega come adeguare o indicizzare l'importo degli alimenti
√	Modulo di trasmissione

**Figura 7: contenuto delle domande di riconoscimento e di esecuzione**

414. Di seguito si fornisce una breve descrizione del normale contenuto di un fascicolo ricevuto (si consulti la precedente figura 7 per stabilire quali dei moduli di seguito indicati sono obbligatori o da utilizzare solo se necessario).

#### a) Moduli richiesti in ogni fascicolo

##### 1) Modulo di domanda

Nella maggior parte dei casi, lo Stato richiedente utilizza il modulo di domanda raccomandato, che consente di comunicare tutte le informazioni necessarie allo Stato richiesto. Se per la domanda ricevuta non è stato utilizzato il modulo raccomandato, la domanda dovrebbe contenere le informazioni basilari necessarie per la domanda come gli estremi dell'istante e quelli del convenuto, informazioni sulle persone aventi diritto agli alimenti e le indicazioni riguardo al luogo in cui i pagamenti devono essere trasmessi.

## **2) Testo integrale o riassunto della decisione**

È necessario il testo integrale della decisione in materia di alimenti, salvo che il proprio Stato abbia indicato che accetta un riassunto o un estratto della decisione. Non è indispensabile allegare copie autentiche della decisione alla domanda, salvo che il proprio Stato abbia specificato che le esige sempre<sup>198</sup>.

## **3) Attestazione di esecutività**

È necessaria un'attestazione di esecutività, da cui risulti che la decisione in materia di alimenti è esecutiva nello Stato in cui è stata emessa. Se la decisione è stata resa da un'autorità amministrativa, il documento deve contenere una dichiarazione attestante che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, salvo che il proprio Stato (lo Stato richiesto) abbia specificato che non esige tale dichiarazione<sup>199</sup>. Se riguarda unicamente il riconoscimento, la domanda deve solo indicare che la decisione ha effetto nello Stato d'origine, non che è esecutiva<sup>200</sup>. Un campo nell'attestazione di esecutività indica la data in cui la decisione è diventata efficace in tale Stato.

## **4) Attestazione di avvenuta notifica**

Questo documento è necessario solo se il convenuto non è comparso o non è stato rappresentato nel procedimento. Si può stabilire se il convenuto è comparso o è stato rappresentato esaminando il modulo di domanda raccomandato. La sezione 7 della domanda fornisce le informazioni necessarie.

Se dal modulo di domanda risulta che il convenuto non è comparso o non è stato rappresentato quando la decisione è stata emessa, l'attestazione di avvenuta notifica indica che il convenuto è stato informato della domanda e ha avuto la possibilità di comparire nel procedimento che ha portato alla decisione in materia di alimenti o che è stato informato della decisione dopo che è stata pronunciata e ha avuto la possibilità di impugnarla. Si tenga presente che in alcuni Stati l'impugnazione o la risposta possono essere effettuate per iscritto. Non sempre il convenuto è tenuto a comparire di persona.

## **5) Modulo di trasmissione**

Ogni domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione deve essere corredata di un modulo di trasmissione, che è obbligatorio in base alla convenzione e identifica le parti e il tipo di domanda e indica i documenti allegati alla domanda.

### **b) Altri moduli che possono essere necessari**

415. Sebbene l'articolo 11, paragrafo 3, stabilisca che nel quadro di una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione possono essere richiesti solo i documenti in esso elencati (e descritti in precedenza), possono essere necessari anche altri moduli, a seconda delle circostanze del caso.

#### **1) Modulo relativo alla situazione finanziaria**

Se l'istante intende ottenere anche l'esecuzione della decisione (come avviene nella maggior parte dei casi), è sempre una buona pratica allegare alla domanda un modulo relativo alla situazione finanziaria, che fornisce importanti informazioni sull'ubicazione e la situazione finanziaria del convenuto, se conosciute dall'istante.

Se l'istante ha utilizzato il modulo relativo alla situazione finanziaria raccomandato, la parte di tale documento relativa al creditore viene lasciata vuota, dato che si tratta di informazioni non necessarie per una domanda di riconoscimento e di esecuzione. Se la domanda riguarda solo il riconoscimento, non si allega alcun modulo.

<sup>198</sup> [Nome dello Stato] esige che [...].

<sup>199</sup> [Nome dello Stato] esige che [...].

<sup>200</sup> Si veda il paragrafo 546 della relazione esplicativa della convenzione.

## **2) Documento di calcolo degli arretrati**

Se in base alla decisione in materia di alimenti devono essere eseguiti alimenti non versati (arretrati), il fascicolo deve contenere un documento indicante l'importo degli arretrati, come sono stati calcolati e la data del calcolo.

## **3) Documento che spiega come adeguare o indicizzare l'importo degli alimenti**

In alcuni Stati, la decisione o la legislazione nazionale in base alla quale la decisione è stata emessa prevedono che una decisione sia automaticamente indicizzata o adeguata secondo una specifica frequenza. In tale caso, lo Stato richiedente dovrebbe aver indicato nel fascicolo le modalità di effettuazione dell'adeguamento. Ad esempio, se l'adeguamento deve essere effettuato utilizzando una percentuale del costo della vita, occorre indicare quale Stato calcola l'adeguamento, le informazioni necessarie per il calcolo e il modo in cui l'importo ricalcolato degli alimenti viene comunicato all'autorità centrale richiesta e alle parti<sup>201</sup>.

## **4) Prova delle prestazioni – ente pubblico**

Se la domanda viene presentata da un ente pubblico, ad esempio un'agenzia per i servizi sociali, per conto di un istante, tale ente può dover fornire informazioni per dimostrare che ha il diritto di agire per conto dell'istante o che ha erogato prestazioni in luogo degli alimenti (articolo 36, paragrafo 4).

## **5. È necessario effettuare ricerche per localizzare il convenuto?**

416. A titolo preliminare, se l'istante non comunica un indirizzo valido del convenuto, l'autorità centrale potrebbe voler accertare l'ubicazione del convenuto per assicurarsi di essere in grado di informarlo della domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione. Può essere necessario localizzare il convenuto anche per stabilire qual è l'autorità competente per la domanda. In alcuni Stati, la richiesta di ricerca o di localizzazione è presentata dall'autorità competente in una fase successiva del procedimento. Si tratta di una questione di procedura interna<sup>202</sup>.

417. Per localizzare il convenuto, l'autorità centrale dovrebbe consultare tutte le banche dati e le fonti d'informazioni pubbliche alle quali ha accesso e chiedere ad altri organi pubblici di effettuare ricerche per suo conto, nei limiti fissati dalla legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni di carattere personale. Alcune autorità centrali possono avere accesso anche a fonti d'informazioni riservate.

418. Se non è possibile localizzare il convenuto, occorre comunicarlo allo Stato richiedente, tenendo presente che nel caso di una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione basata sulla presenza di beni o redditi nello Stato richiesto, il convenuto può trovarsi in un altro Stato. Se non sono disponibili ulteriori informazioni che possano contribuire a localizzare il convenuto, potrebbe non essere possibile trattare la domanda.

## **6. Se la documentazione è incompleta**

419. Se i documenti necessari non sono stati forniti dall'istante, l'autorità centrale di [nome dello Stato] dovrebbe averne già informato immediatamente l'autorità centrale richiedente per chiedere i documenti mancanti prima che il fascicolo sia inviato all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente. Se un'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente constata l'eventuale mancanza di documenti necessari,

<sup>201</sup> Si veda il paragrafo 435 della relazione esplicativa della convenzione. Ciò significa che non è necessario svolgere tutta la procedura di riconoscimento per le decisioni successive che adeguano l'importo degli alimenti. Il riconoscimento iniziale contempla gli adeguamenti futuri. Ad esempio, l'ente australiano per le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli rivaluta gli alimenti ogni 15 mesi sulla base della situazione finanziaria delle parti.

<sup>202</sup> In [nome dello Stato] [...].

deve informarne immediatamente l'autorità centrale di [nome dello Stato] in modo tale da poter chiedere le informazioni mancanti all'autorità centrale richiedente.

420. Se sono richiesti documenti supplementari dall'autorità centrale richiesta di [nome dello Stato], lo Stato richiedente ha a disposizione **tre mesi** di tempo per trasmetterli. Se i documenti richiesti non sono forniti entro tale termine, e la domanda non può essere trattata, l'autorità centrale dello Stato richiesto può (ma non ne ha l'obbligo) chiudere il fascicolo informandone lo Stato richiedente.

421. Si tenga presente che la verifica preliminare dei documenti, e le richieste di altri eventuali documenti, sono effettuate prima che un'autorità competente proceda all'esame della domanda nel merito.

## **7. Provvedimenti provvisori o cautelari adeguati**


422. Può essere opportuno che l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente adotti provvedimenti provvisori o cautelari mentre è pendente una domanda. L'adozione di detti provvedimenti può avvenire in vari momenti durante la procedura di trattamento di una domanda, o anche prima di tale procedura. Per maggiori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VIII.

### ***B. Dichiarazione di esecutività o iscrizione nel registro da parte dell'autorità competente***

423. Questa sezione esamina le procedure applicate dalle autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti, dopo aver considerato gli aspetti preliminari summenzionati, per trattare le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia di alimenti ai sensi dell'articolo 23 della convenzione<sup>203</sup>. Il diagramma riportato nella pagina successiva illustra le misure adottate dall'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato].

---

<sup>203</sup> L'Unione europea non dichiarerà che utilizzerà la "procedura alternativa applicabile alle domande di riconoscimento e di esecuzione" (articolo 24) di una decisione ai sensi della convenzione. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea applicheranno la procedura di cui all'articolo 23 per trattare le domande di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della convenzione (si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio* alla precedente nota 59).



**Figura 8: misure adottate dall'autorità competente in caso di domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione (articolo 23)**

## 1. Dichiarazione di esecutività della domanda o sua iscrizione nel registro ai fini dell'esecuzione

424. Dopo aver ricevuto la domanda completa, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente la riconosce e la dichiara esecutiva o la iscrive nel registro ai fini dell'esecuzione<sup>204</sup>. Questa misura (dichiarazione di esecutività o iscrizione nel registro ai fini dell'esecuzione) deve essere adottata "senza indugio" dall'autorità competente (articolo 23, paragrafo 2, lettera a)). Dopo essere stata dichiarata esecutiva o iscritta nel registro ai fini dell'esecuzione, non sono necessarie altre misure per poter eseguire la decisione in materia di alimenti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto<sup>205</sup>.

## 2. Rifiuto di dichiarare la decisione esecutiva o di riconoscerla ai fini dell'esecuzione

425. L'unico motivo che l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente può invocare per rifiutare di riconoscere e di dichiarare la decisione esecutiva o di iscriverla nel registro ai fini dell'esecuzione è che il riconoscimento e l'esecuzione della decisione sarebbero **manifestamente incompatibili** con l'ordine pubblico. Questa eccezione dovrebbe essere molto limitata per garantire che gli Stati contraenti della convenzione riconoscano ed eseguano nella massima misura possibile le decisioni emesse da altri Stati contraenti.

<sup>204</sup> Si veda la precedente nota 188.

<sup>205</sup> In base alla legislazione e alle procedure nazionali di [nome dello Stato] [...]. Si veda il capitolo 12.

Viene applicata soltanto se il riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione comporterebbero un risultato "intollerabile"<sup>206</sup>.

### 3. Esecuzione della decisione

426. Dopo che la decisione è stata iscritta nel registro o dichiarata esecutiva, la convenzione non prevede che l'istante presenti altre domande o richieste per ottenere l'esecuzione della decisione. La convenzione non prevede neppure che il convenuto sia nuovamente informato che la decisione sarà eseguita<sup>207</sup>. Si veda il capitolo 12 sull'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti.

### 4. Notifica all'istante e al convenuto

427. Dopo che la decisione è stata dichiarata esecutiva o è stata iscritta nel registro, entrambe le parti sono informate della decisione di iscrivere la decisione nel registro o di dichiararla esecutiva. La convenzione non prevede alcuna procedura per la notifica, che quindi viene effettuata conformemente alla legislazione di [nome dello Stato]<sup>208</sup>. L'istante può essere informato tramite l'autorità centrale dello Stato richiedente o direttamente, a seconda delle procedure dello Stato richiesto, per confermare che la decisione è stata riconosciuta e sarà eseguita oppure, se il riconoscimento e l'esecuzione sono stati rifiutati, per informarlo del rifiuto<sup>209</sup>.

### 5. Obiezione al riconoscimento e all'esecuzione da parte del convenuto o dell'istante

#### a) Informazioni generali

428. Le disposizioni della convenzione relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti sono volte a garantire che in tutti i casi possibili tali decisioni siano riconosciute ed eseguite negli Stati contraenti in maniera efficace e rapida<sup>210</sup>. Come indicato in precedenza in questo capitolo, le procedure previste dalla convenzione sono state strutturate in modo tale che una decisione sia riconosciuta ed eseguita salvo che il convenuto riesca a dimostrare che esistono validi motivi per non riconoscerla o eseguirla.

429. Una decisione straniera riconosciuta o dichiarata esecutiva può essere eseguita alla stessa stregua di una decisione in materia di alimenti inizialmente emessa in [nome dello Stato]. In base alla convenzione, uno Stato può utilizzare tutti i meccanismi di esecuzione di cui dispone per garantire il rispetto della decisione (si veda il capitolo 12). La convenzione consente inoltre al convenuto (la persona che risponde alla domanda di riconoscimento) di sollevare talune obiezioni limitate nel caso in cui ritenga che la decisione non debba essere riconosciuta o eseguita.

<sup>206</sup> Si veda il paragrafo 478 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>207</sup> In alcuni Stati, la legislazione nazionale può prevedere procedure o obblighi in base ai quali il debitore deve essere informato prima dell'esecuzione, tuttavia essi sono distinti da quelli derivanti dalle disposizioni della convenzione. In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...]. Qualora entrambi gli Stati siano parti contraenti della convenzione del 1965 sulla notificazione e la comunicazione, si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione IX.

<sup>208</sup> Se la legislazione di [nome dello Stato] prevede la notificazione, la notificazione alle parti che si trovano all'estero si effettua conformemente al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) tra gli Stati membri dell'Unione europea o conformemente alla Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale per gli Stati al di fuori dell'Unione europea, se la convenzione si applica tra [nome dello Stato] e l'altro Stato. Se la convenzione dell'Aia del 1965 non è in vigore tra i due Stati interessati, la notificazione avviene conformemente ad altri trattati multilaterali o bilaterali vigenti tra i due Stati o conformemente alla legislazione nazionale di [nome dello Stato]. Per maggiori informazioni sulla notificazione e la comunicazione degli atti all'estero si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione IX.

<sup>209</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>210</sup> Si veda il paragrafo 428 della relazione esplicativa della convenzione.

430. L'articolo 20 stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di alimenti emessa in uno Stato in un altro Stato contraente. Tali "basi del riconoscimento e dell'esecuzione" riguardano in genere il tipo di legame che un genitore, un familiare o il figlio devono aver avuto con uno Stato per poter eseguire la decisione risultante in un altro Stato. Ad esempio, il legame con lo Stato che ha reso la decisione può derivare dal fatto che le parti e i figli vi risiedono o dalla partecipazione del convenuto al procedimento in seguito al quale la decisione è stata emessa<sup>211</sup>.

431. Il convenuto può impugnare la dichiarazione di esecutività o l'iscrizione nel registro della decisione o proporre ricorso per il motivo che non è applicabile alcuna delle basi del riconoscimento e dell'esecuzione. Ciò non mette necessariamente in discussione la validità della decisione nello Stato in cui è stata emessa, ma significa soltanto che la decisione non può essere riconosciuta ed eseguita nello Stato contraente richiesto in base alla convenzione.

432. Analogamente, a norma dell'articolo 22, un convenuto può opporsi al riconoscimento di una decisione se ritiene che il riconoscimento e l'esecuzione della decisione siano manifestamente contrari all'ordine pubblico o che la procedura applicata per ottenere la decisione fosse viziata da carenze, come ad esempio l'assenza di notifica al convenuto della procedura o della decisione in materia di alimenti o la frode, o che esista una decisione successiva incompatibile con la decisione di cui si richiede il riconoscimento.

433. Nella maggior parte dei casi, l'impugnazione o il ricorso sono effettuati dal convenuto. Anche un istante può impugnare il rifiuto di iscrivere una decisione nel registro o di dichiararla esecutiva o proporre ricorso, tuttavia si tratta di una situazione più rara.

#### **b) Termini per l'impugnazione o il ricorso**

434. Se la parte che ha diritto di impugnare la dichiarazione o l'iscrizione nel registro o di proporre ricorso risiede nello Stato in cui la decisione è stata dichiarata esecutiva o è stata iscritta nel registro, dispone a tale scopo di un termine di **30 giorni** dalla data in cui è stata informata della decisione di iscrivere la decisione nel registro o di dichiararla esecutiva. Se la parte che intende proporre l'impugnazione o il ricorso non risiede in tale Stato, il termine di cui dispone a tale scopo è di **60 giorni** dalla data di notifica (articolo 23, paragrafo 6)<sup>212</sup>.

435. Nella maggior parte dei casi, il convenuto risiede nello Stato richiesto e pertanto dispone solo di 30 giorni per impugnare la dichiarazione di esecutività o l'iscrizione nel registro o per proporre ricorso. Tuttavia, se la decisione è stata trasmessa allo Stato richiesto per essere riconosciuta in quanto sono presenti beni in tale Stato, il convenuto può risiedere altrove. In questo caso, il convenuto dispone di 60 giorni per impugnare la decisione o proporre ricorso. Analogamente, un debitore può richiedere il riconoscimento nel proprio Stato di residenza di una decisione straniera che limita l'esecuzione. In questo caso, il creditore che non risiede nello Stato ha diritto di impugnare la dichiarazione di esecutività o l'iscrizione nel registro o di proporre ricorso e, in base alla convenzione, avrebbe a disposizione 60 giorni per farlo.

#### **c) Motivi di impugnazione o di ricorso**

436. La convenzione prevede solo motivi limitati per impugnare la dichiarazione di esecutività o l'iscrizione nel registro di una decisione in materia di alimenti o per proporre ricorso. Come indicato in precedenza, il convenuto può proporre l'impugnazione o un ricorso per i seguenti motivi:

<sup>211</sup> L'articolo 20 stabilisce quelle che sono note come "norme di competenza indiretta". Non instaura norme relative ai casi in cui un'autorità di uno Stato può emettere una decisione ("norme di competenza diretta"), tuttavia definisce la base sulla quale una decisione deve essere stata emessa affinché possa essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato. Si veda il paragrafo 443 della relazione esplicativa della convenzione per un approfondimento sull'argomento e anche il capitolo 4 del presente manuale.

<sup>212</sup> Si veda il paragrafo 503 della relazione esplicativa della convenzione.

- la mancanza di una base per il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 20;
- la sussistenza di alcuni motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 22;
- l'autenticità e l'integrità dei documenti trasmessi con la domanda sono dubbie;
- gli arretrati di cui si chiede l'esecuzione sono stati interamente pagati.

**d) Esame dell'impugnazione o del ricorso o audizione (articolo 23, paragrafo 5)**

437. L'esame o l'audizione possono riguardare unicamente le basi o i motivi specifici previsti dalla convenzione e la decisione non può essere riesaminata nel merito (articolo 28)<sup>213</sup>. Le modalità di esame dell'impugnazione o del ricorso sono stabilite dalla legislazione nazionale<sup>214</sup>.

438. Se la base dell'impugnazione o del ricorso è un problema di autenticità o di integrità dei documenti e al fascicolo non sono state allegate copie autentiche dei documenti né sono state richieste, tramite l'autorità centrale di [nome dello Stato] può essere chiesto all'autorità centrale dello Stato richiedente di fornire copie autentiche o altri documenti che consentano di risolvere il problema.

439. Se l'impugnazione o il ricorso riguardano soltanto il calcolo degli arretrati e il convenuto non dichiara che gli arretrati sono stati interamente pagati, si tratta di una questione che, nella maggior parte dei casi, sarebbe più opportuno esaminare ai fini dell'esecuzione. Il convenuto può quindi sollevare tali obiezioni e fornire ulteriori informazioni all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente responsabile per l'esecuzione<sup>215</sup>. Si rimanda anche alle osservazioni di seguito riportate riguardo al riconoscimento parziale di una decisione, che consente di eseguire i pagamenti di alimenti in corso mentre gli arretrati sono oggetto di impugnazione.

**e) Decisione relativa all'impugnazione o al ricorso e ricorso in grado superiore (articolo 23, paragrafo 10)**

440. Dopo la conclusione dell'impugnazione o del ricorso riguardo all'iscrizione della decisione nel registro o alla dichiarazione di esecutività, entrambe le parti devono esserne prontamente informate. La notifica si effettua secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale<sup>216</sup>. L'istante può essere informato tramite l'autorità centrale dello Stato richiedente o direttamente, a seconda delle procedure dello Stato richiesto<sup>217</sup>.

441. Un ricorso in secondo grado è possibile solo se la legislazione nazionale dello Stato richiesto lo consente<sup>218</sup>.

442. Si tenga presente che, nonostante il ricorso in grado superiore, una decisione può essere eseguita nel momento in cui viene iscritta nel registro o dichiarata esecutiva e, in ogni caso, il ricorso in grado superiore non sospende l'esecuzione della decisione, salvo circostanze eccezionali (articolo 23, paragrafo 10).

## **C. Riconoscimento ed esecuzione – risultati della domanda**

### **1. Riconoscimento ed esecuzione**

443. Nella maggior parte dei casi, il risultato di una domanda di riconoscimento e di esecuzione è che la decisione può essere riconosciuta ed eseguita alla stessa stregua di

<sup>213</sup> Si vedano i paragrafi 504 e 505 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>214</sup> Si veda la precedente nota 191.

<sup>215</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>216</sup> Qualora entrambi gli Stati siano parti contraenti della convenzione del 1965 sulla notificazione e la comunicazione, si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione IX, punto B.).

<sup>217</sup> Si vedano le precedenti note 208 e 209.

<sup>218</sup> Si veda la precedente nota 193.

una decisione emessa dallo Stato richiesto. Il creditore non deve presentare altre domande ai fini dell'esecuzione. Per le procedure di esecuzione utilizzate si rimanda al capitolo 12.

## 2. Altri risultati

444. La convenzione prevede risultati alternativi qualora non sia possibile riconoscere o eseguire integralmente la decisione.

### a) Riconoscimento parziale

445. L'articolo 21 della convenzione consente all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di riconoscere o eseguire una parte della decisione se non è possibile riconoscerla o riconoscerla ed eseguirla nella sua totalità.. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se l'autorità non può riconoscere la decisione per quanto riguarda gli alimenti destinati a un coniuge o un ex coniuge, ma può riconoscerla ed eseguirla in relazione agli alimenti destinati ai figli. Allo stesso modo, in caso di eventuale controversia riguardo agli arretrati di alimenti e al loro pagamento integrale, l'autorità competente può riconoscere la parte della decisione relativa agli alimenti in corso destinati ai figli, mentre si esamina l'impugnazione del riconoscimento degli arretrati.

**Buona pratica:** un istante non deve chiedere il riconoscimento parziale della decisione o l'emanazione di una nuova decisione nel caso in cui la domanda di riconoscimento non abbia un esito positivo. La convenzione prevede che tali possibilità siano considerate nella procedura di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione come possibili esiti. Le procedure nazionali dello Stato richiesto determinano le modalità di trattamento della "nuova" domanda, dato che potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni, ad esempio, per emettere una nuova decisione.

### b) Impossibilità del riconoscimento a seguito di una riserva

446. In alcuni casi, una decisione in materia di alimenti non può essere riconosciuta o eseguita a seguito di una riserva formulata dallo Stato interessato ai sensi della convenzione<sup>219</sup>. Tuttavia, a questo punto la domanda non può essere necessariamente considerata chiusa.

447. Qualora una riserva impedisca il riconoscimento della decisione per uno dei seguenti motivi, l'articolo 20, paragrafo 4 stabilisce che l'autorità centrale prenda tutte le misure appropriate affinché sia pronunciata una nuova decisione in materia di alimenti in favore del creditore:

- la residenza abituale del creditore nello Stato d'origine;
- un accordo scritto (tranne nei casi di alimenti destinati ai figli);
- la competenza basata sullo status personale o la responsabilità genitoriale<sup>220</sup>.

448. Il creditore non deve presentare una nuova domanda e si deve ritenere che la decisione emessa abbia valore di accertamento del diritto<sup>221</sup> del figlio a intraprendere l'azione alimentare (articolo 20, paragrafo 5). A seconda delle procedure dello Stato richiesto, possono essere necessari altri documenti dell'istante/del creditore per procedere all'emanazione di una nuova decisione. Tali documenti possono essere richiesti

<sup>219</sup> L'Unione europea non formulerà alcuna riserva riguardo alle basi del riconoscimento e dell'esecuzione di cui all'articolo 20, lettera c), e) o f), come previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione (si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio* alla precedente nota 59). È possibile consultare il sito Internet della Conferenza dell'Aia all'indirizzo < [www.hcch.net](http://www.hcch.net) > per verificare se uno Stato contraente ha formulato tale riserva riguardo alla convenzione.

<sup>220</sup> Si tenga presente che l'articolo 20, paragrafo 3 prevede inoltre che uno Stato contraente che formuli tale riserva riconosca ed esegua una decisione se, in circostanze di fatto simili, avrebbe attribuito alle sue autorità la competenza a pronunciarla.

<sup>221</sup> Si vedano i paragrafi 469-471 della relazione esplicativa della convenzione. Si noti che la convenzione non definisce il termine "diritto" in questo contesto; pertanto, la legislazione nazionale dello Stato richiesto stabilisce come interpretare il termine e le altre informazioni o prove necessarie per emettere la decisione in materia di alimenti.

tramite l'autorità centrale dello Stato richiedente. Si rimanda al capitolo 10 per una descrizione delle domande di emanazione.

## **D. Comunicazioni con lo Stato richiedente**

449. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti devono sapere che l'autorità centrale nazionale (in questo caso, l'autorità centrale di [nome dello Stato]) ha l'obbligo di fornire regolarmente informazioni sullo stato di avanzamento delle domande presentate ai sensi della convenzione (articolo 12). Le autorità competenti potrebbero quindi essere tenute a presentare relazioni sullo stato di avanzamento alla rispettiva autorità centrale nazionale e dovrebbero essere disposte a collaborare con essa al riguardo.

## **IV. Altri aspetti: domande di riconoscimento e di riconoscimento e di esecuzione**

### **A. Domande di riconoscimento presentate da un debitore**

#### **1. Informazioni generali**

450. In base alla convenzione, un debitore può presentare una domanda di riconoscimento qualora il riconoscimento sia necessario per sospendere o limitare l'esecuzione di una decisione precedente nello Stato richiesto. Il debitore può presentare questa domanda se intende ottenere il riconoscimento di una decisione diversa nello Stato in cui ha luogo l'esecuzione (ossia [nome dello Stato]) o se ha ottenuto una modifica di una decisione emessa in un altro Stato contraente e vuole che sia riconosciuta in [nome dello Stato], in quanto vi possiede dei beni.

451. Si veda il capitolo 11 per una descrizione completa delle domande di modifica.

452. Se una decisione in materia di alimenti è già in corso di esecuzione nello Stato richiesto in cui il debitore risiede o possiede dei beni, nella maggior parte dei casi la legislazione nazionale impone che una decisione modificata resa in uno Stato straniero sia riconosciuta prima che possa effettivamente sospendere o limitare l'esecuzione della prima decisione. Tuttavia, alcuni Stati potrebbero non esigere questa misura, ad esempio se una modifica è effettuata dalla stessa autorità che ha emesso la prima decisione. Sarà pertanto necessario esaminare la legislazione nazionale per stabilire se in un caso specifico il riconoscimento della decisione è obbligatorio<sup>222</sup>.

Per **modifica** s'intende una modifica di una decisione in materia di alimenti dopo la sua emanazione. In alcuni Stati, una modifica è nota come variazione o riesame. La modifica può riguardare l'importo degli alimenti, la frequenza o un'altra condizione della decisione in materia di alimenti.

#### **2. Quando questa domanda può essere presentata da un debitore**

453. Poiché lo scopo della domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) è limitare l'esecuzione e la maggior parte delle misure di esecuzione è intrapresa nello Stato in cui il debitore risiede, in molti casi il debitore che richiede il riconoscimento di una decisione risiede nello Stato in cui la decisione deve essere riconosciuta, ossia in [nome dello Stato]. La convenzione non contempla espressamente la situazione in cui un istante deve rivolgersi alla propria autorità centrale. In tali casi, il riconoscimento deve quindi essere gestito conformemente alla legislazione nazionale come una richiesta a un'autorità competente dello Stato in cui il

<sup>222</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

debitore risiede<sup>223</sup>. Qualora il riconoscimento sia richiesto in [nome dello Stato], in cui il debitore possiede dei beni, ma non vi risiede, il debitore può presentare una domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a).

454. In tutti i casi in cui una domanda sia fondata sull'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il debitore è l'istante. In tali casi, il creditore è il convenuto e deve essere informato dell'iscrizione nel registro o della dichiarazione di esecutività.

### **Esempio**

455. Il debitore risiede nello Stato A, in cui è stata emessa la decisione iniziale in materia di alimenti. Il debitore possiede beni o redditi in [nome dello Stato]. Il creditore risiede in [nome dello Stato] e la decisione iniziale è stata riconosciuta in [nome dello Stato] e la sua esecuzione riguarda i beni del debitore in [nome dello Stato]. Il debitore ha ottenuto una decisione modificata dallo Stato A. Intende ottenere il riconoscimento della decisione modificata in [nome dello Stato] allo scopo di limitare l'esecuzione della prima decisione.

### **Funzionamento della convenzione**

456. Il debitore può presentare una domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione all'autorità centrale dello Stato A. Quest'ultimo trasmette la domanda a [nome dello Stato] in cui, applicando le procedure descritte in questo capitolo, la decisione modificata viene riconosciuta e iscritta nel registro ai fini dell'esecuzione o dichiarata esecutiva. Il creditore viene informato dell'iscrizione nel registro o della dichiarazione di esecutività e ha la possibilità di impugnarla o di proporre ricorso. Dopo essere stata dichiarata esecutiva o iscritta nel registro, la decisione modificata è efficace in [nome dello Stato] e limita l'esecuzione della decisione originaria.

## **3. Procedure**

457. Le procedure di riconoscimento e di esecuzione esaminate in questo capitolo sono applicabili alle domande di riconoscimento presentate dal debitore in tali circostanze. L'articolo 26 stabilisce che le disposizioni del capo V (riconoscimento ed esecuzione) si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di riconoscimento di una decisione, sostituendo il requisito dell'esecutività con quello dell'efficacia della decisione nello Stato d'origine. Ciò significa che in pratica le disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione si applicano alle domande di riconoscimento, ad eccezione delle disposizioni che devono essere modificate in quanto non viene richiesta l'esecuzione della decisione<sup>224</sup>.

## **4. Limitazioni del riconoscimento di decisioni modificate**

458. È opportuno sottolineare che la convenzione prevede un'importante limitazione al diritto del debitore di ottenere il riconoscimento di una decisione modificata ai sensi della convenzione. Un creditore può opporsi al riconoscimento della decisione modificata se lo Stato contraente in cui è stata emessa è diverso da quello in cui è stata resa la decisione iniziale (lo Stato d'origine) e il creditore risiedeva abitualmente nello Stato d'origine alla data in cui la decisione modificata è stata pronunciata (articolo 18 e articolo 22, lettera f)). Sono previste alcune deroghe a tale disposizione, tuttavia è importante tenere presente che il diritto del debitore di ottenere il riconoscimento di una decisione modificata è soggetto a talune restrizioni che non si applicano al riconoscimento e all'esecuzione di altre decisioni.

459. Si veda il capitolo 11 riguardante le domande di modifica (e il capitolo 4, sezione G, per maggiori informazioni sull'articolo 18).

---

<sup>223</sup> In alcuni Stati, l'autorità centrale agisce in qualità di autorità competente a tale scopo e fornisce assistenza al debitore nella procedura di riconoscimento. Nel caso delle domande di modifica, il riconoscimento può essere trattato come la fase finale della domanda (si veda il capitolo 11) e non è necessario presentare una nuova domanda. Ciò dipende dalle procedure interne di ogni Stato. In [nome dello Stato] [...].

<sup>224</sup> Si veda il paragrafo 546 della relazione esplicativa della convenzione.

## B. Accordi sugli alimenti

### 1. Principali differenze

460. La convenzione opera una distinzione tra le decisioni in materia di alimenti, che sono pronunciate da autorità amministrative o giudiziarie, e gli **accordi sugli alimenti**, che sono tipi specifici di accordi tra le parti. Sebbene le procedure di riconoscimento e di esecuzione degli accordi sugli alimenti siano molto simili a quelle applicabili alle decisioni in materia di alimenti, uno Stato può formulare una riserva indicando che non riconosce né esegue detti accordi<sup>225</sup>.

In base all'articolo 3, un **accordo sugli alimenti** è un accordo scritto relativo al pagamento degli alimenti formalmente redatto o registrato come atto pubblico da un'autorità competente oppure autenticato o registrato da un'autorità competente, ovvero concluso o depositato presso la medesima e che può formare oggetto di riesame e di modifica da parte di un'autorità competente.

### 2. Procedure

461. Tuttavia, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un accordo sugli alimenti, si applicano gli stessi principi generali utilizzati per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti<sup>226</sup>. L'articolo 30 della convenzione stabilisce che gli accordi sugli alimenti sono riconosciuti ed eseguiti alla stregua di una decisione purché nello Stato in cui sono stati conclusi abbiano la stessa esecutività di una decisione.

462. Se si riceve una domanda di riconoscimento e di esecuzione di un accordo sugli alimenti, si applicano le stesse procedure generali. Al momento della ricezione, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente effettua una verifica preliminare, che consiste nell'esaminare se il riconoscimento e l'esecuzione sarebbero manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico. I documenti necessari per la domanda sono simili a quelli richiesti per una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione; esiste tuttavia una differenza principale, ossia che non viene richiesta una dichiarazione di avvenuta notifica in quanto le due parti hanno partecipato necessariamente alla definizione dell'accordo.

463. Per una domanda di riconoscimento e di esecuzione di un accordo sugli alimenti sono necessari i seguenti documenti, conformemente alla legislazione nazionale di [nome dello Stato]: [aggiungere qui l'elenco dei documenti richiesti dallo Stato].

464. Dopo che l'autorità centrale ha esaminato i documenti per garantirne la completezza, l'accordo sugli alimenti viene trasmesso all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente. L'accordo viene quindi iscritto nel registro ai fini dell'esecuzione o dichiarato esecutivo e il convenuto ne viene informato.

465. Esistono anche alcune differenze tra i motivi che possono essere invocati per impugnare il riconoscimento di un accordo e quelli che possono essere invocati contro il riconoscimento di una decisione. Tali motivi sono indicati all'articolo 30, paragrafo 5.

### 3. Conclusione della procedura di riconoscimento e di esecuzione

466. La procedura di riconoscimento e di esecuzione degli accordi sugli alimenti è altrimenti simile a quella applicabile alle decisioni in materia di alimenti, con un'unica eccezione. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente adotta la decisione di iscrivere l'accordo nel registro o di dichiararlo esecutivo e il convenuto ha la possibilità di impugnare la decisione o di proporre ricorso. In molti Stati, con ciò si conclude la procedura di registrazione e di esecuzione. Tuttavia, ove penda un'impugnazione, nel

<sup>225</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...]. Si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia*.

<sup>226</sup> Si veda il paragrafo 559 della relazione esplicativa della convenzione.

caso di un accordo sugli alimenti, il ricorso contro il riconoscimento dell'accordo ne sospende l'esecuzione (articolo 30, paragrafo 6)<sup>227</sup>. Tale sospensione costituisce un'importante differenza tra le decisioni e gli accordi nella procedura di riconoscimento e di esecuzione.

## **V. Riconoscimento ed esecuzione – altre considerazioni**

### **A. Assistenza legale**

467. In base alla convenzione, in generale lo Stato richiesto che tratta una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che concede gli alimenti a un figlio di età inferiore a 21 anni deve fornire al creditore assistenza legale gratuita se è necessaria per trattare la domanda<sup>228</sup>. Occorre rammentare che se lo Stato assicura l'accesso effettivo alle procedure attraverso procedure semplificate, non esiste un diritto all'assistenza legale gratuita<sup>229</sup>.

468. Si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VII per maggiori informazioni sulle prescrizioni relative all'accesso effettivo alle procedure, compresa la concessione di assistenza legale gratuita se è necessaria.

469. Sono da prendere in considerazione varie eccezioni e limitazioni alla concessione di servizi gratuiti nel caso in cui la domanda di riconoscimento sia presentata da un debitore o la decisione non riguardi alimenti destinati a un figlio di età inferiore a 21 anni. Tali eccezioni e limitazioni sono descritte anche nel capitolo 3, seconda parte, sezione VII.

### **B. Problemi di esecuzione**

#### **Conversione valutaria**

470. La convenzione tace sulla questione della conversione valutaria dell'importo degli alimenti dovuti. A seconda delle procedure applicate dall'autorità competente, può essere prevista una procedura concomitante per convertire l'obbligazione alimentare stabilita dalla decisione nella valuta dello Stato che la esegue. L'autorità competente può dover ottenere un certificato che confermi il tasso di cambio utilizzato per convertire i pagamenti e l'importo convertito costituisce quindi la base dell'obbligazione alimentare nello Stato di esecuzione. In altri casi, lo Stato richiedente può aver già convertito l'importo stabilito dalla decisione, compreso quello di eventuali arretrati, nella valuta dello Stato richiesto<sup>230</sup>.

471. Le questioni relative alla conversione valutaria sono esaminate in modo più approfondito nel capitolo 12 relativo all'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti.

### **C. Eccezioni e riserve applicabili**

472. Quanto precede è applicabile negli scenari più comuni di riconoscimento di una decisione in materia di alimenti destinati a un figlio. In alcuni casi, le riserve o le dichiarazioni formulate da uno Stato influiscono tuttavia sulla procedura di riconoscimento e di esecuzione. (Si veda anche il capitolo 3, prima parte, sezione II per ulteriori informazioni sull'ambito di applicazione della convenzione, ivi comprese informazioni sulle possibili dichiarazioni e riserve riguardanti la convenzione).

---

<sup>227</sup> Si veda il paragrafo 564 della relazione esplicativa della convenzione. In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato], si veda la precedente nota 191 per informazioni sui ricorsi.

<sup>228</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato], si veda la precedente nota 86 per la procedura di concessione del patrocinio a spese dello Stato.

<sup>229</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>230</sup> In [nome dello Stato] [...].

### a) Figli di età compresa tra 18 e 21 anni

473. Uno Stato può avvalersi di una **riserva** che limita l'applicazione della convenzione alle persone di età inferiore a 18 anni. In questo caso, lo Stato rifiuta di riconoscere o di riconoscere ed eseguire tutte le decisioni pronunciate ai sensi della convenzione che concedono alimenti a un figlio di età superiore a 18 anni e non può chiedere a un altro Stato di trattare le questioni relative agli alimenti destinati a figli di età superiore a 18 anni<sup>231</sup>.

Una **riserva** è una dichiarazione formale, consentita in talune circostanze in base alla convenzione, con la quale uno Stato contraente specifica che l'applicabilità della convenzione sul suo territorio è limitata in un modo o nell'altro.

### b) Basi del riconoscimento e dell'esecuzione

474. Uno Stato può riservarsi di non riconoscere o eseguire una decisione in materia di alimenti se tale riserva è fondata su una delle seguenti basi<sup>232</sup>:

- residenza abituale del creditore;
- accordo scritto delle parti;
- esercizio dell'autorità basato sullo status personale o la responsabilità genitoriale.

### c) Accordi sugli alimenti

475. Uno Stato può formulare una riserva indicando che non riconosce e non esegue gli accordi sugli alimenti. In alternativa, con una dichiarazione uno Stato può esigere che le domande di riconoscimento e di esecuzione di accordi sugli alimenti siano presentate tramite l'autorità centrale<sup>233</sup>.

## VI. Informazioni supplementari

### A. Consigli pratici

- Dopo che la decisione è stata riconosciuta, molti Stati tentano immediatamente di contattare il debitore per ottenere quanto prima possibile l'esecuzione volontaria della decisione e garantire quindi che gli alimenti siano corrisposti quanto prima possibile al creditore e ai figli<sup>234</sup>.
- L'intento della procedura di riconoscimento e di esecuzione prevista dalla convenzione è consentire un trattamento rapido ed efficace delle domande. I giudici, il personale giudiziario e altre autorità coinvolte nello Stato richiesto devono tenerlo presente e adottare le misure necessarie per garantire un trattamento quanto più rapido possibile dei fascicoli, limitando al minimo eventuali ritardi.
- La convenzione non prevede tutte le procedure e gli obblighi relativi al trattamento delle domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione. I giudici devono anche attenersi alle leggi e alle procedure nazionali applicabili.

### B. Moduli corrispondenti

Domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione  
Modulo di trasmissione  
Attestazione di esecutività

<sup>231</sup> L'Unione europea non si avvarrà di una riserva ai sensi della convenzione per limitare l'applicazione della convenzione ai figli di età inferiore a 18 anni né per estendere l'applicazione della convenzione ai figli di età superiore a 21 anni (articolo 2, paragrafo 2). Per quanto riguarda gli alimenti destinati ai figli fino a 21 anni di età, negli Stati membri dell'Unione europea si applicherà quindi l'ambito di applicazione obbligatorio della convenzione. (Si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio* alla precedente nota 59).

<sup>232</sup> Si veda la precedente nota 211 per un approfondimento sulle basi della competenza di cui all'articolo 20. L'Unione europea non formulerà alcuna riserva riguardo alle basi del riconoscimento e dell'esecuzione di cui all'articolo 20, lettera c), e) o f), come previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione.

<sup>233</sup> L'Unione europea non si riserverà ai sensi della convenzione di non riconoscere ed eseguire gli accordi sugli alimenti (articolo 30, paragrafo 8). L'Unione europea non dichiarerà neppure ai sensi della convenzione che le domande di riconoscimento e di esecuzione degli accordi sugli alimenti potranno essere presentate solo tramite le autorità centrali (articolo 30, paragrafo 7) (si veda *ibidem*).

<sup>234</sup> In [nome dello Stato] [...].

Attestazione di avvenuta notifica  
Modulo relativo alla situazione finanziaria  
Avviso di ricevimento

### ***C. Articoli applicabili della convenzione***

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)  
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)  
Articolo 11  
Articolo 12  
Articolo 20  
Articolo 23  
Articolo 24  
Articolo 30  
Articolo 36  
Articolo 50

### ***D. Capitoli corrispondenti del manuale***

Si veda il capitolo 12 – Esecuzione delle decisioni in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

Si veda il capitolo 3 – Considerazioni generali: convenzione del 2007 e regolamento del 2009

## **VII. Elenco riepilogativo – domande di riconoscimento e di esecuzione**

	<b>Procedura</b>	<b>Riferimento del manuale</b>
1	Ricezione dei documenti inviati dall'autorità centrale di [nome dello Stato]	III(A)(1)
2	Conferma dell'adeguatezza della domanda di riconoscimento e di esecuzione	III(A)(2)
3	La domanda soddisfa le condizioni minime previste dalla convenzione?	III(A)(3)
4	Verifica della completezza dei documenti	III(A)(4)
5	Localizzazione del convenuto, se necessario	III(A)(5)
6	Richiesta di documenti supplementari, se necessario	III(A)(6)
7	Adozione dei provvedimenti provvisori o cautelari adeguati	III(A)(7)
8(a)	Dichiarazione di esecutività della decisione	III(B)(1)
8(b)	Notifica della dichiarazione di esecutività all'istante e al convenuto	III(B)(4)
8(c)	Il convenuto ha la possibilità di intraprendere misure per impugnare la dichiarazione di esecutività o l'iscrizione nel registro o per proporre ricorso sulla base di motivi specifici	III(B)(5)
9	Conclusione dell'eventuale impugnazione o ricorso e notifica all'istante e al convenuto	III(B)(5)

## VIII. Domande frequenti

*Un creditore è in possesso di una decisione dello Stato A e vive nello Stato B. Lo Stato B rifiuta di riconoscere ed eseguire la decisione. Il debitore vive in [nome dello Stato]. Tutti e tre gli Stati sono parti contraenti della convenzione. La decisione può essere riconosciuta ed eseguita in [nome dello Stato]?*

476. Sì, il creditore può richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione nello Stato in cui il debitore risiede o possiede beni o redditi, purché la decisione sia stata emessa in uno Stato contraente. Non è necessario che la decisione sia esecutiva o riconosciuta nello Stato richiedente, è sufficiente che lo sia nello Stato d'origine, ossia lo Stato A in questo esempio. Se esiste un'attestazione di esecutività dello Stato A, in cui la decisione è stata resa, [nome dello Stato] deve poter trattare la domanda di riconoscimento e di esecuzione, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni.

*Perché un creditore richiede solo il riconoscimento e non il riconoscimento E l'esecuzione di una decisione?*

477. In alcuni casi, il creditore può voler eseguire la decisione privatamente o un istante può avere la necessità di ottenere il riconoscimento di una decisione allo scopo di esperire altri mezzi giuridici nello Stato richiesto. Ad esempio, se nello Stato richiesto è presente un bene, come ad esempio una proprietà terriera, il creditore può avere la necessità di ottenere il riconoscimento della decisione prima che possa essere presentata come una rivendicazione nei confronti di tale proprietà.

*Il riconoscimento di una decisione in materia di alimenti rende tutta la decisione identica a qualsiasi altra decisione in materia di alimenti inizialmente resa in tale Stato?*

478. No. L'unico scopo della procedura di riconoscimento e di esecuzione è consentire l'esecuzione di una decisione straniera in materia di alimenti attraverso gli stessi meccanismi e procedure applicati per una decisione nazionale. Pertanto, a tale decisione non si applicano le leggi dello Stato richiesto riguardanti, ad esempio, la custodia o il contatto con i figli. La decisione è simile alle decisioni nazionali solo ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle obbligazioni alimentari.

*Una decisione deve essere sempre riconosciuta prima che possa essere eseguita ai sensi della convenzione?*

479. Sì, salvo che si tratti di una decisione dello Stato richiesto (ossia [nome dello Stato]) in cui l'esecuzione avrà luogo. Se è stata emessa da un altro Stato, la decisione deve in primo luogo essere riconosciuta per garantire che sia conforme alle condizioni procedurali di base o di altro tipo riguardanti le modalità di accertamento delle obbligazioni alimentari, come ad esempio la notifica che una parte deve ricevere.

*Una decisione resa in un'altra lingua può essere eseguita in base alla convenzione?*

480. Sì, ma è necessario fornire una traduzione della decisione o di un suo riassunto o estratto in [lingua/lingue dello Stato] o in un'altra lingua che lo Stato richiesto ha indicato di accettare. Si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione I per un'analisi delle prescrizioni relative alla traduzione dei documenti e delle decisioni.

481. In base alla convenzione, le altre comunicazioni tra le autorità centrali possono essere in inglese o in francese.

*In base alla convenzione, è possibile riconoscere in [nome dello Stato] un tipo di decisione che non può essere pronunciata in [nome dello Stato]?*

482. Sì, a condizione che la decisione rientri nell'ambito delle obbligazioni alimentari previste dalla convenzione. Ad esempio, una decisione che concede alimenti a un figlio può prevedere il rimborso di alcuni tipi di spese, come i premi per l'assicurazione malattia, che non sono noti o non sono previsti in base alla legislazione dello Stato richiesto. La decisione può comunque essere riconosciuta nello Stato richiesto.

*Perché non è necessario che la domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione sia firmata dall'istante o da una persona dell'autorità centrale?*

483. La convenzione è "neutrale riguardo al mezzo" allo scopo di favorire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e di consentire una trasmissione efficiente dei documenti tra gli Stati. La richiesta della firma renderebbe impossibile inviare i documenti tramite fax o per via elettronica.

484. La persona il cui nome compare sulla domanda ha la responsabilità di garantire la coerenza delle informazioni contenute nella domanda con i documenti e le informazioni forniti dall'istante e la conformità della domanda alle prescrizioni della convenzione.

*Una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione può essere trattata senza copie autentiche dei documenti?*

485. Dipende se lo Stato richiesto ha dichiarato ai sensi della convenzione che esige copie autentiche (il profilo del paese confermerà tale condizione). Inoltre, in un determinato caso, un tribunale o un'autorità competente può richiedere copie autentiche, più spesso in una situazione in cui sorgano dubbi sull'autenticità o l'integrità dei documenti forniti.

486. In mancanza di tale dichiarazione, la domanda può essere trattata sulla base delle copie trasmesse dallo Stato richiedente<sup>235</sup>.

*L'autorità competente di [nome dello Stato] ha iscritto la decisione nel registro o l'ha dichiarata esecutiva. Cosa succede successivamente?*

487. Dopo che è stata iscritta nel registro ai fini dell'esecuzione o dichiarata esecutiva la decisione può essere eseguita<sup>236</sup>. In base alla convenzione, l'istante non deve presentare un'altra domanda (purché la domanda iniziale sia stata trasmessa da un'autorità centrale). L'istante, il convenuto e lo Stato richiedente devono essere immediatamente informati che il riconoscimento è stato effettuato e l'esecuzione è in corso.

*Cosa accade se vi sono diverse decisioni in materia di alimenti? Ad esempio, una decisione iniziale che concede gli alimenti viene modificata da una decisione successiva. Quale deve essere riconosciuta?*

488. La convenzione non affronta direttamente tale questione. Se la decisione deve essere eseguita e sono maturati o si sono accumulati arretrati di alimenti nel quadro della prima decisione, lo Stato richiesto (ossia [nome dello Stato]) può avere la necessità di disporre della copia di detta decisione ai fini dell'esecuzione. La copia può essere prevista dalla legislazione nazionale che disciplina l'esecuzione o qualora un debitore contesti gli arretrati o adduca un'interpretazione diversa dell'obbligazione<sup>237</sup>. Inoltre, altre indicazioni (come le condizioni di indicizzazione o di modifica) possono essere contenute in una decisione, ma non in un'altra.

489. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione non deve essere respinto per il solo motivo che alla domanda non sono state allegate decisioni precedenti aventi lo stesso oggetto. Se risulta che esistono altre decisioni in materia di alimenti pertinenti che avrebbero dovuto essere allegate alla domanda, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] deve informarne l'autorità centrale di [nome dello Stato] in modo tale da poter chiedere allo Stato richiedente di trasmettere le copie di dette decisioni.

<sup>235</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>236</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>237</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

## **Seconda parte – Richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione**

### **I. Panoramica**

490. In generale, le procedure per tutte le richieste dirette ai sensi della convenzione (ossia le richieste presentate dagli istanti direttamente alle autorità competenti; si veda in precedenza il capitolo 1, sezione III, punto C.) sono disciplinate dal diritto interno di [nome dello Stato]. Il diritto interno di [nome dello Stato] stabilisce se la richiesta può essere presentata e i moduli o le procedure da utilizzare<sup>238</sup>. Le richieste presentate direttamente alle autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti di [nome dello Stato] ai fini dell’emanazione o della modifica di decisioni in materia di alimenti sono descritte brevemente nei capitoli 10 e 11, e tali domande sono quasi interamente disciplinate dal diritto interno di [nome dello Stato] anziché dalla convenzione.

491. Tuttavia, se la richiesta diretta riguarda il riconoscimento o il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa, e se la decisione rientra nell’ambito di applicazione della convenzione, a tale richiesta si applicano talune disposizioni della convenzione. Questa sezione tratta le procedure applicabili alle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni che le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti di [nome dello Stato] possono ricevere ai sensi della convenzione.

### **Documenti da allegare alle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione**

492. In base alla convenzione, alcune delle disposizioni che disciplinano le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione presentate tramite le autorità centrali si applicano alle richieste di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione presentate direttamente alle autorità competenti (articolo 37, paragrafo 2).

493. Alle richieste dirette si applicano tutte le disposizioni del capo V (riconoscimento ed esecuzione) della convenzione; pertanto, le richieste dirette devono essere corredate dei documenti di cui all’articolo 25. In particolare:

- il testo integrale della decisione;
- l’attestazione di esecutività;
- l’attestazione di avvenuta notifica se il convenuto non è comparso né è stato rappresentato nel procedimento nello Stato d’origine o non ha impugnato la decisione in materia di alimenti;
- il modulo relativo alla situazione finanziaria;
- se necessario – un calcolo degli arretrati;
- se necessario – un documento che indichi le modalità di adeguamento o di indicizzazione della decisione.

494. Il modulo di domanda raccomandato non può essere utilizzato per una richiesta presentata direttamente, salvo che lo Stato richiesto abbia deciso che può essere utilizzato a tale scopo. In alcuni casi, l’autorità competente richiesta dispone di propri moduli. Consultare il profilo del paese o contattate direttamente l’autorità competente richiesta all’indirizzo indicato nel profilo del paese per ottenere una copia del modulo<sup>239</sup>.


495. Per la maggior parte delle richieste presentate direttamente, può essere necessario fornire documenti da cui risulti in quale misura l’istante ha ricevuto assistenza legale gratuita nello Stato d’origine. Il motivo è che le disposizioni relative all’accesso effettivo alle procedure e alla concessione di assistenza legale gratuita non si applicano alle richieste presentate direttamente. Tuttavia, nei procedimenti di riconoscimento o di

<sup>238</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>239</sup> In [nome dello Stato] [...].

riconoscimento e di esecuzione l'istante ha diritto allo stesso livello di assistenza legale gratuita di cui ha usufruito nello Stato d'origine se, nelle stesse circostanze, nello Stato richiesto è disponibile lo stesso livello di assistenza (articolo 17, lettera b)).

Il diagramma riportato nella pagina successiva illustra le condizioni per la concessione dell'assistenza legale gratuita per le richieste di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione presentate direttamente a un'autorità competente.



**Figura 9: assistenza legale – richieste presentate direttamente a un'autorità competente**

496. Sebbene l'assistenza legale gratuita possa non essere disponibile, si osservi che lo Stato richiesto non può imporre la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti sostenuti dall'istante (articolo 37, paragrafo 2 e articolo 14, paragrafo 5).

497. Infine, in ogni caso, uno Stato richiesto (ossia [nome dello Stato]) non è tenuto a concedere alcuna forma di assistenza legale a un istante che decide di presentare una richiesta direttamente a un'autorità competente, se la questione avrebbe potuto essere trattata tramite l'autorità centrale<sup>240</sup>.

## **A. Categorie di richieste dirette di riconoscimento e di esecuzione ricevute**

### **a) Alimenti destinati a un coniuge o ex coniuge**

498. Salvo che lo Stato contraente richiedente e lo Stato contraente richiesto abbiano dichiarato di estendere i capi II e III alle obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi, una richiesta ricevuta di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di una decisione riguardante unicamente alimenti destinati a un coniuge o ex coniuge non viene trattata tramite le autorità centrali (si veda in precedenza il capitolo 3, prima parte,

<sup>240</sup> Si veda il paragrafo 602 della relazione esplicativa della convenzione.

sezione II per un approfondimento sull'argomento)<sup>241</sup>. Per contro, il creditore presenta una richiesta direttamente all'autorità competente dello Stato richiesto. Tuttavia, i documenti e le procedure richiesti in base all'articolo 25 sono identici.

499. Oltre alla richiesta (il modulo di domanda raccomandato non si utilizza per le richieste dirette, salvo che lo Stato richiesto abbia deciso che può essere utilizzato a tale scopo), i seguenti documenti sono sempre necessari:

- informazioni sulla domanda (o modulo di domanda raccomandato se utilizzato);
- il testo integrale della decisione;
- un'attestazione di esecutività;
- un'attestazione di avvenuta notifica se il convenuto non è comparso né è stato rappresentato nello Stato d'origine o non ha impugnato la decisione in materia di alimenti;
- il modulo relativo alla situazione finanziaria o un altro documento che indichi la situazione finanziaria delle parti;
- un documento che spieghi il calcolo degli arretrati;
- un documento che spieghi come adeguare o indicizzare la decisione;
- una dichiarazione o informazioni riguardanti la concessione di assistenza legale all'istante nello Stato richiedente.

500. Altri documenti possono essere necessari a seconda delle procedure interne dello Stato richiesto<sup>242</sup>.

501. Dopo che l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente l'ha ricevuta, la richiesta diretta è oggetto dello stesso tipo di procedura di riconoscimento descritta nella prima parte del presente capitolo. La richiesta viene dichiarata esecutiva [e iscritta nel registro ai fini dell'esecuzione] e il convenuto e l'istante ne sono informati (articolo 23, paragrafo 5).

502. I motivi di impugnazione della [dichiarazione di esecutività] [o] dell'[iscrizione nel registro ai fini dell'esecuzione] della decisione, o i motivi di ricorso, si applicano allo stesso modo alle richieste presentate direttamente a un'autorità competente. Tuttavia, se richiede assistenza legale per rispondere all'impugnazione o al ricorso del convenuto, l'istante non può beneficiare dell'assistenza legale gratuita di un'autorità centrale e deve organizzarsi per conto suo<sup>243</sup>. È probabile che l'autorità competente possa aiutare l'istante ad accedere ad altre fonti di assistenza, compreso l'aiuto giurisdizionale, se disponibile. In ogni caso, l'istante ha diritto almeno allo stesso livello di assistenza legale di cui poteva usufruire nello Stato richiedente, se tale livello di assistenza è disponibile in [nome dello Stato] (articolo 17, lettera b))<sup>244</sup>.

503. Infine, per quanto riguarda l'esecuzione della decisione dopo che è stata riconosciuta, poiché l'autorità centrale non è stata coinvolta nella procedura di riconoscimento, la domanda di esecuzione non deriva automaticamente dalla richiesta di riconoscimento, salvo che la legislazione lo preveda. In caso contrario, chi presenta la richiesta diretta deve presentare una richiesta separata di esecuzione conformemente alle procedure nazionali dello Stato richiesto<sup>245</sup>.

## **b) Figli di età pari o superiore a 21 anni**

504. Poiché l'ambito di applicazione della convenzione non comprende automaticamente i figli di età pari o superiore a 21 anni, un'autorità competente di uno Stato non è tenuta ad accettare una richiesta di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di alimenti per tali figli, salvo che entrambi gli Stati contraenti (Stato richiedente e Stato richiesto) abbiano dichiarato espressamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, di estendere l'applicazione della convenzione a tali figli. In mancanza di una dichiarazione in tal senso, non esiste alcun obbligo di riconoscere o

<sup>241</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>242</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>243</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>244</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato], si veda *ibidem*.

<sup>245</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

di eseguire una decisione in materia di alimenti destinati a un figlio di età pari o superiore a 21 anni (gli Stati contraenti sono tuttavia liberi di riconoscere ed eseguire le decisioni che vanno al di là di ciò che sono strettamente tenuti a eseguire in base al principio di reciprocità)<sup>246</sup>.

505. Si osservi che questa regola si applica anche se la legislazione dello Stato d'origine consente di versare gli alimenti per i figli di età superiore a 21 anni, dato che l'articolo 32, paragrafo 4 (applicazione delle norme sulla durata dell'obbligazione alimentare vigenti nello Stato d'origine) deve essere letto nei limiti dell'articolo 2.

506. Si rimanda al capitolo 3, prima parte, sezione II per una descrizione completa dell'ambito di applicazione della convenzione.

### **c) Alimenti destinati ad altri membri della famiglia**

507. Sebbene la convenzione consenta agli Stati di estenderne le disposizioni agli alimenti destinati ad altri membri della famiglia, comprese le persone vulnerabili, se lo Stato richiesto e lo Stato richiedente non hanno effettuato tale estensione, non esiste alcun obbligo per un'autorità competente di uno Stato di accettare una richiesta di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di alimenti destinati ad altri membri della famiglia<sup>247</sup>.

## **II. Informazioni supplementari**

### **A. Consigli pratici**

508. Si rimanda al profilo del paese di [nome dello Stato] per stabilire quali sono i documenti necessari per una richiesta diretta. La richiesta diretta deve essere presentata utilizzando il modulo di domanda o un altro documento istruttorio previsto dallo Stato richiesto. Sebbene i documenti per le richieste dirette di riconoscimento o di esecuzione possano essere identici a quelli utilizzati per le domande presentate tramite le autorità centrali, i documenti per altri tipi di richieste dirette possono essere molto diversi da quelli utilizzati per le domande presentate ai sensi della convenzione. (Le richieste presentate direttamente alle autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti di [nome dello Stato] ai fini dell'emanazione o della modifica di decisioni in materia di alimenti sono trattate nei successivi capitoli 10 e 11).

509. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti possono prendere in considerazione la possibilità di contattare l'autorità centrale di [nome dello Stato] per usufruire delle sue conoscenze riguardo alla trattazione effettiva di casi relativi alle richieste dirette.

### **B. Moduli corrispondenti**

Solo per il riconoscimento e l'esecuzione:

- Attestazione di esecutività
- Attestazione di avvenuta notifica
- Stato degli arretrati (se applicabile)
- Dichiarazione relativa all'assistenza legale (se necessario)
- Documento che indichi le modalità di adeguamento o di indicizzazione (se applicabile)

---

<sup>246</sup> In alcuni casi, il riconoscimento di una decisione che va al di là dell'ambito in senso stretto dell'obbligo di reciprocità previsto dalla convenzione può essere una soluzione efficace, come ad esempio qualora una decisione straniera in materia di alimenti per una persona di età superiore a 21 anni, se non riconosciuta, debba essere deferita a un tribunale nazionale per ottenere l'emanazione di una nuova decisione. In [nome dello Stato] [...].

<sup>247</sup> In [nome dello Stato] [...].

## C. Articoli applicabili

Articolo 2, paragrafo 3  
 Articolo 10  
 Articolo 17, lettera b)  
 Articolo 25  
 Articolo 37

### III. Domande frequenti

*Qual è la differenza tra una domanda presentata tramite un'autorità centrale e una richiesta presentata direttamente a un'autorità competente?*

510. Le domande che possono essere trattate tramite le autorità centrali sono limitate a quelle previste dall'articolo 10. Per poter presentare una domanda tramite un'autorità centrale, il caso deve rientrare nell'ambito di applicazione della convenzione ed essere previsto dall'articolo 10.

511. Una richiesta diretta viene presentata a un'autorità competente per una materia disciplinata dalla convenzione. Può trattarsi, ad esempio, di una richiesta di emanazione di una decisione che concede gli alimenti a un coniuge o ex coniuge.

*Un istante può presentare una richiesta direttamente a un'autorità competente anziché procedere tramite le autorità centrali?*

512. Sì, se le procedure interne dell'autorità competente richiesta lo consentono (alcune autorità competenti trasmettono semplicemente il fascicolo all'autorità centrale)<sup>248</sup>. Tuttavia, un istante che decide di procedere in questo modo deve sapere che in alcuni Stati è possibile che le disposizioni relative all'assistenza legale per le richieste dirette non si applichino a situazioni in cui una domanda avrebbe potuto essere presentata tramite l'autorità centrale<sup>249</sup>. Può verificarsi, ad esempio, che lo Stato richiesto abbia adottato efficaci procedure che consentono di istruire una domanda presentata tramite l'autorità centrale senza assistenza legale.

*Un'autorità centrale può inviare una richiesta diretta a un'autorità competente nel caso in cui, ad esempio, lo Stato richiesto non abbia esteso l'applicazione dei capi II e III alla categoria di obbligazioni alimentari interessata?*

513. Sì, la convenzione non stabilisce che una richiesta diretta debba essere presentata dal creditore o dal debitore stessi. Questo scenario è più probabile in situazioni in cui lo Stato richiedente ha esteso l'applicazione dei capi II e III alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi e lo Stato richiesto non ha fatto altrettanto<sup>250</sup>. In questo caso, l'autorità centrale richiedente può aiutare il creditore a preparare i documenti e a trasmetterli a un'autorità competente dello Stato richiesto.

*Quali moduli o documenti devono essere utilizzati per una richiesta diretta?*

514. Se si tratta di una richiesta diretta di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione, occorre allegare i documenti di cui all'articolo 25 dato che tale articolo si applica alle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione. Tuttavia, il modulo di domanda raccomandato è in generale riservato unicamente alle autorità centrali, per cui occorre utilizzare il modulo previsto dall'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato]<sup>251</sup> o quello utilizzato nello Stato d'origine.

<sup>248</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>249</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>250</sup> Si veda la precedente nota 241.

<sup>251</sup> Si veda la precedente nota 239 per un esempio di un modulo raccomandato da utilizzare in [nome dello Stato].

*Il creditore o il debitore possono aver necessità di un avvocato per presentare una richiesta diretta all'autorità competente?*

515. Ciò dipende interamente dalle procedure dell'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente<sup>252</sup>. Se si tratta di una richiesta diretta di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della convenzione, lo Stato richiesto deve garantire che l'istante possa beneficiare di un'assistenza legale equivalente almeno a quella prevista dallo Stato richiedente, se questo livello di assistenza è disponibile nello Stato richiesto (articolo 17, lettera b)).

516. Per tutte le altre richieste dirette, se è necessaria un'assistenza legale, i costi devono essere sostenuti dall'istante, salvo che la legislazione dello Stato richiesto disponga altrimenti<sup>253</sup>.

---

<sup>252</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>253</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

## Capitolo 8 - Regolamento del 2009: trattamento delle domande presentate tramite le autorità centrali e delle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ricevute

*Come utilizzare il presente capitolo*

*Questo capitolo esamina principalmente le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione in materia di alimenti presentate alle autorità giudiziarie o ad altre autorità competenti tramite un'autorità centrale.*

*La sezione I fornisce una descrizione generale delle procedure e della domanda, specificando quando quest'ultima viene utilizzata e chi può presentarla, e una spiegazione dei termini e dei concetti di base.*

*Le sezioni II e III descrivono le procedure o le misure necessarie per trattare tali domande o richieste.*

*La sezione IV esamina le eccezioni o le variazioni rispetto alle procedure generali, comprese le domande presentate dai debitori.*

*La sezione V riguarda altri aspetti come l'assistenza legale e l'esecuzione.*

*La sezione VI contiene ulteriori riferimenti, moduli e alcuni consigli pratici per le domande.*

*La sezione VII contiene un elenco riepilogativo che fornisce una semplice sintesi della procedura.*

*La sezione VIII risponde ad alcune delle domande più frequenti rivolte riguardo a tali domande.*

*La sezione IX esamina brevemente aspetti specifici delle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ricevute dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti senza l'assistenza delle autorità centrali.*

### Prima parte — Domande di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività

#### I. Panoramica e principi generali

##### A. Principi generali

517. La procedura di riconoscimento prevista dal regolamento rappresenta un elemento chiave delle attività di recupero transfrontaliero di alimenti e garantisce al creditore uno strumento economico efficace per ottenere il pagamento degli alimenti nei casi in cui il debitore risieda o possieda beni o redditi in un altro Stato membro<sup>254</sup>.

Un'**autorità centrale** è l'autorità pubblica designata da uno Stato membro per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa e di assistenza ai sensi del regolamento.

518. Il riconoscimento o il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione di un altro Stato membro evitano al creditore di dover ottenere una nuova decisione nello Stato in cui il debitore risiede attualmente o in cui sono ubicati beni o redditi.

<sup>254</sup> Il riconoscimento e l'esecuzione sono diversi. Per riconoscimento da parte di un altro Stato s'intende che tale Stato accetta i diritti e gli obblighi stabiliti dallo Stato d'origine. Per esecuzione s'intende che lo Stato richiesto accetta che le sue procedure possano essere utilizzate per eseguire la decisione.

519. Le procedure per il riconoscimento, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di una decisione sono intese a consentire il riconoscimento del maggior numero possibile di domande emesse e a garantire un trattamento quanto più rapido possibile della decisione. Il riconoscimento e l'esecuzione costituiscono la parte più ampia dell'ambito di applicazione del regolamento e gli Stati sono tenuti a offrire agli istanti un accesso effettivo e completo alla giustizia. I meccanismi di riconoscimento e di esecuzione previsti dal regolamento, per gli Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 e per quelli non vincolati dal protocollo (si veda il capitolo 5) mirano a consentire al creditore di recuperare rapidamente un credito alimentare. I motivi che il convenuto può invocare per opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione e i termini di cui dispone a tale scopo sono molto limitati. Tutto ciò illustra il principio alla base del regolamento secondo cui il riconoscimento e l'esecuzione devono essere semplici, economici e rapidi<sup>255</sup>.

Un'**autorità competente** è l'autorità di un determinato Stato che, in base alla legge di tale Stato, ha il mandato, o l'autorizzazione, a svolgere funzioni specifiche ai sensi del regolamento. Può trattarsi di un tribunale, di un organismo amministrativo, di un programma di esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti di figli o di qualsiasi altro ente pubblico che esegue alcuni dei compiti associati al regolamento.

520. Si veda anche il capitolo 3, prima parte per un approfondimento sull'ambito e l'applicazione del regolamento, poiché una valutazione di tali aspetti del regolamento in relazione a un determinato caso è importante per capire quali procedure di riconoscimento e di esecuzione previste dal regolamento si applicano a tale caso.

## B. Panoramica delle procedure

521. Nel capo IV del regolamento sono presenti due sezioni che riguardano le procedure per il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione delle decisioni ai sensi del regolamento (si veda l'articolo 16). La sezione 1 si applica alle decisioni emesse negli Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 (tutti gli Stati membri dell'Unione europea tranne il Regno Unito e la Danimarca) e la sezione 2 si applica alle decisioni emesse negli Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 (ossia alle decisioni emesse nel Regno Unito e nella Danimarca)<sup>256</sup>. Pertanto, le procedure di riconoscimento e di esecuzione descritte nei paragrafi immediatamente successivi e indicate nella sezione 1 del capo IV del regolamento si utilizzano nella maggior parte dei casi per le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Di seguito sono descritte in modo più approfondito la procedura di cui alla sezione 1 e la procedura alternativa di cui alla sezione 2 (si veda la sezione III del presente capitolo).

Lo **Stato richiedente** è lo Stato membro in cui l'istante risiede e quello che richiede il riconoscimento e l'esecuzione della decisione.

Lo **Stato richiesto** è lo Stato membro che ha ricevuto la domanda e che riconosce ed esegue la decisione.

522. Alla ricezione della domanda proveniente da un'autorità centrale di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità centrale dello Stato richiesto<sup>257</sup> invia i documenti all'autorità competente ai fini del trattamento. In alcuni Stati membri, l'autorità centrale è l'autorità competente a tale scopo, mentre in altri Stati potrebbe essere un'autorità amministrativa o giudiziaria<sup>258</sup>.

<sup>255</sup> La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che le autorità nazionali hanno un obbligo positivo di agevolare con la massima diligenza l'esecuzione tempestiva di una decisione straniera in materia di alimenti a favore di un creditore (si veda il ricorso 7618/05 (18 novembre 2010), *Romańczyk/Francia*, in cui la Corte ha rilevato una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*).

<sup>256</sup> Si tenga presente che la procedura di cui alla sezione 2 si applica anche alle decisioni emesse negli Stati membri prima che il regolamento fosse applicabile, ma dopo l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles I. Si veda il capitolo 3, prima parte, sezione III., punto C, per una descrizione completa dell'ambito e dell'applicazione del regolamento.

<sup>257</sup> In [nome dello Stato] l'autorità centrale è [...].

<sup>258</sup> In [nome dello Stato] l'autorità competente è [...] e [è] [non è] l'autorità centrale.

523. Il capo IV, sezione 1, del regolamento dispone che una decisione sia riconosciuta senza far ricorso ad alcuna "procedura particolare" e "senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento" (articolo 17, paragrafo 1). In altre parole, il riconoscimento della decisione non richiede alcuna procedura di exequatur o simile ai sensi del regolamento e non è possibile opporsi a tale riconoscimento, d'ufficio o su istanza di una parte interessata<sup>259</sup>. Il regolamento prevede inoltre che se la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, deve essere ritenuta esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività (articolo 17, paragrafo 2)<sup>260</sup>. Va sottolineato che il regolamento specifica che una decisione esecutiva implica "di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari" previsti dalla legge nazionale dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 18).

524. Il convenuto ha diritto di chiedere un riesame della decisione dal giorno in cui "ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte" (articolo 19, paragrafo 2), *nello Stato d'origine* se non è comparso nello Stato membro d'origine in quanto non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale (o un atto equivalente) in tempo utile o in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese o non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore (o di "circostanze eccezionali a lui non imputabili"), eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione (articolo 19, paragrafo 1). Il convenuto deve chiedere tale riesame entro un termine di 45 giorni (articolo 19, paragrafo 2). La domanda di riesame si presenta all'autorità competente dello Stato membro d'origine. Se l'autorità giurisdizionale respinge la domanda di riesame ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame (di cui all'articolo 19, paragrafo 1), la decisione resta valida, ma se l'autorità giurisdizionale decide che il riesame è giustificato la decisione è nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti (articolo 19, paragrafo 3).

525. Se la decisione resta valida e il debitore non è disposto a versare gli alimenti volontariamente, l'esecuzione della decisione può avvenire come previsto dalla legislazione dello Stato richiesto.

526. Il regolamento (articolo 21) prevede vari motivi di diniego o sospensione di una decisione che possono essere invocati *nello Stato membro dell'esecuzione*, solo su istanza del debitore. In generale, i motivi di diniego o sospensione dell'esecuzione di una decisione sono previsti dalla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione purché non siano incompatibili con i motivi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

527. Il debitore può chiedere che sia negata, in tutto o in parte, l'esecuzione di una decisione se "il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è prescritto" (restando inteso che a tale scopo si prende in considerazione il termine di prescrizione più lungo tra quello dello Stato membro d'origine e quello dello Stato membro dell'esecuzione) o se la decisione è "inconciliabile con una decisione" emessa nello Stato membro dell'esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno altro Stato terzo appropriato (articolo 21, paragrafo 2)<sup>261</sup>.

528. L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento prevede ulteriori motivi di sospensione dell'esecuzione, se l'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine è investita di una domanda di riesame di una decisione ai sensi dell'articolo 19, o se l'esecutività della decisione è stata sospesa nello Stato membro d'origine.

<sup>259</sup> Con l'abolizione dell'exequatur, una decisione emessa in un altro Stato membro vincolato dal protocollo è direttamente esecutiva ai sensi del regolamento, come stabilito dall'articolo 17. In pratica in [nome dello Stato], ciò significherebbe che [...].

<sup>260</sup> Si osservi che l'articolo 17 del regolamento corrisponde all'articolo 5 del regolamento sul titolo esecutivo europeo. L'articolo 5 di quest'ultimo si applica già negli Stati membri dell'Unione europea in cui tale regolamento è applicabile alle decisioni in materia di alimenti non impugate. Con il regolamento del 2009 sulle obbligazioni alimentari, in effetti la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento sul titolo esecutivo europeo attualmente si applica anche alle decisioni in materia di alimenti impugate.

<sup>261</sup> Si precisa che, ai sensi di detto articolo, le decisioni di modifica basate su un cambiamento della situazione non sono considerate "decisioni incompatibili".

529. Ulteriori domande o ricorsi per il diniego o la sospensione dell'esecuzione di una decisione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, si effettueranno conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione<sup>262</sup>.

### C. Quando si presenta questa domanda

530. Una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione in materia di alimenti emessa è inviata da un altro Stato membro qualora sia richiesta l'esecuzione della decisione per il motivo che il debitore risiede nello Stato richiesto o vi possiede beni o redditi.

531. Nella maggior parte dei casi, è il creditore che chiede il riconoscimento di una decisione, tuttavia anche un debitore può chiedere il riconoscimento di una decisione in materia di alimenti emessa in un altro Stato membro al fine di sospendere o di limitare l'esecuzione di un'altra decisione (articolo 56, paragrafo 2, lettera a)).

532. Sebbene la maggior parte delle domande riguardi il riconoscimento e l'esecuzione, in alcuni casi un istante intende ottenere soltanto il riconoscimento della decisione, senza richiederne l'esecuzione.

533. Se la decisione è stata emessa nello Stato al quale si richiede di eseguirla, il riconoscimento non è necessario. La domanda può essere trattata semplicemente ai fini dell'esecuzione (si veda il capitolo 12).

Un **creditore** è qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti. Possono essere creditori un genitore o un coniuge o un ex coniuge, un figlio, genitori adottivi o un familiare o altre persone che si occupano di un figlio. In alcuni Stati tale persona può essere definita "beneficiario degli alimenti", "obbligatario" o "genitore o soggetto affidatario".

Un **debitore** è qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti. Il debitore può essere un genitore, un coniuge o un ex coniuge o qualsiasi altra persona tenuta a pagare gli alimenti in base alla legge dello Stato in cui è stata emessa la decisione.

### D. Esempio di un caso

534. Il creditore è in possesso di una decisione in materia di alimenti resa nello Stato A che impone al debitore di versare alimenti a un figlio. Il debitore vive in [nome dello Stato]. Aniché chiedere l'emanazione di una nuova decisione in [nome dello Stato], il creditore desidera che la decisione in materia di alimenti emessa sia eseguita in [nome dello Stato]. Lo Stato A e [nome dello Stato] sono entrambi Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento e sono entrambi vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007.

#### Funzionamento del regolamento

Il creditore<sup>263</sup> chiede all'autorità centrale dello Stato A di trasmettere una domanda di riconoscimento (e di esecuzione) (articolo 56, paragrafo 1, lettera a)) della decisione in materia di alimenti a [nome dello Stato], in base al capo IV, sezione 1, del regolamento, utilizzando i moduli allegati adeguati come previsto dal regolamento. L'autorità centrale di [nome dello Stato] verifica che la domanda sia completa e la tratta. La decisione può essere eseguita dalle autorità incaricate dell'esecuzione di [nome dello Stato] alla stessa stregua di una decisione originariamente emessa in [nome dello Stato]. Il debitore ha la possibilità di chiedere un riesame o di opporsi all'esecuzione della decisione per i motivi limitati previsti dal regolamento.

Si rimanda al capitolo 9 per informazioni sulle domande di **esecuzione** di una decisione emessa nello Stato **richiesto** (ossia [nome dello Stato]). Si rimanda al capitolo 12 per informazioni sull'**esecuzione** di qualsiasi decisione in materia di alimenti.

<sup>262</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>263</sup> Si noti che in alcune circostanze la richiesta viene presentata da un ente pubblico (come un ente per le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli) per conto del creditore.

## E. Chi può presentare la domanda

535. Una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività può essere presentata da un creditore o un debitore (come di seguito indicato – la domanda del debitore riguarda esclusivamente il riconoscimento, mentre un creditore può richiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività/l'esecuzione o entrambi). L'istante deve risiedere nello Stato che introduce la domanda (articolo 55) e non è obbligato a essere presente o ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato in [nome dello Stato] ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione in tale Stato (articolo 41). Nel quadro di tale domanda, il creditore può essere la persona a cui sono dovuti alimenti o un ente pubblico che agisce per conto del creditore o un ente pubblico che ha erogato prestazioni al creditore.

**Suggerimento:** si è alla ricerca di un semplice elenco di istruzioni da seguire? Si vuole arrivare all'essenziale? Consultare l'**elenco riepilogativo** alla fine di questo capitolo.

## II. Procedure: considerazioni preliminari comuni alle domande di cui alla sezione 1 e alla sezione 2, del capo IV, del regolamento

536. Prima di esaminare nel merito una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione ai sensi del regolamento, un'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente effettua un esame preliminare di vari aspetti per quanto riguarda le domande di cui alla sezione 1 (decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007) e alla sezione 2 (decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007) del capo IV del regolamento, come descritto in modo approfondito nella presente sezione.

### A. Verifica preliminare dei documenti ricevuti

537. Prima di inviare i documenti all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato], l'autorità centrale di [nome dello Stato] deve effettuare una verifica per garantire che la domanda rientri nell'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento relative al riconoscimento o al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività e che il fascicolo sia completo. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] deve effettuare una verifica analoga.

#### 1. Esame iniziale dei documenti

- La domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività riguarda una decisione in materia di alimenti? Deve rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, come spiegato nel capitolo 3, prima parte, sezione III.
- L'autorità centrale ha già accertato che il convenuto o debitore risiede nello Stato richiesto o vi possiede beni o redditi? Se la risposta è negativa, il caso dovrebbe essere sottoposto allo Stato in cui il convenuto o debitore risiede o possiede beni o essere rinviato allo Stato richiedente.
- La domanda è stata emessa da uno Stato membro dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento? Se la risposta è negativa, il regolamento non è applicabile.

Le **richieste dirette** non sono presentate a un'autorità centrale. Una richiesta diretta è una domanda ricevuta da un'autorità competente, come un tribunale o un'autorità amministrativa, direttamente da una persona fisica. Non viene presentata ai sensi dell'articolo 56. Si veda la successiva sezione IX.

## **2. La domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività è quella più appropriata da presentare?**

538. Verificare i documenti per assicurare che si tratti di una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività. Considerare quanto segue:

- se non esiste alcuna decisione in materia di alimenti, la domanda da presentare è quella di emanazione e non di riconoscimento e di esecuzione (si veda il capitolo 10);
- se esiste una decisione in materia di alimenti, ma è stata resa nel proprio Stato, non è necessario riconoscerla. È sufficiente trattarla ai fini dell'esecuzione nel proprio Stato, secondo le procedure di esecuzione ordinarie (si veda il capitolo 9).

## **3. È "manifesta" l'inosservanza delle disposizioni del regolamento?**

539. In base al regolamento, un'autorità centrale può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di "manifesta inosservanza delle prescrizioni" del regolamento (si veda l'articolo 58, paragrafo 8). Le circostanze in cui ciò può verificarsi sono molto limitate. Ad esempio, una domanda potrebbe essere rifiutata su tale base se dai documenti risulta chiaramente che non riguarda in alcun modo gli alimenti. Analogamente, una domanda potrebbe essere rifiutata su tale base in caso di esito negativo di una domanda precedente presentata dalla stessa parte per gli stessi motivi. Per essere "manifesto", il motivo del rifiuto deve essere evidente o chiaro in base ai documenti ricevuti. Anche l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente verifica che non sia manifesta l'inosservanza delle disposizioni del regolamento<sup>264</sup>.

## **4. Verificare che i documenti siano completi**

540. Le autorità centrali hanno l'obbligo di effettuare un rapido controllo delle domande ricevute dallo Stato richiedente per assicurarsi che siano complete e di trasmettere immediatamente all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente le domande complete ai fini del riconoscimento o del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività della decisione. Eventuali documenti supplementari necessari devono essere stati immediatamente richiesti dall'autorità centrale. Quando riceve i documenti ai fini di una domanda, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente dovrebbe anche effettuare una verifica iniziale della completezza della domanda e segnalare immediatamente all'autorità centrale eventuali informazioni o documenti mancanti in modo che possano essere richiesti.

## **5. Informazioni e documenti giustificativi necessari**

### **(i) Informazioni e documenti giustificativi richiesti comuni alle procedure di cui alle sezioni 1 e 2 del capo IV del regolamento**

#### **a) Allegato IV**

541. Il regolamento dispone che per le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione (ossia per le domande di cui alla sezione 1 e alla sezione 2 del capo IV del regolamento) si utilizzi il modulo di cui all'allegato VI, accluso al regolamento. L'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che le domande comprendono almeno:

- a) un'indicazione relativa al carattere della o delle domande;

<sup>264</sup> In particolare nel caso in cui un'autorità competente riceve una richiesta diretta da un istante che non ha fatto ricorso al sistema delle autorità centrali. Si veda la successiva sezione IX relativa alle richieste dirette.

- b) il nome e i recapiti dell'istante, compreso l'indirizzo, e la data di nascita<sup>265</sup>;
- c) il nome e, se conosciuti, l'indirizzo e la data di nascita del convenuto;
- d) il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti;
- e) i motivi su cui si fonda la domanda;
- f) se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente;
- g) il nome e gli estremi della persona o del servizio dell'autorità centrale dello Stato membro richiedente responsabile del trattamento della domanda.

## **b) Documenti relativi alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici (articolo 48)**

542. Per le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecutività delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in un altro Stato membro (si veda la successiva sezione IV del presente capitolo) l'autorità competente dello Stato membro d'origine deve rilasciare, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV (articolo 48, paragrafo 3).

## **c) Ulteriori documenti (articolo 57)**

543. In base all'articolo 57, paragrafi 4 e 5, del regolamento, ove opportuno o necessario, la domanda deve essere corredata di ulteriori documenti, se conosciuti. In particolare:

- la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l'ubicazione dei suoi beni (articolo 57, paragrafo 4, lettera b))<sup>266</sup>;
- qualsiasi altra informazione che possa aiutare a localizzare il convenuto (articolo 57, paragrafo 4, lettera c));
- tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa, se del caso, la documentazione riguardante il diritto dell'istante al patrocinio a spese dello Stato (articolo 57, paragrafo 5).

544. **Prova delle prestazioni – ente pubblico:** se la domanda viene presentata da un ente pubblico, ad esempio un'agenzia per i servizi sociali, per conto di un istante, tale ente può dover fornire informazioni per dimostrare che ha il diritto di agire per conto dell'istante o che ha erogato prestazioni in luogo degli alimenti (articolo 64, paragrafo 4) (ad esempio quando l'ente pubblico intenda far valere un diritto indipendente di ricevere una parte degli arretrati di alimenti).

## **(ii) Documenti necessari per le procedure di cui alla sezione 1 del capo IV del regolamento**

### **a) Documenti ai fini dell'esecuzione (articolo 20)<sup>267</sup>**

545. L'articolo 20 del regolamento specifica i documenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione in un altro Stato membro che l'istante deve fornire alle autorità incaricate dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;

<sup>265</sup> L'indirizzo personale dell'istante può essere sostituito con un altro indirizzo in caso di violenze familiari, se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l'istante fornisca il suo indirizzo personale (articolo 57, paragrafo 3). In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>266</sup> Poiché si tratta di una domanda di esecuzione, di norma la situazione finanziaria del creditore (articolo 57, paragrafo 4, lettera a)) non è necessaria.

<sup>267</sup> Si tenga presente che l'articolo 20 del regolamento corrisponde essenzialmente all'articolo 20 del regolamento sul titolo esecutivo europeo.

- b) l'estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine mediante il modulo di cui all'allegato I del regolamento (se del caso, con una traslitterazione o una traduzione del contenuto)<sup>268</sup>,
- c) se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo.

546. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti non possono esigere che il ricorrente fornisca una traduzione della decisione, salvo che l'esecuzione della decisione sia contestata (articolo 20, paragrafo 2)<sup>269</sup>.

### **(iii) Documenti necessari per le procedure di cui alla sezione 2 del capo IV del regolamento**

#### **Documenti per una domanda di dichiarazione di esecutività (articoli 28 e 29)**

547. In base alla procedura alternativa per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di cui alla sezione 2 (Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007), le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a) una copia della decisione "che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità";
- b) un estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine utilizzando il modulo di cui all'allegato II del regolamento.

548. Se del caso, la domanda dovrebbe essere corredata di una traslitterazione o di una traduzione, in base alle prescrizioni in materia di lingua appropriate (si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione II per maggiori informazioni sulle prescrizioni in materia di lingua ai sensi del regolamento). L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente adita non può esigere che il ricorrente fornisca una traduzione della decisione (che tuttavia può essere richiesta in relazione a un ricorso ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 33).

549. In base all'articolo 29 del regolamento, qualora l'estratto della decisione rilasciato mediante il modulo di cui all'allegato II del regolamento non venga prodotto, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispensare dalla sua produzione.

### **(iv) Documenti per l'invocazione di una decisione riconosciuta (articolo 40)**

550. L'articolo 40 del regolamento stabilisce che la parte che desidera invocare in un altro Stato membro una decisione già riconosciuta ai sensi della sezione 1 (in particolare dell'articolo 17, paragrafo 1), o riconosciuta a norma della sezione 2, del regolamento produca una copia della decisione in questione che "soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità".

551. Se necessario, l'autorità competente può chiedere alla parte che invoca la decisione riconosciuta di produrre un estratto rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine compilato utilizzando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (in caso di decisione *non* sottoposta alla procedura di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività ai sensi della sezione 1) o all'allegato II (in caso di decisione sottoposta alla procedura di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività ai sensi della sezione 2). L'autorità giurisdizionale d'origine deve rilasciare un estratto anche su istanza di qualsiasi parte interessata. Se del caso, la parte che invoca la decisione riconosciuta deve fornire una traduzione o una traslitterazione, in base alle prescrizioni in materia di lingua appropriate

<sup>268</sup> Si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione II per maggiori informazioni sulla lingua e gli obblighi di traduzione ai sensi del regolamento.

<sup>269</sup> Si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione II per maggiori informazioni sulla lingua e gli obblighi di traduzione ai sensi del regolamento.

(si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione II per maggiori informazioni sulle prescrizioni in materia di lingua ai sensi del regolamento)

## **6. Richiedere gli altri documenti necessari**

552. Se la domanda sembra incompleta in quanto sono necessari altri documenti, non si deve respingere la domanda, ma occorre richiedere documenti supplementari all'autorità centrale di [nome dello Stato], che può contattare l'autorità centrale richiedente.

553. Se l'autorità centrale di [nome dello Stato] richiede documenti supplementari, lo Stato richiedente ha a disposizione **90 giorni** ai sensi del regolamento per fornirli. Se i documenti richiesti non sono forniti entro il termine specificato, occorre ricontattare lo Stato richiedente. Tuttavia, se non si ricevono i documenti e la domanda non può essere trattata, l'autorità centrale di [nome dello Stato] può (ma non ne ha l'obbligo) chiudere il fascicolo informandone lo Stato richiedente di conseguenza.

## **7. Localizzazione del convenuto**

554. Se l'istante non comunica un indirizzo valido del convenuto, l'autorità centrale di [nome dello Stato] potrebbe aver accertato l'ubicazione del convenuto per assicurarsi di essere in grado di informarlo (se necessario) della domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività. In alcuni Stati, la richiesta di ricerca o di localizzazione è presentata dall'autorità competente in una fase successiva del procedimento. Si tratta di una questione di procedura interna<sup>270</sup>. Per localizzare il convenuto, l'autorità centrale dovrebbe consultare tutte le banche dati e le fonti d'informazioni pubbliche alle quali ha accesso e chiedere ad altri organi pubblici di effettuare ricerche per suo conto, nei limiti fissati dalla legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni di carattere personale (si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione VI, per un approfondimento sulla protezione dei dati e il trattamento di informazioni di carattere personale ai sensi del regolamento). Le autorità centrali possono avere accesso anche a fonti d'informazioni riservate.

555. Se non è possibile localizzare il convenuto ai fini della notifica, l'autorità centrale di [nome dello Stato] dovrebbe comunicarlo all'autorità centrale dello Stato richiedente (tenendo presente che nel caso di una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione basata sulla presenza di beni o redditi nello Stato richiesto, il convenuto può trovarsi in un altro Stato). Se non sono disponibili ulteriori informazioni che possano contribuire a localizzare il convenuto, potrebbe non essere possibile trattare la domanda.

## **III. Procedure: riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività della decisione da parte dell'autorità competente**

556. In questa parte si esaminano le procedure che saranno utilizzate dalle autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti per il trattamento delle domande di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività delle decisioni in materia di alimenti ai sensi delle sezioni 1 e 2 del capo IV del regolamento.

---

<sup>270</sup> Si veda la precedente nota 202.

## ***A. Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2 del capo IV del regolamento (decisioni emesse negli Stati membri vincolati e non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007)***

### **1. Esecutività provvisoria (articolo 39)**

557. Il regolamento prevede che l'autorità giurisdizionale d'origine di una decisione può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto. Per maggiori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari ai sensi del regolamento, si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VIII.

### **2. Invocazione di una decisione riconosciuta (articolo 40)**

558. L'articolo 40 del regolamento indica i documenti necessari per invocare una decisione riconosciuta (che è già stata riconosciuta ai sensi delle procedure di cui al capo IV, sezione 1 o 2) in un altro Stato membro (si veda in precedenza la sezione II., punto A., paragrafo 5, del presente capitolo per ulteriori informazioni sui documenti necessari).

### **3. Procedimento e condizioni d'esecuzione (articolo 41)**

559. L'articolo 41 del regolamento stabilisce la norma principale relativa all'esecuzione delle decisioni ai sensi del regolamento, specificamente che il procedimento d'esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione e che le decisioni emesse in altri Stati membri devono essere eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione (per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 12 relativo all'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti).

### **4. Divieto di riesame del merito (articolo 42)**

560. Il regolamento prevede che "in nessun caso" una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione.

### **5. Recupero non prioritario dei costi (articolo 43)**

561. Il regolamento dispone che il recupero dei costi derivanti dall'applicazione del regolamento non è prioritario rispetto al recupero di crediti alimentari.

## ***B. Procedure ai sensi della sezione 1, del capo IV, del regolamento: Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007***

### **1. Riconoscimento della decisione**

562. Dopo che l'autorità competente pertinente ha ricevuto la domanda di riconoscimento completa, la decisione viene riconosciuta senza che sia necessario il ricorso ad alcuna "procedura particolare" e "senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento" (articolo 17, paragrafo 1)<sup>271</sup>.

### **2. Adozione dei provvedimenti cautelari necessari**

563. Un'autorità competente, in virtù del riconoscimento della decisione e della sua esecutività nello Stato membro d'origine (articolo 17, paragrafo 2), ha l'autorizzazione a

<sup>271</sup> Si veda la precedente nota 259.

procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 18)<sup>272</sup>. Per maggiori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari ai sensi del regolamento si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VIII.

### 3. Esecuzione della decisione

564. La decisione in materia di alimenti può essere eseguita direttamente in base alla legge nazionale dello Stato richiesto se la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività (articolo 17, paragrafo 2). L'articolo 20 del regolamento indica i documenti necessari ai fini dell'esecuzione secondo la procedura di cui alla sezione 1 (per maggiori informazioni sui documenti richiesti si rimanda alla precedente sezione II., punto A., paragrafo 5., del presente capitolo). Se il debitore non è disposto a versare volontariamente gli alimenti, l'esecuzione della decisione può avvenire secondo quanto consentito dalla legislazione dello Stato richiesto<sup>273</sup>. Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 12 relativo all'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti.

### 4. Notificazione al convenuto e all'istante

565. La notificazione al convenuto e all'istante è effettuata in base alla legislazione nazionale<sup>274</sup>.

### 5. Diritto degli istanti di chiedere un riesame nello Stato membro d'origine (articolo 19)<sup>275</sup>

566. Il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame della decisione *nello Stato d'origine* se non è comparso nello Stato membro d'origine in quanto non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese o non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore (o di "circostanze eccezionali a lui non imputabili"), eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione (articolo 19).

567. Il convenuto deve chiedere il riesame entro 45 giorni dal giorno in cui ha "avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire", o al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione "avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte" (articolo 19, paragrafo 2). Al convenuto non viene concessa alcuna proroga per ragioni inerenti alla distanza.

568. La domanda di riesame viene presentata all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine. Se l'autorità giurisdizionale respinge la domanda di riesame ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame (di cui all'articolo 19, paragrafo 1), la decisione resta valida. Tuttavia, se l'autorità giurisdizionale decide che il riesame è giustificato la decisione è "nulla", ma il creditore non perde i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti (articolo 19, paragrafo 3).

### 6. Domande di diniego o di sospensione dell'esecuzione

569. L'articolo 21 del regolamento prevede inoltre vari motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione di una decisione che possono essere applicati *nello Stato dell'esecuzione*,

<sup>272</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>273</sup> In base alla legislazione e alle procedure nazionali di [nome dello Stato] [...].

<sup>274</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...]. Si veda tuttavia anche il capitolo 3, seconda parte, sezione IX per ulteriori informazioni sugli strumenti per le notificazioni transfrontaliere, in caso di notificazione o di comunicazione degli atti a un istante all'estero.

<sup>275</sup> Si tenga presente che l'articolo 19 del regolamento corrisponde essenzialmente (con lievi differenze) all'articolo 19 del regolamento sul titolo esecutivo europeo, all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

unicamente su istanza del debitore/convenuto. Più in generale, i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione di una decisione sono quelli previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, purché non siano incompatibili con i motivi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

570. Il debitore può chiedere che sia negata, in tutto o in parte, l'esecuzione di una decisione se "il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è prescritto" (restando inteso che a tale scopo si prende in considerazione il termine di prescrizione più lungo tra quello dello Stato membro d'origine e quello dello Stato membro dell'esecuzione) o se la decisione è "inconciliabile con una decisione" emessa nello Stato membro dell'esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno altro Stato terzo appropriato (articolo 21, paragrafo 2)<sup>276</sup>.

571. L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento prevede un terzo motivo di sospensione dell'esecuzione, se l'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine è stata investita di una domanda di riesame di una decisione a norma dell'articolo 19 del regolamento o se la decisione è stata sospesa nello Stato membro d'origine. Si tenga presente che un'autorità competente *può*, ma non ne ha l'obbligo, sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione di una decisione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3.

572. Le altre domande di diniego o di sospensione dell'esecuzione di una decisione o i ricorsi proposti a tale fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione<sup>277</sup>.

## **7. Assenza di effetti sull'esistenza di rapporti di famiglia**

573. L'articolo 22 del regolamento precisa che le procedure di cui al capo IV, sezione 1, del regolamento, che comportano l'abolizione dell'exequatur, "non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione".

### ***C. Procedure ai sensi della sezione 2, del capo IV, del regolamento: Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007***

#### **1. Panoramica delle procedure di cui alla sezione 2**

574. Dopo aver ricevuto la domanda completa di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente la riconosce e la dichiara esecutiva in base alle procedure semplificate di cui al capo IV, sezione 2, del regolamento<sup>278</sup>.

575. Si osservi che, come indicato nel considerando 26 del regolamento, la procedura di cui alla sezione 2 è ispirata alla procedura e ai motivi di rifiuto del riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>279</sup>.

576. Le procedure di cui alla sezione 2 si applicano alle decisioni emesse negli Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, segnatamente il Regno Unito e la Danimarca<sup>280</sup>.

<sup>276</sup> Si precisa che, ai sensi di detto articolo, le decisioni di modifica basate su un cambiamento della situazione non sono considerate "decisioni incompatibili".

<sup>277</sup> Si veda la precedente nota 262.

<sup>278</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>279</sup> I sistemi previsti dagli strumenti sono molto simili, con alcune differenze, segnatamente riguardo ai termini più brevi o obbligatori stabiliti dal regolamento del 2009.

<sup>280</sup> Si tenga presente che la procedura di cui alla sezione 2 si applica anche alle decisioni emesse negli Stati membri prima che il regolamento fosse applicabile, ma dopo l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles I. Si rimanda al capitolo 3, prima parte per una descrizione completa dell'ambito e dell'applicazione del regolamento.

577. In base all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento, il regolamento non sostituisce il *regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati* (il "regolamento sul titolo esecutivo europeo") in relazione ai titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo. Pertanto, il regolamento sul titolo esecutivo europeo può essere utilizzato per le decisioni emesse negli Stati membri in cui è applicabile tale regolamento e che non sono vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 (ossia per le decisioni emesse nel Regno Unito). Si tenga presente tuttavia che, se si applica il regolamento sul titolo esecutivo europeo, di norma non sono coinvolte le autorità centrali ai sensi del regolamento 2009. I crediti alimentari contestati del Regno Unito sono comunque soggetti alla procedura di cui alla sezione 2, del capo IV, del regolamento 2009.

## 2. Riconoscimento (articolo 23)<sup>281</sup>

578. L'articolo 23 del regolamento prevede che per riconoscere le decisioni emesse in altri Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 non è necessario il ricorso ad "alcun procedimento" (articolo 23, paragrafo 1) e che ogni parte interessata può chiedere il riconoscimento di tali decisioni secondo il procedimento previsto dal regolamento (articolo 23, paragrafo 2)<sup>282</sup>. Va sottolineato che una parte interessata può presentare una richiesta diretta di dichiarazione di esecutività (si veda la parte successiva in cui si esamina l'articolo 26) senza prima chiedere il riconoscimento di una decisione.

## 3. Dichiarazione di esecutività (articoli 26-30)

579. L'articolo 26<sup>283</sup> del regolamento dispone che una decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 è esecutiva in un altro Stato membro *dopo* essere stata dichiarata esecutiva su istanza di una parte interessata. Si tenga presente che la decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 deve essere ivi esecutiva. Il requisito secondo cui la decisione deve essere esecutiva comprende le decisioni provvisoriamente esecutive, quelle che implicano provvedimenti provvisori o non definitive, ecc., purché la decisione sia esecutiva nello Stato d'origine<sup>284</sup>.

580. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione (conformemente all'articolo 71) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti designate degli Stati membri dell'esecuzione in cui sarà presentata la domanda di dichiarazione di esecutività. La "competenza territoriale" è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione (articolo 27)<sup>285</sup>. Gli articoli 28 e 29<sup>286</sup> specificano i documenti necessari per le domande di dichiarazione di esecutività (si veda la precedente sezione II., punto A., paragrafo 5.).

581. L'articolo 30 del regolamento<sup>287</sup> prevede che una decisione è dichiarata esecutiva senza alcun esame ai sensi dell'articolo 24 (si veda successivamente la parte relativa all'articolo 24) "non appena" espletate le formalità di cui all'articolo 28 e "al più tardi"

<sup>281</sup> L'articolo 23 del regolamento corrisponde all'articolo 33 del regolamento Bruxelles I.

<sup>282</sup> Si tenga presente che l'articolo 23, paragrafo 3, stabilisce che se il riconoscimento della decisione in materia di alimenti è richiesto davanti ad un'autorità giurisdizionale, tale autorità è competente anche riguardo al riconoscimento. Per poter applicare l'articolo 23, paragrafo 3, il riconoscimento della decisione deve essere necessariamente incluso nel contesto della decisione principale, ad esempio, la divisione dei beni conseguiti durante il matrimonio qualora la decisione in materia di alimenti sia necessaria per stabilire l'importo dei beni disponibili.

<sup>283</sup> L'articolo 26 del regolamento corrisponde all'articolo 38 del regolamento Bruxelles I e all'articolo 31 della convenzione di Bruxelles.

<sup>284</sup> Si osservi che in base all'articolo 39 del regolamento, una decisione può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto.

<sup>285</sup> L'articolo 27 del regolamento corrisponde all'articolo 39 del regolamento Bruxelles I.

<sup>286</sup> L'articolo 28 del regolamento corrisponde all'articolo 53 del regolamento Bruxelles I. L'articolo 29 del regolamento corrisponde all'articolo 55 del regolamento Bruxelles I e all'articolo 48 della convenzione di Bruxelles.

<sup>287</sup> L'articolo 30 del regolamento corrisponde all'articolo 41 del regolamento Bruxelles I.

entro 30 giorni dopo l'espletamento di tali formalità, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali<sup>288</sup>. A questo punto, la parte contro cui è chiesta l'esecuzione non è stata informata e non ha la possibilità di comparire nel procedimento.

#### **4. Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione (articolo 31)<sup>289</sup>**

582. L'articolo 31 del regolamento prevede che la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività deve essere "immediatamente" comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione<sup>290</sup>. Stabilisce inoltre che la dichiarazione di esecutività sia notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione (qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte). La parte in questione può quindi proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

#### **5. Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione (articoli 32-34)<sup>291</sup>**

583. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività, conformemente all'articolo 32 del regolamento. Il ricorso deve essere proposto entro un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa o di 45 giorni se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività (detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza). L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento deve pronunciarsi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla sua adizione, tranne in circostanze eccezionali (articolo 34, paragrafo 2). Fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione sul ricorso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione (articolo 36, paragrafo 3).

584. La procedura per l'impugnazione della decisione emessa sul ricorso (articolo 33) deve attenersi alle procedure specificate da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 71 del regolamento, che sono comunicate alla Commissione<sup>292</sup>. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 33 del regolamento si pronuncia "senza indugio" (articolo 34, paragrafo 3).

585. Le autorità giurisdizionali che trattano i ricorsi ai sensi degli articoli 32 o 33 possono rifiutare o revocare una dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 24 (si veda l'approfondimento nella parte immediatamente successiva).

#### **6. Motivi di rifiuto del riconoscimento (articolo 24)<sup>293</sup>**

586. Il regolamento prevede vari motivi di rifiuto del riconoscimento di una decisione (articolo 24), in particolare:

- a) se il riconoscimento è "manifestamente" contrario all'ordine pubblico (ad eccezione di un esame delle norme sulla competenza stabilite dal regolamento);
- b) se la decisione è stata emessa senza che il convenuto abbia avuto la possibilità di comparire o se non è stata notificata o comunicata correttamente al convenuto (come specificato dal regolamento);

<sup>288</sup> Questo termine obbligatorio di 30 giorni è una nuova disposizione rispetto alle procedure precedenti previste dal regolamento Bruxelles I.

<sup>289</sup> L'articolo 31 del regolamento corrisponde all'articolo 42 del regolamento Bruxelles I e all'articolo 35 della convenzione di Bruxelles.

<sup>290</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>291</sup> Gli articoli 32-34 del regolamento corrispondono agli articoli 43-45 del regolamento Bruxelles I.

<sup>292</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>293</sup> L'articolo 24 del regolamento corrisponde all'articolo 34 del regolamento Bruxelles I.

- c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento<sup>294</sup>;
- d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo (qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto)<sup>295</sup>.

## **7. Sospensione del procedimento di riconoscimento (articolo 25)**<sup>296</sup>

587. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente dello Stato membro in cui si chiede il riconoscimento di una decisione deve sospendere il procedimento di riconoscimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso (articolo 25)<sup>297</sup>.

## **8. Sospensione del procedimento (articolo 35)**<sup>298</sup>

588. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33 del regolamento, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, deve sospendere il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine a causa della presentazione di un ricorso.

## **9. Provvedimenti provvisori e cautelari (articolo 36)**<sup>299</sup>

589. L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento precisa che nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge nazionale dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento specifica inoltre che la dichiarazione di esecutività implica "di diritto" l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari. L'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento specifica che, in pendenza del termine di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento per proporre un ricorso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. (Per maggiori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari si rimanda al precedente capitolo 3, seconda parte, sezione VIII).

## **10. Esecutività parziale (articolo 37)**<sup>300</sup>

590. Un istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale di una decisione e un'autorità competente può, d'ufficio, dichiarare esecutive parti di una decisione se la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi della decisione.

## **11. Assenza di imposte, diritti o tasse (articolo 38)**<sup>301</sup>

591. Il regolamento stabilisce che nello Stato membro dell'esecuzione non vengono riscossi "imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia".

<sup>294</sup> Si precisa che una decisione che ha come effetto la modifica di una decisione in materia di alimenti emessa precedentemente a motivo di un cambiamento della situazione non deve essere considerata una "decisione incompatibile".

<sup>295</sup> *Ibidem*.

<sup>296</sup> L'articolo 25 del regolamento corrisponde all'articolo 37 del regolamento Bruxelles I e all'articolo 30 della convenzione di Bruxelles.

<sup>297</sup> L'obbligo di sospendere il procedimento in questa situazione è una nuova disposizione rispetto alle procedure precedenti previste dal regolamento Bruxelles I, in cui la sospensione del procedimento non era obbligatoria in tale situazione.

<sup>298</sup> L'articolo 35 del regolamento corrisponde all'articolo 46 del regolamento Bruxelles I.

<sup>299</sup> L'articolo 36 del regolamento corrisponde all'articolo 47 del regolamento Bruxelles I.

<sup>300</sup> L'articolo 37 del regolamento corrisponde all'articolo 48 del regolamento Bruxelles I.

<sup>301</sup> L'articolo 38 del regolamento corrisponde all'articolo 52 del regolamento Bruxelles I.

## 12. Esecuzione

592. Dopo che è stata riconosciuta e dichiarata esecutiva (e dopo che sono stati esperiti i ricorsi possibili), la dichiarazione in materia di alimenti può essere eseguita in base alla legislazione nazionale dello Stato richiesto<sup>302</sup>. Si veda il capitolo 12 per maggiori informazioni sull'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti.

### D. Comunicazioni con lo Stato richiedente

593. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti devono sapere che l'autorità centrale nazionale (in questo caso, l'autorità centrale di [nome dello Stato]) ha l'obbligo di fornire regolarmente informazioni sullo stato di avanzamento delle domande presentate ai sensi del regolamento (articolo 58). Le autorità competenti potrebbero quindi essere tenute a presentare relazioni sullo stato di avanzamento alla rispettiva autorità centrale nazionale e dovrebbero essere disposte a collaborare con essa al riguardo.

## IV. Altri aspetti: domande di riconoscimento e di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività

### A. Domande di riconoscimento presentate da un debitore

#### 1. Informazioni generali

594. In base al regolamento, un debitore può presentare una domanda di riconoscimento qualora il riconoscimento sia necessario per sospendere o limitare l'esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto (articolo 56, paragrafo 2, lettera a)). Il debitore può presentare questa domanda se intende ottenere il riconoscimento di una decisione diversa nello Stato in cui ha luogo l'esecuzione (ossia [nome dello Stato]) o se ha ottenuto una modifica di una decisione emessa in un altro Stato membro e vuole che sia riconosciuta in [nome dello Stato], in quanto vi possiede dei beni.

595. Si rimanda al capitolo 11 per un approfondimento delle domande di emanazione. Se una decisione in materia di alimenti è già in corso di esecuzione in [nome dello Stato], il regolamento impone che una decisione modificata sia riconosciuta prima che possa effettivamente sospendere o limitare l'esecuzione della prima decisione. Tuttavia, alcuni Stati potrebbero non esigere questa misura, ad esempio se una modifica è effettuata dalla stessa autorità che ha emesso la prima decisione<sup>303</sup>.

596. Si tenga presente inoltre che l'articolo 40 del regolamento prevede una procedura in base alla quale qualsiasi parte, compreso un debitore, può invocare una decisione già riconosciuta nell'ambito delle procedure di riconoscimento di cui alle sezioni 1 e 2, del capo IV, del regolamento (si veda la precedente sezione II., punto A., paragrafo 5., del presente capitolo riguardante i documenti necessari ai sensi dell'articolo 40).

#### 2. Quando questa domanda può essere presentata da un debitore

597. Poiché lo scopo della domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera a) è limitare l'esecuzione, in molti casi il debitore che richiede il riconoscimento di una decisione risiede nello

Per **modifica** s'intende una modifica di una decisione in materia di alimenti dopo la sua emanazione. In alcuni Stati, una modifica è nota come variazione o riesame. La modifica può riguardare l'importo degli alimenti, la frequenza o un'altra condizione della decisione in materia di alimenti.

<sup>302</sup> Si veda la precedente nota 262.

<sup>303</sup> *Ibidem*.

Stato in cui la decisione deve essere riconosciuta, ossia in [nome dello Stato]. Il regolamento non contempla espressamente tale situazione e quindi il riconoscimento deve essere gestito conformemente alla legislazione nazionale come una richiesta a un'autorità competente dello Stato in cui il debitore risiede<sup>304</sup>. Qualora il riconoscimento sia richiesto in [nome dello Stato], in cui il debitore possiede dei beni, ma non vi risiede, il debitore può presentare una domanda ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera a).

598. In tutti i casi in cui una domanda sia fondata sull'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), il debitore è l'istante. In tali casi, il creditore è il convenuto e deve essere informato dell'iscrizione nel registro ai fini dell'esecuzione o della dichiarazione di esecutività.

### **Esempio**

599. Il debitore risiede nello Stato A, in cui è stata emessa la decisione iniziale in materia di alimenti. Il debitore possiede beni o redditi in [nome dello Stato]. Il creditore risiede in [nome dello Stato] e la decisione iniziale è stata riconosciuta in [nome dello Stato] e la sua esecuzione riguarda i beni del debitore in [nome dello Stato]. Il debitore ha ottenuto una decisione modificata dallo Stato A. Intende ottenere il riconoscimento della decisione modificata in [nome dello Stato] allo scopo di limitare l'esecuzione della prima decisione.

### **Funzionamento del regolamento**

600. Il debitore può presentare una domanda ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), della convenzione all'autorità centrale dello Stato A. Quest'ultimo trasmette la domanda allo Stato B in cui, applicando le procedure descritte in questo capitolo, la decisione modificata viene iscritta nel registro ai fini dell'esecuzione o dichiarata esecutiva. Le parti sono state informate della decisione e hanno avuto la possibilità di impugnare il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione, a seconda dei casi, o di proporre ricorso, conformemente alle procedure di cui alle sezioni 1 e 2, del capo IV, del regolamento, descritte in precedenza. Dopo che è stata dichiarata esecutiva, e dopo che sono state esperite le possibili vie di ricorso pertinenti, la decisione modificata è efficace in [nome dello Stato] e limita l'esecuzione della decisione originaria.

## **3. Procedure**

601. Le procedure di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività esaminate in questo capitolo sono applicabili alle domande di riconoscimento presentate dal debitore in tali circostanze.

## **4. Limitazioni del riconoscimento di decisioni modificate**

602. È opportuno sottolineare che il regolamento prevede un'importante limitazione al diritto del debitore di ottenere il riconoscimento di una decisione modificata ai sensi del regolamento. Un creditore può opporsi al riconoscimento della decisione modificata se lo Stato membro in cui è stata emessa è diverso da quello in cui è stata resa la decisione iniziale (lo Stato d'origine) e il creditore risiedeva abitualmente nello Stato d'origine alla data in cui la decisione modificata è stata pronunciata (articolo 8). Sono previste alcune deroghe a tale disposizione, tuttavia è importante tenere presente che il diritto del debitore di ottenere il riconoscimento di una decisione modificata è soggetto a talune restrizioni che non si applicano al riconoscimento e all'esecuzione di altre decisioni.

603. Si veda il capitolo 11 riguardante le domande di modifica.

---

<sup>304</sup> In alcuni Stati, l'autorità centrale agisce in qualità di autorità competente a tale scopo e fornisce assistenza al debitore nella procedura di riconoscimento. Nel caso delle domande di modifica, il riconoscimento può essere trattato come la fase finale della domanda (si veda il capitolo 11) e non è necessario presentare una nuova domanda. Ciò dipende dalle procedure interne di ogni Stato. In [nome dello Stato] [...].

## **B. Transazioni giudiziarie e atti pubblici**

604. Il capo IV del regolamento dispone che "le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici" esecutivi in uno Stato membro d'origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni in materia di alimenti (articolo 48, paragrafo 1). L'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento specifica che le disposizioni del regolamento sono applicabili, "se del caso", alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici. I documenti necessari per le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici sono indicati all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (si veda anche la precedente sezione II, punto A, paragrafo 5).

605. Il regolamento definisce una transazione giudiziaria all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), "la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento".

606. L'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento definisce un "atto pubblico" nel seguente modo:

- a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
  - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e
  - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o
- b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d'origine o da queste autenticata.

## **V. Riconoscimento e riconoscimento e dichiarazione di esecutività – Altri aspetti**

### **A. Patrocinio a spese dello Stato**

607. In base al regolamento, lo Stato richiesto che tratta una domanda presentata tramite un'autorità centrale per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che concede gli alimenti a un figlio di età inferiore a 21 anni deve fornire al creditore un patrocinio gratuito<sup>305</sup>. Occorre rammentare che se lo Stato assicura l'accesso effettivo alle procedure attraverso procedure semplificate, non esiste un diritto al patrocinio gratuito<sup>306</sup>.

608. Si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VII per maggiori informazioni sulle prescrizioni relative all'accesso effettivo alle procedure, compresa la concessione di un patrocinio gratuito se è necessario.

### **B. Problemi di esecuzione**

#### **Conversione valutaria**

609. Il regolamento tace sulla questione della conversione valutaria dell'importo degli alimenti dovuti. A seconda delle procedure applicate dall'autorità competente, può essere prevista una procedura concomitante per convertire l'obbligazione alimentare stabilita dalla decisione nella valuta dello Stato che la esegue. L'autorità competente può dover ottenere un certificato che confermi il tasso di cambio utilizzato per convertire i pagamenti e l'importo convertito costituisce quindi la base dell'obbligazione alimentare

<sup>305</sup> Per quanto riguarda la procedura per la concessione del patrocinio gratuito in base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato], si veda la precedente nota 86.

<sup>306</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

nello Stato competente. In altri casi, lo Stato richiedente può aver già convertito l'importo stabilito dalla decisione, compreso quello di eventuali arretrati, nella valuta dello Stato dell'esecuzione<sup>307</sup>.

610. Le questioni relative alla conversione valutaria sono esaminate in modo più approfondito nel capitolo 12 relativo all'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti.

## **VI. Informazioni supplementari**

### **A. Consigli pratici**

- Dopo che la decisione è stata riconosciuta, molti Stati tentano immediatamente di contattare il debitore per ottenere quanto prima possibile l'esecuzione volontaria della decisione e garantire quindi che gli alimenti siano corrisposti quanto prima possibile al creditore e ai figli<sup>308</sup>.
- L'intento della procedura di riconoscimento e di esecuzione prevista dal regolamento è consentire un trattamento rapido ed efficace delle domande. I giudici, il personale giudiziario e altre autorità coinvolte nello Stato richiesto devono tenerlo presente e adottare le misure necessarie per garantire un trattamento quanto più rapido possibile dei fascicoli, limitando al minimo eventuali ritardi.
- Il regolamento non prevede tutte le procedure e gli obblighi relativi al trattamento delle domande di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività. I giudici devono anche attenersi alle leggi e alle procedure nazionali applicabili. Ad esempio, le autorità competenti devono tenere conto delle prescrizioni nazionali relative alle modalità di notifica di una decisione al convenuto o a un istante che non risiede nello Stato richiesto.

### **B. Moduli corrispondenti**

Allegato I  
Allegato II  
Allegato III  
Allegato IV  
Allegato VI

### **C. Articoli del regolamento**

Capo IV, articoli 16-43  
Articolo 56, paragrafo 2, lettera a)  
Articolo 57  
Articolo 58  
Articolo 48  
Articolo 64

### **D. Capitoli corrispondenti del manuale**

Si veda il capitolo 12 – Esecuzione delle decisioni in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

Si veda il capitolo 3 – Considerazioni generali: convenzione del 2007 e regolamento del 2009

---

<sup>307</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>308</sup> Per ulteriori informazioni sulla composizione amichevole delle controversie in [nome dello Stato], si veda la precedente nota 234.

## VII. Elenco riepilogativo – domande di riconoscimento e di esecuzione

	Procedura	Riferimento del manuale
1	Ricezione dei documenti inviati dall'autorità centrale di [nome dello Stato]	II(A)(1)
2	La domanda soddisfa le condizioni minime previste dal regolamento?	II(A)(3)
3	Verifica della completezza dei documenti	II(A)(4)e(5)
4	Localizzazione del convenuto, se necessario, o verificare se l'autorità centrale lo abbia localizzato	II(A)(7)
5	Richiesta di documenti supplementari all'autorità centrale di [nome dello Stato], se necessario	II(A)(6)
6(a)	Riconoscimento o riconoscimento e/o dichiarazione di esecutività della decisione conformemente alle procedure di cui alla sezione 1 o alla sezione 2 (procedere all'esecuzione secondo le procedure di cui alla sezione 1 o alla sezione 2, a seconda dei casi)	III
6(b)	Notifica della decisione di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività e/o di esecuzione all'istante e al convenuto	III
6(c)	Il convenuto ha la possibilità di intraprendere misure per impugnare il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione o per proporre ricorso sulla base dei motivi specifici previsti dalle procedure di cui alla sezione 1 o alla sezione 2	III
7	Conclusione dell'eventuale impugnazione o ricorso e notifica all'istante e al convenuto	III

## VIII. Domande frequenti

*Un creditore è in possesso di una decisione dello Stato A e vive nello Stato B. Lo Stato B rifiuta di riconoscere o di eseguire la decisione. Il debitore vive in [nome dello Stato], che è uno Stato terzo. Lo Stato A e [nome dello Stato] sono Stati membri in cui è applicabile il regolamento. La decisione può essere riconosciuta ed eseguita in [nome dello Stato]?*

611. Sì. Il creditore può richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione nello Stato in cui il debitore risiede o possiede beni o redditi, purché la decisione sia stata emessa in uno Stato membro. Non è necessario che la decisione sia esecutiva o riconosciuta nello Stato richiedente, è sufficiente che lo sia nello Stato d'origine, ossia lo Stato A in questo esempio. Se esiste un'attestazione di esecutività dello Stato A, in cui la decisione è stata resa, [nome dello Stato] deve poter trattare la domanda di riconoscimento e di esecuzione, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni.

*Perché un creditore richiede solo il riconoscimento e non il riconoscimento E la dichiarazione di esecutività/l'esecuzione di una decisione?*

612. In alcuni casi, il creditore può voler eseguire la decisione privatamente o un istante può avere la necessità di ottenere il riconoscimento di una decisione allo scopo di esperire altri mezzi giuridici nello Stato richiesto. Ad esempio, se nello Stato richiesto è presente un bene, come ad esempio una proprietà terriera, il creditore può avere la necessità di ottenere il riconoscimento della decisione prima che possa essere presentata come una rivendicazione nei confronti di tale proprietà.

*Il riconoscimento di una decisione in materia di alimenti rende la decisione identica a qualsiasi altra decisione in materia di alimenti inizialmente resa in tale Stato membro?*

613. No. L'unico scopo della procedura di riconoscimento e di esecuzione è consentire l'esecuzione di una decisione straniera in materia di alimenti attraverso gli stessi meccanismi e procedure applicati per una decisione nazionale. Pertanto, a tale decisione non si applicano le leggi dello Stato richiesto riguardanti, ad esempio, la custodia o il contatto con i figli. La decisione è simile alle decisioni nazionali solo ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle obbligazioni alimentari.

*In base al regolamento, [nome dello Stato] può riconoscere un tipo di decisione che non può essere pronunciata in [nome dello Stato]?*

614. Sì, a condizione che la decisione rientri nell'ambito delle obbligazioni alimentari previste dal regolamento. Ad esempio, una decisione che concede alimenti a un figlio può prevedere il rimborso di alcuni tipi di spese, come i premi per l'assicurazione malattia, che non sono noti o non sono previsti in base alla legislazione dello Stato richiesto. La decisione può comunque essere riconosciuta nello Stato richiesto.

## **IX. Richieste dirette: panoramica**

615. Le richieste dirette (ossia le richieste presentate dagli istanti direttamente alle autorità competenti) di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività sono disciplinate dal regolamento, se rientrano nel suo ambito di applicazione, ad esclusione delle disposizioni più favorevoli relative al patrocinio a spese dello Stato di cui al capo V (accesso alla giustizia)<sup>309</sup> e molte delle disposizioni di cui al capo VII (cooperazione tra autorità centrali). Le richieste presentate direttamente alle autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti in [nome dello Stato] ai fini dell'emanazione o della modifica di decisioni in materia di alimenti sono esaminate brevemente nei capitoli 10 e 11, e tali domande sono disciplinate in generale dal diritto interno di [nome dello Stato] anziché dal regolamento (si applicano comunque le norme relative alla competenza e alla legge applicabile previste dal regolamento; si vedano i capitoli 4 e 5 per maggiori informazioni sulle norme relative alla competenza e alla legge applicabile ai sensi del regolamento).

---

<sup>309</sup> Dall'articolo 46, paragrafo 1, dall'articolo 55, dall'articolo 56, paragrafo 1 e dal considerando 36, del regolamento si può desumere che le disposizioni più favorevoli relative al patrocinio a spese dello Stato di cui al capo V del regolamento sancite dall'articolo 46 non si applicano alle richieste dirette presentate ai sensi del regolamento (ma si applicano solo alle domande presentate tramite le autorità centrali). Si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione VII per maggiori informazioni sulle disposizioni del regolamento relative all'accesso alla giustizia e al patrocinio a spese dello Stato.

## Capitolo 9 - Trattamento delle domande di esecuzione di decisioni emesse o riconosciute nello Stato richiesto ai sensi della convenzione del 2007 o del regolamento del 2009 ricevute

*Come utilizzare il presente capitolo*

*Il presente capitolo esamina principalmente le domande di esecuzione delle decisioni in materia di alimenti, ricevute dalle autorità giudiziarie o dalle altre autorità competenti tramite un'autorità centrale (si veda anche la successiva sezione VI riguardante le richieste presentate direttamente alle autorità competenti).*

*La sezione I fornisce una descrizione generale della domanda, specificando quando viene utilizzata e chi può presentarla, e una spiegazione dei termini e dei concetti di base.*

*La sezione II descrive la procedura o le misure necessarie per esaminare e trattare i documenti ricevuti.*

*La sezione III contiene riferimenti e altre informazioni relativi alla domanda.*

*La sezione IV contiene un elenco riepilogativo che fornisce una semplice sintesi della procedura.*

*La sezione V risponde ad alcune delle domande più frequenti rivolte riguardo alla domanda.*

*La sezione VI fornisce una panoramica delle procedure per le richieste presentate direttamente alle autorità competenti ai fini dell'esecuzione di decisioni emesse o riconosciute in [nome dello Stato].*

### I. Panoramica – Domande di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta in [nome dello Stato] ai sensi della convenzione del 2007 o del regolamento del 2009

#### A. Quando si presenta questa domanda

616. Si tratta della più semplice delle domande proponibili ai sensi della convenzione o del regolamento. Viene presentata per richiedere all'autorità competente di uno Stato contraente della convenzione o di uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento di eseguire una decisione da essa emessa o una decisione straniera che ha già riconosciuto<sup>310</sup> e di favorire la trasmissione dei pagamenti a un creditore che vive in un altro Stato. Il creditore richiede l'esecuzione della decisione per il fatto che il debitore risiede nello Stato richiesto o vi possiede beni o redditi. In questo caso, [nome dello Stato] è lo Stato richiesto.

617. La procedura è molto semplice dato che non è necessario che la decisione sia riconosciuta prima che possa essere eseguita in [nome dello Stato], lo Stato richiesto, in quanto si tratta di una decisione nazionale emessa in [nome dello Stato], in cui avrà luogo l'esecuzione, o di una decisione

Lo **Stato richiedente** è lo Stato contraente della convenzione o uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento che introduce una domanda o presenta una richiesta per conto di un istante che risiede in tale Stato. Lo **Stato richiesto** è lo Stato contraente della convenzione o uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento al quale è richiesto di trattare la domanda.

<sup>310</sup> La decisione può essere già stata riconosciuta in base alla convenzione o al regolamento o secondo la normativa vigente, nei casi in cui il riconoscimento di alcuni tipi di domande straniere è automatico. Si vedano i capitoli 7 e 8 per informazioni sulle procedure di riconoscimento ai sensi della convenzione e del regolamento.

straniera che è già stata riconosciuta in [nome dello Stato].

618. Questa domanda viene presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della convenzione o dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera b), del regolamento. (Si veda il capitolo 3, prima parte per un'analisi dell'ambito e dell'applicazione della convenzione e del regolamento).

## **B. Esempio di un caso**

619. M è in possesso di una decisione in materia di alimenti resa in [nome dello Stato]. Attualmente M vive nello Stato B. Il debitore continua a vivere in [nome dello Stato]. M vorrebbe che le autorità di [nome dello Stato] iniziassero a eseguire la decisione e le inviassero i pagamenti. [Nome dello Stato] e lo Stato B sono Stati contraenti della convenzione o Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento.

620. Conformemente alla convenzione e al regolamento, M chiede all'autorità centrale dello Stato B di trasmettere una **domanda di esecuzione della decisione** a [nome dello Stato]. L'autorità centrale in [nome dello Stato] riceve la domanda, ne verifica la completezza, invia la decisione all'autorità competente ai fini dell'esecuzione e, se del caso, facilita la trasmissione dei pagamenti a M.

## **C. Differenza importante – domande di esecuzione della propria decisione rivolte a uno Stato**

621. Una domanda di esecuzione di una decisione resa o riconosciuta nello Stato richiesto è più semplice di una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di una decisione pronunciata altrove. Come indicato nel capitolo 7, in base alla convenzione del 2007, quando viene presentata una domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di una decisione, il convenuto ha il diritto di opporsi al riconoscimento o al riconoscimento e all'esecuzione invocando il fatto che le basi del riconoscimento o del riconoscimento e dell'esecuzione di cui all'articolo 20 non sono presenti o che le condizioni procedurali e requisiti di altro tipo specificati all'articolo 22 per il riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione non sono soddisfatte. In base al regolamento del 2009, per le decisioni emesse negli Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, il convenuto dispone di motivi più limitati per chiedere il riesame della decisione nello Stato membro d'origine o per chiedere il diniego o la sospensione dell'esecuzione della decisione nello Stato membro dell'esecuzione<sup>311</sup> (si veda il capitolo 8).

L'**autorità centrale** è l'autorità pubblica designata da uno Stato contraente o da uno Stato membro per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa e di assistenza ai sensi della convenzione o del regolamento.

622. Il convenuto non ha diritti simili per quanto riguarda una decisione resa o già riconosciuta nello Stato richiesto, ossia in [nome dello Stato]. Il motivo è che a [nome dello Stato] si richiede di eseguire una sua decisione, e non una decisione straniera, o di eseguire una decisione già ritenuta esecutiva in una precedente occasione, attraverso la procedura di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione. Non è quindi necessario che un'autorità competente dello Stato richiesto valuti se la decisione debba essere riconosciuta o riconosciuta ed eseguita.

Un'**autorità competente** è l'autorità di un determinato Stato che in base alla legge di tale Stato ha il mandato, o l'autorizzazione, a svolgere funzioni specifiche ai sensi della convenzione o del regolamento. Un'autorità competente può essere un tribunale, un organismo amministrativo, un programma di esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti di figli o qualsiasi altro ente pubblico che esegue alcuni dei compiti associati alla convenzione o al regolamento.

<sup>311</sup> Per le decisioni emesse negli Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 ai sensi del regolamento, per impugnare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione il convenuto dispone di motivi più ampi rispetto a quelli previsti per le decisioni emesse negli Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 (si veda il capitolo 8 per maggiori informazioni).

623. Se il convenuto ha obiezioni all'esecuzione della decisione, tali obiezioni devono essere sollevate dopo che l'autorità competente ha iniziato l'esecuzione, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale di [nome dello Stato] in quanto Stato dell'esecuzione<sup>312</sup>. Il fatto che una domanda di esecuzione sia presentata ai sensi della convenzione non fornisce al convenuto/debitore ulteriori motivi per impugnare l'esecuzione della decisione.

624. La procedura di gestione delle domande di esecuzione ricevute è quindi molto semplice per l'autorità centrale richiesta in [nome dello Stato]<sup>313</sup>. Il fascicolo viene verificato per garantirne la completezza e la domanda viene trasmessa a un'autorità competente ai fini dell'esecuzione in [nome dello Stato]<sup>314</sup>. L'autorità competente intraprende quindi le misure consentite dalla legislazione nazionale per eseguire la decisione. Tali procedure sono descritte nella prossima sezione.

Si è alla ricerca di una rapida sintesi delle misure applicate nel presente capitolo? Consultare l'**elenco riepilogativo** alla fine del capitolo.

## II. Trattamento delle domande di esecuzione

### 1. Verificare che i documenti siano completi

625. Quando l'autorità centrale di [nome dello Stato] riceve una domanda di esecuzione di una decisione da un'autorità centrale straniera, occorre verificare che il fascicolo sia completo, stabilire se è possibile trattare la domanda e accusare ricevuta del fascicolo, richiedendo eventualmente altri documenti necessari. Il fascicolo può quindi essere inviato all'autorità competente di [nome dello Stato] per l'esecuzione<sup>315</sup>. L'autorità competente di [nome dello Stato] deve effettuare una verifica analoga a quella dell'autorità centrale per assicurare che il fascicolo sia completo.


---

<sup>312</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...]. Si veda anche, tuttavia, il capitolo 8 che descrive vari motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione di una decisione in base agli specifici regimi di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni previsti dal regolamento.

<sup>313</sup> L'autorità centrale in [nome dello Stato] è [...].

<sup>314</sup> Le autorità competenti in [nome dello Stato] sono [...].

<sup>315</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].



**Figura 10: diagramma (solo per la convenzione) - procedura di verifica delle domande**

626. Quando si ricevono i documenti dall'autorità centrale di [nome dello Stato], il fascicolo deve essere tempestivamente verificato in modo tale da poter richiedere senza indugio eventuali documenti supplementari necessari all'autorità centrale dello Stato richiedente.

627. Il fascicolo ricevuto deve contenere i documenti di seguito specificati.

**a) Ai sensi della convenzione del 2007**

√	Modulo di trasmissione
√	Modulo di domanda
<b>Se necessario</b>	Testo della decisione
√	Modulo relativo alla situazione finanziaria
<b>Se necessario</b>	Documento di calcolo degli arretrati
<b>Se necessario</b>	Prova delle prestazioni erogate dall'ente pubblico
<b>Se necessario</b>	Copie tradotte dei documenti

**Figura 11: elenco dei moduli e dei documenti**

**Modulo di trasmissione**

Ogni domanda presentata ai sensi della convenzione deve essere corredata di un modulo di trasmissione, che è obbligatorio e identifica le parti e il tipo di domanda e indica i documenti allegati alla domanda.

**Modulo di domanda**

Nella maggior parte dei casi, si utilizza il modulo di domanda raccomandato.

**Testo della decisione**

Nella maggior parte dei casi, l'istante include una copia semplice della decisione. Ciò aiuta l'autorità competente per l'esecuzione a localizzare la decisione e ottenere copie supplementari o copie autentiche se sono necessarie ai fini dell'esecuzione.

**Modulo relativo alla situazione finanziaria**

Poiché si tratta di una decisione di esecuzione, viene allegato un modulo relativo alla situazione finanziaria, che fornisce informazioni sull'ubicazione e la situazione finanziaria del convenuto, se conosciute dall'istante. Il modulo fornisce informazioni importanti per l'esecuzione della decisione.

Se l'istante ha utilizzato il modulo raccomandato, la parte di tale documento relativa al creditore viene lasciata vuota dato che si tratta di informazioni non necessarie per una domanda di esecuzione.

**Documento di calcolo degli arretrati**

Se l'istante intende ottenere l'esecuzione di alimenti non pagati (arretrati) in base alla decisione in materia di alimenti, deve essere incluso un documento che indica le modalità di calcolo di tali arretrati.

**b) Ai sensi del regolamento del 2009****(i) Allegato IV**

Il regolamento impone di utilizzare l'allegato VI, accluso al regolamento, per le domande di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto. L'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento prevede che le domande comprendano almeno:

- a) un'indicazione relativa al carattere della o delle domande;
- b) il nome e i recapiti dell'istante, compreso l'indirizzo, e la data di nascita<sup>316</sup>;
- c) il nome e, se conosciuti, l'indirizzo e la data di nascita del convenuto;
- d) il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti;
- e) i motivi su cui si fonda la domanda;
- f) se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente;
- g) il nome e gli estremi della persona o del servizio dell'autorità centrale dello Stato membro richiedente responsabile del trattamento della domanda.

**(ii) Per le decisioni riconosciute ai sensi della sezione 1 del capo IV (decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007)**

L'articolo 20 del regolamento specifica i documenti necessari ai fini dell'esecuzione (conformemente alla sezione 1, del capo IV, del regolamento, per le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007) che un istante deve fornire alle autorità competenti incaricate dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
- b) l'estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine mediante il modulo di cui all'allegato I del regolamento (con, ove necessario, una traslitterazione o una traduzione del contenuto<sup>317</sup>);

<sup>316</sup> L'indirizzo personale dell'istante può essere sostituito con un altro indirizzo in caso di violenze familiari, se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l'istante fornisca il suo indirizzo personale (articolo 57, paragrafo 3). In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>317</sup> Per maggiori informazioni sulle prescrizioni in materia di lingua e di traduzione del regolamento si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione II.

- c) se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo.

Le autorità competenti non possono esigere che il ricorrente fornisca una traduzione di una decisione, salvo che l'esecuzione della decisione sia contestata (articolo 20, paragrafo 2)<sup>318</sup>.

**(iii) Per le decisioni riconosciute ai sensi della sezione 2 del capo IV (decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007)**

L'articolo 28 del regolamento (in base alla procedura alternativa di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività prevista dalla sezione 2 per le decisioni emesse in Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007) prevede che le domande siano corredate di: a) una copia della decisione "che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità" e b) un estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine utilizzando il modulo di cui all'allegato II del regolamento. Se del caso, la domanda dovrebbe essere corredata di una traduzione o una traslitterazione, conformemente alle prescrizioni in materia di lingua adeguate (si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione II per maggiori informazioni sulle prescrizioni in materia di lingua previste dal regolamento). L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente investita della domanda non può esigere che l'istante fornisca una traduzione della decisione (tuttavia, una traduzione può essere richiesta nel quadro del ricorso di cui agli articoli 32 o 33).

In base all'articolo 29 del regolamento, qualora l'estratto della decisione rilasciato utilizzando il modulo di cui all'allegato II del regolamento non venga prodotto, un'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispensare dalla sua produzione.

**(iv) Documenti relativi alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici (articolo 48)**

L'articolo 48 del regolamento specifica i documenti necessari per le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di transazioni giudiziarie e atti pubblici in un altro Stato membro; l'autorità competente dello Stato membro d'origine deve rilasciare, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV.

**(v) Documenti supplementari**

In base all'articolo 57, paragrafi 4 e 5, del regolamento, ove opportuno o necessario, la domanda deve essere corredata di ulteriori documenti, se conosciuti. In particolare:

- la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l'ubicazione dei suoi beni (articolo 57, paragrafo 4, lettera b))<sup>319</sup>;
- qualsiasi altra informazione che possa aiutare a localizzare il convenuto (articolo 57, paragrafo 4, lettera c));
- tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa, se del caso, la documentazione riguardante il diritto dell'istante al patrocinio a spese dello Stato (articolo 57, paragrafo 5).

<sup>318</sup> *Ibidem*.

<sup>319</sup> Poiché si tratta di una domanda di esecuzione, di norma la situazione finanziaria del creditore (articolo 57, paragrafo 4, lettera a)) non è necessaria.

### **Prova delle prestazioni – ente pubblico**

Se l'istante è un ente pubblico, è possibile che abbia erogato prestazioni in luogo degli alimenti. In alcuni casi, può essere opportuno fornire documenti attestanti l'erogazione di prestazioni, ad esempio quando l'ente pubblico intenda far valere un diritto indipendente di ricevere una parte degli arretrati di alimenti.

#### **c) Richiedere gli altri documenti necessari**

628. Se la domanda sembra incompleta in quanto sono necessari altri documenti, non si deve respingere la domanda, ma occorre richiedere documenti supplementari all'autorità centrale in [nome dello Stato], che può contattare l'autorità centrale richiedente.

629. Se l'autorità centrale di [nome dello Stato] richiede documenti supplementari, lo Stato richiedente ha a disposizione **tre mesi** ai sensi della convenzione o **90 giorni** ai sensi del regolamento per fornirli. Se i documenti richiesti non sono forniti entro il termine specificato, occorre ricontattare lo Stato richiedente. Tuttavia, se non si ricevono i documenti e la domanda non può essere trattata, l'autorità centrale in [nome dello Stato] può (ma non ne ha l'obbligo) chiudere il fascicolo informandone lo Stato richiedente di conseguenza.

## **2. È "manifesta" l'inosservanza delle prescrizioni della convenzione?**

630. In base alla convenzione e al regolamento, un'autorità centrale può rifiutare di trattare una domanda in caso di "manifesta inosservanza delle prescrizioni" della convenzione o del regolamento rispettivamente (si vedano l'articolo 12, paragrafo 8, della convenzione e l'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento). Le circostanze in cui ciò può verificarsi sono molto limitate<sup>320</sup> e l'autorità centrale può considerare questa prescrizione opzionale.

631. Ad esempio, l'autorità centrale può aver rifiutato in precedenza una domanda tra le stesse parti. Se la domanda non è corredata di nuovi elementi, l'autorità centrale può decidere di rifiutarla ancora una volta per lo stesso motivo. Analogamente, una domanda potrebbe essere rifiutata se dai documenti risulta chiaramente che non riguarda in alcun modo gli alimenti.

632. Quando riceve la domanda, l'autorità competente di [nome dello Stato] potrebbe effettuare una verifica analoga per assicurare che non sia "manifesta" l'inosservanza delle prescrizioni della convenzione e informare l'autorità centrale in [nome dello Stato] di ogni eventuale decisione.

## **3. Localizzazione del convenuto**

633. In alcuni casi, l'autorità centrale di [nome dello Stato] può voler effettuare una ricerca per localizzare il convenuto prima di avviare l'esecuzione, in particolare se la legge dello Stato di esecuzione impone una notifica prima dell'esecuzione<sup>321</sup> o se l'istante non sa con certezza se il debitore risiede nello Stato richiesto o vi possiede beni o redditi.

634. Quando effettua le ricerche, l'autorità centrale di [nome dello Stato] o un'autorità competente per suo conto, dovrebbe consultare le banche dati e le fonti d'informazioni pubbliche alle quali ha accesso, nei limiti fissati dalla legislazione nazionale relativa all'accesso alle informazioni personali (si veda anche il capitolo 3, seconda parte, sezione VI, per ulteriori informazioni sulla protezione di informazioni personali e riservate ai sensi della convenzione e del regolamento)<sup>322</sup>.

635. Se non è possibile localizzare il convenuto o i suoi beni o redditi in [nome dello Stato], l'autorità centrale di [nome dello Stato] deve comunicarlo all'autorità centrale

<sup>320</sup> Si veda il paragrafo 344 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>321</sup> Si veda la precedente nota 202.

<sup>322</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

richiedente. Se lo Stato richiedente non dispone di altre informazioni che possano consentire di localizzare il convenuto, l'esecuzione non può essere effettuata.

#### **4. Provvedimenti provvisori o cautelari adeguati**

636. Può essere opportuno che l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente adotti provvedimenti provvisori o cautelari mentre è pendente una domanda. L'adozione di detti provvedimenti può avvenire in vari momenti durante la procedura di trattamento di una domanda, o anche prima di tale procedura. Per maggiori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VIII.

#### **5. Avvio della procedura di esecuzione**

637. A questo punto, l'autorità competente incaricata dell'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti in [nome dello Stato] può procedere all'esecuzione. Si veda il capitolo 12 per ulteriori informazioni sull'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti.

### **III. Informazioni supplementari**

#### **A. Consigli pratici**

- In alcuni Stati, si cerca di ottenere l'esecuzione volontaria prima o durante la procedura di esecuzione<sup>323</sup>. L'obiettivo di tutte le domande di alimenti è garantire nel modo più efficace possibile un flusso stabile a lungo termine di pagamenti a favore del creditore.
- È importante tenere sempre presente che tutte le domande devono essere gestite in modo rapido ed efficace e che si devono evitare inutili ritardi.
- Le autorità competenti dovrebbero tenere l'autorità centrale di [nome dello Stato] informata riguardo allo stato di avanzamento di una domanda di esecuzione. L'autorità centrale di [nome dello Stato] è tenuta a informare l'autorità centrale dello Stato richiedente sullo stato di avanzamento e sugli sviluppi della domanda.

#### **B. Moduli corrispondenti**

*Convenzione del 2007*

Domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto

Regolamento del 2009

Allegato I  
Allegato II  
Allegato III  
Allegato IV  
Allegato VI

#### **C. Articoli applicabili**

*Convenzione del 2007*

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)  
Articolo 12  
Articolo 32  
Articolo 34

*Regolamento del 2009*

Articoli 16-43 (capo IV)

---

<sup>323</sup> In [nome dello Stato], i tentativi per ottenere l'esecuzione volontaria sono effettuati da [...].

Articolo 56, paragrafo 1, lettera b)  
 Articolo 58  
 Articolo 41  
 Articolo 20

## **D. Capitoli corrispondenti del manuale**

Si veda il capitolo 12 – Esecuzione delle decisioni in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

## **IV. Elenco riepilogativo – domande di esecuzione ricevute**

	<b>Procedura</b>	<b>Riferimento del manuale</b>
1	Ricezione dei documenti inviati dall'autorità centrale di [nome dello Stato]	II(1)
2	Verifica della completezza dei documenti	II(1)
3	È "manifesta" l'inosservanza delle prescrizioni della convenzione o del regolamento?	II(2)
4	Adozione dei provvedimenti provvisori o cautelari adeguati	II(4)
5	Procedere con l'esecuzione	II(5)

## **V. Domande frequenti**

*Perché non è necessario riconoscere una decisione dello Stato richiesto?*

638. Il riconoscimento non è necessario in quanto a [nome dello Stato] si richiede di eseguire una sua decisione, e non una decisione straniera, o di eseguire una decisione che è già stata riconosciuta.

*Perché si dovrebbe applicare la convenzione o il regolamento, se si tratta di chiedere a uno Stato di eseguire una sua decisione?*

639. In alcuni Stati, l'accesso all'autorità competente ai fini dell'esecuzione (ad esempio, l'ente pubblico incaricato dell'esecuzione delle obbligazioni alimentari) può essere limitato ai residenti di tale Stato. Le autorità centrali dello Stato richiesto e dello Stato richiedente possono anche facilitare la trasmissione dei pagamenti se è necessario e se sono in grado di farlo. Infine, se è necessaria un'assistenza legale o un patrocinio a spese dello Stato nello Stato richiesto per avviare la procedura di esecuzione, tale assistenza o patrocinio vengono concessi senza alcun costo per l'istante se la domanda rientra nell'ambito della convenzione o del regolamento applicabili tra i due Stati contraenti o Stati membri<sup>324</sup>.

## **VI. Richieste dirette di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta in [nome dello Stato]**

640. Le autorità competenti possono ricevere dagli istanti richieste dirette di esecuzione, che non sono state presentate tramite un'autorità centrale. In tali casi, le autorità competenti devono essere a conoscenza delle prescrizioni o delle raccomandazioni relative ai documenti ai sensi della convenzione o del regolamento (si veda la precedente sezione II., punto 1), e in particolare le prescrizioni relative ai documenti di cui all'articolo 20 del regolamento ai fini dell'esecuzione in base alla procedura di cui al capo

<sup>324</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato], si veda la precedente nota 86 per la procedura di concessione del patrocinio a spese dello Stato.

IV, sezione 1 (si veda anche il capitolo 12 del presente manuale relativo all'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti). In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

## Capitolo 10 - Trattamento delle domande di emanazione di una decisione in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009 ricevute

### I. Panoramica

#### A. Quando si presenta questa domanda

641. Si riceve una domanda di **emanazione** di una decisione in materia di alimenti in [nome dello Stato], in quanto Stato contraente della convenzione o Stato membro in cui è applicabile il regolamento, in una delle seguenti situazioni:

- non esiste una decisione in materia di alimenti e il creditore deve ottenere una decisione;
- il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera in [nome dello Stato] non sono possibili (o sono rifiutati, unicamente ai sensi della convenzione, per mancanza di una base del riconoscimento e dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 20 o per i motivi di cui all'articolo 22, lettera b) o e) della convenzione).

Per **emanazione** s'intende la procedura di emissione di una decisione in materia di alimenti qualora non esista una decisione in materia di alimenti o quella emessa non possa essere riconosciuta o eseguita per qualche motivo. In tale procedura può essere compreso l'accertamento della filiazione, se necessario per ottenere la decisione.

642. Una domanda di emanazione di una decisione in materia di alimenti può includere una richiesta di accertamento della filiazione.

643. Le domande di emanazione di una decisione in materia di alimenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d) della convenzione o dell'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento. (Si veda il capitolo 3, prima parte per un'analisi dell'ambito e dell'applicazione della convenzione e del regolamento).

#### B. Esempio di un caso

644. Il **creditore** risiede nello Stato A e ha due figli. Il padre dei figli si è trasferito in [nome dello Stato]. Il creditore intende ottenere gli alimenti dal padre dei figli. Lo Stato A e [nome dello Stato] sono Stati contraenti della convenzione o Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento.

##### Funzionamento della convenzione o del regolamento

645. Il creditore introduce una domanda di emanazione di una decisione in materia di alimenti. La domanda viene trasmessa dall'autorità centrale dello Stato A all'autorità centrale di [nome dello Stato]. Il debitore viene informato al riguardo e viene pronunciata una decisione in materia di alimenti conformemente alle leggi (ivi comprese le norme di diritto internazionale privato)<sup>325</sup> dello Stato richiesto ([nome dello Stato]). Se necessario, viene anche accertata la filiazione.

Un **creditore** è qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti. Possono essere creditori un genitore o un coniuge o un ex coniuge, un figlio, genitori adottivi o un familiare o altre persone che si occupano di un figlio. In alcuni Stati tale persona può essere definita "beneficiario degli alimenti", "obbligatario" o "genitore o soggetto affidatario".

<sup>325</sup> Se lo Stato richiesto è uno Stato membro dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento del 2009, si applicano le norme di competenza diretta del regolamento. Per maggiori informazioni su tali norme ai sensi del regolamento si rimanda al capitolo 4. Se lo Stato richiesto è vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 o ne è parte contraente, si applicano le norme del protocollo relative alla legge applicabile. Per maggiori informazioni sul protocollo dell'Aia del 2007 si rimanda al capitolo 5.

## **C. Chi può richiedere l'emanazione di una decisione in materia di alimenti?**

646. Se non esiste alcuna decisione in materia di alimenti, il creditore è l'unico che può richiederne l'emanazione. Solo in base alla convenzione, se esiste una decisione ma non può essere riconosciuta o eseguita a seguito di una riserva ai sensi della convenzione<sup>326</sup>, può presentare una domanda di emanazione di una decisione in materia di alimenti anche un ente pubblico che agisce per conto di un creditore o ha erogato prestazioni in luogo degli alimenti. Il creditore deve risiedere in uno Stato contraente della convenzione o in uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento.

Si è alla ricerca di una breve sintesi delle procedure applicabili alla domanda? Consultare l'**elenco riepilogativo** alla fine del presente capitolo.

## **D. Emanazione di una decisione nei casi in cui non sia possibile il riconoscimento di una decisione emessa**

### **1. Ai sensi della convenzione**

647. Come indicato nel capitolo 7 del presente manuale, in base alla convenzione, in alcune situazioni uno Stato richiesto può rifiutare di riconoscere e di eseguire una decisione emessa a seguito di una riserva formulata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 riguardo alla base particolare del riconoscimento e dell'esecuzione applicabile alla decisione. Ad esempio, se la decisione è stata emessa sulla base della residenza abituale del creditore nello Stato d'origine e non è presente alcuna delle altre basi del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione di cui all'articolo 20, lo Stato richiesto può rifiutare di riconoscerla. In tale caso, potrebbe essere necessario ottenere una nuova decisione.

648. Si tenga presente che l'Unione europea, in qualità di parte contraente della convenzione del 2007, non formulerà tale riserva ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione, e pertanto questa situazione non si verificherà per le autorità competenti dell'Unione europea che trattano casi rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione<sup>327</sup>.

649. Per gli Stati contraenti della convenzione che hanno formulato tale riserva, non esiste alcuna disposizione che imponga di presentare una nuova domanda, ossia una domanda di emanazione di una decisione, in questa situazione poiché lo Stato richiesto è tenuto a prendere tutte le misure appropriate affinché sia pronunciata una nuova decisione (articolo 20, paragrafo 4), purché il convento risieda "abituamente" nello Stato richiesto. Le procedure illustrate in questo capitolo si applicano quindi all'emanazione della decisione.

650. È probabile che sia richiesta la presentazione di informazioni e documenti supplementari da parte del creditore, ad esempio se i costi da sostenere per un figlio sono rilevanti ai fini della determinazione dell'importo degli alimenti. Tale richiesta deve essere fatta all'autorità centrale dello Stato richiedente.

651. È opportuno sottolineare tuttavia che in questa situazione non è necessario accertare il diritto del figlio o dei figli a presentare la domanda di alimenti nel caso di una

---

<sup>326</sup> Si tenga presente che l'Unione europea, in qualità di parte contraente della convenzione del 2007, non formulerà tale riserva ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione. *Decisione 2011/432/UE del Consiglio* (si veda la precedente nota 59).

<sup>327</sup> *Ibidem*.

domanda di emanazione di una nuova decisione (articolo 20, paragrafo 5)<sup>328</sup>, dato che la decisione emessa ha valore di accertamento di tale diritto.

652. In alcune situazioni si può verificare che un istante sia in possesso di una decisione in materia di alimenti, ma sappia che il convenuto nello Stato richiesto ([nome dello Stato]) può opporsi con esito positivo alla domanda di riconoscimento e di esecuzione. In base alla convenzione, ciò può dipendere dal fatto che non sia presente alcuna delle basi del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione o che questo tipo di decisione non possa essere eseguito dallo Stato richiesto<sup>329</sup>. In questo caso, il creditore deve presentare una domanda di emanazione di una nuova decisione anziché una domanda di riconoscimento e di esecuzione<sup>330</sup>.

653. Tali domande sono trattate alla stessa stregua delle altre domande di cui al presente capitolo. Tuttavia, in base alla convenzione, poiché la nuova decisione non viene pronunciata a seguito di un rifiuto di riconoscere e di eseguire la decisione emessa dovuto a una riserva (articolo 20, paragrafo 4), la presunzione del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della convenzione menzionata in precedenza non è applicabile. Il diritto dei figli agli alimenti deve essere accertato nel quadro di una domanda di emanazione di una nuova decisione.

## 2. Ai sensi del regolamento

654. In base al regolamento, le situazioni in cui una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere riconosciuta o riconosciuta e dichiarata esecutiva dovrebbero essere molto più rare rispetto a quelle previste dalla convenzione (si veda il capitolo 8 del presente manuale che descrive le procedure di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni ai sensi del regolamento). Tuttavia, in caso di situazioni in cui una decisione emessa in uno Stato membro non può essere riconosciuta e/o eseguita in un altro Stato membro ai sensi del regolamento, il ricorrente può utilizzare una domanda di emanazione ai sensi del regolamento per ottenere l'emanazione di una nuova decisione nello Stato richiesto.

## II. Trattamento delle domande di emanazione di una decisione in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009 ricevute

### A. Informazioni generali

655. Questa sezione riguarda le prescrizioni generali applicabili al trattamento delle domande di emanazione di una decisione in materia di alimenti ricevute. Le procedure specifiche sono disciplinate dalle leggi e dalle procedure interne di [nome dello Stato]. Alcuni Stati ricorrono a procedure giudiziarie per emettere la decisione, mentre altri affidano a tale scopo la domanda a un'autorità amministrativa<sup>331</sup>.

656. È importante sottolineare che negli Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento le autorità competenti applicano le norme di competenza del regolamento a tutte le domande e richieste dirette di emanazione presentate ai sensi della convenzione o del regolamento, purché rientrino nell'ambito di applicazione *ratione*

<sup>328</sup> Si vedano i paragrafi 469-471 della relazione esplicativa della convenzione. Si noti che la convenzione non definisce il termine "diritto" in questo contesto; pertanto, la legislazione nazionale dello Stato richiesto stabilisce il significato del termine e se sono necessarie altre informazioni o prove per emettere la decisione in materia di alimenti.

<sup>329</sup> Ad esempio, la decisione può fissare gli alimenti in percentuale della retribuzione e lo Stato richiesto ritiene questo metodo troppo vago per poter eseguire la decisione. Si veda il paragrafo 255 della relazione esplicativa della convenzione. In [nome dello Stato] [...].

<sup>330</sup> Si veda il paragrafo 255 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>331</sup> [Nome dello Stato] utilizza procedure [giudiziarie] [amministrative] per emettere la decisione e/o per stabilire l'importo degli alimenti. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] in [nome dello Stato] sono [...].

*materiae* e temporale del regolamento (si vedano anche il capitolo 3, prima parte, sezione III, per ulteriori informazioni sull'ambito di applicazione del regolamento e il capitolo 4 relativo alle norme di competenza del regolamento). Inoltre, per gli Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento e che sono vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, le autorità competenti applicano il protocollo a tutte le domande e richieste dirette di emanazione, purché rientrino nell'ambito di applicazione *ratione materiae* e temporale del protocollo (si veda anche il capitolo 5 relativo al protocollo dell'Aia del 2007). Le norme di competenza del regolamento e le norme sulla legge applicabile del protocollo sono applicabili universalmente per quanto riguarda l'ambito geografico.

657. Per contro, negli Stati contraenti della convenzione che non fanno parte dell'Unione europea le domande di emanazione sono soggette principalmente alla legislazione nazionale in relazione alla competenza e alla legge applicabile (salvo che lo Stato contraente sia parte contraente del protocollo dell'Aia del 2007).

658. La convenzione e il regolamento prevedono alcune misure generali applicabili a tutte le domande. L'autorità centrale di [nome dello Stato] effettua un esame iniziale alla ricezione della domanda, richiede eventualmente altri documenti necessari e quindi invia la domanda all'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente dello Stato richiesto, in questo caso [nome dello Stato], ai fini dell'emanazione della decisione.

659. Dopo essere stata pronunciata, la decisione viene eseguita da un'autorità competente dello Stato richiesto se l'istante ne ha richiesto l'esecuzione.

## B. Diagramma

660. Il seguente diagramma illustra la procedura di ottenimento di una decisione.




Figura 12: panoramica della procedura di ottenimento di una decisione

## C. Fasi della procedura

### 1. Verifica iniziale effettuata dall'autorità centrale di [nome dello Stato]

661. Lo scopo della verifica iniziale effettuata dall'autorità centrale di [nome dello Stato], in quanto autorità centrale dello **Stato richiesto**, è garantire che la domanda sia fondata, che il fascicolo sia completo e che la domanda possa essere trattata. Se necessario, può essere effettuata una ricerca per localizzare il debitore/convenuto, in particolare se si hanno dubbi riguardo al fatto che risieda in [nome dello Stato] o vi possieda beni o redditi. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] deve effettuare una verifica analoga.

Lo **Stato richiedente** è lo Stato contraente della convenzione o lo Stato membro in cui è applicabile il regolamento che introduce una domanda o presenta una richiesta per conto di un istante che risiede in tale Stato. Lo **Stato richiesto** è lo Stato contraente della convenzione o lo Stato membro in cui è applicabile il regolamento al quale è richiesto di trattare la domanda.

#### a) Inosservanza delle prescrizioni della convenzione o del regolamento

662. L'articolo 12, paragrafo 8, della convenzione e l'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento consentono a un'autorità centrale richiesta di rifiutare di trattare una domanda in caso di "manifesta" inosservanza delle prescrizioni della convenzione o del regolamento. Ciò non significa che l'autorità centrale richiesta stabilisce se la domanda è fondata. L'autorità centrale richiesta, in questo caso l'autorità centrale di [nome dello Stato], dovrebbe verificare la domanda al solo scopo di garantire che non si tratti di un abuso di procedura o di una domanda che esula interamente dall'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento, come ad esempio una domanda che riguarda solo la custodia dei figli.

663. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] potrebbe effettuare una verifica preliminare analoga e informare senza indugio l'autorità centrale di [nome dello Stato] di eventuali documenti mancanti.

#### b) Documenti incompleti

664. Occorre verificare il fascicolo ricevuto per garantire che sia completo. In base alla convenzione, per ogni domande di emanazione devono essere presenti il modulo di trasmissione obbligatorio ed eventualmente il modulo raccomandato per le domande di emanazione di una decisione e il modulo relativo alla situazione finanziaria e, se del caso, altri moduli. In base al regolamento, per ogni domanda di emanazione è obbligatorio l'uso del modulo di cui all'allegato VII del regolamento (conformemente alle prescrizioni relative al contenuto delle domande di cui all'articolo 57 del regolamento). Gli altri documenti richiesti dipendono dai fatti specifici di ogni caso (ad esempio, se un figlio è maggiorenne o prossimo alla maggiore età).

L'**autorità centrale** è l'autorità pubblica designata da uno Stato contraente della convenzione o uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa e di assistenza ai sensi della convenzione o del regolamento.

#### c) Localizzazione del convenuto/debitore

665. In alcuni casi, l'istante non conosce con esattezza l'indirizzo attuale del convenuto/debitore. Lo Stato richiesto, in questo caso [nome dello Stato], deve quindi avvalersi delle fonti di cui dispone per localizzare il debitore e trattare la domanda. In ogni caso, il debitore deve essere informato della domanda di alimenti e, se si richiede

l'esecuzione della domanda, l'indirizzo del debitore è necessario anche per tale procedura.

666. In alcuni casi, se si hanno dubbi sul fatto che il debitore risieda in [nome dello Stato], può essere prudente effettuare delle ricerche quanto prima possibile. Se si accerta che il debitore non risiede in [nome dello Stato], lo Stato richiedente può esserne informato e la domanda può essere inviata a un altro Stato contraente o Stato membro. In altri casi, le ricerche necessarie sono effettuate dall'**autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente** nel quadro della stessa procedura di ottenimento della domanda, e non come misura preliminare<sup>332</sup>.

L'**autorità competente** è l'autorità di un determinato Stato che, in base alla legge di tale Stato, ha il mandato, o l'autorizzazione, a svolgere funzioni specifiche ai sensi della convenzione o del regolamento. Un'autorità competente può essere un tribunale, un organismo amministrativo, un programma di esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti di figli o qualsiasi altro ente pubblico che esegue alcuni dei compiti associati alla convenzione o al regolamento.

667. In ogni caso, è importante tenere presente che non è obbligatorio comunicare l'indirizzo o gli estremi del convenuto allo Stato richiedente. Se le informazioni devono essere comunicate, è necessario procedere conformemente alla convenzione o al regolamento e alle leggi vigenti a livello nazionale relative alla protezione delle informazioni personali (si veda il capitolo 3, seconda parte, sezione VI per maggiori informazioni sulla protezione dei dati e della vita privata).

#### **d) Avvio della procedura di ottenimento di una decisione**

668. Una volta completate queste fasi preliminari, la domanda può essere trattata dall'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato]<sup>333</sup>. La sezione successiva descrive le procedure di emanazione della decisione.

## **2. Emanazione della decisione in materia di alimenti – autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente**

669. Tenuto conto della diversità del modo in cui i singoli Stati gestiscono le domande di emanazione di una decisione, questa sezione è necessariamente molto generica e comprende anche informazioni più dettagliate necessarie per l'emanazione di decisioni ai sensi del diritto interno di [nome dello Stato]. È intesa a fornire una panoramica delle procedure applicabili a tutte le domande.

670. A seconda delle procedure interne di [nome dello Stato], possono essere prese le seguenti misure nel quadro dell'introduzione della domanda di emanazione di una decisione.

### **(1) Provvedimenti provvisori o cautelari adeguati**

671. Può essere opportuno che l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente adotti provvedimenti provvisori o cautelari mentre è pendente una domanda. L'adozione di detti provvedimenti può avvenire in vari momenti durante la procedura di trattamento di una domanda, o anche prima di tale procedura. Per maggiori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VIII.

### **(2) Competenza**

672. Se lo Stato richiesto è uno Stato membro dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento, si applicano le norme di competenza diretta del regolamento. Il regolamento [è] applicabile in [nome dello Stato]. Per maggiori informazioni sulle norme di competenza diretta ai sensi del regolamento si rimanda al capitolo 4. Se lo Stato richiesto non è uno Stato membro dell'Unione europea, la competenza giurisdizionale

<sup>332</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>333</sup> In [nome dello Stato] l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente è [...].

dell'autorità competente in materia è stabilita dalla legge nazionale di tale Stato, ivi comprese le relative norme di diritto internazionale privato<sup>334</sup>.

### (3) Verifica della documentazione

673. Il fascicolo viene verificato per garantire che sia completo e soddisfi eventuali criteri specifici, come la necessità che i documenti siano autenticati<sup>335</sup>. La convenzione o il regolamento non impongono di trasmettere sempre copie autentiche dei documenti (tuttavia, si rimanda al capitolo 3, seconda parte per una descrizione delle prescrizioni in materia di autenticità/autorizzazione in relazione ad alcuni documenti ai sensi del regolamento). Se i documenti richiesti in base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] non sono stati forniti, occorre ricontattare lo Stato richiedente per il tramite dell'autorità centrale in [nome dello Stato].

### (4) Notifica al debitore

674. In ogni domanda di emanazione di una decisione in materia di alimenti, il **debitore** viene informato della domanda o della valutazione degli alimenti. In alcuni Stati, la notifica avviene molto presto nel corso della procedura e il debitore viene informato della domanda di alimenti e deve fornire informazioni finanziarie all'autorità competente incaricata di pronunciare la decisione in materia di alimenti<sup>336</sup>. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente stabilisce quindi l'importo degli alimenti.

Un **debitore** è qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti. Il debitore può essere un genitore, un coniuge o un ex coniuge o qualsiasi altra persona tenuta a pagare gli alimenti in base alla legge dello Stato in cui è stata emessa la decisione.

675. Al debitore può essere anche richiesto di fornire informazioni finanziarie o altre informazioni necessarie per accertarne il reddito e la capacità di pagare gli alimenti.

### (5) Ricorso alle procedure di composizione delle controversie o a procedure simili

676. In alcuni Stati, possono essere disponibili servizi alternativi di composizione delle controversie o assistenza nella preparazione dei documenti per garantire la rapidità di trattamento della domanda. Tali servizi sono proposti agli istanti e ai convenuti se ne hanno bisogno. In alcuni Stati, si compiono sforzi per giungere a una decisione o un accordo consensuali<sup>337</sup>.

### (6) Accertamento della filiazione

677. In alcune domande il creditore può aver richiesto l'accertamento della filiazione o il debitore/convenuto può esprimere dubbi riguardo al suo legame di filiazione con il figlio o i figli richiedere un test genetico. La possibilità per il debitore di sollevare tale questione dipende dalla legge dello Stato richiesto. Ad esempio, in alcuni Stati non viene ordinato un test di paternità né viene accolta la domanda se il figlio è nato durante il matrimonio dei genitori<sup>338</sup>.

<sup>334</sup> Se la decisione in corso di emanazione deve essere riconosciuta e/o eseguita in un altro Stato, è opportuno che le autorità competenti tengano presenti le basi della competenza accettate ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione in materia di alimenti nella giurisdizione straniera e, in particolare, i motivi di cui all'articolo 20 della convenzione. Ad esempio, nella maggior parte dei casi le autorità giurisdizionali degli Stati Uniti d'America non riconoscono né eseguono le decisioni straniere che concedono alimenti ai figli emesse sulla base della competenza fondata sul luogo di residenza abituale del creditore (l'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione consente a uno Stato contraente della convenzione di formulare una riserva al riguardo a questa e a varie altre basi della competenza ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere). Tuttavia, in tali circostanze, uno Stato contraente è tenuto, se il debitore è abitualmente residente in tale Stato, a prendere tutte le misure appropriate affinché sia pronunciata una decisione in favore del creditore (si veda l'articolo 20, paragrafo 4).

<sup>335</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>336</sup> Si veda la precedente nota 290.

<sup>337</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>338</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

678. Se è necessario un test di paternità, la convenzione e il regolamento prevedono che un'autorità centrale "fornisce assistenza" nell'accertamento della filiazione (articolo 6, paragrafo 2, lettera h) della convenzione e articolo 51, paragrafo 2, lettera h), del regolamento). Ciò non significa che l'autorità centrale dello Stato richiesto (ossia [nome dello Stato]) sia tenuta a fornire il test genetico su richiesta del debitore, tuttavia deve poter informare il convenuto/debitore dei servizi o degli organi che eseguono tali test<sup>339</sup>.

679. Tuttavia, ciò non implica che lo Stato richiesto debba pagare il test di paternità se richiesto dal debitore. Lo Stato richiesto può esigere che il debitore/convenuto paghi il test come condizione della richiesta<sup>340</sup>.

680. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente può verificare se l'autorità centrale ha tentato di ottenere dal presunto padre il riconoscimento volontario della paternità. Inoltre, ove necessario, l'autorità centrale dovrebbe aver stabilito la legge applicabile all'accertamento della filiazione (si veda anche il capitolo 3, prima parte I, sezione I., punto A., per ulteriori informazioni riguardo alla questione della filiazione).

### **(7) Assistenza legale e costi del test di paternità**

681. Il costo dei test genetici per accertare la filiazione varia in misura considerevole da uno Stato all'altro. Uno dei principi fondamentali della convenzione e del regolamento è che i servizi, compresi l'assistenza legale/il patrocinio a spese dello Stato, devono essere forniti gratuitamente a un creditore nel quadro delle domande relative alle obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio di età inferiore a 21 anni. Sono comprese in questo contesto le domande di emanazione (si vedano l'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione e l'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento). Ciò significa in concreto che il creditore non deve pagare i costi associati al test di paternità<sup>341</sup>.

682. Per maggiori informazioni sulla concessione di assistenza legale si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VII.

### **(8) Determinazione della legge applicabile**

683. Prima di determinare l'importo degli alimenti, che costituisce il merito della controversia, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente deve stabilire se la legge applicabile è quella nazionale o straniera. Per maggiori informazioni sulla legge applicabile ai sensi della convenzione e del regolamento si rimanda al capitolo 5.

684. Se si stabilisce che alla controversia è applicabile la legge straniera, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente deve ricercare e verificarne il contenuto. Per maggiori informazioni sulla ricerca e la verifica della legge straniera si rimanda al capitolo 6.

### **(9) Determinazione dell'importo degli alimenti**

685. Dopo che le questioni relative alla filiazione sono state risolte e le altre misure preliminari previste dalle procedure interne vigenti in [nome dello Stato] sono state eseguite, viene pronunciata una decisione in materia di alimenti. Si tenga presente che, quando stabiliscono l'importo degli alimenti da concedere, alcuni Stati utilizzano il reddito del debitore o una combinazione del reddito del debitore e di quello del creditore, mentre altri prendono in considerazione a tale scopo soltanto i costi di mantenimento di un figlio<sup>342</sup>.

---

<sup>339</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>340</sup> Si veda la precedente nota 96.

<sup>341</sup> Salvo che lo Stato richiesto ritenga la domanda manifestamente infondata (articolo 15, paragrafo 2) della convenzione e articolo 46, paragrafo 2, del regolamento. Unicamente in base alla convenzione, uno Stato contraente può anche dichiarare che utilizzerà una valutazione delle risorse del figlio per accertare l'ammissibilità ai servizi gratuiti. L'Unione europea non effettuerà tale dichiarazione e quindi in questo contesto negli Stati membri dell'Unione europea non si applicherà la valutazione delle risorse del figlio (si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio* alla precedente nota 59).

<sup>342</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

### **(10) Procedure di impugnazione o di ricorso**

686. Nel momento in cui viene emessa la decisione in materia di alimenti, l'autorità competente o l'autorità centrale deve comunicarlo a tutte le parti, compreso l'istante. La legge dello Stato richiesto può consentire di impugnare la decisione o di proporre ricorso<sup>343</sup>. Questa possibilità è offerta anche all'istante, ad esempio se la concessione degli alimenti è stata negata o l'istante contesta l'importo degli alimenti concessi. Può essere una buona pratica informare l'istante, con l'assistenza dell'autorità centrale, di eventuali mezzi di ricorso o di riesame disponibili e dei termini per esercitare tali diritti<sup>344</sup>.

687. Se per il ricorso è necessaria assistenza legale, quanto sopra indicato vale anche per l'obbligo dello Stato richiesto ([nome dello Stato]) di fornire assistenza o patrocinio gratuiti al creditore/all'istante. Si tenga presente tuttavia che può essere riesaminato il diritto dell'istante a un'assistenza legale/un patrocinio gratuiti per il ricorso, in quanto lo Stato richiesto può valutare se la domanda è manifestamente infondata prima di concedere assistenza gratuita<sup>345</sup>.

### **(11) Esecuzione della decisione in materia di alimenti**

688. Dopo che la decisione è diventata definitiva, se l'istante ne ha richiesto l'esecuzione (come indicato nel modulo di domanda pertinente), l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente dovrebbe avviare l'esecuzione (si veda il capitolo 12 per informazioni sull'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti).

### **(12) Aggiornamenti di stato**

689. È importante che lo Stato richiedente sia tenuto informato sull'avanzamento della domanda di emanazione. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente dovrebbe tenere l'autorità centrale di [nome dello Stato] informata sullo stato di una domanda di emanazione. L'autorità centrale ha l'obbligo di fornire all'autorità centrale dello Stato richiedente informazioni sullo stato e gli sviluppi della domanda.

## **III. Informazioni supplementari**

### **A. Consigli pratici**

- Se l'istante e il convenuto concludono una transazione riguardo alla decisione in materia di alimenti, si deve contattare l'autorità centrale di [nome dello Stato] affinché possa informare immediatamente l'autorità centrale dello Stato richiedente e si possa chiudere il fascicolo.
- In base alla convenzione, tutti gli Stati contraenti hanno l'obbligo generale di trattare le domande quanto più rapidamente possibile. La rapidità è particolarmente importante in relazione alle domande di emanazione, dato che fino a quando la decisione non viene pronunciata l'istante e i figli non hanno diritto agli alimenti. Spesso gli inutili ritardi nella concessione degli alimenti possono creare considerevoli difficoltà per le famiglie.

### **B. Moduli corrispondenti**

*Convenzione del 2007*

Domanda di emanazione di una decisione  
Modulo di trasmissione  
Modulo relativo alla situazione finanziaria

*Regolamento del 2009*

Allegato VII

<sup>343</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>344</sup> *Ibidem*.

<sup>345</sup> Si veda il paragrafo 386 della relazione esplicativa della convenzione.

## **C. Articoli applicabili**

### *Convenzione del 2007*

Articolo 10  
 Articolo 11  
 Articolo 12  
 Articolo 14  
 Articolo 15  
 Articolo 20  
 Articolo 22

### *Regolamento del 2009*

Articolo 56  
 Articolo 57  
 Articolo 58  
 Articolo 44  
 Articolo 46

## **D. Capitoli corrispondenti del manuale**

Si veda il capitolo 3 – Considerazioni generali: convenzione del 2007 e regolamento del 2009

Si veda il capitolo 4 – Regolamento del 2009: norme di competenza diretta

Si veda il capitolo 5 – Legge applicabile ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

Si veda il capitolo 6 – Ricercare e verificare il diritto straniero

Si veda il capitolo 12 – Esecuzione delle decisioni in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

## **IV. Elenco riepilogativo – domande di emanazione ricevute**

	<b>Procedura</b>	<b>Riferimento del manuale</b>
1	Ricezione dei documenti inviati dall'autorità centrale di [nome dello Stato]	II(C)(1)
2	Verificare che i documenti siano completi e la domanda rientri nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento	II(C)(1)
3	Adozione dei provvedimenti provvisori adeguati	II(C)(2)(1)
4	Emanazione della decisione in materia di alimenti	II(C)(2)
(i)	Verifica dei documenti e notifica al debitore	II(C)(2)(4)
(ii)	Accertamento della filiazione, se necessario	II(C)(2)(6)
(iii)	Determinazione dell'importo degli alimenti	II(C)(2)(9)
5	Informare il debitore e il creditore e l'autorità centrale richiedente	II(C)(2)(10)
6	Impugnazione o ricorso se consentiti	II(C)(2)(10)
7	Trasmettere la decisione ai fini dell'esecuzione se l'istante l'ha richiesta	II(C)(2)(11)

## V. Domande frequenti

*Come può l'istante informarsi sull'andamento della domanda?*

690. Se l'istante vuole essere informato sullo stato della domanda deve rivolgersi all'autorità centrale dello Stato richiedente. L'autorità centrale di [nome dello Stato] non ha contatti diretti con l'istante, salvo che abbia accettato di accogliere direttamente le richieste di informazioni. In base alla convenzione, l'autorità centrale di [nome dello Stato] deve accusare ricevuta della domanda entro sei settimane e successivamente fornire un aggiornamento sullo stato della domanda entro tre mesi dalla data dell'accusa di ricezione del documento. In base al regolamento, l'autorità centrale di [nome dello Stato] deve accusare ricevuta della domanda entro 30 giorni e successivamente fornire un aggiornamento sullo stato della domanda entro 60 giorni dalla data dell'accusa di ricezione del documento.

*Il debitore/convenuto può impugnare la filiazione?*

691. Ciò dipende dalla legislazione dello Stato richiesto. In alcuni Stati una richiesta di test di paternità può essere rifiutata se le parti erano sposate<sup>346</sup>.

*Qual è il ruolo dell'autorità centrale se viene richiesto un test di paternità?*

692. L'autorità centrale di [nome dello Stato] deve fornire assistenza nella procedura se il test di paternità è richiesto dall'istante. Tale autorità di [nome dello Stato] deve contattare l'autorità centrale richiedente e facilitare la partecipazione dell'istante alla procedura di accertamento.

693. Se al debitore è consentito di richiedere il test di paternità, [nome dello Stato], lo Stato richiesto, non ha l'obbligo di provvedere al test, tuttavia l'autorità competente di [nome dello Stato] può fornire al debitore informazioni riguardo alle sue modalità di esecuzione<sup>347</sup>.

*L'istante deve andare in tribunale?*

694. Dipende dalla circostanza se lo Stato richiesto (in cui si svolge l'udienza relativa alla domanda di emanazione) esige che l'istante sia presente<sup>348</sup>. L'autorità centrale di [nome dello Stato] può facilitare la partecipazione all'udienza organizzando una teleconferenza o una videoconferenza, se dispone di tali mezzi.

*Chi paga i costi dei test genetici nel quadro di una domanda di alimenti destinati a un figlio di età inferiore a 21 anni?*

695. I test di paternità fanno parte dei servizi gratuiti che devono essere forniti a un istante in un caso di alimenti destinati ai figli. L'istante non può quindi essere tenuto a pagare il test di paternità, salvo che la domanda sia manifestamente infondata, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione e dall'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento<sup>349</sup>. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che l'autorità centrale di [nome dello Stato] si faccia carico dei costi dato che tale Stato può chiedere al debitore di pagare i costi come condizione per i test<sup>350</sup>.

<sup>346</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>347</sup> Si veda la precedente nota 338 per informazioni sulle procedure per il test di paternità in base alla legge di [nome dello Stato] e la precedente nota 96 in relazione al test di paternità e alle prove.

<sup>348</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>349</sup> Si veda il paragrafo 393 della relazione esplicativa della convenzione. Unicamente in base alla convenzione, uno Stato può dichiarare di utilizzare una valutazione delle risorse del figlio e, in questo caso, se la valutazione è negativa per il figlio, all'istante può essere richiesto di pagare i costi. L'Unione europea non effettuerà tale dichiarazione e quindi in questo contesto negli Stati membri dell'Unione europea non si applicherà la valutazione delle risorse del figlio (si veda la *decisione 2011/432/UE del Consiglio* alla precedente nota 59).

<sup>350</sup> Si veda la precedente nota 96.

*Quale sarà l'importo degli alimenti concessi?*

696. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'importo degli alimenti dovuti varia a seconda dello Stato, conformemente alla legge applicabile (di veda il capitolo 5)<sup>351</sup>.

*Cosa succede se il convenuto viene informato ma non risponde né impugna la decisione?*

697. Ciò dipende dalle norme particolari applicate nello Stato richiesto. Se le leggi di tale Stato lo consentono, il caso può essere trattato e una decisione resa in mancanza del debitore o, in un sistema amministrativo, la decisione in materia di alimenti può essere considerata efficace dopo la scadenza del termine previsto per l'impugnazione e la decisione può essere eseguita<sup>352</sup>.

*Cosa succede dopo che la decisione è stata pronunciata?*

698. L'istante indica nel modulo di domanda se vuole che la decisione sia eseguita. In caso affermativo, la decisione viene inviata all'autorità competente di [nome dello Stato] per essere eseguita e i pagamenti riscossi sono trasmessi al creditore degli alimenti<sup>353</sup>.

*L'istante può impugnare l'importo degli alimenti concessi?*

699. Solo se una procedura di impugnazione o di ricorso è consentita dallo Stato in cui la decisione è stata pronunciata. L'autorità centrale dello Stato richiesto informa il creditore della decisione e se l'importo può essere impugnato. L'istante può impugnare anche una decisioni di non concedere gli alimenti e l'autorità centrale dello Stato richiesto può fornire assistenza anche in tale procedura<sup>354</sup>.

## **VI. Richieste dirette di emanazione delle decisioni**

700. Le richieste presentate direttamente a un'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] per ottenere l'emanazione di una decisione rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento sono disciplinate dalla legge in vigore a livello nazionale, con cui di norma s'intende la legislazione nazionale (ivi comprese le norme di diritto internazionale privato). In base al regolamento, le norme di competenza stabilite dal regolamento si applicano nel caso delle richieste dirette di emanazione e di modifica delle decisioni (si veda il capitolo 4), e lo stesso vale per le norme sulla legge applicabile contemplate dal protocollo (si veda il capitolo 5) per gli Stati in cui è applicabile il protocollo. Le disposizioni della convenzione descritte nel capitolo 7 riguardo alle richieste dirette di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della convenzione non si applicano alle richieste dirette di emanazione o di modifica. In pratica, ciò significa che le procedure, i moduli e l'assistenza offerta ai creditori o ai debitori che presentano tali richieste sono quelli previsti dalla legislazione nazionale vigente o dalle procedure previste in [nome dello Stato].

701. È importante sottolineare che, sebbene la decisione in materia di alimenti possa rientrare nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento (ad esempio, se la decisione riguarda l'ottenimento di alimenti destinati a un coniuge o ex coniuge), le disposizioni più favorevoli relative all'assistenza legale non si applicano a tali richieste. In alcuni casi, un creditore o un debitore può dover far ricorso a un avvocato a proprie spese nello Stato richiesto, ossia [nome dello Stato], per presentare la richiesta diretta. (Si veda il capitolo 2, seconda parte, sezione VII per maggiori informazioni sull'accesso effettivo alle procedure e l'assistenza legale/il patrocinio a spese dello Stato in base ai due strumenti). In [nome dello Stato] [...].

<sup>351</sup> Si veda la precedente nota 342.

<sup>352</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>353</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>354</sup> Si veda il paragrafo 390 della relazione della convenzione. Se si ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato, l'assistenza legale gratuita può essere negata. Per informazioni sulla legislazione nazionale di [nome dello Stato], si veda la precedente nota 343.

## Capitolo 11 - Domande di modifica di una decisione articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f) e paragrafo 2, lettere b) e c), della convenzione del 2007 e articolo 56, paragrafo 1, lettere e) e f) e paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento del 2009

### Prima parte – Introduzione

702. Questo capitolo inizia descrivendo in linea generale il modo in cui la convenzione o il regolamento si applicano alle domande presentate dai debitori e dai creditori per ottenere la modifica di decisioni in materia di alimenti già emesse (prima parte). Le sezioni successive del capitolo (seconda parte) illustrano le procedure applicabili alle domande di modifica ricevute.

703. È importante sottolineare che negli Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento le autorità competenti applicano le norme di competenza del regolamento a *tutte* le domande e richieste dirette di modifica presentate ai sensi della convenzione o del regolamento, purché rientrino nell'ambito di applicazione *ratione materiae* e temporale del regolamento (si vedano anche il capitolo 3, prima parte, sezione III, per ulteriori informazioni sull'ambito di applicazione del regolamento e il capitolo 4 relativo alle norme di competenza del regolamento). Inoltre, per gli Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento e che sono vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, le autorità competenti applicano il protocollo a *tutte* le domande e richieste dirette di modifica, purché rientrino nell'ambito di applicazione *ratione materiae* e temporale del protocollo (si veda anche il capitolo 5 relativo al protocollo dell'Aia del 2007). Le norme di competenza del regolamento e le norme sulla legge applicabile del protocollo sono applicabili universalmente per quanto riguarda l'ambito geografico<sup>355</sup>.

704. Per contro, negli Stati contraenti della convenzione che non fanno parte dell'Unione europea le domande di modifica sono soggette principalmente alla legislazione nazionale in relazione alla competenza e alla legge applicabile (salvo che lo Stato contraente sia parte contraente del protocollo dell'Aia del 2007). Tuttavia, l'accettabilità della modifica in base alle disposizioni sui limiti dell'azione di cui all'articolo 18 della convenzione viene verificata al momento dell'assunzione della competenza e del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione in un altro Stato contraente.

705. Le interazioni tra le disposizioni della convenzione o del regolamento, le circostanze riguardanti le parti (luogo di residenza, luogo in cui la decisione è stata emessa, ecc.) e il fatto che la domanda sia presentata da un creditore o da un debitore influiscono sul luogo e sulle modalità di presentazione delle domande di **modifica**. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti devono essere consapevoli di alcune questioni implicate dalla modifica delle decisioni in base ai due strumenti, per poter disporre delle informazioni contestuali necessarie per il trattamento delle domande e delle richieste di modifica.

Per **modifica** s'intende una modifica di una decisione in materia di alimenti dopo la sua emanazione. In alcuni Stati, una modifica è nota come variazione o riesame. La modifica può riguardare l'importo degli alimenti, la frequenza o un'altra condizione della decisione in materia di alimenti.

<sup>355</sup> [Nome dello Stato] [è] [non è] uno [Stato] [Stato membro dell'Unione europea] in cui sono applicabili il regolamento e il protocollo dell'Aia del 2007.

## **I. Panoramica – modifica delle decisioni in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009**

### **A. Informazioni generali**

706. Poiché gli alimenti, in particolare quelli destinati ai figli, possono essere dovuti per molti anni, e le esigenze dei figli e i mezzi dei genitori possono variare nel corso del tempo, è importante poter modificare una decisione per garantire che i figli e le famiglie ricevano gli alimenti di cui hanno bisogno. La convenzione e il regolamento comprendono quindi disposizioni in base alle quali le autorità centrali devono fornire assistenza per quanto riguarda la trasmissione e il trattamento delle domande di modifica delle decisioni, e i due strumenti contemplano anche disposizioni per il riconoscimento e l'esecuzione successivi delle domande modificate, se necessario<sup>356</sup>.

707. In base all'articolo 10 della convenzione e all'articolo 56 del regolamento, è possibile presentare una domanda di modifica di una decisione emessa qualora una delle parti, un creditore o un debitore, intenda ottenere una modifica (nota in alcuni Stati anche come variazione o riesame<sup>357</sup>) della decisione. Un creditore può voler richiedere un aumento degli alimenti, la cessazione degli alimenti per uno o più figli o una modifica dei termini, come la frequenza dei pagamenti. Analogamente, un debitore può richiedere una modifica, spesso per ridurre l'importo da pagare, porre fine all'obbligazione alimentare per uno o più figli o modificare le condizioni di pagamento. La modifica può essere effettuata anche semplicemente per garantire che gli importi degli alimenti da pagare corrispondano al reddito attuale del debitore. L'autorità centrale di uno Stato richiedente, in cui l'istante risiede, trasmette la domanda di modifica all'altro Stato contraente o Stato membro.

708. Tutti gli Stati contraenti o Stati membri dispongono di procedure che consentono di trattare le domande presentate ai sensi della convenzione o del regolamento ai fini della modifica delle obbligazioni alimentari, tramite la modifica della decisione emessa o l'emanazione di una nuova decisione in materia di alimenti<sup>358</sup>. Tuttavia, è importante rammentare che nella maggior parte dei casi la domanda di modifica viene esaminata nel merito conformemente alla legge applicabile nello Stato richiesto o alla sua legislazione nazionale<sup>359</sup>. Gli Stati contraenti e gli Stati membri possono avere leggi molto diverse per quanto riguarda i motivi da accertare per consentire la modifica di una decisione<sup>360</sup>.

709. È importante sottolineare che le domande di modifica che richiedono una riduzione o la cancellazione degli arretrati possono essere trattate in modo molto diverso tra i vari Stati. Alcuni Stati non consentono di modificare gli arretrati e anche se è stata emessa una decisione che li modifica, è possibile che tale modifica non sia necessariamente riconosciuta in un altro Stato<sup>361</sup>.

710. La possibilità di usufruire di assistenza legale in relazione alle domande di modifica è un'altra importante considerazione per quanto riguarda le domande di modifica presentate da un debitore. Un debitore che presenta una domanda di modifica non ha automaticamente diritto all'assistenza legale gratuita (si vedano l'articolo 17 della convenzione e l'articolo 47 del regolamento). Tuttavia, se la domanda di modifica è

---

<sup>356</sup> Si veda il paragrafo 258 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>357</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>358</sup> Sebbene questo capitolo esamini la situazione in cui si chiede a uno Stato di modificare una decisione precedente, esso si applica anche alle situazioni in cui la legge nazionale non consente di emettere una decisione modificata, ma solo una nuova decisione. Si veda il paragrafo 264 della relazione esplicativa della convenzione. In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>359</sup> Alcuni Stati applicano il diritto straniero e non quello nazionale a tali domande. Qualora uno Stato sia una parte contraente del protocollo dell'Aia del 2007 o sia da esso vincolato, il protocollo si applica alla modifica delle decisioni. In [nome dello Stato] [...]. Si veda anche il capitolo 5 sulla legge applicabile.

<sup>360</sup> In alcuni Stati, la modifica di una decisione resa da un altro Stato non viene riconosciuta se il figlio o una delle parti continua a risiedere nello Stato d'origine. Ciò può influire sull'efficacia di una domanda di modifica in uno Stato diverso da quello d'origine.

<sup>361</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

presentata da un creditore e riguarda alimenti destinati ai figli rientranti nel campo di applicazione della convenzione, il creditore ha diritto a tale assistenza.

711. Altrettanto importante è considerare che la convenzione e il regolamento forniscono solo indicazioni generali riguardo ai tipi di decisioni di modifica che possono essere presentate tramite le autorità centrali e contiene solo alcune disposizioni molto circoscritte in merito al trattamento da parte degli Stati contraenti o degli Stati membri delle decisioni di modifica straniera dopo la pronuncia.

Lo **Stato d'origine** è lo Stato in cui è stata pronunciata la decisione in materia di alimenti.

712. Può capitare pertanto che, nel corso della gestione di casi internazionali, in alcune situazioni la convenzione o il regolamento non forniscano indicazioni specifiche. I singoli Stati, in questo caso [nome dello Stato], devono quindi risolvere i problemi facendo riferimento alla legislazione nazionale e ai principi fondamentali della convenzione o del regolamento che impongono agli Stati di cooperare tra loro per promuovere soluzioni efficaci, economiche ed eque e incoraggiare soluzioni che favoriscono la realizzazione dell'obiettivo di recuperare gli alimenti destinati ai figli e ad altri membri della famiglia.

### ***B. Dove può essere presentata una domanda o una richiesta diretta di modifica ed è possibile presentare una domanda ai sensi della convenzione o del regolamento?***

713. Come menzionato in precedenza, il regolamento prevede norme di competenza diretta (si veda il capitolo 4) che stabiliscono quando uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento può assumere la competenza in materia di alimenti.

714. La convenzione non prevede "norme dirette" di competenza che stabiliscano quando uno Stato contraente può modificare una decisione in materia di alimenti resa in un altro Stato contraente. Tali norme rientrano sempre nell'ambito del diritto nazionale degli Stati contraenti della convenzione al di fuori dell'Europa. L'unica situazione espressamente prevista dalla convenzione in cui è possibile modificare una decisione, e che è verificata al momento del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione in un altro Stato contraente, è quella della presentazione di una decisione di modifica da parte di un debitore in uno Stato diverso dallo Stato d'origine, se il creditore risiede in quest'ultimo Stato (articolo 18 della convenzione)<sup>362</sup>.

**Suggerimento:** in tutto il manuale si opera una distinzione tra **richieste dirette e domande**. Una domanda è un'azione promossa ai sensi della convenzione o del regolamento per il tramite di un'autorità centrale, come una domanda di riconoscimento e di esecuzione. Una richiesta diretta è una domanda presentata direttamente a un'autorità competente, come una domanda diretta presentata ai sensi della convenzione per ottenere l'emanazione di una decisione riguardante unicamente obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi ai sensi della convenzione, qualora nessuno degli Stati contraenti abbia esteso l'applicazione della convenzione a tali tipi di richieste. Si veda la precedente sezione VI per maggiori informazioni sulle richieste dirette.

715. L'unica situazione espressamente prevista anche dal regolamento in cui è possibile modificare una decisione è quella della presentazione di una decisione di modifica da parte di un debitore in uno Stato diverso dallo Stato d'origine, se il creditore risiede in quest'ultimo Stato (articolo 8 del regolamento). Si veda di seguito (prima parte relativa alla competenza) per maggiori informazioni sull'articolo 8 del regolamento e sull'interazione di tale disposizione con le altre norme di competenza previste dal regolamento.

716. Consentendo di presentare **domande di modifica** ai sensi della convenzione e del regolamento e stabilendo le norme applicabili al riconoscimento e all'esecuzione delle

<sup>362</sup> Si veda il paragrafo 415 della relazione esplicativa della convenzione.

decisioni (comprese le decisioni modificate), la convenzione e il regolamento istituiscono un quadro che risponde alle esigenze delle parti in situazioni in cui la decisione iniziale deve essere modificata. La convenzione e il regolamento consentono ai creditori e ai debitori di disporre di una procedura economica e semplificata per presentare domande di modifica, qualora l'altra parte risieda in uno Stato contraente o Stato membro diverso, evitando nella maggior parte dei casi che l'istante che richiede una modifica debba recarsi nell'altro Stato per presentare la domanda<sup>363</sup>.

717. Nella maggior parte delle situazioni, un istante, sia esso un creditore o un debitore, ha a disposizione varie possibilità riguardo al luogo in cui presentare la domanda di modifica e all'eventuale ricorso alla convenzione o al regolamento. L'istante può:

- presentare una domanda ai sensi dell'articolo 10 della convenzione o dell'articolo 56 del regolamento e ottenere che sia trasmessa nello Stato in cui l'altra parte risiede;
- recarsi nello Stato in cui la decisione è stata emessa o l'altra parte risiede e presentare una richiesta diretta all'autorità competente dell'altro Stato;
- presentare una richiesta diretta all'autorità competente del proprio Stato, in particolare se risiede nello Stato in cui la decisione è stata emessa.

718. La scelta di una di tali possibilità da parte di un istante in un determinato caso dipende dai seguenti fattori:

- lo Stato di residenza dell'istante e se si tratta dello Stato d'origine (lo Stato in cui la decisione è stata emessa);
- lo Stato di residenza del debitore;
- se la legge applicata nello Stato in cui la domanda o la richiesta diretta viene presentata consente il tipo di modifica richiesto (si vedano, ad esempio, le osservazioni espresse in precedenza riguardo alla modifica degli arretrati);
- se possono esservi difficoltà a ottenere il riconoscimento della decisione modificata nello Stato in cui deve essere eseguita;
- il tempo necessario per istruire la domanda; questo aspetto può essere particolarmente importante se un creditore richiede un aumento degli alimenti per coprire i costi crescenti di mantenimento del figlio;
- se uno Stato offre una procedura accelerata per la modifica, come ad esempio le procedure di rivalutazione disponibili in Australia, che potrebbe consentire frequenti adeguamenti qualora le parti lo richiedano.

719. Si tenga presente che, in ragione dell'articolo 18 della convenzione e dell'articolo 8 del regolamento, le possibilità di cui il debitore può usufruire riguardo alla modifica di una decisione sono più limitate di quelle previste per il creditore.

720. Infine, occorre tenere presente che, siccome le circostanze in cui la convenzione è applicabile sono limitate, è possibile che a seguito di modifiche o dell'emanazione di nuove decisioni siano pronunciate più decisioni riguardo alla stessa famiglia o a uno stesso istante o convenuto. Per quanto possibile, dovrebbero essere evitate le procedure che comportano più decisioni, dato che creano incertezza e le risorse richieste per risolvere i problemi ne possono impedire l'effettiva esecuzione.

## **Seconda parte – Trattamento delle domande di modifica ricevute**

721. Questa sezione illustra le procedure che lo Stato richiesto, ossia [nome dello Stato], deve applicare quando riceve una domanda di modifica.

722. Generalmente le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti che hanno una scarsa conoscenza delle domande di modifica possono consultare la prima parte del

---

<sup>363</sup> Si tenga presente che in alcuni casi lo spostamento può essere comunque necessario se il caso non può essere trattato tramite l'autorità centrale. Tuttavia, per evitare gli spostamenti, tra alcuni Stati membri possono essere disponibili sistemi per videoconferenze e questa opzione potrebbe essere eventualmente valutata dalle autorità competenti.

presente capitolo per comprendere in modo più adeguato le basi sottostanti e i principali scenari di tali domande.

## **I. Procedure — autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente**

### **1. È “manifesta” l’inosservanza delle prescrizioni della convenzione o del regolamento?**

723. Ai sensi della convenzione e del regolamento, un'autorità centrale può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di “manifesta” inosservanza delle prescrizioni della convenzione (articolo 12, paragrafo 8) o del regolamento (articolo 58, paragrafo 8). Questa eccezione è molto limitata e può essere applicata, ad esempio, qualora la domanda non riguardi gli alimenti<sup>364</sup>.

724. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] potrebbe effettuare una verifica preliminare analoga e informare l'autorità centrale di [nome dello Stato] di ogni eventuale decisione.

### **2. I documenti e le informazioni sono completi?**

#### **Convenzione del 2007**

725. La convenzione richiede unicamente il modulo di trasmissione e una domanda (può essere utilizzato il modulo raccomandato di domanda di modifica di una decisione), tuttavia spesso sono necessari altri documenti per stabilire la base della modifica. Nella maggior parte dei casi, il fascicolo contiene i seguenti documenti:

- modulo raccomandato per una domanda di modifica di una decisione;
- copia della decisione in materia di alimenti; la copia deve essere autentica solo se lo Stato richiesto lo esige (si veda il profilo del paese)<sup>365</sup>;
- modulo relativo alla situazione finanziaria del debitore;
- informazioni necessarie per localizzare il convenuto nello Stato richiesto;
- modulo relativo alla situazione finanziaria del creditore;
- altri documenti necessari a sostegno della domanda di modifica;
- altri documenti necessari per lo Stato richiesto (si veda il profilo del paese)<sup>366</sup>.

#### **Regolamento del 2009**

##### **a) Allegato VII**

726. Il regolamento impone di utilizzare l'allegato VII, accluso al regolamento, per le domande di modifica di una decisione. L'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che le domande comprendono almeno:

- a) un'indicazione relativa al carattere della o delle domande;
- b) il nome e i recapiti dell'istante, compreso l'indirizzo, e la data di nascita<sup>367</sup>;
- c) il nome e, se conosciuti, l'indirizzo e la data di nascita del convenuto;
- d) il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti;
- e) i motivi su cui si fonda la domanda;
- f) se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente;

<sup>364</sup> Si veda il paragrafo 344 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>365</sup> [Nome dello Stato] esige che [...].

<sup>366</sup> *Ibidem*.

<sup>367</sup> L'indirizzo personale dell'istante può essere sostituito con un altro indirizzo in caso di violenze familiari, se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l'istante fornisca il suo indirizzo personale (articolo 57, paragrafo 3). In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

- g) il nome e gli estremi della persona o del servizio dell'autorità centrale dello Stato membro richiedente responsabile del trattamento della domanda.

**b) Altri documenti (si veda la figura 57)**

727. In base all'articolo 57, paragrafi 4 e 5, del regolamento, ove opportuno o necessario, la domanda deve essere corredata di ulteriori documenti, se conosciuti. In particolare:

- la situazione finanziaria del creditore (articolo 57, paragrafo 4, lettera a));
- la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l'ubicazione dei suoi beni (articolo 57, paragrafo 4, lettera b));
- qualsiasi altra informazione che possa aiutare a localizzare il convenuto (articolo 57, paragrafo 4, lettera c));
- tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa, se del caso, la documentazione riguardante il diritto dell'istante al patrocinio a spese dello Stato (articolo 57, paragrafo 5).

### 3. Documenti incompleti

728. Se uno qualsiasi dei suddetti documenti ai sensi della convenzione o del regolamento, pur essendo necessario, non è incluso nel fascicolo, la domanda non deve essere respinta, ma devono essere chiesti i documenti necessari allo Stato richiedente, per il tramite dell'autorità centrale di [nome dello Stato]. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti che constatano la mancanza di documenti devono informarne l'autorità centrale di [nome dello Stato] quanto prima possibile, in modo tale che possa chiedere immediatamente i documenti mancanti allo Stato richiedente.

### 4. Vi sono considerazioni preliminari?

729. L'autorità centrale di [nome dello Stato] dovrebbe effettuare una verifica preliminare dei documenti ricevuti e stabilire se possono esservi ostacoli al trattamento della domanda nello Stato richiesto e se esistano timori che possano esservi impedimenti al riconoscimento o all'esecuzione della decisione modificata. L'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente di [nome dello Stato] deve effettuare una verifica analoga. Questa valutazione è particolarmente importante per quanto riguarda le domande presentate dai debitori. Come indicato nella prima parte (sezione I., punto B.) del presente capitolo, le circostanze in cui un debitore può presentare una domanda di modifica di una decisione ai sensi della convenzione o del regolamento in un altro Stato sono limitate in alcuni casi.

730. In alcuni Stati, la legislazione nazionale non consente di ridurre né di cancellare gli arretrati di alimenti destinati ai figli. Se la domanda riguarda unicamente la cancellazione di arretrati di alimenti destinati ai figli e la legislazione nazionale<sup>368</sup> non la consente, informare l'autorità centrale di [nome dello Stato], che a sua volta informerà di conseguenza lo Stato richiedente<sup>369</sup>.

### 5. Provvedimenti provvisori o cautelari adeguati

731. Può essere opportuno che l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente adotti provvedimenti provvisori o cautelari mentre è pendente una domanda. L'adozione di detti provvedimenti può avvenire in vari momenti durante la procedura di trattamento di una domanda, o anche prima di tale procedura. Per maggiori informazioni sui provvedimenti provvisori e cautelari si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione VIII.

<sup>368</sup> In alcuni casi vi è incluso il protocollo dell'Aia del 2007 (si veda il capitolo 5 per ulteriori informazioni su tale protocollo).

<sup>369</sup> Si veda la precedente nota 361.

## 6. Trattamento della domanda di modifica

732. Dopo aver stabilito che la domanda può essere trattata ai sensi della convenzione o del regolamento, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente può esaminare il caso nel merito. In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

### a) Competenza

#### i) Competenza negli Stati contraenti della convenzione del 2007 che non fanno parte dell'Unione europea

733. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti degli Stati contraenti della convenzione che non fanno parte dell'Unione europea (ossia degli Stati in cui non è applicabile il regolamento) devono verificare se sono competenti a pronunciarsi in materia conformemente alla legislazione nazionale<sup>370</sup>.

734. Si tenga presente tuttavia che la convenzione contiene all'articolo 18, relativo ai limiti dell'azione, una disposizione specifica di "non competenza" che riguarda la possibilità per un debitore di modificare una decisione emessa. Fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato contraente della convenzione in cui è stata emessa la decisione, il debitore non può promuovere un'azione per modificare una decisione in un altro Stato contraente della convenzione, fatte salve alcune eccezioni (per ulteriori informazioni sull'articolo 18 della convenzione, che corrisponde essenzialmente all'articolo 8 del regolamento, si rimanda al capitolo 4 relativo alle norme di competenza del regolamento, sezione G)<sup>371</sup>.

#### ii) Competenza ai sensi del regolamento del 2009

735. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti degli Stati membri dell'Unione europea in cui è applicabile il regolamento applicano le norme di competenza del regolamento alle domande e alle richieste dirette di modifica ricevute, a prescindere dal fatto che la domanda o la richiesta siano state presentate ai sensi della convenzione o del regolamento. Il motivo è che le norme di competenza del regolamento hanno un carattere universale e sono applicabili *erga omnes* (si veda il capitolo 4 per maggiori informazioni sulle norme di competenza diretta del regolamento).

736. Al pari della convenzione, il regolamento contiene una disposizione specifica di "non competenza" che riguarda la possibilità per un debitore di promuovere un'azione per modificare una decisione emessa (articolo 8 del regolamento relativo alla limitazione dell'azione). In base al regolamento, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato contraente della convenzione o in uno Stato membro dell'Unione europea in cui è stata emessa una decisione, il debitore non può promuovere un'azione per modificare la decisione in un altro Stato membro, fatte salve alcune eccezioni (si rimanda al capitolo 4, sezione G per una sintesi dell'articolo 8 del regolamento).

737. L'articolo 8 del regolamento interagisce in modo particolare con altre disposizioni del regolamento relative alla competenza. Le autorità competenti che applicano il regolamento dovrebbero in primo luogo verificare se possono assumere la competenza ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, che indica i criteri intesi a garantire la validità degli accordi relativi all'elezione del foro. Un accordo relativo all'elezione del foro che soddisfa

<sup>370</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>371</sup> Se la decisione in corso di modifica deve essere riconosciuta e/o eseguita in un altro Stato, è opportuno che le autorità competenti tengano presenti le basi della competenza accettate ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione in materia di alimenti nella giurisdizione straniera e, in particolare, i motivi di cui all'articolo 20 della convenzione. Ad esempio, nella maggior parte dei casi le autorità giurisdizionali degli Stati Uniti d'America non riconoscono né eseguono le decisioni straniere che concedono alimenti ai figli emesse sulla base della competenza fondata sul luogo di residenza abituale del creditore (l'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione consente a uno Stato contraente della convenzione di formulare una riserva al riguardo a questa e a varie altre basi della competenza ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere). Tuttavia, in tali circostanze, uno Stato contraente è tenuto, se il debitore è abitualmente residente in tale Stato, a prendere tutte le misure appropriate affinché sia pronunciata una decisione in favore del creditore (si veda l'articolo 20, paragrafo 4).

le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento è una delle eccezioni specificate alla limitazione dell'azione promossa da un debitore (articolo 8, paragrafo 2, lettera a)).

738. Se le autorità competenti non possono assumere la competenza sulla base di un accordo valido relativo all'elezione del foro, devono valutare se possono assumere la competenza sulla base di un altro motivo, in primo luogo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (disposizioni generali) e quindi ai sensi dell'articolo 5 (competenza fondata sulla comparizione del convenuto).

739. Dopo che le autorità competenti hanno stabilito che possono assumere la competenza nel quadro di una domanda di modifica in base alle principali norme di competenza "positive" del regolamento, devono in seguito valutare se esiste una limitazione all'azione conformemente all'articolo 8. Si tenga presente che tale limitazione è pertinente solo se la domanda o la richiesta di modifica è presentata da un debitore, nel caso in cui il creditore continui a risiedere nello Stato contraente della convenzione o nello Stato membro della decisione originaria, ed è soggetta alle quattro eccezioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a d).

740. Si rimanda al capitolo 4 del presente manuale per informazioni più approfondite su tutte le disposizioni del regolamento relative alla competenza (si veda la sezione G del capitolo 4 per maggiori informazioni sull'articolo 8)<sup>372</sup>.

## **b) Legge applicabile**

### **i) Legge applicabile negli Stati non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007**

741. Le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti degli Stati contraenti della convenzione che non sono parti contraenti del protocollo dell'Aia del 2007 e degli Stati membri dell'Unione europea che non sono vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 (il Regno Unito e la Danimarca) applicano le rispettive norme nazionali per stabilire la legge applicabile alle domande e richieste di modifica.

### **ii) Legge applicabile negli Stati vincolati dal protocollo dell'Aia**

742. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tranne il Regno Unito e la Danimarca, sono vincolati dal protocollo. Gli Stati contraenti della convenzione al di fuori dell'Europa possono essere anche Stati contraenti del protocollo dell'Aia del 2007. Pertanto, le autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti degli Stati vincolati dal protocollo applicano le norme relative alla legge applicabile contemplate dal protocollo alle domande e richieste di modifica<sup>373</sup>. (Per ulteriori informazioni sul protocollo dell'Aia del 2007 si rimanda al capitolo 5.)

## **7. Fase successiva all'adozione della decisione**

743. In caso di modifica della decisione, l'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente deve trasmettere la decisione all'autorità centrale di [nome dello Stato] e inviare una copia della decisione modificata all'autorità centrale dello Stato richiedente.

744. In alcuni casi, la decisione modificata deve essere riconosciuta nello Stato richiedente prima di poter essere dichiarata esecutiva o eseguita in tale Stato. In tali circostanze può essere necessario che lo Stato richiesto, in quanto Stato d'origine della decisione modificata, faciliti la trasmissione dei documenti giustificativi necessari per la procedura di riconoscimento (si vedano i capitoli 7 e 8 per informazioni sui documenti

<sup>372</sup> *Ibidem*.

<sup>373</sup> Va tuttavia sottolineato che possono esistere divergenze di opinioni riguardo all'applicazione delle disposizioni del protocollo dell'Aia del 2007 quando si tratta di stabilire se, in base alla legislazione nazionale, una domanda di modifica debba essere considerata una decisione nuova o un adeguamento di una decisione emessa. Se in base alla legislazione nazionale la modifica viene considerata una decisione nuova, risulterebbe con chiarezza che si applicano le norme del protocollo relative alla legge applicabile. Tuttavia, se la modifica è considerata soltanto un adeguamento di una decisione emessa in precedenza, alcuni possono essere del parere che continuerebbe a essere applicabile la legge applicata alla decisione originaria.

richiesti per le procedure di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività/esecuzione ai sensi della convenzione e del regolamento).

## II. Elenco riepilogativo – domande di modifica ricevute

	Procedura	Riferimento del manuale
1	Ricezione dei documenti inviati dall'autorità centrale di [nome dello Stato]	
2	È "manifesta" l'inosservanza delle prescrizioni della convenzione?	II.I.(1)
3	I documenti sono completi?	II.I.(2)
4	Stabilire gli eventuali ostacoli alla domanda di modifica (ad esempio, in particolare riguardo alle domande del debitore)	II.I.(4)
5	Adottare i provvedimenti provvisori o cautelari adeguati	II.I.(5)
6	Trattare la domanda	II.I.(6)
7	Comunicare il risultato all'autorità centrale di [nome dello Stato]	II.I.(7)

## III. Informazioni supplementari

### A. Consigli pratici per tutte le domande o richieste di modifica

- Non è obbligatorio inviare gli originali dei documenti.
- Poiché alcune modifiche possono essere richieste direttamente a un'autorità [giudiziaria] [amministrativa] competente, è importante garantire che tale autorità informi della modifica qualsiasi autorità centrale che ha aperto un fascicolo, in modo tale che i fascicoli di entrambi gli Stati contraenti siano aggiornati.
- La legislazione nazionale di alcuni Stati prevede considerevoli limitazioni alla cancellazione degli arretrati<sup>374</sup>.
- Una modifica non è sempre necessaria se una decisione in materia di alimenti è in corso di esecuzione o le circostanze delle parti sono cambiate. La legislazione nazionale può prevedere mezzi di ricorso, come la sospensione temporanea dell'esecuzione, o soluzioni alternative alla modifica, come un nuovo calcolo amministrativo o una nuova valutazione della decisione<sup>375</sup>.

### B. Moduli corrispondenti

*Convenzione del 2007*

Modulo di trasmissione  
 Domanda di modifica di una decisione.  
 Modulo relativo alle informazioni riservate  
 Modulo relativo alla situazione finanziaria  
 Riassunto di una decisione

*Regolamento del 2009*

Allegato VII

<sup>374</sup> Si veda la precedente nota 361.

<sup>375</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

## **C. Articoli applicabili**

### *Convenzione del 2007*

Articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f) e paragrafo 2, lettere b) e c)  
 Articolo 11  
 Articolo 12  
 Articolo 15  
 Articolo 17  
 Articolo 18  
 Articolo 20  
 Articolo 22

### *Regolamento del 2009*

Articolo 56, paragrafo 1, lettere e) e f) e paragrafo 2, lettere b) e c)  
 Articolo 57  
 Articolo 58  
 Articolo 46  
 Articolo 47  
 Articoli 3-7 (competenza)  
 Articolo 8  
 Articolo 15 (legge applicabile)

## **D. Capitoli corrispondenti del manuale**

Si veda il capitolo 3 – Considerazioni generali: convenzione del 2007 e regolamento del 2009

Si veda il capitolo 4 – Regolamento del 2009: norme di competenza diretta

Si veda il capitolo 5 – Legge applicabile ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

Si veda il capitolo 6 – Ricercare e verificare il diritto straniero

Si veda il capitolo 12 – Esecuzione delle decisioni in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

## **IV. Domande frequenti**

*Il debitore è tenuto a versare gli alimenti in base a una decisione di un altro Stato. Uno dei figli vive attualmente con il debitore. Quest'ultimo può modificare la decisione?*

745. Nella maggior parte dei casi sì. Il debitore deve compilare una domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) o c) della convenzione o dell'articolo 56, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (a seconda dello strumento applicabile), e presentarla all'autorità centrale del suo Stato di residenza, la quale la invia allo Stato in cui la decisione è stata emessa, se il creditore vi risiede ancora abitualmente, o allo Stato di residenza attuale del creditore. In alcune circostanze, il debitore potrebbe presentare una richiesta diretta all'autorità competente dello Stato in cui risiede. La possibilità di modificare la decisione è stabilita dalla legge applicabile nello Stato richiesto<sup>376</sup>.

*Quali misure un creditore o un debitore deve intraprendere dopo la modifica della decisione in materia di alimenti al fine di ottenere l'esecuzione della decisione modificata?*

746. Le misure successive sono stabilite principalmente dalla legislazione nazionale, tenendo conto del luogo in cui le parti risiedono e se la decisione modificata è stata emessa dallo Stato in cui sarà eseguita. In tal caso non occorrono ulteriori misure, dato che lo Stato esegue la sua decisione.

747. Se la decisione modificata è stata emessa in uno Stato contraente della convenzione o in uno Stato membro in cui è applicabile il regolamento diverso dallo Stato

<sup>376</sup> Si veda la precedente nota 358.

in cui deve essere eseguita, è probabile che debba essere riconosciuta o dichiarata esecutiva prima che possa essere eseguita. Il riconoscimento o una dichiarazione di esecutività possono essere necessari nello Stato in cui il debitore risiede o nello Stato in cui possiede beni.

748. In alcuni Stati non è necessario procedere al riconoscimento o alla dichiarazione di esecutività della decisione modificata in quanto tale decisione viene considerata un'estensione della decisione iniziale, a condizione che quest'ultima sia stata riconosciuta in tali Stati. In altri Stati, le domande di riconoscimento di una decisione modificata devono essere presentate ricorrendo alle disposizioni della convenzione o del regolamento relative al riconoscimento e all'esecuzione.

*In quali casi può essere modificata una decisione in materia di alimenti? Cosa deve dimostrare l'istante?*

749. La legge applicabile nel luogo in cui la decisione viene esaminata (lo Stato richiesto) determina se una decisione può essere modificata o variata. Nella maggior parte degli Stati, un istante deve dimostrare che la situazione del creditore, del debitore o dei figli è cambiata da quando la decisione è stata emessa<sup>377</sup>.

*Una domanda presentata ai sensi della convenzione o del regolamento può chiedere la riduzione o la cancellazione degli arretrati di alimenti ancora dovuti?*

750. Il caso rientra nell'ambito della legislazione sostanziale applicabile a livello nazionale, individuata in base alle norme sulla legge applicabile. Le autorità competenti possono consultare il profilo dello Stato richiesto ai sensi della convenzione per sapere se tale Stato consente la riduzione o la cancellazione degli arretrati in base alla legislazione nazionale. L'esito della domanda dipende dal fatto che la legge applicabile nello Stato richiesto consenta o meno la riduzione o la cancellazione degli arretrati. In base alla legislazione nazionale di alcuni Stati, gli arretrati di alimenti destinati ai figli non possono essere cancellati<sup>378</sup>.

*L'importo degli alimenti indicato nella decisione in materia di alimenti del creditore non soddisfa più le esigenze dei figli. Il debitore risiede attualmente in un paese straniero. Cosa può fare il creditore per ottenere un aumento degli alimenti?*

751. Se la decisione è stata emessa nello Stato in cui il creditore è ancora residente, può essere possibile chiedere semplicemente all'autorità competente che ha emesso la decisione originaria di modificare la decisione in modo tale da aumentare l'importo degli alimenti. Se per qualche motivo l'autorità competente non può emettere una decisione modificata, il creditore deve presentare una domanda ai sensi della convenzione o del regolamento e farla trasmettere allo Stato di residenza attuale del debitore.

752. Se il creditore non vive nello Stato in cui la decisione è stata emessa, è probabile che l'autorità amministrativa o giudiziaria di tale Stato non possa modificare la decisione<sup>379</sup>. In questo caso, il creditore deve presentare una domanda di modifica ai sensi della convenzione o del regolamento e farla inviare allo Stato di residenza del debitore.

*Quali sono i motivi per modificare una decisione? È possibile modificare gli alimenti o cancellare gli arretrati senza il consenso del creditore?*

753. Il fatto che una modifica sia consentita dipende dalla legge applicabile nello Stato che esamina la domanda. Nella maggior parte degli Stati, una decisione che concede gli alimenti ai figli può essere modificata solo in caso di cambiamento della situazione del debitore, del creditore o del figlio<sup>380</sup>. È possibile che la legge applicabile nello Stato richiesto non consenta di cancellare gli arretrati di alimenti destinati ai figli. Molti Stati

<sup>377</sup> Si veda il paragrafo precedente 732.

<sup>378</sup> Si veda la precedente nota 361.

<sup>379</sup> Si veda la precedente nota 358.

<sup>380</sup> Si veda il precedente paragrafo 732.

non consentono la cancellazione degli arretrati di alimenti destinati ai figli, salvo in circostanze eccezionali, ed è possibile che non riconoscano o eseguano una decisione che li modifica<sup>381</sup>.

*L'istante può essere obbligato a comparire di persona nello Stato richiesto per la domanda di modifica?*

754. Né l'articolo 29 della convenzione né l'articolo 41 del regolamento specificano se la presenza fisica dell'istante può essere necessaria nel quadro di una domanda di modifica. Le autorità centrali dello Stato richiesto e dello Stato richiedente devono collaborare per garantire che la domanda dell'istante sia corredata dei documenti necessari e per aiutare l'istante a presentare osservazioni o prove con mezzi alternativi come le teleconferenze o le videoconferenze, se sono disponibili.

## **V. Richieste dirette di emanazione e di modifica delle decisioni**

755. Le richieste presentate direttamente a un'autorità competente di [nome dello Stato], [in quanto Stato membro dell'Unione europea vincolato/non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007], ai fini della modifica di una decisione rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento sono disciplinate [dalle disposizioni del regolamento relative alla competenza (si veda il capitolo 4 del presente manuale) e dalla legge applicabile (si veda il capitolo 5 del presente manuale), esaminata in precedenza,] e dal diritto interno.

756. Va sottolineato che le disposizioni della convenzione esaminate nel capitolo 7 relative alle richieste dirette di riconoscimento e di esecuzione non si applicano alle richieste dirette di emanazione o di modifica. In pratica, ciò significa che le procedure, i moduli e l'assistenza offerta ai creditori o ai debitori che presentano tali richieste ai sensi della convenzione sono quelli previsti dalla legislazione o dalle procedure nazionali di [nome dello Stato]. È importante sottolineare che, sebbene la decisione in materia di alimenti possa rientrare nell'ambito di applicazione della convenzione o del regolamento (ad esempio, se la decisione riguarda la modifica di una decisione in materia di alimenti destinati a un coniuge o ex coniuge), le disposizioni più favorevoli relative all'assistenza legale non si applicano a tali richieste dirette. In alcuni casi, un creditore o un debitore può dover far ricorso a un avvocato a proprie spese nello Stato richiesto, ossia [nome dello Stato], per presentare la richiesta diretta. (Si veda il capitolo 2, seconda parte, sezione VII, per maggiori informazioni sull'accesso effettivo alle procedure e l'assistenza legale/il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dei due strumenti). In [nome dello Stato] [...].

---

<sup>381</sup> Si veda la precedente nota 361.

## Capitolo 12 - Esecuzione delle decisioni in materia di alimenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009

### I. Panoramica

757. Questo capitolo è diverso dagli altri del manuale in quanto non riguarda le richieste dirette o le domande presentate tramite l'autorità centrale nazionale ricevute dalle autorità [giudiziarie] [amministrative] competenti ai sensi della convenzione o del regolamento, ma le misure prese conformemente alla legislazione interna dello Stato richiesto (in questo caso, [nome dello Stato]) dopo che è stata ricevuta e trattata una domanda di un altro Stato (di riconoscimento di una decisione emessa, di modifica della decisione o di emanazione di una nuova decisione) e l'esecuzione della decisione è richiesta dall'istante.

758. Le autorità di [nome dello Stato] incaricate dell'esecuzione ai sensi della convenzione e del regolamento sono [...].

### A. Introduzione all'esecuzione di una decisione ai sensi della convenzione o del regolamento

759. Per poter essere eseguita, una decisione in materia di alimenti deve essere valida ed esecutiva. La decisione deve essere stata pronunciata, riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato richiesto. Di norma l'esecuzione avviene nello Stato in cui il debitore risiede o in quello in cui possiede beni o redditi. Talvolta può essere avviata in vari Stati, a seconda dell'ubicazione dei beni o dei redditi e della residenza del debitore.

760. Non tutti gli Stati applicano le stesse misure di esecuzione di una **decisione in materia di alimenti** e le misure necessarie in ciascun caso dipendono dalla disponibilità e dalla capacità del debitore di effettuare i pagamenti. In alcuni Stati, si tenta sempre di incoraggiare i pagamenti volontari in base alla decisione in materia di alimenti, prima di iniziare l'esecuzione o nel quadro della procedura di esecuzione in corso<sup>382</sup>. L'obiettivo di tutte le misure prese nello Stato richiesto deve essere sempre ottenere in modo rapido ed efficace il pagamento regolare degli alimenti e il rispetto della decisione.

Una **decisione in materia di alimenti** stabilisce l'obbligo del debitore di pagare alimenti e può anche prevedere un'indicizzazione automatica e il pagamento di arretrati, alimenti retroattivi o interessi, nonché la determinazione delle spese giudiziali.

761. Poiché un organo incaricato dell'esecuzione può dover gestire un caso per molti anni per la riscossione dei pagamenti, nel corso del tempo possono essere attuati vari mezzi di esecuzione e durante l'esecuzione possono sorgere diversi problemi.

762. In base alla convenzione e al regolamento, l'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti rientra quasi interamente nell'ambito della legislazione nazionale dello Stato in cui avrà luogo l'esecuzione, nonostante talune disposizioni generali relative all'esecuzione contemplate da entrambi gli strumenti (si veda tuttavia anche il capitolo 8 del presente manuale per informazioni sulle disposizioni più specifiche riguardo all'esecuzione delle decisioni ai sensi della procedure previste dal regolamento).

763. Le autorità competenti incaricate dell'esecuzione delle decisioni ai sensi della convenzione o del regolamento devono in primo luogo verificare lo strumento nel cui ambito rientra la decisione per poter eseguirla correttamente in base allo strumento interessato (si veda il capitolo 3, prima parte per un'analisi degli aspetti relativi all'ambito e all'applicazione della convenzione e del regolamento).

<sup>382</sup> In [nome dello Stato] [...].

764. La convenzione contiene talune disposizioni generali fondamentali riguardo all'esecuzione. L'esecuzione deve essere "rapida" (articolo 32, paragrafo 2) e avere luogo senza ulteriori azioni da parte dell'istante (articolo 32, paragrafo 3). La convenzione dispone inoltre che gli Stati contraenti prevedano "misure efficaci" per eseguire le decisioni. L'articolo 34 propone un elenco di misure di esecuzione, tuttavia spetta allo Stato che esegue la decisione stabilire quali recepire nel diritto nazionale e applicare<sup>383</sup>. Non tutte le misure di esecuzione elencate sono previste dalla legislazione nazionale di uno Stato contraente<sup>384</sup>.

765. Il regolamento non contiene disposizioni generali relative all'esecuzione corrispondenti alle disposizioni della convenzione descritte nel paragrafo precedente, limitandosi tuttavia a specificare che il procedimento d'esecuzione delle decisioni è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione e che le decisioni sono eseguite ai sensi del regolamento alle stesse condizioni delle decisioni nazionali (articolo 41, paragrafo 1). Il capo IV del regolamento prevede talune procedure, i termini e i documenti necessari per l'esecuzione delle decisioni ai sensi del regolamento (descritti nel capitolo 8). L'articolo 20 della sezione 1 e l'articolo 28 della sezione 2 del capo IV in particolare stabiliscono i documenti necessari per l'esecuzione delle decisioni ai sensi del capo IV. Si osservi che in base alla sezione 1, del capo IV, del regolamento non sono previste procedure di esecuzione e un ricorrente deve solo fornire i documenti di cui all'articolo 20 all'autorità competente incaricata dell'esecuzione nello Stato richiesto per poter eseguire direttamente una decisione.

766. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), della convenzione e l'articolo 51, paragrafo 2, lettera f), del regolamento richiedono inoltre agli Stati di agevolare il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti ai creditori. In base all'articolo 35 della convenzione, gli Stati contraenti devono promuovere metodi economici ed efficienti per trasferire i fondi dovuti a titolo di alimenti e ridurre gli ostacoli al trasferimento transfrontaliero dei fondi a titolo di alimenti<sup>385</sup>.

## **II. Lingua ai sensi della convenzione del 2007**

### ***A. Procedure di esecuzione generali***


767. La convenzione contiene solo disposizioni generali in materia di esecuzione delle decisioni dato che le procedure e i mezzi di esecuzione sono previsti dalla legislazione interna dello Stato responsabile dell'esecuzione. Le disposizioni della convenzione sono sostanzialmente identiche per le domande di esecuzione ricevute tramite un'autorità centrale o le richieste dirette inviate a un'autorità competente.

---

<sup>383</sup> Si veda il paragrafo 582 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>384</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>385</sup> Si veda il paragrafo 585 della relazione esplicativa della convenzione.



**Figura 13: panoramica delle disposizioni della convenzione relative all'esecuzione**

## **B. Esecuzione rapida**

768. Poiché l'esecuzione della decisione in materia di alimenti è l'obiettivo di molte domande presentate ai sensi della convenzione, l'articolo 32, paragrafo 2 stabilisce che l'esecuzione sia "rapida". La convenzione non spiega ciò che s'intende per "rapida" in una determinata situazione, tuttavia è chiaro che le misure di esecuzione devono essere adottate nel modo più rapido consentito dalle leggi e dalle disposizioni procedurali dello Stato in cui l'esecuzione ha luogo<sup>386</sup>.

769. L'obbligo della rapidità dell'esecuzione dovrebbe essere considerato anche insieme al dovere che, in applicazione dell'articolo 12, le autorità centrali hanno di tenersi reciprocamente informate per quanto riguarda la persona o le persone o il servizio o i servizi responsabili di una determinata causa e lo stato di avanzamento della causa e di rispondere alle richieste d'informazioni. È probabile che le autorità competenti incaricate dell'esecuzione debbano collaborare con la rispettiva autorità centrale nazionale in modo tale che possa adempiere gli obblighi di informazione previsti dalla convenzione riguardo allo stato di avanzamento di un determinato caso.

## **C. Misure di esecuzione**

770. Tutti gli Stati contraenti devono aver intrapreso misure efficaci<sup>387</sup> per eseguire le decisioni in materia di alimenti ai sensi della convenzione e devono prevedere almeno la stessa serie di misure di esecuzione disponibili per i casi nazionali. Tuttavia, le misure sono diverse tra i vari Stati poiché l'esecuzione è disciplinata dalla legislazione dello Stato che effettua l'esecuzione<sup>388</sup>.

771. La presente sezione illustra la serie delle possibili misure di esecuzione descritte dalla convenzione, indicando dove tali misure possono essere disponibili in [nome dello Stato]. Si veda la successiva sezione IV per ulteriori informazioni riguardo all'esecuzione in [nome dello Stato].

<sup>386</sup> Si veda il paragrafo 572 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>387</sup> Si veda il paragrafo 582 della relazione esplicativa della convenzione per un approfondimento di tale termine.

<sup>388</sup> Il profilo del paese di ciascun Stato contraente riporta le misure di esecuzione disponibili in tale Stato.

772. In alcuni Stati, l'autorità incaricata dell'esecuzione tenta innanzitutto di indurre il debitore a eseguire volontariamente la decisione, effettuando pagamenti regolari o tramite trattenute automatiche sulla retribuzione<sup>389</sup>. Questa misura viene applicata prima dell'avvio di qualsiasi azione di esecuzione. In alcuni Stati, un debitore può anche avere il diritto di essere informato dell'esecuzione e di effettuare volontariamente i pagamenti prima dell'attuazione di misure di esecuzione<sup>390</sup>.

773. In caso di mancato pagamento, la scelta del mezzo di esecuzione è determinata dalle politiche dell'autorità incaricata dell'esecuzione e dai poteri di cui dispone. In alcuni Stati, l'esecuzione è quasi interamente amministrativa, facendo ricorso alle procedure giudiziarie solo in rari casi di mancata esecuzione deliberata. In altri Stati, quasi tutte le misure di esecuzione, compresi i sequestri, devono essere imposte da un tribunale<sup>391</sup>.

774. La convenzione propone varie misure di esecuzione. In alcuni Stati possono esistere altri mezzi di esecuzione. I meccanismi di esecuzione previsti dalla convenzione comprendono quelli di seguito specificati.

#### a) **Trattenuta sulla retribuzione**

775. Questa misura di esecuzione prevede che il datore di lavoro di un debitore trattienga una parte della sua retribuzione e invii tali fondi all'autorità incaricata dell'esecuzione. Può essere definita anche sequestro o pignoramento della retribuzione. La trattenuta può essere effettuata volontariamente su richiesta del debitore o può essere il risultato di un intervento dell'autorità incaricata dell'esecuzione<sup>392</sup>.

**Sequestro e trattenuta** sono termini utilizzati nella convenzione per descrivere una procedura che consiste nel bloccare fondi che altrimenti potrebbero essere versati al debitore prima che siano pagati e nel trasferimento di tali fondi all'autorità competente oppure a un'autorità giudiziaria o amministrativa. I fondi possono quindi essere utilizzati per il pagamento degli alimenti dovuti.

#### b) **Sequestro**

776. Per **sequestro** s'intende il blocco da parte dell'autorità incaricata dell'esecuzione di fondi che altrimenti sarebbero versati al debitore. Un avviso o un ordine di sequestro impone alla persona o all'organizzazione che avrebbe versato tali fondi al debitore di pagarli all'autorità incaricata dell'esecuzione a favore del creditore degli alimenti. A seconda delle leggi dello Stato responsabile dell'esecuzione, possono essere oggetto di sequestro i seguenti tipi di fondi:

- rimborsi d'imposta;
- pagamenti di importi forfettari;
- pagamenti di locazioni o di servizi;
- conti bancari;
- commissioni<sup>393</sup>.

#### c) **Sequestro delle prestazioni di sicurezza sociale**

777. In alcuni Stati, l'autorità competente può eseguire la decisione in materia di alimenti attraverso il sequestro delle prestazioni di sicurezza sociale o di forme di sostegno finanziario che il debitore ha diritto di ricevere dallo Stato<sup>394</sup>.

#### d) **Pegno sui beni o vendita forzata**

778. Un pegno è una garanzia costituita sui beni del debitore. Se in seguito i beni vengono venduti, gli alimenti arretrati possono essere pagati con i proventi della vendita. Un pegno può anche conferire all'autorità incaricata dell'esecuzione il diritto di vendere i

<sup>389</sup> Si veda la precedente nota 382.

<sup>390</sup> *Ibidem*.

<sup>391</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>392</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>393</sup> *Ibidem*.

<sup>394</sup> *Ibidem*.

beni (in questo caso si tratta di vendita forzata) e di recuperare gli alimenti dai proventi della vendita.

779. Un pegno può essere costituito su beni immobili (ad esempio, un terreno, una casa o un edificio) o su beni personali (ad esempio, automobili, barche, rimorchi e simili)<sup>395</sup>.

**e) Pegno sui beni o vendita forzata**

780. In alcuni Stati, esiste una procedura di rimborso ai contribuenti dell'eccesso di imposta versata o trattenuta. I criteri per il rimborso variano a seconda dello Stato. Molti Stati consentono alle autorità incaricate dell'esecuzione delle obbligazioni alimentari di bloccare i rimborsi dovuti a un debitore<sup>396</sup>.

**f) Trattenuta o sequestro delle pensioni di anzianità**

781. In alcuni Stati, le pensioni o le prestazioni pensionistiche ai quali un debitore ha diritto possono essere trattenute e destinate al pagamento degli alimenti dovuti<sup>397</sup>.

**g) Segnalazione agli enti creditizi**

782. La segnalazione di obbligazioni alimentari non eseguite a un ente creditizio è un meccanismo utilizzato dalle autorità incaricate dell'esecuzione in alcuni Stati membri per garantire che un organo che concede un credito, come un istituto finanziario, sia informato dell'obbligo del debitore di pagare alimenti ed eventuali arretrati. Ciò può influire sulla capacità del debitore di ottenere altri crediti o finanziamenti<sup>398</sup>.

**h) Diniego, sospensione o revoca di varie licenze**

783. In alcuni Stati, se un debitore deve pagare arretrati di alimenti, l'autorità incaricata dell'esecuzione può chiedere di limitare o negare al debitore i privilegi associati a una licenza. La licenza può essere una patente di guida o qualsiasi altra licenza specifica, come quella professionale, individuata in base alla legislazione nazionale. In alcuni Stati si usa anche l'espressione "confisca della licenza"<sup>399</sup>.

**i) Mediazione, conciliazione o procedure volte a favorire l'esecuzione volontaria**

784. Da molti programmi di esecuzione delle obbligazioni alimentari è emerso che gli sforzi compiuti per garantire l'esecuzione volontaria da parte del debitore sono estremamente efficaci per ottenere il pagamento degli arretrati e ridurre la probabilità di inadempimenti futuri. I responsabili della gestione dei fascicoli in tali Stati definiscono insieme al debitore un programma che garantisca il pagamento degli arretrati di alimenti dovuti oltre a quello degli alimenti in corso<sup>400</sup>.

**j) Altre misure previste dalla legislazione nazionale**

785. Le legislazioni nazionali dello Stato che esegue la decisione può prevedere, tra le altre, le seguenti misure:

- diniego o sospensione dei privilegi associati al passaporto o limitazione del diritto di un debitore a lasciare il paese;
- segnalazione dei debitori morosi a organismi di vigilanza professionale come le associazioni mediche o giuridiche;
- incarcerazione dei debitori di cui è stata constatata la capacità di pagare, ma che deliberatamente non eseguono o ignorano una decisione giudiziaria che impone loro di effettuare i pagamenti;
- blocco di fondi provenienti da vincite alla lotteria, liquidazioni di sinistri e processi;

<sup>395</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>396</sup> Si veda la precedente nota 392.

<sup>397</sup> *Ibidem*.

<sup>398</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>399</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>400</sup> Si veda la precedente nota 382.

- obbligo di ricerca strutturata di un lavoro, che impone al debitore di cercare un lavoro<sup>401</sup>.

### **III. Esecuzione ai sensi del regolamento del 2009 (articolo 41)**

786. Come sottolineato in precedenza, il regolamento contiene solo una disposizione generale riguardante l'esecuzione, ossia l'articolo 41. L'articolo 41, paragrafo 1 stabilisce che il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione<sup>402</sup>. Dispone inoltre che l'esecuzione di tali decisioni non dovrebbe essere discriminatoria, in modo tale che le decisioni straniere esecutive siano "eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione.

787. L'articolo 41, paragrafo 2 prevede una parte che richiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.

788. Poiché l'esecuzione ai sensi del regolamento deve avvenire conformemente alla legge dello Stato membro dell'esecuzione, le tecniche di esecuzione menzionate nella precedente sezione II., punto C., riguardo alla convenzione, possono essere in tutto o in parte adeguate anche ai sensi del regolamento, se disponibili in base alla legislazione nazionale. Negli Stati membri dell'Unione europea possono essere disponibili anche vari strumenti europei che possono essere pertinenti per l'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti<sup>403</sup>.

789. Si veda anche il capitolo 8 per informazioni sulle disposizioni del capo IV del regolamento relative all'esecuzione di decisioni straniere che devono essere riconosciute ed eseguite in base alle procedure previste dal regolamento.

### **IV. Ulteriori informazioni sulle procedure di esecuzione in [nome dello Stato]**

[...]

### **V. Pagamenti ai sensi della convenzione del 2007 e del regolamento del 2009**

790. Dopo che sono stati ricevuti dall'autorità incaricata dell'esecuzione nello Stato richiesto, i pagamenti vengono trasmessi al creditore nello Stato richiedente. Nella maggior parte dei casi, i pagamenti sono inviati dal debitore all'autorità incaricata dell'esecuzione nello Stato del debitore e quindi vengono trasferiti all'autorità centrale richiedente o al creditore, tuttavia alcuni Stati inviano i pagamenti direttamente al creditore nello Stato richiedente<sup>404</sup>.

Un'**autorità centrale** è l'autorità pubblica designata da uno Stato contraente o da uno Stato membro per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa e di assistenza ai sensi della convenzione o del regolamento.

<sup>401</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>402</sup> Si veda la precedente nota 262.

<sup>403</sup> Ad esempio, come menzionato nel capitolo 8, nei casi relativi alle obbligazioni alimentari in Europa può essere pertinente il *regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*. Inoltre, al momento della redazione del presente manuale, è stata presentata una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (la proposta mira a far sì che i creditori ottengano ordinanze di sequestro conservativo alle stesse condizioni, indipendentemente dal paese in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente e a consentire ai creditori di ottenere informazioni sulla localizzazione dei conti bancari dei debitori).

<sup>404</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

791. In genere, i pagamenti effettuati dal debitore transitano attraverso l'autorità incaricata dell'esecuzione, che in questo modo può conoscere con esattezza gli importi pagati e determinare l'importo corretto degli arretrati. Si tratta di un aspetto particolarmente importante nel caso in cui la legislazione di uno Stato in materia di esecuzione fissi una soglia minima per gli arretrati per l'applicazione di uno specifico mezzo di esecuzione o in cui lo Stato che esegue la decisione fornisca anticipi degli alimenti al creditore<sup>405</sup>.

Un'**autorità competente** è l'autorità di un determinato Stato che, in base alla legge di tale Stato, ha il mandato, o l'autorizzazione, a svolgere funzioni specifiche ai sensi della convenzione o del regolamento. Un'autorità competente può essere un tribunale, un organismo amministrativo, un programma di esecuzione di obbligazioni alimentari nei confronti di figli o qualsiasi altro ente pubblico che esegue alcuni dei compiti associati alla convenzione o al regolamento.

792. I meccanismi di trasferimento dei fondi sono molto diversi. Alcuni Stati trasmettono i fondi per via elettronica, altri tramite assegno o altri strumenti monetari. Alcuni Stati inviano i fondi soltanto una volta al mese, riunendo tutti i pagamenti provenienti da tali Stati in un'unica operazione, mentre altri trasmettono ogni singolo pagamento nel momento in cui lo ricevono da un debitore. Esistono anche differenze tra gli Stati per quanto riguarda la valuta, dato che i pagamenti possono essere nella valuta dello Stato che li invia o possono essere convertiti nella valuta dello Stato del creditore prima della loro trasmissione<sup>406</sup>.

793. Il profilo del paese relativo allo Stato responsabile dell'esecuzione riporta le procedure applicate per l'invio dei pagamenti al creditore e la valuta dei pagamenti.

## VI. Altri aspetti dell'esecuzione

### 1. Impugnazione dell'esecuzione

794. Poiché l'esecuzione è quasi interamente una questione locale, in genere i problemi di esecuzione sono risolti applicando il diritto interno dello Stato interessato e le procedure da esso stabilite per l'esecuzione.

795. Ciò è sancito dalla convenzione (articolo 32), secondo cui si applica il diritto dello Stato "richiesto" in materia di esecuzione<sup>407</sup> e dal regolamento (articolo 41, paragrafo 1), secondo cui il procedimento d'esecuzione delle decisioni è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione<sup>408</sup>.

796. In base alla convenzione, sono previste specifiche eccezioni al principio generale di applicazione del diritto dello Stato richiesto, come di seguito indicato.

### 2. Convenzione (e regolamento): termine di prescrizione applicabile alla riscossione degli arretrati

797. La legislazione di alcuni Stati prevede termini di prescrizione per la riscossione degli arretrati maturati oltre un numero di anni specifico (ad esempio, impedendo la riscossione di arretrati maturati da oltre 10 anni). Possono sorgere controversie qualora il termine di prescrizione di uno Stato sia in contrasto con il termine di prescrizione (o la sua mancanza) di un altro Stato<sup>409</sup>.

798. L'articolo 32, paragrafo 5 fornisce alcune indicazioni per questo tipo di situazioni, stabilendo che il termine di prescrizione per l'esecuzione degli arretrati è determinato a norma della legislazione dello Stato d'origine (lo Stato che ha emesso la decisione) o a

<sup>405</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>406</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>407</sup> Si veda il paragrafo 571 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>408</sup> Com'è ovvio, tuttavia, tali disposizioni e il riferimento alla legislazione nazionale lasciano impregiudicate eventuali disposizioni fondamentali contemplate dalla convenzione o dal regolamento riguardo al riesame, alla sospensione, al diniego, ecc. dell'esecuzione di una decisione in base a entrambi gli strumenti. Si vedano i capitoli 7 e 8 per una descrizione completa di tali disposizioni.

<sup>409</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

norma della legislazione dello Stato in cui l'esecuzione ha luogo, se quest'ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.

799. Da un punto di vista pratico, ciò impone allo Stato d'origine di garantire una forma di verifica riguardo al termine di prescrizione applicabile alle decisioni rese in tale Stato. In molti casi, tale informazione non è difficile da ottenere dato che lo Stato d'origine è anche lo Stato richiedente. Il profilo del paese relativo allo Stato d'origine riporta anche il termine di prescrizione applicabile alla riscossione degli arretrati in tale Stato.

800. È importante rammentare che il periodo di prescrizione per la riscossione degli arretrati riguarda soltanto l'esecuzione degli arretrati dovuti in base alla decisione. L'obbligo di continuare a effettuare i pagamenti degli alimenti in corso resta nonostante il termine di prescrizione per la riscossione degli arretrati.

801. In base al regolamento, poiché non esistono riferimenti a una norma specifica sulla legge applicabile all'esecuzione degli arretrati, la questione è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione<sup>410</sup>. Analogamente, il protocollo dell'Aia del 2007 non disciplina la questione dell'esecuzione degli arretrati (si veda il capitolo 5 per ulteriori informazioni sul protocollo)<sup>411</sup>.

### 3. Convenzione del 2007: durata dell'obbligazione alimentare

802. La seconda regola giuridica specifica applicabile all'esecuzione ai sensi della convenzione (il regolamento non contiene una regola di questo tipo<sup>412</sup>) riguarda la durata dell'obbligazione alimentare. In base all'articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, la durata dell'obbligazione alimentare, ossia il periodo durante il quale gli alimenti devono essere pagati, è determinata dalla legge applicabile nello Stato d'origine della decisione.

803. La durata può essere determinata dall'età del figlio o talune condizioni possono porre termine all'obbligazione alimentare nei confronti di un figlio (ad esempio, quando il figlio completa il ciclo di studi scolastici). In alcuni Stati, l'età alla quale gli alimenti non sono più dovuti è definita l'età di emancipazione. In altri Stati, l'età del figlio è solo uno dei fattori che determinano la durata dell'obbligazione alimentare nei suoi confronti.

Una **riserva** è una dichiarazione formale, consentita in talune circostanze in base alla convenzione, con la quale uno Stato contraente specifica che l'applicabilità della convenzione sul suo territorio è limitata in un modo o nell'altro.

804. Occorre tuttavia distinguere tra durata dell'obbligazione alimentare e ammissibilità agli alimenti.

L'ammissibilità è il diritto di un figlio o di un adulto di ricevere gli alimenti sulla base di taluni criteri giuridici, come il rapporto tra un genitore e un figlio. Quando una persona ha diritto agli alimenti, la durata è stabilita dalla decisione o dalla legge applicabile nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata.

805. In pratica, ciò significa che, se la decisione da eseguire è una decisione straniera di cui non viene fissata una data finale per l'obbligazione, l'autorità competente incaricata dell'esecuzione deve verificare la legislazione straniera (la legge applicabile nello Stato d'origine) per stabilire la data alla quale gli alimenti cessano di essere dovuti al figlio. Tali norme relative alla durata si applicano anche se la legislazione dello Stato di residenza abituale del figlio o del creditore può prevedere una durata più lunga o più breve. Ciò significa inoltre che in alcune situazioni la durata dell'obbligazione alimentare (e quindi l'esecuzione della decisione) è più lunga o più breve per le decisioni rese al di fuori dello Stato di esecuzione rispetto alle decisioni

Una **dichiarazione** è una comunicazione formale effettuata da uno Stato contraente riguardo ad alcuni articoli o requisiti della convenzione.

<sup>410</sup> Si veda *ibidem*.

<sup>411</sup> Si veda il paragrafo 172 della relazione esplicativa della convenzione.

<sup>412</sup> Per gli Stati vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, le norme del protocollo relative alla legge applicabile determinano la legge applicata alla durata di un'obbligazione alimentare (si veda il capitolo 5 per un approfondimento del protocollo).

pronunciate in tale Stato. Per gli Stati contraenti della convenzione, il profilo del paese relativo allo Stato d'origine comprende informazioni sulla durata delle obbligazioni alimentari per le decisioni rese in tale Stato.

806. È importante rammentare che la cessazione del versamento degli alimenti a un figlio basata sulla durata dell'obbligazione alimentare non impedisce la riscossione di eventuali arretrati di alimenti non pagati che possono essere maturati per tale figlio. Questi arretrati possono comunque essere riscossi, nonostante la cessazione degli alimenti in corso.

807. Uno Stato contraente può dichiarare ai sensi della convenzione che estende l'applicazione della convenzione ai figli di età pari o superiore a 21 anni o formulare una riserva che limita l'applicazione della convenzione ai figli di età inferiore a 18 anni.

**Esempio:**

una decisione è resa nello Stato A, in cui gli alimenti destinati ai figli possono essere pagati solo fino al compimento del ventesimo anno di età. La decisione viene inviata allo Stato B per essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della convenzione. Lo Stato B esegue le obbligazioni alimentari in base al proprio diritto interno solo per i figli di età inferiore a 19 anni. A norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lo Stato B deve eseguire l'obbligazione alimentare nei confronti di tale figlio fino al suo ventesimo anno di età dato che la durata dell'obbligazione è determinata dal diritto dello Stato A.

**a) Eccezione: figli di età pari o superiore a 21 anni**

808. Il riferimento al diritto dello Stato d'origine per le questioni riguardanti la durata non implica tuttavia che uno Stato debba eseguire un'obbligazione alimentare per un figlio di età pari o superiore a 21 anni, salvo che lo Stato abbia specificamente esteso l'applicabilità della convenzione a tali casi (si veda il capitolo 3, prima parte, sezione II). L'ambito di applicazione della convenzione è indipendente dai termini della decisione o dal diritto dello Stato d'origine. La convenzione cessa di essere applicabile alle decisioni in materia di alimenti nel momento in cui un figlio ha un'età pari o superiore a 21 anni e pertanto non impone l'obbligo di continuare a eseguire l'obbligazione alimentare nei confronti di tale figlio.

809. In questo caso, l'istante deve presentare una richiesta diretta all'autorità competente incaricata dell'esecuzione affinché la decisione continui a essere eseguita. Il fatto che la domanda possa essere accolta dipende dalle norme dell'autorità incaricata dell'esecuzione e dal diritto dello Stato in cui l'esecuzione ha luogo.

#### **4. Controversie sugli arretrati ai sensi della convenzione e del regolamento**

810. Possono sorgere controversie sugli arretrati se un debitore ne mette in discussione l'esattezza in quanto ha effettuato pagamenti di cui l'autorità incaricata dell'esecuzione non ha tenuto conto nel loro calcolo. Una controversia può riguardare anche l'interpretazione della decisione (ad esempio, in relazione alla data iniziale o finale prevista per i pagamenti in base alla decisione) o il debitore può sostenere di avere diritto a una riduzione degli alimenti, ad esempio per il motivo che gli alimenti non sono più dovuti per uno dei figli.

811. Se il debitore contesta gli arretrati indicati nella domanda iniziale di riconoscimento e di esecuzione, l'autorità incaricata dell'esecuzione deve verificare se la stessa questione è stata sollevata in precedenza dal debitore. L'articolo 23, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che l'istante può impugnare il riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione o proporre ricorso se ritiene che il debito sia stato soddisfatto o pagato. Se gli arretrati sono stati contestati in precedenza e risulta che siano corretti, il debitore, salvo in circostanze eccezionali, non può sollevare le stesse obiezioni nella procedura di esecuzione riguardo a tali arretrati, sebbene possa contestare il calcolo di altri arretrati.

812. Per alcuni problemi relativi agli arretrati è necessario l'intervento dell'autorità centrale richiedente o del creditore. Se occorre ottenere informazioni, l'autorità centrale o l'autorità competente incaricata dell'esecuzione si mette in contatto con l'autorità centrale o l'autorità competente dell'altro Stato per chiedere le informazioni o i documenti necessari<sup>413</sup>.

813. Se non si ricevono le informazioni e l'esecuzione non può essere effettuata, deve essere presentata un'ulteriore richiesta. Sebbene l'autorità centrale richiedente abbia a disposizione **tre mesi** ai sensi della convenzione e **90 giorni** ai sensi del regolamento per rispondere e fornire le informazioni necessarie e l'esecuzione possa essere sospesa se non si ricevono i documenti, la sospensione dovrebbe avvenire solo se è impossibile o impraticabile continuare l'esecuzione. In molti casi, è comunque possibile eseguire la decisione per gli altri alimenti da essa previsti mentre è in corso la determinazione degli arretrati.

**Buona pratica:** in caso di controversia su una parte degli arretrati, quelli restanti (non contestati) e gli alimenti in corso devono comunque essere eseguiti in attesa della risoluzione della controversia.

## 5. Riconciliazione dei conti ai sensi della convenzione e del regolamento – problemi di conversione valutaria

814. Uno degli aspetti più difficoltosi dell'esecuzione internazionale delle obbligazioni alimentari è la riconciliazione dei registri dei pagamenti dello Stato richiedente con quelli dello Stato di esecuzione per determinare con precisione gli arretrati di alimenti. Ciò può costituire un considerevole problema se la decisione eseguita è una decisione straniera e gli importi degli alimenti da essa previsti sono espressi in una valuta diversa da quella utilizzata nello Stato responsabile per l'esecuzione. In molti Stati, per poter eseguire la decisione, l'importo degli alimenti deve essere convertito dalla valuta utilizzata nella decisione in un importo equivalente nella valuta dello Stato di esecuzione. Il debitore viene quindi informato che deve pagare l'importo convertito nella valuta locale.

815. Le norme che disciplinano la conversione (data di conversione, tasso di cambio utilizzato, possibilità di aggiornare il tasso di cambio e così via) sono quelle dello Stato responsabile per l'esecuzione. In molti Stati, non esiste un meccanismo (giuridico o pratico) per modificare la conversione valutaria dopo che è stata effettuata, per cui i registri dello Stato richiesto (che esegue la decisione) e quelli dello Stato richiedente possono essere diversi in seguito alle oscillazioni del tasso di cambio nel tempo<sup>414</sup>.

816. Oltre a convertire l'importo degli alimenti dovuti dalla valuta della decisione in quella del debitore, devono essere convertiti nella valuta del creditore anche i pagamenti effettuati dal debitore. In caso di oscillazione del tasso di cambio, la conversione può comportare differenze tra gli importi dovuti in base a quanto calcolato nei registri contabili di ogni Stato.

---

<sup>413</sup> In base alla legislazione nazionale di [nome dello Stato] [...].

<sup>414</sup> Si veda la precedente nota 406 e *ibidem*.

**Riconciliazione dei conti: Esempio**

Una decisione resa nel dicembre 2010 in Australia fissa l'importo mensile degli alimenti dovuti a un figlio a 400 AUD. La decisione è stata inviata nei Paesi Bassi per essere eseguita. In quel momento, l'importo è stato convertito in 237,65 EUR e il debitore è stato informato di tale importo mensile da pagare.

Tuttavia, nel dicembre 2012, l'importo di 400 AUD convertito è pari solo a 202,56 EUR. Se il tasso di cambio non viene aggiornato, i registri contabili dell'Australia continuano a riportare un importo mensile di 400 AUD, mentre i registri contabili dei Paesi Bassi continuano a indicare un importo mensile di 237,65 EUR. Si può creare un "pagamento eccedente" di 35 EUR al mese se il debitore continua a pagare l'importo ad esso inizialmente comunicato.

817. Questo problema non è facilmente risolvibile. Né la convenzione né il regolamento affrontano tale questione. La possibilità di aggiornare periodicamente i registri dello Stato responsabile per l'esecuzione in modo tale che corrispondano a quelli dello Stato richiedente dipende dalla legislazione e dalla pratica dello Stato di esecuzione. Alcuni Stati possono modificare i propri registri amministrativamente, in altri Stati ciò non è consentito né praticabile.

818. È importante tuttavia rammentare che la conversione dell'importo degli alimenti in una valuta diversa non modifica la decisione sottostante. Il debitore deve comunque pagare l'importo fissato nella decisione in materia di alimenti originaria. Il debito alimentare non è integralmente pagato finché non è stato integralmente pagato l'importo dovuto nella valuta indicata nella decisione in materia di alimenti. Se il debitore deve ritornare nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata, l'importo dovuto viene calcolato nella valuta di tale Stato. Tuttavia, l'esecuzione della decisione nello Stato estero può essere limitata dalla conversione valutaria.

819. Le difficoltà derivanti dalle oscillazioni del tasso di cambio pongono in evidenza la necessità di continue comunicazioni tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto. È indispensabile che gli Stati si tengano informati sulle modalità di calcolo degli arretrati e sulle norme nazionali che disciplinano il calcolo. È probabile che lo Stato richiedente debba aiutare l'istante a ottenere altri documenti o altre decisioni che confermino gli arretrati dovuti, se lo Stato di esecuzione ne ha necessità per giustificare la riscossione degli arretrati maturati in seguito alle oscillazioni del tasso di cambio.

820. Per informazioni sull'adeguamento transfrontaliero degli importi degli alimenti basato su una valutazione della parità del potere d'acquisto si rimanda al capitolo 3, seconda parte, sezione X.

## VII. Informazioni supplementari

### A. Consigli pratici

- In alcuni casi, contattare il debitore quanto prima possibile per ottenere il pagamento volontario degli alimenti è il modo più efficace per garantire che gli alimenti inizino a essere versati al creditore e ai figli. Tuttavia, è importante tenere presente che tutte le misure intese a garantire l'esecuzione della decisione, attraverso l'esecuzione volontaria da parte del debitore o l'adozione di misure di esecuzione, devono essere prese senza indugio e con l'obiettivo di garantire che i pagamenti siano effettuati entro i termini e conformemente alla decisione.
- È importante che le nuove informazioni di cui il creditore può disporre riguardo ai beni o ai redditi del debitore siano tempestivamente comunicate, tramite le autorità centrali degli Stati interessati, all'autorità competente incaricata dell'esecuzione in modo tale da facilitare l'esecuzione della decisione da parte di tale autorità.
- Il modulo di relazione sullo stato di avanzamento della domanda previsto dalla convenzione offre all'autorità competente dello Stato che esegue una decisione un modo semplice per tenere lo Stato richiedente informato degli sviluppi della domanda. Oltre a comunicare le nuove misure intraprese, può essere allegato un

registro o un elenco dei pagamenti ricevuti dall'autorità incaricata dell'esecuzione in modo tale da aiutare lo Stato richiedente ad aggiornare i propri registri e ad aggiornare gli eventuali arretrati.

- Qualora le autorità incaricate dell'esecuzione intervengano nello Stato richiesto e nello Stato richiedente, comunicazioni frequenti tra loro possono aumentare la probabilità di un esito positivo dell'esecuzione della decisione. In alcuni casi, può essere prudente avviare l'esecuzione in entrambi gli Stati per garantire che si tenga conto di tutti i beni e i redditi<sup>415</sup>.

## **B. Articoli applicabili**

### *Convenzione del 2007*

Articolo 6, paragrafo 2, lettere e) e f)

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

### *Regolamento del 2009*

Articoli 16-43

Articolo 51, paragrafo 2, lettere e) e f)

Articolo 58, paragrafo 9

## **C. Capitoli corrispondenti del manuale**

Capitolo 3 – Considerazioni generali: convenzione del 2007 e regolamento del 2009

Si veda il capitolo 7 – Convenzione del 2007: trattamento delle domande presentate tramite le autorità centrali e delle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione ricevute

Si veda il capitolo 8 – Regolamento del 2009: trattamento delle domande presentate tramite le autorità centrali e delle richieste dirette di riconoscimento o di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ricevute

Si veda il capitolo 9 – Trattamento delle domande di esecuzione di decisioni emesse o riconosciute nello Stato richiesto ai sensi della convenzione del 2007 o del regolamento del 2009 ricevute

## **VIII. Domande frequenti**

*Quali misure può/deve prendere uno Stato ai sensi della convenzione o del regolamento per eseguire una decisione?*

821. Dipende dallo Stato in cui la decisione viene eseguita. La convenzione propone un elenco di misure raccomandate, che tuttavia non sono tutte disponibili in ogni Stato contraente e alcuni Stati possono applicarne altre. Il regolamento lascia che la questione sia interamente disciplinata dalla legislazione nazionale. Come minimo, lo Stato di esecuzione deve applicare le stesse misure previste per l'esecuzione delle decisioni straniere e di quelle nazionali. Le misure prese dipendono anche dall'esito dei tentativi compiuti per incoraggiare il debitore a eseguire volontariamente la decisione.

*Come vengono inviati i pagamenti all'istante?*

822. Nella maggior parte dei casi, i pagamenti effettuati dal debitore sono inviati all'autorità incaricata dell'esecuzione dello Stato in cui l'esecuzione ha luogo<sup>416</sup>. L'autorità li invia direttamente al creditore, all'autorità centrale o all'autorità incaricata dell'esecuzione dello Stato in cui il creditore risiede. Nel modulo di domanda (ad esempio,

<sup>415</sup> In [nome dello Stato] [...].

<sup>416</sup> Si veda la precedente nota 404.

la domanda di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione) sono previste alcune parti in cui il creditore può indicare dove i pagamenti devono essere inviati.

*Quanto tempo deve trascorrere prima che il creditore inizi a ricevere i pagamenti?*

823. Dipende da vari fattori, come ad esempio se il debitore paga volontariamente gli alimenti o se devono essere prese misure di esecuzione. I tempi sono più lunghi anche nel caso in cui sia necessario effettuare ricerche per localizzare il debitore o i suoi redditi o beni.